Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

09_50_1_DPR_333_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 0333/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, e successive modificazioni e integrazioni;
RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, che prevede, tra l'altro, che con regolamento regionale siano disciplinate le modalità tecnico-procedurali per lo svolgimento delle operazioni di variazione del potenziale viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate;
CONSIDERATO che con proprio decreto 1 ottobre 2007, n. 0313/Pres. è stato approvato il "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20";
CONSIDERATO, inoltre, che nella gestione dei procedimenti amministrativi di competenza, la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali è autorizzata ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), ai sensi dell'articolo 8, commi 22 e 23, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
RITENUTO necessario, alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute alle disposizioni comunitarie relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, approvare un nuovo regolamento regionale di attuazione, contenente anche le modalità tecnico-procedurali per la gestione del potenziale vitivinicolo regionale mediante i CAA convenzionati con la Regione e per la misurazione delle superfici vitate;
RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione

Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 12 novembre 2009;
VISTO il decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali n. 2958 del 25 novembre 2009 con cui è stata disposta ai sensi dell'articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, la correzione di errore materiale contenuto nell'allegato B al testo regolamentare approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 2535 del 12 novembre 2009;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_50_1_DPR_333_2_ALL1

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in attuazione dei regolamenti (CE) n. 491/2009 e n. 555/2008 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e nel Titolo IV del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 - Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per:
a) albo dei vigneti per vini a denominazione di origine: albo in cui sono iscritti i terreni vitati di ciascun vino a denominazione di origine. L'iscrizione avviene su denuncia dei produttori interessati;
b) azienda viticola: l'unità economico produttiva agricola costituita da fondi rustici sui quali insistono superfici vitate coltivate ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attività sperimentali;
c) campagna: la campagna di produzione vitivinicola che ha inizio il 1 agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;
d) CAA: Centri autorizzati di assistenza agricola convenzionati con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 8, comma 22, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2003), e successive modifiche ed integrazioni;
e) destinazione produttiva: l'utilizzo dell'uva ottenuta da una superficie vitata per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), nonché di vini senza DOP e senza IGP e/o varietali;
f) dichiarazione delle superfici vitate (Modello B1): dichiarazione delle superfici vitate di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000;
g) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto, di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;
h) diritto in portafoglio: il diritto di reimpianto derivante da un precedente estirpo e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda;
i) diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpo di un vigneto;
j) elenchi delle vigne per vini a indicazione geografica protetta: elenchi in cui sono iscritti i terreni vitati destinati alla produzione di vini ad indicazione geografica protetta; l'iscrizione avviene su denuncia dei produttori interessati;
k) estirpo: l'eliminazione totale dei ceppi di vite;
l) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;
m) ibridi interspecifici: vitigni iscritti nel Catalogo nazionale delle varietà di vite di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), alla sezione II, relativa ai vitigni a uve da mensa, nonché alla sezione III, relativa ai vitigni a destinazione particolare;
n) impianto: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino, per la coltura di piante madri per marze o per finalità sperimentali;
o) infittimento: variazione del sesto d'impianto di un vigneto mediante successivo aumento del numero di viti per unità di superficie;
p) potenziale produttivo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati;
q) produttore: la persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, che ha costituito fascicolo aziendale ed è titolare di dichiarazione delle superfici vitate;
r) reimpianto anticipato: impianto di viti in coltura pura corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato realizzato il reimpianto anticipato;
s) resa di produzione: resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto iscritto all'Albo dei vigneti DOP o all'Elenco delle vigne IGP. Per le unità arboree le cui uve sono destinate

alla produzione di vini senza DOP e senza IGP e/o varietali, la resa massima è quella della IGP avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione. Qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita;
t) schedario viticolo: registro contente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo regionale, composto di un fascicolo aziendale cartaceo e di un archivio informatizzato;
u) Servizio competente: Servizio produzioni agricole della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;
v) Servizio competente dell'ERSA: Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione;
w) SIAGRI: Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia;
x) sovrainnesto: innesto di una vite già innestata;
y) superficie irrigua: terreno sul quale è possibile praticare l'irrigazione ed è presente una struttura irrigua stabile;
z) superficie vitata: superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e determinata come descritto nell'allegato B (Misurazione delle superfici vitate);
aa) unità arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto. Nel caso trovi applicazione il sistema catastale tavolare si fa riferimento al numero della particella.

Art. 3 variazione del potenziale produttivo aziendale

1. Le domande e le comunicazioni previste dal presente regolamento ai fini della gestione del potenziale produttivo regionale, sono indirizzate al Servizio competente, e compilate e rilasciate in via informatica, utilizzando esclusivamente il portale del SIAGRI, per il tramite del CAA che custodisce il fascicolo aziendale ovvero di altro CAA appositamente delegato; le stesse domande e comunicazioni, corredate della documentazione prevista dal presente regolamento, sono presentate in formato cartaceo ai CAA, che le conservano e ne curano l'istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il produttore presenta domanda al fine di ottenere:
a) l'attestazione della superficie vitata da estirpare;
b) l'autorizzazione per:
i. impianto derivante da diritti nuovamente creati sia da assegnazione dalla riserva nazionale sia dalla riserva regionale;
ii. impianti destinati a sperimentazione viticola;
iii. impianti a fronte dei quali il produttore si impegna a estirpare una superficie vitata equivalente prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata;
iv. impianti conseguenti a un trasferimento del diritto di reimpianto e quelli conseguenti a misure di ricomposizione fondiaria;
v. impianti soggetti a esproprio per motivi di pubblica utilità.
3. Il produttore comunica mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
a) l'avvenuta esecuzione delle operazioni di estirpo di cui al comma 2, lettera a) e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), punti i., ii. iii. e v., entro 90 giorni dalla loro realizzazione, in forza dell'attestazione o dell'autorizzazione rilasciata, e comunque entro la fine della campagna nel corso della quale sono stati realizzati gli interventi;
b) il trasferimento della conduzione di superfici vitate, entro 90 giorni dal verificarsi della variazione stessa;
c) la realizzazione delle seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo, entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale sono state eseguite:
1) il reimpianto con diritto proprio originato nella medesima azienda;
2) l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze;
3) il sovrainnesto;
4) la modifica della forma di allevamento;
5) l'infittimento del vigneto.
4. Tutte le operazioni di variazione del potenziale viticolo correlate all'erogazione di contributi comunitari, nazionali o regionali sono comunicate entro 30 giorni dalla loro realizzazione e comunque non oltre il termine fissato dal comma 3, lettera c).
5. La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto, purché della stessa varietà e nel limite massimo previsto per le fallanze, pari al 15 per cento, non è soggetta a comunicazione.
6. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 2 e 3 i produttori il cui vigneto ha dimensione inferiore a 1.000 metri quadrati ed il cui prodotto è destinato esclusivamente al consumo familiare, ad eccezione

delle superfici destinate alla sperimentazione viticola e di quelle destinate al consumo familiare realizzate anteriormente al 1 aprile 1987 e comprese nella dichiarazione delle superfici vitate.

CAPO II - GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO

Art. 4 estirpo dei vigneti

1. Ai fini dell'estirpazione di unità arboree incluse nella dichiarazione delle superfici vitate, il produttore presenta apposita domanda volta all'ottenimento di un'attestazione della superficie da estirpare. Alla domanda sono allegate:
a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso, ove già non presente nel fascicolo aziendale;
b) la planimetria della superficie da estirpare.
2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore presenta l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo.
3. Le operazioni di estirpo non possono avere inizio anteriormente al rilascio dell'attestazione della superficie vitata da estirpare, che è preceduta dagli opportuni accertamenti da parte del Servizio competente, anche con sopralluogo in azienda. Il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda con il rilascio di apposita attestazione che conserva validità per il periodo relativo alle due campagne successive a quella in cui è stata rilasciata. Nel caso in cui sia necessaria una verifica ampelografica del vigneto oggetto di estirpo, il procedimento si conclude entro il 30 settembre della campagna successiva a quella in cui è stata presentata la relativa domanda.
4. Il Servizio competente, verificato l'avvenuto estirpo, rilascia apposito attestato concernente la titolarità di diritto di reimpianto, con indicazione della superficie estirpata, della resa di uva per ettaro, della destinazione produttiva e delle condizioni irrigue o meno del vigneto; in caso di diritto di reimpianto originato e utilizzato in azienda, si prescinde dalle condizioni irrigue o meno del vigneto.
5. Il rilascio dell'attestato conclude il procedimento amministrativo relativo alla domanda che lo ha generato, anche nel caso di estirpo parziale.
6. Il diritto di reimpianto a seguito di estirpo può essere esercitato entro e non oltre l'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuto l'estirpo, ovvero entro i termini stabiliti dal regime comunitario dei diritti di reimpianto.

Art. 5 limitazioni all'impianto o reimpianto di vigneto

1. L'impianto di viti è consentito ai produttori titolari di un diritto di:
a) nuovo impianto;
b) reimpianto;
c) impianto derivante dalla riserva regionale.
2. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili in regione sono quelle classificate per unità amministrativa o per zona di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nell'ambito di ciascuna delle destinazioni produttive DOP, IGP, vini senza DOP e senza IGP e/o varietali, è consentito impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva qualitativamente inferiore rispetto a quella riportata nell'attestato di avvenuto estirpo. In tal caso si applica la riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro prevista dall'articolo 13, comma 2.
4. I diritti di impianto e reimpianto non utilizzati nei termini prescritti confluiscono gratuitamente nella riserva regionale di cui all'articolo 16.

Art. 6 diritto di nuovo impianto

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 85 septies e dall'articolo 85 octies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e successive modificazioni e integrazioni, è vietato l'impianto di vigneti per uve da vino fino al 31 dicembre 2015, nonché il sovrainnesto di varietà di vite per uve da vino su viti diverse da quelle da vino.
2. La concessione di diritti di nuovo impianto per la produzione di uve da vino concerne:
a) superfici destinate alla sperimentazione viticola;
b) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
c) superfici destinate a nuovi impianti a seguito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità. L'autorizzazione è concessa per una superficie, in coltura pura, pari al 105 per cento della superficie vitata oggetto di ricomposizione o di esproprio.
3. I diritti di nuovo impianto sono esercitati per gli scopi per i quali sono stati concessi, entro la fine della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale sono stati concessi.

Art. 7 impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze

1. Il produttore in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1164/1969 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite) comunica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, l'avvenuto impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, sia per le varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà di viti, sia per le varietà iscritte ad analoghi cataloghi di Paesi della Unione Europea.
2. L'uva prodotta è asportata e distrutta prima della fase fenologica dell'invaiatura, ad eccezione di una quantità, non superiore a trecento chilogrammi per ciascun clone o biotipo, necessaria per consentire le microvinificazioni e le eventuali verifiche ampelografiche e sanitarie da parte del Servizio competente dell'ERSA. Il vino ottenuto dalle microvinificazioni può essere messo in commercializzazione solamente se destinato alla distillazione, e da esso non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
3. Altri prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati.
4. Nel caso di cessazione della produzione di marze, il produttore procede all'estirpo della superficie vitata a proprie spese. L'estirpo non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si può distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 4, il produttore, previa acquisizione di diritti di reimpianto sul mercato, o di diritti di impianto attinti dalla riserva regionale, ovvero estirpo di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, può mantenere il vigneto e produrre vino destinato alla commercializzazione, purché i vitigni coltivati siano compresi tra quelli previsti per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.
6. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1 agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

Art. 8 impianto di vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, i produttori, i Consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le Università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura presentano al Servizio competente domanda per la realizzazione di progetti di ricerca o sperimentazione, al fine di ottenere l'autorizzazione all'impianto del vigneto.
2. Il progetto contiene i seguenti elementi:
a) l'indicazione del responsabile scientifico dell'iniziativa;
b) gli obiettivi della ricerca o sperimentazione.
c) la durata definita e limitata, comunque non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;
d) il programma dettagliato di attività, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;
e) la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso.
3. Il Servizio competente, esaminata la domanda e i contenuti del progetto, autorizza l'impianto del vigneto destinato a ricerca o sperimentazione viticola entro 90 giorni dal ricevimento della domanda.
4. La durata del progetto, ancorché autorizzato per il periodo massimo di 10 anni, può essere prorogata su motivata richiesta del responsabile scientifico per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
5. I risultati ottenuti dalla ricerca o sperimentazione sono messi a disposizione della Regione per fini istituzionali e sono oggetto di ampia divulgazione.
6. Al produttore è vietato:
a) iscrivere le superfici impiantate negli Albi dei vigneti DOP e negli Elenchi delle vigne IGP;
b) commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione o ricerca.
7. Nell'ambito della ricerca o sperimentazione è consentito produrre e detenere limitate quantità di vino, nella misura necessaria per una esauriente valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate.
8. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di estirpare a proprie spese le superfici impiantate, entro il 31 luglio successivo al termine del progetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpo, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione dalla quale non può essere ottenuto un prodotto con titolo alcolometrico volumico pari o inferiore a 80% vol. La

superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 17.
9. La realizzazione di campi di conservazione o confronto di varietà o cloni di viti è regolata dai commi 1, 2 lettere a), b), d) ed e), 5, 6, 7 e 11.
10. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6, lettera a), al termine della ricerca o sperimentazione e prima della scadenza del progetto, il produttore che ha disponibilità di diritti di impianto o di reimpianto di equivalente superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, può mantenere il vigneto e produrre vino destinato alla commercializzazione, purché i vitigni utilizzati nella ricerca o sperimentazione rientrino tra quelli compresi per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.
11. L'estirpo della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.
12. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca o sperimentazione trasmette al Servizio competente una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto.
13. Le nuove varietà di viti sperimentate con esito positivo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, possono essere classificate idonee alla coltivazione.
14. I diritti di impianto autorizzati anteriormente al 1 agosto 2000 per progetti di ricerca o sperimentazione viticola in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici, sono validi per il periodo di ricerca o sperimentazione autorizzato. Qualora l'autorizzazione non stabilisca un termine per la conclusione del progetto, la ricerca o sperimentazione si intende limitata ad un periodo non superiore a 15 anni a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto.

Art. 9 diritto di reimpianto

1. Il produttore esercita il diritto di reimpianto in conformità agli articoli 10, 11, 12 e 13.
2. Non origina diritto di reimpianto l'estirpo di:
a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;
b) superfici piantate con varietà di viti per uva da vino non comprese per unità amministrativa o per zona di produzione nel decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres.,e successive modifiche ed integrazioni;
c) superfici destinate alla ricerca o sperimentazione viticola;
d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
e) superfici i cui prodotti vinicoli sono destinati al consumo familiare del produttore ad eccezione di quelle realizzate anteriormente al 1 aprile 1987 e comprese nella dichiarazione delle superfici vitate;
f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove le stesse siano state oggetto di concessione di diritti di nuovo impianto;
g) superfici che beneficiano di un premio all'estirpazione.

Art. 10 diritto di reimpianto originato in azienda

1. Il produttore comunica l'avvenuta realizzazione del reimpianto del vigneto in forza dell'attestato di avvenuto estirpo rilasciato dal competente Servizio, entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale lo stesso è stato realizzato. Alla predetta comunicazione sono allegati:
a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto, ove non sia già inclusa nel fascicolo aziendale;
b) l'assenso degli eventuali altri aventi titolo;
c) la planimetria della superficie interessata al reimpianto.
2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore, questi produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo.
3. Il diritto di reimpianto può essere esercitato entro le otto campagne successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpo, ovvero entro i termini stabiliti dal regime comunitario dei diritti di reimpianto.

Art. 11 Diritto di reimpianto anticipato

1. Il produttore presenta richiesta di assegnazione di diritto al reimpianto anticipato, allegando:
a) l'istanza di estirpo compensativo e la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali altri aventi titolo qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di reimpianto anticipato non sia già contenuta nel relativo contratto;
c) la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata a favore della Regione per un importo pari a euro 7.000 per ettaro, con durata non inferiore al periodo concesso per l'estirpo della superficie individuata in compensazione. La garanzia fideiussoria viene svincolata previa verifica dell'avvenuto estirpo.

2. Il diritto di reimpianto anticipato non è esercitabile dal produttore che possiede diritti in portafoglio in base alla dichiarazione delle superfici vitate.
3. Il produttore comunica l'avvenuta realizzazione del reimpianto entro i termini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e l'avvenuto estirpo entro 30 giorni dall'eliminazione dei ceppi di vite. Il Servizio competente provvede allo svincolo della fideiussione, previa verifica in loco dell'avvenuto estirpo. Qualora non venga effettuato l'estirpo entro la fine della terza campagna successiva a quella del reimpianto anticipato, la superficie non estirpata viene considerata impiantata in violazione del divieto disposto dall'articolo 85 octies del regolamento (CE) 1234/2007 e successive modificazioni e integrazioni; l'importo della fideiussione viene introitato dalla Regione che provvede a dare esecuzione all'estirpo del vigneto.
4. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto anticipato è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa.
5. Al produttore che ottiene la concessione di un reimpianto anticipato è fatto divieto di produrre vino da commercializzare con uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che si è impegnato ad estirpare sia dalla superficie nuovamente impiantata. Il produttore comunica preventivamente al Servizio competente l'opzione scelta per la distruzione delle uve prodotte nel nuovo oppure nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase fenologica che precede l'invaiatura. In alternativa può chiedere l'autorizzazione alla distillazione per la corrispondente quantità di uva. Da questi prodotti non si può distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.
6. A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori di reimpianto anticipato, il Servizio competente verifica il rispetto della condizione di cui al comma 5 per tutto il triennio vincolativo. Nel caso in cui il produttore non provveda a distruggere l'uva ovvero a chiedere, per la corrispondente quantità, l'autorizzazione alla distillazione, il Servizio competente invia comunicazione all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.
7. La destinazione produttiva del reimpianto anticipato è la stessa del vigneto estirpato.

Art. 12 trasferimento del diritto di reimpianto

1. Il produttore che acquisisce un diritto di reimpianto originato in regione presenta domanda di autorizzazione al trasferimento dello stesso in ambito regionale, indicando il numero della dichiarazione delle superfici vitate ed allegando:
a) l'attestato in originale del diritto di reimpianto;
b) la scrittura privata registrata della compravendita del diritto di reimpianto recante il numero della dichiarazione delle superfici vitate del cedente e dell'acquirente e fotocopia del documento d'identità dei contraenti.
2. Il produttore che acquisisce un diritto di reimpianto originato fuori regione presenta domanda di autorizzazione al trasferimento dello stesso in ambito regionale, corredata della documentazione di cui al comma 1 e di copia della dichiarazione delle superfici vitate del cedente.
3. In caso di trasferimento di diritti provenienti da fuori regione, il Servizio competente richiede alla Regione di provenienza del diritto di reimpianto il riscontro sulla validità e la trasferibilità del diritto stesso.
4. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo del diritto trasferito resta sospeso fino all'acquisizione del riscontro di cui al comma 3, e si conclude entro 30 giorni dalla ricezione della relativa documentazione.
5. Il diritto di reimpianto può essere trasferito ad un'altra azienda anche parzialmente.
6. Nel caso di compravendita o subentro in un'azienda che ha un diritto in portafoglio, il diritto viene trasferito all'acquirente o al subentrante previa presentazione di domanda corredata del contratto o di atto equivalente e dell'attestato del diritto in originale.
7. Nel caso di diritti di reimpianto del medesimo produttore originati da vigneti ubicati fuori regione, il produttore presenta domanda di trasferimento in regione con le modalità di cui al comma 2. La domanda è corredata dell'attestato in originale recante la resa di uva per ettaro.
8. Il diritto di reimpianto è trasferito una sola volta, ad eccezione dei casi di forza maggiore, debitamente comprovati, previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
9. Il diritto di reimpianto trasferito è utilizzato per:
a) la produzione di vini DOP o di vini IGP. A tal fine possono essere utilizzati i vitigni idonei alla coltivazione per unità amministrativa o per zona di produzione compresi nel decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
b) la coltura di piante madri per marze, alle condizioni di cui all'articolo 7, comma 5;
c) i vigneti sperimentali alle condizioni di cui all'articolo 8, comma 10.
10. Ai fini del reciproco aggiornamento dello schedario viticolo e del fascicolo aziendale, il Servizio

competente trasmette copia della scrittura privata registrata alla Regione che ha concesso il diritto di reimpianto.

Art. 13 comunicazione di utilizzo di diritto trasferito

1. Il diritto al reimpianto acquisito può essere esercitato entro il periodo di validità di quello originario.
2. L'esercizio del diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito non comporta un aumento del potenziale produttivo. A tal fine, nel caso di trasferimento di un diritto su una superficie con maggior resa unitaria, al diritto si applica una riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro. La percentuale di aumento si ottiene dal rapporto tra la resa stabilita nel diritto di reimpianto e quella prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione. Il diritto che può essere esercitato rispetto a quello acquistato si ottiene moltiplicando il diritto acquistato per la percentuale di aumento della resa unitaria, conformemente all'esempio di calcolo di cui all'allegato A nonché in base ai paramenti di cui all'allegato C.
3. Il produttore è tenuto a comunicare la realizzazione dell'impianto, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla realizzazione stessa e comunque entro il 31 luglio della campagna nel corso della quale è stata eseguita.

Art. 14 impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare

1. Il produttore di una superficie vitata aziendale inferiore a 1.000 metri quadrati che produce uve da vino destinato al consumo familiare non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.
2. Il produttore di cui al comma 1 non può coltivare contemporaneamente altri vigneti.
3. Qualora il produttore di superfici vitate il cui prodotto è destinato al consumo familiare intenda realizzare un nuovo impianto o un reimpianto per finalità diverse da quelle del consumo familiare, nella dichiarazione delle superfici vitate vanno comprese anche le superfici per consumo familiare, purché piantate anteriormente al 1 aprile 1987. Se il vigneto familiare è stato impiantato dopo il 1 aprile 1987, tale superficie può essere iscritta allo schedario viticolo previa acquisizione di un diritto di reimpianto di pari superficie.
4. È vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da superfici i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (CE) 555/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 ibridi produttori diretti

1. L'impianto, l'estirpo e il reimpianto dei vigneti da ibridi interspecifici destinati alla produzione di distillato d'uva e uve da mensa con superficie vitata pari o superiore a 1.000 metri quadrati sono soggetti a comunicazione e successiva iscrizione allo schedario viticolo entro il termine di 90 giorni dal verificarsi di ciascuna delle relative operazioni colturali.
2. L'estirpo dei vigneti di cui al comma 1 non dà luogo a diritti di reimpianto per uve da vino.
3. I vigneti di cui al comma 1 rientranti nella categoria dei vigneti familiari sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 14.

Art. 16 riserva regionale

1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne la gestione, nella riserva regionale dei diritti di impianto confluiscono:
a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto non esercitati entro i termini prescritti, nonché diritti di impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro i termini prescritti;
b) diritti di impianto nuovamente creati;
c) diritti derivanti dall'acquisto da parte del produttore di un diritto di reimpianto per una superficie superiore del 50 per cento rispetto alla superficie interessata alla regolarizzazione, ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo 103 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
d) diritti ceduti dai produttori alla Regione a titolo oneroso.
2. I diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta, da parte del Servizio competente, alle aziende che non li hanno utilizzati. Il Servizio competente, entro 120 giorni dalla fine di ogni campagna, determina l'entità dei diritti che confluiscono nella riserva.
3. L'assegnazione ai produttori dei diritti della riserva è disposta con delibera della Giunta regionale sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione.
4. I diritti di impianto attribuiti alla riserva regionale possono essere prelevati entro la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla riserva medesima. Decorso tale termine i diritti non concessi si estinguono.

Art. 17 sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 20/2007, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 controlli

1. Ogni anno, il Servizio competente, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati, effettua idonei controlli anche a campione in misura non inferiore al 5 per cento delle aziende che, nel corso della campagna precedente, hanno presentato le domande e le comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti nella domanda di iscrizione dei vigneti agli albi o agli elenchi nonché la veridicità delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale.
2. Il controllo comporta, altresì, l'accertamento della presenza o meno dei vigneti, effettuato anche mediante telerilevamento, e della rispondenza degli stessi alla dichiarazione delle superfici vitate, anche con riferimento all'intero potenziale produttivo aziendale.

Art. 19 misurazioni

1. Ai fini della gestione del potenziale viticolo, la superficie vitata è determinata secondo le procedure di cui all'allegato B.
2. Ai fini delle misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e l'estirpazione di cui agli articoli 85 septdecies e 103 octodecies del Regolamento (CE) 1234/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 registri

1. Il Servizio competente predispone, su base informatica, un registro sul quale sono annotate le domande e i provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie:
a) diritto di nuovo impianto in caso di ricomposizione o di esproprio;
b) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla sperimentazione viticola;
c) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
d) estirpo finalizzato all'acquisizione di un diritto di reimpianto;
e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpo;
f) trasferimento dei diritti di reimpianto;
g) impianto o reimpianto irregolare di vigneto realizzato anteriormente al 1 settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge regionale 9/2007;
h) vigneti di superficie superiore a 1.000 metri quadrati, costituiti da ibridi interspecifici;
i) concessione di diritti di impianto dalla riserva regionale, trasferimento di diritti tra le riserve e versamento di diritti nella riserva regionale.
2. Il Servizio competente istituisce un registro contenente l'indicazione:
a) delle superfici vitate i cui prodotti sono destinati al consumo familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di cui all'articolo 14, comma 4;
b) delle superfici vitate irregolarmente impiantate dopo il 1 settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'articolo 17.

Art. 21 modulistica

1. Il Servizio competente predispone e rende disponibile la modulistica ai fini dell'attuazione del presente regolamento, il cui uso è obbligatorio ai fini istruttori.

Art. 22 modifiche degli allegati

1. Il Direttore del Servizio competente è autorizzato ad apportare con proprio provvedimento eventuali modifiche tecniche agli allegati A, B e C del presente regolamento.

Art. 23 abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2007, n. 0313/Pres. (Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) è abrogato. Esso continua tuttavia ad applicarsi a tutti i procedimenti pendenti alla data di cui al comma 2 dell'articolo 24.

Art. 24 entrata in vigore ed effetti

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Gli effetti del presente regolamento decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di un decreto del Direttore del Servizio competente con cui è effettuata la ricognizione delle convenzioni stipulate con i CAA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

Allegato A (art. 13, comma 2)

Calcolo del diritto equivalente

A titolo esemplificativo si rappresenta il seguente calcolo:

- resa produttiva unitaria stabilita nel diritto di reimpianto acquisito: 0,80 ton.
- resa massima prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione: 1,30 ton.
- percentuale di aumento della resa = 0,80/1,30 = 0,62;
- diritto equivalente ammesso al trasferimento:
  ettari 1.00.00x 0,62 = ettari 0.62.00.
  superficie reimpiantabile: ettari 0.62.00

Allegato B (art. 2, comma 1, lettera z)

Misurazione delle superfici vitate

1. PROCEDURE PER LA MISURAZIONE
L' unità arborea (UNAR) è l'elemento di base di raccolta delle informazioni dello schedario viticolo. È una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di conduzione, varietà di vite (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché essi non superino il 15 per cento del totale), anno di impianto, forma di allevamento, sesto d'impianto, irrigazione, tipo di coltura. In deroga a quanto sopra detto, per le sole superfici che non rispondono al requisito di omogeneità in merito alla varietà di viti, si fa riferimento alla destinazione produttiva e, in tal caso, la gestione ai fini della rivendicazione limita la scelta vendemmiale alle sole tipologie del colore.
Si considera un vigneto omogeneo ai fini varietali quello che è costituito per almeno l'85 per cento da un'unica varietà, così come previsto dalla normativa comunitaria che disciplina la designazione dei prodotti.
Qualora non sussista il requisito di omogeneità varietale, in quanto nello stesso filare sono presenti più varietà piantate in maniera casuale, il vigneto deve essere identificato sulla base del solo colore delle uve:
a) varietà di uva a bacca bianca - codice 888
b) varietà di uva a bacca rossa - codice 999
Per la superficie vitata che, pur essendo coltivata con una sola varietà (per almeno l'85 per cento presenta tuttavia disomogeneità per quanto riguarda l'anno d'impianto e la forma di allevamento, e i filari abbiano un andamento irregolare, in deroga alla definizione di cui sopra, le informazioni dell'intera superficie verranno gestite comunque come se fosse un vigneto.
La superficie vitata dell'UNAR e del vigneto è l'area di riferimento di una determinata superficie coltivata a vite determinata secondo quanto definito dall'art. 6 del D.M. 26 luglio 2000 "Termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate".
Il vigneto è costituito da due elementi:
a) l'area coperta dalla vegetazione, definita come area produttiva;
b) la superficie al servizio dell'area produttiva, definita come area di servizio.
Per calcolare la superficie si procede secondo il seguente schema:
a) si calcolano separatamente l'area produttiva (ap) e le aree di servizio (as);
b) si sommano entrambe (ap + as = at);
c) il risultato ottenuto costituisce l' area totale (at) di un vigneto.
Per calcolare l'area produttiva di un vigneto si definisce la lunghezza di ciascun filare (da palo di testata a palo di testata, oppure dalle viti poste agli estremi se esterne alle testate), la si moltiplica per la misura dell'interfila e per il numero dei filari, ad esclusione dei filari laterali per i quali si tiene conto solo di metà interfila (cioè la parte interna).

Per le aree di servizio si procede secondo i seguenti criteri:
a) testate: si tiene conto della metà della larghezza della capezzagna fino ad un massimo di tre metri. Qualora, invece, la capezzagna sia al servizio esclusivo del vigneto, si tiene conto dell'intera larghezza della capezzagna, fino a un massimo comunque di tre metri;
b) fasce laterali: si attribuisce metà della larghezza dell'interfila se non esistono aree di servizio, quando cioè il vigneto confina con altre colture erbacee o arboree. Qualora, invece, esistano realmente aree di servizio, si procede analogamente a quanto previsto per le testate;
L'area produttiva sommata alle aree di servizio (testate e fasce laterali) costituisce la superficie totale del vigneto.
Nel caso di filari singoli si definisce la lunghezza di ciascun filare (da palo di testata a palo di testata, oppure dalle viti poste agli estremi se esterne alle testate) e la si moltiplica per 3.
La superficie del vigneto così ottenuta non potrà, in ogni caso, essere superiore alla superficie globale di tutte le particelle catastali di un determinato appezzamento interamente vitato e condotto da un unico conduttore.
Nei casi in cui le viti siano piantate in adiacenza del confine o a manufatto consortile, non si attribuisce la superficie tra la vite ed il confine o il manufatto consortile.
Nel caso in cui il vigneto sia posto in giacitura acclive, il dato da prendere in considerazione, così come previsto dalle norme che regolano il catasto terreni, è quello che si rileva nella proiezione piana.
La misurazione della superficie vitata non viene ridotta in presenza di fallanze che rientrino nel limite di tolleranza del 15 per cento del numero di ceppi che dovrebbero essere presenti in base al sesto d'impianto.
In caso di viti coltivate con sesto d'impianto irregolare, il calcolo della superficie vitata viene effettuato considerando una superficie di insistenza media per ceppo di 4 metri quadrati.
Ogni operazione di variazione del potenziale viticolo ha come elemento base il mappale catastale. Pertanto vanno specificatamente individuati i mappali parzialmente o totalmente interessati dall'impianto e quantificate le rispettive superfici.
Per ogni mappale vitato va pertanto misurata la superficie interessata all'impianto seguendo le modalità precedentemente indicate.
Un mappale si considera interamente vitato quando, per esempio:
a. il vigneto occupa un unico mappale e sulla base del sistema di calcolo sopra indicato, comprensivo anche delle aree di servizio (fasce laterali e testate), il risultato è pari almeno alla dimensione catastale del mappale;
b. quando si trova totalmente all'interno di un appezzamento vitato (vigneto).
Su ogni mappale la superficie vitata non potrà essere superiore alla superficie risultante dalla documentazione catastale.

2. MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE VITATA CON STRUMENTAZIONE GPS
a) DEFINIZIONI

GPS (Global Position System) - Sistema di Posizionamento Globale; è un sistema di telerilevamento satellitare di proprietà del Governo USA che permette ad uno strumento ricevitore (detto GPS) di elaborare le coordinate geografiche della propria posizione nel sistema di riferimento WGS84.

Sistema di riferimento - definisce le coordinate del punto di ripresa riferite a una specifica convenzione cartografica; in Friuli Venezia Giulia la cartografia dell'amministrazione regionale regionale è all'attualità nel sistema Gauss-Boaga fuso Est; pertanto, per ottenere le coordinate regionali da un GPS deve essere eseguita una trasformazione dal sistema WGS84 a Gauss-Boaga fuso Est.

GIS (Geographic Information System) - Sistema Informativo Geografico; è un archivio informatico contenente, per ogni oggetto ivi registrato, le caratteristiche cartografiche unitamente ai dati qualitativi ad esso associati; tale software può essere caricato in un GPS di tipo GIS oltre che in un personal computer.

Certificazione del dato - Rapporto stampabile della registrazione da parte del GPS degli elementi qualitativi di ogni singola posizione registrata (precisione, ora, deviazione standard, ecc.).

PDOP - definisce la precisione del dato al momento del rilevamento; è un valore che aumenta alla diminuzione della precisione del rilievo ed è paragonabile allo scostamento probabile in metri rispetto alla realtà; dipende dalla geometria della costellazione satellitare, dal rapporto segnale/rumore di fondo e dallo stato di salute dei satelliti.

Rapporto S/R - rapporto segnale rumore: uno dei filtri in grado di discriminare il segnale satellitare dalle numerose onde elettromagnetiche presenti nell'atmosfera

Angolo di cut off - angolo zenitale all'orizzonte al di sotto del quale i satelliti, seppur visibili, non vengono agganciati in quanto potenzialmente fonti di errore di entità superiore alla precisione media attesa con DGPS

DGPS (Differential Global Position System) - GPS Differenziale; è la correzione del dato registrato dal GPS

confrontandolo con quello di una base fissa al fine di ridurre l'errore dovuto al modello di calcolo; può avvenire in tempo reale con connessione via radio o telefonica ovvero successivamente via computer scaricando i dati delle basi fisse.

Tipologie di strumenti GPS - ai fini del presente regolamento si dà come segue una classificazione generale dei ricevitori GPS:
1. GPS topografico - strumento di precisione analoga a quella di una stazione totale topografica; il risultato fornito, oltre che tabulare, è un file di disegno; la qualità di ogni dato registrato è certificabile.
3. GPS GIS - strumento con struttura GIS; è in grado di raggiungere precisioni submetriche e di registrare, insieme al dato geografico, anche la digitazione da parte del tecnico dei dati qualitativi associati ad uno specifico oggetto (ad esempio: viene registrata l'area di un vigneto unitamente alla digitazione della varietà, del sesto d'impianto, ecc.); il risultato fornito è un file di archivio oltre che di disegno; la qualità di ogni dato registrato è certificabile.
4. GPS per navi*gazione* - strumento per uso hobbistico in grado oltre che di raggiungere una meta prefissata (waypoint) anche di registrare tracce e aree con precisione variabile; agli oggetti registrati è possibile associare solo semplici codici e la qualità dei dati non è certificabile.

Misurazione di un immobile - operazione di descrizione delle sue caratteristiche geometriche secondo il Sistema Internazionale di misura.

Rilievo cartografico di un immobile - operazione di misurazione al fine della successiva riproduzione in scala delle sue caratteristiche geometriche sovrapposte a cartografia di base (Carta Tecnica Regionale, Cartografia catastale, Ortofotocarta)

SITER e SITFOR - acronimi rispettivamente del Sistema Informativo Territoriale Regionale e del Sistema Informativo Territoriale Forestale; il primo costituisce l'insieme di norme, cartografie e banche dati territoriali organizzati a cura della Servizio regionale competente (Servizio cartografia e informazione territoriale) per tutti gli Uffici regionali; il secondo rappresenta l'insieme delle banche dati territoriali prodotte, organizzate e pubblicate dall'area forestale della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

b) MISURAZIONE NON CERTIFICABILE
Misurazione della superficie vitata effettuabile anche con strumento GPS di tipo hobbistico al fine di ottenere un dato complessivo valido (Area) e un dato geometrico (Poligono), seppur sovrapponibile su cartografia di sfondo, solo orientativo; il rilievo deve essere eseguito alle seguenti condizioni per contenere l'errore al di sotto del 5 per cento
1) area minima 0.5 ha;
2) assenza di copertura forestale lungo i margini del rilievo;
3) assenza di ostruzioni all'orizzonte (edifici, rilievi, ecc.);
4) se la giacitura della superficie da rilevare non è in piano, le esposizioni devono essere diverse da Nord, Nordest e Nordovest;
5) percorribilità completa del perimetro da rilevare.

c) MISURAZIONE CERTIFICABILE
Può essere eseguita con GPS di tipo GIS solo attivando i filtri sulla geometria dei satelliti e sulla pulizia del segnale e trattando il rilievo con sistema DGPS; per ottenere una precisione submetrica sulla singola posizione rilevata (vertice del poligono) e quindi un dato potenzialmente confrontabile anche con la base cartografica catastale; le condizioni sono le seguenti:
1) definizione del filtro PDOP al valore non superiore a 6;
2) definizione del filtro di cut off non inferiore a 5°;
3) utilizzare la modalità di registrazione delle aree e delle linee per nodi
4) per ogni nodo registrare un numero di posizioni (epoche) non inferiore a 5 volte il PDOP riportato sul display del ricevitore al momento della registrazione;
5) nel caso si preveda non possibile percorrere l'intero perimetro col GPS, rilevarlo come successione di polilinee sempre per nodi, oppure come successione di punti, e procedere alla sua rigenerazione via GIS dopo la correzione differenziale;
6) se disponibile, è obbligatorio utilizzare un'antenna esterna nel caso di uno strumento palmare;
7) impostare il rapporto S/R non al minimo;
8) applicare il DGPS solo in post-processing, non in tempo reale;
9) per la sovrapposizione sulla cartografia nel sistema di riferimento regionale, utilizzare algoritmi di trasformazione conformi a quelli impiegati nel SITER e nel SITFOR;
10) nel caso di errori macroscopici non logicamente correggibili con l'ausilio della cartografia di sfondo si devono ribattere e riprocessare i nodi controversi.

d) DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA DA PRESENTARE
1) Stampa del rilevo delle superfici vitate su base CTRN alla scala non inferiore a 1:2000
2) Stampa del rilievo delle superfici vitate su base catastale alla scala non inferiore a 1:2000

3) Stampa delle principali caratteristiche qualitative del rilievo come predisposte dal software di gestione dei dati del GPS: per ogni vertice delle aree deve essere fornito:
- a) Descrizione della strumentazione impiegata
- b) Data
- c) Ora
- d) PDOP (o GDOP)
- e) Deviazione standard o qualità della posizione

Le restituzioni del rilievo possono far parte di un'unica stampa qualora i tematismi ivi rappresentati siano chiaramente leggibili.

Allegato C (art. 13 comma 2)

Diritto trasferito: calcolo della superficie in funzione della resa

	RESE MASSIME DEL VIGNETO DA IMPIANTARE										
RESE MASSIME DEL DIRITTO ACQUISTATO	q.li/ha	40	60	80	100	110	120	130	160	190	230
	20	0,5000	0,3333	0,2500	0,2000	0,1818	0,1667	0,1538	0,1250	0,1053	0,0870
	30	0,7500	0,5000	0,3750	0,3000	0,2727	0,2500	0,2308	0,1875	0,1579	0,1304
	40	1,0000	0,6667	0,5000	0,4000	0,3636	0,3333	0,3077	0,2500	0,2105	0,1739
	50	1,0000	0,8333	0,6250	0,5000	0,4545	0,4167	0,3846	0,3125	0,2632	0,2174
	60	1,0000	1,0000	0,7500	0,6000	0,5455	0,5000	0,4615	0,3750	0,3158	0,2609
	70	1,0000	1,0000	0,8750	0,7000	0,6364	0,5833	0,5385	0,4375	0,3684	0,3043
	80	1,0000	1,0000	1,0000	0,8000	0,7273	0,6667	0,6154	0,5000	0,4211	0,3478
	90	1,0000	1,0000	1,0000	0,9000	0,8182	0,7500	0,6923	0,5625	0,4737	0,3913
	100	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9091	0,8333	0,7692	0,6250	0,5263	0,4348
	110	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9167	0,8462	0,6875	0,5789	0,4783
	120	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9231	0,7500	0,6316	0,5217
	130	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8125	0,6842	0,5652
	140	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8750	0,7368	0,6087
	150	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9375	0,7895	0,6522
	160	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8421	0,6957
	170	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8947	0,7391
	180	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9474	0,7826
	190	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8261
	200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,8696
	210	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9130
	220	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9565
	230	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_50_1_DPR_335_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 0335/Pres.

Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica al regolamento (CE) n. 1860/2004;

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento (CE) n. 498 /2007, che definiscono modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo Programma operativo;
VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;
VISTO il decreto ministeriale 15 novembre 1996 con il quale si affida al locale - Consorzio Co.Ge.Mo Monfalcone - la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone;
VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;
VISTO il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
VISTO il Decreto Direttoriale 16 febbraio 2007 di rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone al Co.Ge.Mo. Monfalcone;
VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione del Co.Ge.Mo. Monfalcone datato 10 ottobre 2009 con cui è stato richiesto al Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone di sospendere per la durata di due mesi la pesca delle specie vongole (Chamelea gallina) e cannolicchi (Ensis minor e Solen marginatus) a partire dal 10 ottobre 2009 fino al 10 dicembre 2009;
VISTA la relazione tecnica dell'8 settembre 2009 sulla campagna sperimentale svolta per conto del Co.Ge.Mo. di Monfalcone sullo stock di vongole (Chamelea gallina) disponibile nel Compartimento marittimo di Monfalcone, redatta dal Dipartimento di Scienze della vita dell'Università degli studi di Trieste che evidenzia una forte moria della risorsa Chamelea gallina tale da non supportare l'attività commerciale delle imprese operanti;
VISTA l'ordinanza n. 58/2009 del 14 ottobre 2009 con la quale il Comandante della Capitaneria di Porto di Monfalcone ordina la sospensione della pesca delle vongole alle imbarcazioni abilitate alla pesca con il sistema draga idraulica;
ATTESO che il Co.GE.Mo Monfalcone, con nota del 2 ottobre 2009, prot. n. 11.5/69887 del 6 ottobre 2009, richiede, in relazione alla situazione di crisi del settore della pesca delle vongole a causa della diffusa moria della risorsa Chamelea gallina, un intervento di aiuto in regime de minimis a favore delle imprese autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi con sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone che sospendano l'attività di prelievo per il ripopolamento dei banchi naturali, ai fini di limitare le perdite economiche delle imprese interessate e di mantenere i livelli occupazionali;
RITENUTO pertanto di attivare con apposito regolamento gli aiuti de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11;
ATTESO che con comunicazione del 22 ottobre 2009 si è provveduto ai sensi della circolare del Segretariato generale n. 4/2001 alla diramazione del presente regolamento;
ATTESO che con nota prot. n. 75921 del 29 ottobre 2009 il Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali ha provveduto a segnalare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il testo del Regolamento concernente gli aiuti in oggetto per il rispetto dei limiti del plafond nazionale in regime de minimis del settore pesca e acquacoltura;
VISTO il parere favorevole sul testo regolamentare in parola, espresso dalla seconda Commissione consiliare, che si è riunita il giorno 20 novembre 2009 presso la sede del Consiglio regionale;
RITENUTO pertanto di emanare il presente Regolamento nel testo definitivo che tiene conto delle ultime osservazioni formali formulate dal Servizio qualità della legislazione e semplificazione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 concernente il Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 ed il bilancio per l'anno 2009 della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2665 del 26 novembre 2009;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17" nel testo allegato al

presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_50_1_DPR_335_2_ALL1

Regolamento per la concessione di aiuti in regime de minimis a favore degli imprenditori ittici del Friuli Venezia Giulia che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) si applica alle imprese ittiche del Friuli Venezia Giulia autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, della specie vongole (Venus gallina) e cannolicchi (Ensis minor e Solen marginatus), con il sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone, per fronteggiare la difficile situazione di crisi degli operatori dovuta alla accertata scarsità di prelievo della risorsa che impone ulteriori periodi di sospensione continuativi e non continuativi dell'attività, in aggiunta ai periodi di fermo tecnico previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 22 dicembre 2000 (Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi).
2. A sostegno del reddito delle imprese di cui al comma 1, è predisposta una misura di compensazione economica per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.
3. Il presente regolamento non si applica alle imprese armatrici di imbarcazioni autorizzate alla pesca dei fasolari (Callista Chione) con il predetto sistema draga idraulica.
4. Il presente regolamento non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati sulla pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C/244 dell'1 ottobre 2004.

Art. 2 modalità di esecuzione

1. L'aiuto per le interruzioni temporanee della pesca delle imbarcazioni con sistema draga idraulica autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi nel Compartimento marittimo di Monfalcone, in aggiunta al periodo di fermo tecnico di cui all'articolo 1, non può superare i sessanta giorni lavorativi consecutivi ovvero non consecutivi nel corso di una annualità a partire dal 2009.
2. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, l'interruzione è determinata con specifica ordinanza dell'Autorità marittima competente.

Art. 3 soggetti beneficiari e attuazione della misura

1. Sono beneficiari dell'aiuto le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni con sistema draga idraulica autorizzate alla pesca delle vongole e dei cannolicchi nel Compartimento marittimo di Monfalcone e iscritte nelle matricole o nei registri navi minori e galleggianti presso gli Uffici marittimi del medesimo Compartimento alla data di inizio del fermo di emergenza temporaneo predisposto dall'Autorità marittima.
2. Al fine di conseguire la corresponsione dell'aiuto l'impresa armatrice presenta alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio pesca e acquacoltura - via Sabbadini, 31, 33100 Udine - entro quindici giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea, domanda di aiuto contenente la dichiarazione di effettuazione delle giornate di interruzione con l'attestazione dell'Autorità marittima.
3. La domanda è presentata utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto del Direttore centrale della medesima Direzione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it).

Art. 4 determinazione dell'aiuto

1. L'aiuto per l'interruzione dell'attività da corrispondere all'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione oggetto della misura è determinato sulla base del ricavo medio prodotto nel triennio precedente all'interruzione, certificato da un professionista abilitato, moltiplicato per la percentuale statistica di profitto lordo sul fatturato del sistema di pesca con draga idraulica in Friuli Venezia Giulia, pari al quaranta per cento diviso duecentoquarantanove giorni e moltiplicato per le giornate effettive di interruzione dell'attività.
2. In alternativa, per tutte le imprese armatrici di imbarcazione oggetto della misura iscritte nelle matricole o nei registri navi minori e galleggianti presso l'Autorità marittima del medesimo Compartimento alla data di inizio dell'interruzione temporanea dell'attività, l'aiuto viene determinato in base alla tabella di cui all'allegato A .

Art. 5 regime de minimis

1. L'aiuto de minimis viene concesso alle imprese della pesca alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 193 del 25 luglio 2007.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 30.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Su apposito modello fornito dall'Amministrazione regionale, il beneficiario dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento (CE) 875/2007 gli aiuti de minimis non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente alla stessa spesa ammissibile.

Art. 6 procedimento

1. Per la concessione dell'aiuto si applica la procedura di cui all'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 7 validità

1. Il presente Regolamento si applica fino alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 8 norme finali

1. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 7/2000.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_50_1_DPR_336_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 0336/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2009, n. 206.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regiona-

le, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici);
VISTO in particolare, l'articolo 24 della menzionata legge regionale 11/2009 secondo, cui in via sperimentale per il triennio 2009-2011, e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali;
VISTO, altresì il comma 2 del medesimo articolo, secondo cui con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti;
VISTO il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), emanato con proprio decreto 16 luglio 2009, n. 0206/Pres.;
RITENUTO a seguito dell'esperienza maturata nella gestione dei progetti presentati, di introdurre alcune modifiche al testo dello stesso regolamento, in particolare per ciò che concerne i termini di avvio e conclusione dei progetti e il termine finale di impiego dei lavoratori coinvolti nei progetti stessi;
SENTITA la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), che nella seduta del 10 novembre 2009 ha esaminato lo schema del presente provvedimento esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2009, n. 2668, con la quale è stato approvato il regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)", emanato con proprio decreto 16 luglio 2009, n. 0206/Pres., nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1. È emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il regolamento di modifica al "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)", emanato con proprio decreto 16 luglio 2009, n. 0206/Pres., nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

TONDO

09_50_1_DPR_336_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2009, n. 206

Art. 1 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 206/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 206/2009 è aggiunto il seguente:
«3 bis.
La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.»

Art. 2 inserimento dell'articolo 7 bis al decreto del Presidente della Regione 206/2009

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 206/2009 è inserito il seguente:
«Art. 7 bis attivazione e conclusione dei progetti
1. I progetti di attività socialmente utili per i quali è presentata la domanda di contributo devono essere attivati entro il termine perentorio del 31 maggio 2010.
2. La mancata attivazione del progetto entro il termine di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione della quota di contributo già erogata.
3. L'attivazione dei progetti di attività socialmente utili deve essere espressamente comunicata al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di attivazione.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione della parte di contributo già erogata.
5. In ogni caso, ai fini della concessione del contributo, tutti i lavoratori impiegati nei progetti di attività socialmente utili per i quali è presentata la domanda devono concludere improrogabilmente la loro attività entro il termine del 31 maggio 2011.
6. La richiesta del saldo del contributo ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 deve essere accompagnata da un prospetto che indica le spese effettivamente sostenute da parte dell'Amministrazione pubblica per il progetto approvato, fermo restando il limite del contributo concesso per il sostegno delle medesime prestazioni di attività socialmente utili.»

Art. 3 disposizione interpretativa

1. La durata dei progetti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 206/2009 deve intendersi riferita all'inizio di attività di ciascun singolo lavoratore coinvolto nel progetto.

Art. 4 disposizione transitoria

1. Per i progetti di attività socialmente utili che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano già attivati, il termine di cui al comma 3 dell'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Regione 206/2009 decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_50_1_DPR_337_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 0337/Pres.

LR 12/1995, art. 13. Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge - quadro sul volontariato", che all'articolo 15 istituisce i Fondi speciali per il volontariato presso le regioni;
VISTO il decreto emanato dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale l'8 ottobre 1997, concernente le "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso

le regioni" ed in particolare l'articolo 2 il quale, nell'istituire presso ogni regione un fondo speciale per il volontariato, dispone che il medesimo sia amministrato da un Comitato di gestione, prevedendone le relative funzioni, composizione e durata;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministro del Tesoro, si rende necessario provvedere alla ricostituzione del Comitato di gestione operante presso la Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), come sostituito dall'articolo. 8, comma 39, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001), il quale al comma 1 dispone che la rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione di cui all'articolo 12 è assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e al successivo comma 3 che alla scadenza biennale prevista si provveda al rinnovo del medesimo con decreto del Presidente della Giunta regionale;

VISTE la designazioni formulate ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale n. 1/2000, relative alle nomine o designazioni negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale, nonché dell'articolo 53 del Decreto legislativo. 30 marzo 2001 n. 165 riguardanti i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi conferiti a dipendenti pubblici;

RITENUTO di provvedere alla ricostituzione del predetto Comitato di gestione;

PRESO ATTO che il funzionamento del predetto Comitato di gestione non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. È ricostituito per il biennio 2009 - 2011 il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato istituito nel Friuli Venezia Giulia, con la seguente composizione:

- Il Presidente della Regione, o un suo delegato;
- Sig.ra CRISTINA BARLETTA, ALEN VOLO, MARIANGELA DE RE, dott. CARLO DEL VECCHIO - rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato;
- Arch. ROBERTO VOLPETTI - nominato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali;
- Prof. SERGIO CHIAROTTO - nominato dalla Fondazione CRUP;
- Dott. SERGIO VELLO - nominati dalla Fondazione CRUP;
- Avv. GABRIELE DAMIANI - nominato dalla Fondazione CRUP;
- Dott. DARIO RINALDI - nominato dalla Fondazione CARIPLO;
- Prof. dott. AUGUSTO MURGIA - nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia;
- Dott. Francesco PRIOGLIO - nominato dalla Fondazione CRTrieste;
- Sig. Fulvio DEPOLO - nominato dalla Fondazione CRTrieste;
- Cap. GIOVANNI POPAZZI - nominato dall'ACRI;
- Dott. Daniele CORTOLEZZIS - rappresentante degli Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia (U.P.F.V.G., A.N.C.I. e U.N.C.E.M.).

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_50_1_DPR_339_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres.

Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 e successive modificazioni (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
VISTO l'articolo 33, commi 1 e 2, della citata legge regionale 6/2008, contenente la disciplina dei permessi annuali di caccia, e l'articolo 39, comma 1, lettera g) della legge regionale 6/2008, ai sensi del quale, con uno o più regolamenti sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia;
VISTO l'articolo 33 bis della medesima legge regionale 6/2008 il quale attribuisce all'Amministrazione regionale la potestà di disciplinare criteri e principi per l'ammissione degli aspiranti soci a Riserva di caccia, anche in soprannumero e di determinare con regolamento anche i rapporti numerici tra permessi annuali ed aspiranti soci;
VISTO l'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, che conferisce alla Regione l'esercizio transitorio delle funzioni di cui all'articolo 20 della stessa legge e, in particolare:
a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;
b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;
c) l'esercizio dell'attività disciplinare connessa a violazione di statuti e regolamenti di fruizione venatoria;
d) la tenuta dell'Elenco dei Dirigenti venatori;
e) la tenuta del Registro dei cacciatori della Regione;
f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'articolo 29;
g) la gestione diretta dei Distretti venatori e delle associazioni delle Riserve di caccia nei casi di cui all'articolo 2°, comma 2 e dell'articolo 21, comma 2, lettera b) della legge regionale 6/2008;
VISTO che, ai sensi del medesimo articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, le funzioni di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) del precedente paragrafo sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6/2008, le funzioni di cui alla lettera c) sono disciplinate ai sensi della normativa previgente e che le funzioni di cui alla lettera f) sono compiutamente disciplinate dall'articolo 29 della legge regionale 6/2008;
VISTO il proprio decreto 16 ottobre 2008, n. 0274/Pres. (Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 39, comma 1 lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6);
VISTO il proprio decreto 30 gennaio 2009 n. 030/Pres. (Regolamento recante modalità per l'esercizio dell'attività venatoria delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13 della legge 6 marzo 2008, n. 6);
RITENUTO che siano necessarie delle modifiche sostanziali e formali ai Regolamenti vigenti, al fine di addivenire ad un'unitaria e coerente disciplina normativa di tutte le fattispecie di fruizione venatoria in Riserva di caccia, tali da richiedere la sostituzione dei predetti regolamenti con un regolamento che contenga la disciplina unitaria di tutte le funzioni conferite alla Regione dagli articoli 33 bis, 39, comma 1, lettera g) e 40, comma 13 della legge regionale 6/2008;
RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto di autonomia;
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 novembre 2009, n. 2660;

DECRETA

1. È emanato il testo del "Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g) e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

09_50_1_DPR_339_2_ALL1

Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39,

comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare:
a) l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia;
b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;
c) la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco dei Dirigenti venatori;
d) la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei cacciatori della Regione;
e) la gestione, in via sostitutiva, dei Distretti venatori e delle associazioni delle Riserve di caccia.
2 Il presente regolamento disciplina altresì:
a) la figura degli aspiranti soci a Riserva di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, comma 3, della legge regionale 6/2008;
b) i criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6/2008.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
a) annata venatoria: il periodo di tempo intercorrente dall'1 aprile di un anno al 31 marzo dell'anno

successivo;
b) stagione venatoria: il periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 gennaio dell'anno successivo;
c) stagione venatoria della caccia di selezione: il periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 gennaio dell'anno successivo.

CAPO II -DISPOSIZIONI PER L'AMMISSIONE E IL TRASFERIMENTO DEI CACCIATORI ALLE RISERVE DI CACCIA

Art. 3 determinazione del numero dei cacciatori

1. Il numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia è determinato secondo i criteri previsti dal Piano Faunistico Regionale.
2. Il numero massimo di cacciatori ammissibili per ciascuna Riserva di caccia è determinato con provvedimento del Servizio tutela ambienti naturali e fauna, di seguito denominato Servizio competente.
3. Qualora il territorio agro-silvo-pastorale della Riserva di caccia si riduca o aumenti in misura superiore al 5 per cento per l'effetto dell'istituzione o del venir meno di aree naturali protette, oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, zone di rifugio, aziende venatorie o per altre fattispecie di modifica dell'area destinata alla attività venatoria comunicate al Servizio competente, il Servizio competente provvede a rideterminare il numero massimo dei cacciatori ammissibili.

Art. 4 domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserva di caccia

1. I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano la domanda di ammissione a una Riserva di caccia, a pena di inammissibilità, dal 1 al 31 marzo di ogni anno al Servizio competente, in conformità al modello di cui all'Allegato A del presente regolamento. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima Riserva di caccia di ammissione.
2. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi presentano la domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia, a pena di inammissibilità, nel corso del mese di marzo di ogni anno al Servizio competente in conformità al modello di cui all'Allegato B del presente regolamento.

Art. 5 criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia

1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia, con le seguenti priorità di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:
a) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
b) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
c) agenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 1993, n.21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria) che chiedono il trasferimento dalla Riserva di caccia sul cui territorio sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;
d) residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;
e) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai stati ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
f) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi a una Riserva di caccia;
g) residenti nella regione Friuli Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
h) residenti nella regione Friuli Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
i) residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;
j) residenti nella regione Friuli Venezia Giulia ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;
k) non residenti nella regione Friuli Venezia Giulia e richiedenti il trasferimento da altra Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;
l) non residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e richiedenti l'ammissione ad una Riserva di caccia.

Art. 6 criteri per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali

1. Sono ammessi e trasferiti alle Riserve di caccia confinanti con i parchi e le riserve naturali regionali, con le seguenti priorità di collocazione in ordine decrescente, i cacciatori:
a) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai assegnati o ammessi a una Riserva di caccia;
b) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
c) agenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 21/1993, residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale, che chiedono il trasferimento dalla Riserva di caccia nella quale sono chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza venatoria;
d) residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;
e) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e mai assegnati o ammessi a una Riserva di caccia;
f) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono l'ammissione e attualmente non ammessi o assegnati a una Riserva di caccia;
g) residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia nella quale chiedono il trasferimento.
2. I posti rimasti liberi successivamente all'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 1 possono essere ricoperti, nella misura massima del 50 per cento, nel rispetto dei criteri di priorità indicati dall'articolo 5, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j), k), l). Ai fini della determinazione dei posti corrispondenti al 50 per cento si applica, in caso di cifra decimale, l'arrotondamento all'unità inferiore

Art. 7 ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie

1. Nell'ambito dei criteri di priorità di cui agli articoli 5 e 6, a parità di posizione, hanno precedenza i cacciatori:
a) inseriti nelle graduatorie per l'assegnazione o il trasferimento nelle Riserve di caccia predisposte dal Servizio competente ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), nel rispetto dei punteggi maturati;
b) che chiedono il trasferimento da una Riserva di caccia in soprannumero;
c) residenti in un Comune capoluogo di Provincia;
d) che presentano continuativamente domanda di ammissione o trasferimento alla stessa Riserva di caccia a decorrere dall'annata venatoria 2009/2010;
e) trasferiti meno volte;
f) più anziani di età anagrafica.
2. Nell'ambito dei criteri di priorità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e all'articolo 6, comma 1, lettera a), il Servizio competente attribuisce ai cacciatori assegnati in qualità diaspiranti alle Riserve di caccia, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30/1999, duepunti per ogni anno di assegnazione temporanea.
3. Il Servizio competente attribuisce un punto per ogni anno successivo di presentazione della domanda ai sensi del comma 1, lettera d).
4. I punteggi maturati ai sensi del comma 1, lettere a) e d), sono annullati qualora:
a) vi sia un'interruzione nella presentazione continuativa della stessa tipologia di domanda per l'ammissione o per il trasferimento alla stessa Riserva di caccia;
b) il cacciatore non abbia perfezionato l'adesione all'associazione della Riserva di caccia, versando la quota associativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1
5. L'ammissione alle Riserve di caccia di cacciatori in soprannumero è disposta in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 24.

Art. 8 approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento alle Riserve di caccia

1. Decorso il termine del 31 marzo, il Servizio competente provvede a comunicare l'avvio del procedimento di approvazione delle graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori in ciascuna Riserva di caccia mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7. Qualora la

domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione e integrazione. In pendenza dei termini assegnati, il procedimento è sospeso.
3. Il procedimento è concluso entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine di cuiall'articolo 4, commi 1 e 2. Il Servizio competente approva con propri decreti, da pubblicarsi sul sito Internet della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione:
a) le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle singole Riserve dicaccia;
b) l'elenco delle domande non accolte.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie sono trasmessi in copia ai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia interessate e di essi è data comunicazione ai cacciatori utilmente collocati nella graduatoria per la copertura dei posti liberi i quali sono ammessi alle Riserve di caccia interessate.

Art. 9 adesione dei cacciatori all'associazione della Riserva di caccia

1. I cacciatori ammessi alle Riserve di caccia aderiscono alla associazione della Riserva di caccia di destinazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo8, comma 4, versando entro tale termine la quota associativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2008. I cacciatori entro il medesimo termine trasmettono copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota al Direttore della Riserva di caccia.
2. Il Direttore della associazione della Riserva di caccia provvede a comunicare al Servizio competente:
a) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, i nominativi dei cacciatori ammessi e degli aspiranti soci che hanno provveduto ad aderire all'associazione della Riserva di caccia conl'indicazione della data di adesione;
b) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, i nominativi dei cacciatori ammessi e degliaspiranti soci che non hanno provveduto ad aderire all'associazione della Riserva di caccia, dei cacciatori deceduti, dei cacciatori dimissionari e dei cacciatori esclusi dall'associazione della Riserva di caccia.
3. Il Servizio competente prende atto delle comunicazioni di cui al comma 2 e provvede alla copertura dei posti disponibili nella Riserva di caccia entro il 31 gennaio. A tal fine informa tempestivamente e comunque sino al termine del mese di febbraio, i cacciatori utilmente collocati nella graduatoria per l'ammissione e il trasferimento alla Riserva di caccia.
4. I cacciatori di cui al comma 3 provvedono ad aderire all'associazione della Riserva di caccia versando la quota associativa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. I cacciatori entro il medesimo termine trasmettono copia dell'attestazione dell'avvenuto versamento della quota al Direttore della Riserva di caccia.
5. Il Direttore della associazione della Riserva di caccia provvede, su richiesta dei cacciatori di cui ai commi 1 e 4, all'aggiornamento dei dati del tesserino regionale di caccia entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso.
6. I cacciatori che versano la quota associativa dopo il 31 gennaio:
a) se sono in possesso di tesserino regionale di caccia, ne richiedono l'aggiornamento entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione;
b) se non sono in possesso del tesserino regionale di caccia, sono esonerati dal ritiro dello stesso e dal relativo aggiornamento.

Art. 10 riammissione alla Riserva di caccia

1. I cacciatori sono riammessi alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, a decorrere dall'annata venatoria relativamente alla quale è stata presentata la domanda di riammissione alla stessa Riserva di caccia, a prescindere dalla relativa graduatoria, nei seguenti casi:
a) qualora, a seguito di provvedimento di sospensione, ritiro o mancato rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente, abbiano perso l'ammissione a Riserva di caccia e, successivamente, siano risultati estranei ai fatti che hanno determinato i suddetti provvedimenti;
b) qualora sia stata annullata la sanzione disciplinare che ha determinato la decadenza del cacciatore ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a).
2. La domanda di riammissione è presentata al Servizio competente, in conformità al modello di cui all'allegato A, entro il mese di marzo successivo all'annullamento della sanzione disciplinare ed è corredata da copia del provvedimento o della sentenza definitiva di annullamento della sanzione disciplinare.

Art. 11 aspiranti a Riserva di caccia

1. Possono esercitare l'attività venatoria in qualità di aspiranti i cacciatori non ammessi o assegnati ad una Riserva di caccia, non titolari di permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali in azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune su cui insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire.
2. Per poter essere ammessi come aspiranti, i cacciatori presentano ogni anno al Servizio competente la domanda di ammissione alla Riserva di caccia ricadente nel Comune di residenza e, in subordine, la

domanda di ammissione come aspirante nella Riserva medesima, secondo le modalità e nei termini stabiliti all'articolo 4.
3. A seguito della formazione della graduatoria di cui all'articolo 8, il cacciatore che non può essere ammesso alla Riserva di caccia in qualità di socio, è ammesso dal Servizio competente, in qualità di aspirante, previa deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci.
4. Nelle Riserve di caccia che rilasciano permessi annuali, il numero massimo dei soci aspiranti corrisponde al numero massimo dei permessi annuali.
5. Il limite di cui al comma 4 non si applica nelle Riserve di caccia che non rilasciano permessi annuali.
6. Per l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore ammesso in qualità di aspirante ritira il tesserino regionale di caccia rilasciato dalla Provincia e ne richiede l'aggiornamento al Direttore della Riserva di caccia, entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso. Entro il termine stabilito dalla Riserva di caccia, il cacciatore aspirante restituisce il tesserino regionale di caccia al Direttore della Riserva.
7. I cacciatori aspiranti esercitano l'attività venatoria nel rispetto dei piani di abbattimento e dei regolamenti di fruizione venatoria della Riserva di caccia.
8. Per le prime due annate venatorie i cacciatori aspiranti sono accompagnati da un cacciatore della stessa Riserva di caccia, espressamente designato dal Direttore della Riserva di caccia.
9. I cacciatori aspiranti non possono invitare altri cacciatori nella Riserva di caccia di ammissione.
10. Dopo due anni successivi in qualità di socio aspirante nella medesima Riserva di caccia, il cacciatore che abbia ripresentato valida domanda di ammissione con le modalità di cui al comma 2 può essere ammesso dal Servizio competente in via definitiva e in soprannumero, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 11, previa deliberazione favorevole dell'Assemblea dei soci.
11. Il Servizio competente provvede alle ammissioni in via definitiva di cui al comma 10, qualora il totale dei cacciatori ammessi in soprannumero alla Riserva di caccia non sia superiore al 20 per cento del numero massimo di cacciatori ammissibili nella Riserva, così come individuato ai sensi dell'articolo 3.
12. Ai fini degli adempimenti di cui ai commi 3 e 10, il direttore della Riserva di caccia comunica ogni anno al Servizio competente i nominativi dei cacciatori che la Riserva intende accogliere come aspiranti e i nominativi degli aspiranti che possono essere ammessi in via definitiva.
13. I punteggi maturati dal cacciatore aspirante ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a) ed), sono annullati nei seguenti casi:
a) rinuncia o mancato versamento della quota associativa, nei termini di cui all'articolo 9;
b) ammissione del cacciatore in via definitiva.

CAPO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PERMESSI ANNUALI DI CACCIA

Art. 12 permesso annuale di caccia

1. Il permesso annuale di caccia consente l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori individuati dall'articolo 13 ed è rilasciato dal Direttore dell'associazione della Riserva di caccia, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, della legge regionale 6/2008 e con le modalità previste dal presente Capo.

Art. 13 criteri per il rilascio del permesso annuale di caccia

1. Il permesso annuale di caccia è rilasciato a cacciatori in possesso dei seguenti requisiti:
a) non essere soci o aspiranti soci di associazioni delle Riserve di caccia della Regione;
b) non essere fruitori in via continuativa di azienda faunistico venatoria della Regione in qualità di legali rappresentanti o conduttori, singoli o associati, dei fondi dell'azienda o dititolari di permessi annuali di caccia;
2. Il permesso annuale di caccia è rilasciato dando priorità ai cacciatori residenti nella RegioneFriuli Venezia Giulia.
3. Il permesso annuale di caccia ha validità per un'annata venatoria. Ogni cacciatore può essere titolare, nel corso dell'annata venatoria, di un solo permesso annuale di caccia alla volta e qualora ottenga contestualmente più permessi per esercitare l'attività venatoria in più Riserve di caccia deve provvedere alla restituzione dei permessi annuali di caccia che non intende utilizzare.
4. Il Direttore della Riserva di caccia può rilasciare permessi annuali di caccia anche per un periodo determinato dell'annata venatoria qualora si rendano disponibili posti nella Riserva dicaccia per i seguenti motivi:
a) rinuncia alla titolarità del permesso annuale di caccia;
b) revoca del permesso annuale di caccia ai sensi dell'articolo 16;
c) decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva di caccia, qualora siano esaurite le graduatorie per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia.

Art. 14 procedimento per il rilascio del permesso annuale di caccia

1. Qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 2,

della legge regionale 6/2008, l'assemblea dei soci dell'associazione della Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per ciascuna annata venatoria.
2. La domanda di rilascio del permesso annuale di caccia è presentata al Direttore della Riserva di caccia nel corso dell'annata venatoria.
3. Qualora l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole al rilascio dei permessi annuali, il Direttore della Riserva di caccia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, rilascia il permesso annuale di caccia, conformemente al modulo di cui all'allegato C del presente regolamento, entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Ogni permesso annuale di caccia rilasciato nel corso dell'annata venatoria è numerato progressivamente.
5. Il Direttore della Riserva di caccia, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare sul tesserino regionale di caccia la tipologia di fruizione venatoria con la dicitura "permesso annuale di caccia nella Riserva di caccia di ...". Tale annotazione è riportata anche nelle note del tesserino regionale di caccia.
6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il Direttore della Riserva di caccia trasmette al Servizio competente copia del permesso annuale di caccia.
7. Per esercitare l'attività venatoria, il titolare di permesso annuale ritira il tesserino regionale di caccia rilasciato dalla Provincia e lo fa aggiornare al Direttore della Riserva di caccia. Entro i termini stabiliti dalla Riserva di caccia il cacciatore restituisce il tesserino regionale al Direttore, il quale provvede alla verifica degli abbattimenti.

Art. 15 fruizione venatoria

1. Il titolare del permesso annuale di caccia esercita l'attività venatoria con le modalità previste dalla disciplina statale e regionale, dalle disposizioni statutarie e dal regolamento difruizione venatoria della Riserva di caccia di cui all'articolo 16 della legge regionale 6/2008.
2. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina i seguenti aspetti applicativi concernenti ipermessi annuali di caccia:
a) il numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata e nella stagione venatoria di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2;
b) la destinazione delle spoglie degli animali abbattuti in caccia di selezione;
c) eventuali ulteriori modalità dell'esercizio venatorio dei titolari dei permessi annuali di caccia.
3. Il titolare di permesso annuale non può effettuare gli inviti ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2008.

Art. 16 revoca

1. Il permesso annuale di caccia è revocato dal Direttore della Riserva di caccia nei seguenti casi:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 13, comma 1;
b) per ragioni connesse alla tutela della fauna nel territorio assegnato alla Riserva di caccia;
c) per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, accertate dagli organi competenti.
2. Il Direttore della Riserva di caccia comunica al Servizio competente la revoca del permesso annuale di caccia entro dieci giorni dalla revoca medesima.

CAPO IV - DIRIGENTI VENATORI E CACCIATORI

Art. 17 Elenco dei dirigenti venatori

1. Presso il Servizio competente è istituito, anche su supporto informatico, l'Elenco dei dirigenti venatori, di seguito denominato "Elenco", con provvedimento del Servizio competente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto salvo l'Elenco già istituito con decreto del Servizio competente n. 722 del 10 aprile 2009 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 29 aprile 2009.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, e dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 6/2008, i Direttori delle Riserve di caccia e i legali rappresentanti delle aziende venatorie richiedono l'iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori, presentando al Servizio domanda incarta semplice, secondo lo schema dell'allegato D al presente regolamento, entro sessantagiorni dal superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori ovvero, nei casi di cui al comma 4, entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di frequenza.
3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori di cui all'articolo 29 della legge regionale 6/2008 prodotto in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29, comma 3, della legge regionale 6/2008 qualora il richie-

dente abbia maturato un'esperienza almeno decennale come dirigente venatorio, allega la documentazione di cui al comma 3, lettera b), limitatamente all'attestato difrequenza.
5. Il Servizio competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica dei requisiti, provvede all'iscrizione del richiedente nell'Elenco.
6. Il Servizio competente cancella l'iscritto dall'Elenco nei seguenti casi:
a) decesso dell'iscritto, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento;
b) richiesta dell'iscritto, entro trenta giorni dalla richiesta;
c) mancato esercizio delle funzioni di dirigente venatorio da almeno dieci anni, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento.

Art. 18 Registro dei cacciatori

1. Presso il Servizio competente è istituito, su supporto informatico, il Registro del cacciatori, di seguito denominato "Registro", con provvedimento del Servizio competente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il Registro contiene i dati personali, oggetto di trattamento per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Amministrazione regionale dalle leggi e dai regolamenti regionali, dei seguenti cacciatori:
a) ammessi o assegnati, anche in passato ad una Riserva di caccia;
b) che esercitano o hanno esercitato con altre tipologie di fruizione venatoria.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attività istituzionali, il Servizio competente aggiorna i dati relativi alle sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori di cui al comma 2 e, a tal fine, chiede alle Province, almeno semestralmente, e comunque entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, la trasmissione dei relativi dati. Le Province provvedono in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 6/2008.

Art. 19 elenco dei cacciatori

1. Il Direttore della Riserva di caccia compila un elenco aggiornato dei cacciatori soci dell'associazione della Riserva di caccia, denominato Elenco dei cacciatori, conformemente a quanto previsto dall'allegato E. L'Elenco è inviato al Servizio competente per le finalità di cui all'articolo 18.
2. Il Direttore comunica al Servizio competente, che provvede all'aggiornamento della banca dati degli iscritti al Registro, i seguenti dati:
a) entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, le modifiche dei dati dei singoli cacciatori quali le variazioni della residenza, decessi, dimissioni ed esclusioni dall'associazione della Riserva di caccia;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, i nominativi dei cacciatori che non hanno adempiuto al pagamento della quota associativa annuale entro i termini statutari;
c) entro il 15 febbraio i nominativi dei cacciatori che non hanno ritirato il tesserino regionale di caccia, pur avendone l'onere. Contestualmente il Direttore della Riserva di caccia trasmette alla Provincia i tesserini che non sono stati ritirati.

CAPO V - DECADENZA DEI DIRIGENTI VENATORI E DEI CACCIATORI

Art. 20 decadenza dei dirigenti venatori

1. Il Servizio competente avvia il procedimento di decadenza dalle funzioni dirigenziali del Direttore dell'associazione della Riserva di caccia nei seguenti casi:
a) mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori per insufficiente partecipazione o mancato superamento dell'esame del primo corso di formazione utile dall'elezione;
b) ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 6/2008;
c) sospensione del tesserino regionale di caccia nei casi di cui all'articolo 38, comma 3, della legge regionale 6/2008 per un periodo superiore a un'annata venatoria;
d) inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 5, e all'articolo 19, salvo giustificati motivi.
2. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dal suo avvio.
3. A seguito della decadenza o delle dimissioni del Direttore della Riserva di caccia la medesima può essere gestita dal Vicedirettore, nei tempi e modi previsti dallo statuto della Riserva, fino all'elezione del nuovo Direttore.

Art. 21 decadenza dei cacciatori

1. Per mantenere l'ammissione a una Riserva di caccia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, ogni cacciatore, anche aspirante:
a) provvede al ritiro del tesserino regionale di caccia entro il 31 gennaio dell'annata venatoria in corso, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 9, comma 6;
b) provvede a comunicare al Direttore della Riserva di caccia i dati necessari per la compilazione del-

l'Elenco dei cacciatori, prima di iniziare l'attività venatoria, in tale Riserva.
c) non deve essere titolare di permesso annuale di caccia rilasciato da Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;
d) non deve esercitare l'attività venatoria in qualità di legale rappresentante, associato o titolare di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria.
2. Il Servizio competente, esaminate anche le comunicazioni dei Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia previste dal presente regolamento, avvia il procedimento di decadenza dall'ammissione alle Riserve di caccia nei casi di cui al comma 1.
3. Il procedimento è concluso entro sessanta giorni dal suo avvio.

CAPO VI - INTERVENTO SOSTITUTIVO

Art. 22 gestione dei Distretti venatori

1. Il Servizio competente provvede in via sostituiva alla gestione dei Distretti Venatori nei seguenti casi:
a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;
b) qualora siano accertate a carico del Presidente del Distretto venatorio violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento del Distretto venatorio.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6/2008, il Servizio competente può provvedere in via sostitutiva alla gestione del Distretto venatorio qualora accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio contrasta con gli obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna attuata anche con gli atti di indirizzo e di gestione faunistica-venatoria approvati dalla Regione.
3. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è disposta con provvedimento del Servizio competente previo avvio, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, del procedimento di commissariamento che si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del medesimo con l'eventuale nomina del Commissario.

Art. 23 gestione delle Riserve di caccia

1. Il Servizio competente provvede in via sostituiva alla gestione delle Riserve di caccia nei seguenti casi:
a) qualora siano prive dei loro organi statutari, sino alla ricostituzione dei medesimi;
b) qualora siano accertate a carico del Direttore della associazione della Riserva di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organi statutari.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 6/2008, il Servizio competente può provvedere in via sostitutiva alla gestione della Riserva di caccia qualora accerti che la gestione venatoria sul territorio della Riserva di caccia contrasta con gli obiettivi o le prescrizioni del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna attuata anche con gli atti di indirizzo e di gestione faunistica-venatoria approvati dalla Regione.
3. Il Servizio competente può sospendere l'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui ai commi 1 e 2, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.
4. La gestione sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è disposta con provvedimento del Servizio competente previo avvio, nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, del procedimento di commissariamento che si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del medesimo con l'eventuale nomina del Commissario. Il Commissario può essere scelto tra i Presidenti di Distretto venatorio e tra i Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia iscritti nell'Elenco dei dirigenti venatori.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione del Piano Faunistico Regionale, sono fatti salvi i criteri per la determinazione del numero massimo dei cacciatori di cui all'articolo 3, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2004, n. 2412 recante direttive per la determinazione degli indici di densità venatoria per l' ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia della Regione, e successive modifiche.
2. Per l'annata venatoria 2009-2010 gli aventi diritto possono essere ammessi come aspiranti o come soci in soprannumero, ai sensi dell'articolo 11, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 11, comma 11, purché:
a) abbiano presentato domanda di ammissione nella Riserva di caccia di residenza, e la domanda sia stata accolta ai sensi dell'articolo 8;
b) l'assemblea dei soci abbia espresso parere favorevole.
3. I nominativi dei cacciatori di cui al comma 2 sono comunicati dal Direttore della Riserva di caccia

al Servizio competente, che provvede alla verifica dei requisiti e cura le conseguenti comunicazioni di ammissione.

4. Il cacciatore ammesso come aspirante, prima di perfezionare l'ammissione alla Riserva di caccia, è tenuto a rinunciare all'eventuale permesso annuale di cui sia titolare, dandone comunicazione al soggetto che lo ha rilasciato.

5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito, su supporto informatico, il Registro del cacciatori di cui all'articolo 18.

Art. 25 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 26 abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 274 (Regolamento recante criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6);

b) il decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 2009, n. 30 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n.6).

Art. 27 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(Art. 4, comma 1 del Regolamento)

DOMANDA DI AMMISSIONE A RISERVA DI CACCIA
(Art. 32 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6)

DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO

ALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE
AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI
Servizio tutela ambienti naturali e fauna
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………nato
il…………………………………

a………………………………………………(Provincia………)(Stato estero…………)residente a………………………………

(Prov………)CAP……………via………………………………………………………n.
…...........tel………………………………………

CHIEDE

di essere **ammesso** alla Riserva di caccia di (**indicare una sola Riserva**)……………………………………………………………

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHARA

1. ☐ di essere residente nel Comune di……………………………………………………dal…………………………………
(se residenza inferiore ai cinque anni) proveniente dal Comune di…………………………dal…………………………;
2. ☐ di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
3. di non essere socio di alcuna Riserva in quanto:
   - ☐ mai assegnato/ammesso ad una Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;
   - ☐ non assegnato/ammesso ad una Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;
   - ☐ dimissionario dalla Riserva di caccia di……………………………………………dal……………………

CHIEDE

In via subordinata, ai sensi dell'articolo 33 bis, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (**ASPIRANTI SOCI**) di essere
☐ ammesso in qualità di aspirante, ovvero ammesso definitivamente avendo maturato due anni di esercizio dell'attività venatoria in qualità di aspirante.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (art. 8) e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D.lgs.. Titolare del trattamento è la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali – Servizio tutela ambienti naturali e fauna; Responsabile è il Direttore del Servizio.

Data……………………………… Firma…………………………………………………………

---**PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO**--

1° caso: presentazione diretta *Firma apposta in presenza del dipendente addetto* *Modalità di identificazione*______________________________	*2°caso: invio per posta** *Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo: Tipo*________________*n°*________________________ *Rilasciato da*_______________________*il*__________________
Data______________________IL DIPENDENTE ADDETTO	*Data*_________________________*IL DIPENDENTE ADDETTO* **allegare copia fotostatica del documento d'identità*

ALLEGATO B
(Art. 4, comma 2 del Regolamento)

DOMANDA DI TRASFERIMENTO A RISERVA DI CACCIA
(Art. 32 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6)

DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO

ALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE
AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI
Servizio tutela ambienti naturali e fauna
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

Il sottoscritto………………………………………………………………………………….nato
il……………………………….

a………………………………………………….(Provincia………..)(Stato estero………..)residente a…………………………………

(Prov………)CAP…………….via…………………………………………………………….n.
…...........tel…………………………………….

CHIEDE

di essere **trasferito** nella Riserva di caccia di (indicare una sola Riserva)……………………………………………………………

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHARA

1.☐ di essere residente nel Comune di…………………………………………………………..dal……………………………………
(se residenza inferiore ai cinque anni) proveniente dal Comune di…………………………..dal……………………….;

2.☐ di essere socio della Riserva di caccia di……………………………………………………………………….;

3.☐ di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

4.☐ di esercitare le funzioni di vigilanza venatoria alle dipendenze di…………………………………………………………
Con competenza territoriale……………………………………………………………………………;

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (art. 8) e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D.lgs.. Titolare del trattamento è la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali – Servizio tutela ambienti naturali e fauna; Responsabile è il Direttore del Servizio.

Data……………………………… Firma……………………………………………………………

--PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO--

1° caso: presentazione diretta *Firma apposta in presenza del dipendente addetto* *Modalità di identificazione*______________________________	*2°caso: invio per posta** *Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo: Tipo*________________*n°*________________________
Data______________________IL DIPENDENTE ADDETTO	*Rilasciato da*_______________________*il*__________________ *Data*_________________________*IL DIPENDENTE ADDETTO* **allegare copia fotostatica del documento d'identità*

ALLEGATO C

(Art. 14, comma 3)

DISTRETTO VENATORIO n. ____

"______________________________"

RISERVA DI CACCIA

di ______________________

ANNATA VENATORIA ____ / ____

PERMESSO ANNUALE DI CACCIA n. ___

(artt. 15 e 33 LR 6/2008)

rilasciato al signor ______________________________

nato a ____________________ il ____________________

residente a ____________________________________

via ____ n______

IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA RISERVA DI CACCIA

Data ______________ ______________________________

Per ricevuta:

IL TITOLARE DEL PERMESSO ANNUALE DI CACCIA

____

ALLEGATO D
(in esecuzione dell'articolo 17 del regolamento)

protocollo

Alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali
Servizio tutela ambienti naturali e fauna
Via Sabbadini, 31
33100 Udine
fax 0432 555 757

Domanda di iscrizione nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori
da presentarsi entro 60 gg. dalla data indicata nel sottostante quadro A o B

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a il ____________

residente a ______________________ cap ________ prov. ______

indirizzo ________________ n. ______ fax ______________

e-mail ______________________________

tel. ________________ cell. ______________________

chiede l'iscrizione ai sensi della L.R. 6/2008, in qualità di *(compilare l'ipotesi che interessa)*:

art. 14, c. 6: Direttore della Riserva di caccia di ______________________

eletto il ________________

art. 22, c. 8: legale rappresentante dell'azienda venatoria denominata ____________

________________ con sede a ______________________

nominato il ________________

allega copia di:

☐ documento di identità in corso di validità (solo per sottoscrizioni non apposte in presenza del dipendente addetto)

☐ attestato del corso di formazione per dirigenti venatori *(compilare l'ipotesi che interessa)*:

A **attestato di frequenza, conseguito il** ______________________

(ex art. 29, c. 3, L.R.: per i soggetti che, in sede di prima applicazione della legge regionale 6/2008, hanno almeno dieci anni di esercizio come direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda venatoria)

B **frequenza e superamento dell'esame finale, sostenuto il** ____________________

Dichiara - ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m. (rispettivamente, dichiarazioni di conformità all'originale dei documenti presentati in copia e sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà) nonché consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decr., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – che le informazioni fornite con la presente corrispondono al vero.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. Essi sono trattati, su supporti cartacei e informatici, in relazione al presente procedimento e per le altre finalità istituzionali della Regione previste dal norme di legge e con modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza; sono comunicati soltanto ai soggetti previsti dalla normativa vigente e possono essere pubblicati sul BUR. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 e ss. del D.Lgs. cit. Titolare del trattamento è il Direttore centrale; responsabili del trattamento sono il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l'Insiel SPA.

data________________firma ____________________________________

ELENCO

ELENCO DEI CACCIATORI DELLA RISERVA DI CACCIA DI …………………… ANNATA VENATORIA 20…../20…..

(**Allegato E**)
(Art. 19 del Regolamento)

N°Prog.	Cognome e nome	Comune, Provincia e data di nascita	Comune di residenza Via e numero civico	Data e numero licenza porto fucile e sigla Prov/Ente	Estremi copertura assicurativa	Data vers tassa di concessione governativa	Data vers. Tassa di concessione regionale	Data vers. Quota associativa Riserva	Data restit. Tesserino venatorio regionale precedente	Numero e data rilascio Tesserino venatorio regionale	Note
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N

N.B.: I documenti devono essere esibiti in originale e i dati devono essere trascritti al momento della consegna del tesserino.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13, D.lgs. n. 196/2003: il conferimento dei dati sopra riportati è prescritto dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; saranno comunicati all'Amministrazione regionale ai fini dell'art. 20, comma 1, lett d) della LR 6/2008. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Si dichiara che i dati trascritti corrispondono ai dati esibiti

Firma leggibile del Direttore della riserva

____

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_50_1_DPR_340_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0340/Pres.

Legge regionale 16/2004 "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti", articolo 2. Sostituzione componente della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, con proprio decreto 29 ottobre 2008, n. 0297/Pres., è stata costituita per la presente legislatura la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n.16 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti";
VISTI i propri decreti di data 4 dicembre 2008, n. 0324/Pres. e 14 aprile 2009, n. 0104/Pres. con i quali è stata integrata la composizione della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti prevista dall'articolo 2 della citata legge regionale 16/2004;
VISTA la nota di data 1 luglio 2009, ad prot. 16218/PROD/COMM. di data 2 luglio 2009, con cui il signor Aldo Dinallo, rappresentante dell'Associazione Cittadinanzattiva Friuli Venezia Giulia, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Consulta predetta;
VISTA la nota di data 9 novembre 2009, ad prot. 26107/PROD/COMM. di data 16 novembre 2009, mediante la quale il Commissario dell'Associazione Cittadinanzattiva Friuli Venezia Giulia, giusta deliberazione della Segreteria nazionale della medesima Associazione di data 20 febbraio 2009 comunicata all'Ufficio competente in data 29 ottobre 2009, ad prot. 25303/PROD/COMM. di data 5 novembre 2009, ha designato quale rappresentante dell'Associazione medesima in seno alla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti la dott.ssa Sandra Bresin, in sostituzione del signor Aldo Dinallo;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione degli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
RITENUTO, pertanto, di nominare la dott.ssa Sandra Bresin quale componente della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, in rappresentanza dell'Associazione Cittadinanzattiva Friuli Venezia Giulia, in sostituzione del signor Aldo Dinallo;
CONSIDERATO che, in relazione alla peculiarità delle funzioni attribuite alla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti e alla professionalità richiesta, nonché tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (legge finanziaria 2007) in ordine alla misura del compenso spettante, si ritiene di corrispondere alla predetta componente esterna, alla stregua degli altri componenti esterni della Consulta regionale, un gettone di presenza pari a euro 60,00 a seduta;
CONSIDERATO, altresì, che alla stessa spetta - qualora risieda in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Consulta - un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti per i dipendenti regionali nella categoria dirigenziale ed, in particolare, dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che gli oneri relativi al funzionamento della predetta Consulta, ivi compresa l'indennità di presenza del predetto componente, fanno carico all'U.B.I. 1.3.1.1022 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2009, nonché del Bilancio per gli esercizi finanziari 2009-2011, con riferimento al capitolo 9188 del Programma Operativo di Gestione del 2009 nonché sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare il comma 3 dell'articolo 3;
VISTO lo Statuto d'autonomia,
VISTO l'articolo 14, comma 1, lettera n) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa la dott.ssa Sandra Bresin è nominata quale componente della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 16/2004, in qualità di rappresentante dell'Associazione Cittadinanzattiva Friuli Venezia Giulia, in sostituzione del signor Aldo Dinallo.
2. La predetta componente resta in carica per tutta la durata della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti.

3. Alla dott.ssa Sandra Bresin spetta un gettone di presenza pari a euro 60,00 a seduta e - qualora risieda in un Comune diverso da quello in cui ha sede la Consulta - un rimborso spese nella misura prevista dalle norme vigenti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale ed, in particolare, dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La relativa spesa fa carico all'U.B.I. 1.3.1.1022 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2009, nonché del Bilancio per gli esercizi finanziari 2009-2011, con riferimento al capitolo 9188 del Programma Operativo di Gestione del 2009 nonché sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_50_1_DPR_341_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0341/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 art. 19. Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Sutrio per l'acquisto di un capannone-mostra.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, e in particolare il comma 6, il quale prevede che gli Accordi di programma ai quali partecipa la Regione siano stipulati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione;
VISTO l'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, che autorizza la Regione a promuovere la definizione e l'attuazione di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;
ATTESO che l'articolo 8 della medesima legge regionale n. 50/1993, e sue modifiche e integrazioni, prevede che per le finalità di cui sopra il Presidente della Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma, in base ai quali le Comunità montane o gli altri enti locali e loro consorzi possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;
RICHIAMATO il Programma Operativo di Gestione relativo all'anno 2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2981 del 30 dicembre 2008 e successive modificazioni, che con riferimento alla Rubrica Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale - capitolo 7620, attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali, linee operative in continuità con il precedente Programma Operativo di Gestione 2008;
CONSTATATO che la Direzione Centrale attività produttive, con nota n. prot. 25226 PROD/POLEC del 4 novembre 2009, ha avviato la procedura per addivenire alla stipulazione di un Accordo di programma con il Comune di Sutrio ai sensi del citato articolo 8 della legge regionale n. 50/1993, avente ad oggetto l'acquisto di un capannone-mostra;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2651 del 26 novembre 2009 con la quale è stata autorizzata la stipulazione con il Comune di Sutrio dell'Accordo di programma in argomento;
VISTO l'Accordo di programma sottoscritto dal Comune di Sutrio e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 30 novembre 2009, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Accordo di programma avente ad oggetto l'acquisto di un capannone-mostra, sottoscritto dal Comune di Sutrio e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 30 novembre 2009 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_50_1_DPR_341_2_ALL1

ACCORDO DI PROGRAMMA
ai sensi della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, articolo 8
(Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani)
tra
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e
Il Comune di Sutrio

Premesso che:
- ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;
- ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993 e successive modificazioni, il Presidente della Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma, in base ai quali le Comunità montane o gli altri enti locali e loro consorzi possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;
- il Programma Operativo di Gestione relativo all'anno 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3301 del 28 dicembre 2007 e successive modifiche, con riferimento alla Rubrica Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale - capitolo 7620, attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali;

Vista l'istanza di contributo prot. n. 746 del 30 gennaio 2008, presentata dal Sindaco del Comune di Sutrio per l'acquisto di un capannone-mostra per una spesa complessiva prevista di euro 775.000,00;

Vista la deliberazione n. 4 del 29 gennaio 2008, con la quale la Giunta comunale di Sutrio ha autorizzato il Sindaco ad inoltrare alla Regione le richieste di contribuzione per il finanziamento delle realizzazioni di opere pubbliche e di altri interventi;

Visto il decreto di prenotazione fondi del Vicedirettore centrale attività produttive n. (86)1095/PROD/POLEC del 29 aprile 2008 con il quale, in ottemperanza ai criteri di priorità stabiliti nel Piano Operativo di Gestione 2008, sono state prenotate le risorse sul capitolo 7620, per complessivi euro 4.500.000,00, a favore delle iniziative da finanziare nell'anno 2008 ai sensi della L.R. 50/1993, destinando euro 350.000,00 al Comune di Sutrio per "L'acquisto di un capannone-mostra";

Vista deliberazione n. 40 del 29 settembre 2009, con la quale il Consiglio comunale di Sutrio ha deliberato di non procedere all'acquisto dell'immobile oggetto del citato contributo regionale direttamente dai proprietari, essendo tale bene oggetto di fallimento, bensì di partecipare alla vendita giudiziaria con incanto dello stesso, prevista per il giorno 5 novembre 2009 presso il Tribunale di Tolmezzo;

Vista la successiva deliberazione n. 114 del 16 ottobre 2009 con la quale la Giunta comunale ha proposto uno schema di accordo di programma che tenga conto di quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 sopra richiamata, rideterminando in particolare l'importo totale del prezzo d'acquisto dell'immobile in un valore massimo di euro 350.000,00;

Vista la deliberazione n. 122 del 2 novembre 2009 con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il presente Accordo di programma;

Visto l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Vista la deliberazione n. 2651 del 26 novembre 2009, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente Accordo di programma;

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti come sopra individuate stipulano il seguente Accordo di programma:

Articolo 1

1. L' Amministrazione regionale provvederà, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), a finanziare l'intervento previsto dal Comune di Sutrio e relativo all'acquisto di un capannone-mostra, dell'importo di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila\00), per una spesa complessiva a carico della Regione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila\00).

Articolo 2

1. Il Comune si impegna a completare l'intervento descritto all'articolo 1 facendosi carico di ogni ulteriore onere al contributo regionale concesso.

Articolo 3

1. Il Comune si impegna a stipulare il contratto definitivo di acquisto dell'immobile oggetto del presente Accordo entro il 31 dicembre 2011.
2. Il Comune sarà tenuto a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento presentando la documentazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo regionale.

Articolo 4

1. Il Comune è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, fermi restando i limiti individuati dal D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres., nonché per acquisizioni o migliorie sull'immobile acquisito e con la medesima localizzazione.

Articolo 5

1. Il Comune si impegna a cedere in locazione l'immobile e a mantenerne la destinazione per anni cinque dal perfezionamento dell'acquisto; diversamente è tenuto alla restituzione della somma percepita per la realizzazione dell'iniziativa distolta dalla destinazione cui sopra.

Articolo 6

1. Il Comune si impegna a trasmettere annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dell'intervento.

Articolo 7

1. Per la concessione e l'erogazione del contributo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modificazioni.

Articolo 8

1. Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e a porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari per addivenire a una celere attuazione degli interventi in esso previsti.
2. Il presente Accordo può essere modificato per concorde volontà delle Parti con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/2000.
3. Per quanto non previsto nel presente Accordo saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi, con particolare riferimento alle leggi regionali 14/2002, 7/2000, 21/2007 e successive modifiche e integrazioni e alla legge ed al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Lì, [illegible]

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L'Assessore regionale alle attività produttive
Dott. Luca Ciriani

Lì, 30 NOV. 2009

Per il Comune di Sutrio
Il Sindaco
Sergio Straulino

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_50_1_DPR_342_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0342/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 art. 19. Approvazione atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma sottoscritto in data 23 e 24 dicembre 2008 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- la Regione e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo hanno stipulato nel dicembre 2008 un Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento "Progetto Porta della Carnia - rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro", approvato con proprio decreto 16 gennaio 2009, n. 016/Pres.;
- ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;
- ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, per le finalità di cui sopra, il Presidente della Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma, in base ai quali le Comunità montane o gli altri enti locali e loro consorzi possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'articolo 3, comma 11, il quale autorizza l'Amministrazione regionale a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993 già assegnato nell'ambito del suddetto Accordo di programma ai fini della realizzazione del "Progetto Porta della Carnia - rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro", con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o al completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'intera economia regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento all'incremento occupazionale;

ATTESO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, in attuazione della disposizione appena richiamata, ha formalmente presentato l'istanza di contributo prot. n. 3221 del 25 settembre 2009 con cui ha chiesto la conferma del contributo, pari ad euro 600.000,00, dichiarando di voler eseguire, in sostituzione dell'intervento "Progetto Porta della Carnia", il nuovo intervento "Completamento attività 1 del capannone 4 in Z.I. D1.b Amaro";

VISTA la deliberazione n. 2203 del 9 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale ha confermato la devoluzione del contributo di 600.000,00 € sopra citato a favore del nuovo intervento proposto dal Consorzio, stabilendo inoltre che con successiva deliberazione giuntale si sarebbe provveduto ad autorizzare la stipula di apposito Atto di rinegoziazione dell'Accordo sottoscritto nel dicembre 2008;

RICHIAMATO il Programma Operativo di Gestione relativo all'anno 2009, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2981 del 30 dicembre 2008 e successive modificazioni, che con riferimento alla Rubrica Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale - capitolo 7620, attribuisce priorità alle iniziative in grado di contribuire maggiormente allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento a quei programmi finalizzati all'incremento occupazionale e alla soluzione di crisi aziendali, linee operative in continuità con il precedente Programma Operativo di Gestione 2008;

VISTA la nota prot. n. 25222/PROD/POLEC dd. 4 novembre 2009, con la quale la Direzione Centrale Attività Produttive ha chiesto l'avvio della procedura per addivenire alla stipulazione del suddetto Atto di rinegoziazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2652 del 26 novembre 2009 con la quale è stata autorizzata la stipulazione con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo dell' Atto di rinegoziazione dell'accordo di programma sottoscritto in data 23 e 24 dicembre 2008 ai sensi della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, articolo 8 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori

montani);
VISTO l'Atto di rinegoziazione sottoscritto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 30 novembre 2009, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione n. 2652/2009;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del suddetto Atto ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i., è approvato l'Atto di rinegoziazione dell'accordo di programma sottoscritto in data 23 e 24 dicembre 2008, ai sensi della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, articolo 8 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sottoscritto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 30 novembre 2009 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_50_1_DPR_342_2_ALL1

ATTO DI RINEGOZIAZIONE
DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA
sottoscritto in data 23 e 24 dicembre 2008
ai sensi della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, articolo 8
(Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani)
tra
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e
Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo

Premesso che:

- la Regione e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo hanno stipulato nel dicembre 2008 un Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento "Progetto Porta della Carnia – rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro", approvato con DPReg n. 016/Pres. del 16 gennaio 2009;
- ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione, nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna;
- ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, per le finalità di cui sopra, il Presidente della Regione promuove la conclusione di appositi accordi di programma, in base ai quali le Comunità montane o gli altri enti locali e loro consorzi possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione;

Vista la deliberazione n. 28 del 16 marzo 2009, con la quale il Consiglio di amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo ha autorizzato il Presidente e/o il Direttore a richiedere all'amministrazione regionale la conferma del finanziamento di € 600.000,00, già assegnato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 50/1993, per la realizzazione del "Progetto Porta della Carnia – rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro", per destinarlo all'attuazione di altre opere previste nel programma triennale lavori pubblici 2009-2011, avendo ritenuto opportuno ridefinire le priorità degli interventi da realizzare;

Vista la successiva delibera n. 43 del 31 marzo 2009, con la quale il medesimo Consiglio di amministrazione ha tra l'altro stabilito di chiedere all'amministrazione regionale la conferma del citato contributo di € 600.000,00 per destinarlo al "Completamento attività 1 del capannone 4 in Z.I. D1.b Amaro";

Vista la nota prot. n. 1487 del 5 maggio 2009, con la quale il Consorzio ha presentato istanza di conferma del suddetto contributo di 600.000,00 € nei termini previsti dalla delibera del Consiglio di amministrazione n. 43 sopra richiamata;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), e in particolare l'articolo 3, comma 11, il quale autorizza l'Amministrazione regionale a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attività produttive n. (86)1095/PROD/POLEC del 29 aprile 2008 al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo ai fini della realizzazione del "Progetto Porta della Carnia – rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro", con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o al completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'intera economia regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento all'incremento occupazionale;

Atteso che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, in attuazione della disposizione appena richiamata, ha formalmente presentato l'istanza di contributo prot. n. 3221 del 25 settembre 2009 con cui ha chiesto la conferma del contributo assegnato con il suddetto decreto di prenotazione delle risorse n. (86)1095/PROD/POLEC del 29 aprile 2008, pari ad euro 600.000,00,

dichiarando di voler eseguire, in sostituzione dell'intervento "Progetto Porta della Carnia", un nuovo intervento "Completamento attività 1 del capannone 4 in Z.I. D1.b Amaro" ;
Vista la deliberazione n. 2203 del 9 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale ha confermato la devoluzione del contributo di 600.000,00 € a suo tempo assegnato per la realizzazione del "Progetto Porta della Carnia – rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro", a favore di un nuovo intervento avente ad oggetto lavori di "Completamento attività 1 del capannone 4 in Z.I. D1.b Amaro", stabilendo inoltre che con successiva deliberazione giuntale si provvederà ad autorizzare la stipula di apposito Atto di rinegoziazione dell'Accordo sottoscritto nel dicembre 2008;
Vista la successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 117 del 30 ottobre 2009 che ha autorizzato il Presidente o il Direttore del Consorzio a sottoscrivere il presente Atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma;
Vista la deliberazione n. 2652 del 26 novembre 2009, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del presente Atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma;
Visto l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti come sopra individuate stipulano il seguente Atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma:

Articolo 1
(Oggetto dell'Atto di rinegoziazione)

1. Con il presente atto la Regione Friuli Venezia Giulia e il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo disciplinano la rinegoziazione dell'Accordo di programma, sottoscritto dalla due Parti rispettivamente in data 23 e 24 dicembre 2008 ed approvato con decreto del Presidente della Regione n. 016/Pres. del 16 gennaio 2009, di seguito per brevità definito "Accordo".

Articolo 2
(Aggiornamento dell'Accordo)

1. In applicazione della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, articolo 3, comma 11 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), le Parti concordano individuano il progetto "Completamento attività 1 del capannone 4 in Z.I. D1.b Amaro" quale intervento sostitutivo del "Progetto Porta della Carnia – rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro", finanziato con contributo regionale di 600.000,00 €, confermando il medesimo importo.

Articolo 3
(Impegni dell'ente realizzatore)

1. L'impegno assunto dal Consorzio di cui all'articolo 2 dell'Accordo viene confermato con riferimento all'intervento sostitutivo di cui all'articolo 2 del presente Atto.
2. Il Consorzio si obbliga ad eseguire e completare l'intervento di cui al comma precedente entro il 31 dicembre 2014.
3. Il Consorzio si impegna a trasmettere annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dell'intervento.
4. Il Consorzio sarà tenuto a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento presentando la documentazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nei termini previsti dal decreto di concessione e contestuale erogazione del contributo.

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 3 dell'Accordo)

1. . All'articolo 3 dell'Accordo, dopo le parole "a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo," vengono aggiunte le parole "fermi restando i limiti individuati dal D.P.Reg. 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres.".

Articolo 5
(Disposizioni generali)
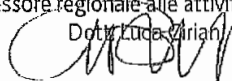
1. Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo come rinegoziato dal presente Atto in ogni sua parte ed a porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari per addivenire ad una celere attuazione dell'intervento in esso previsto.
2. Per quanto non previsto nel presente Atto, si richiamano le disposizioni dell'Accordo primario.
3. L'Accordo come rinegoziato dal presente Atto può essere modificato per concorde volontà delle Parti con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/2000.

4. Per quanto non previsto nel presente Atto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi, con particolare riferimento alle leggi regionali 14/2002, 7/2000, 21/2007 e successive modifiche e integrazioni e alla legge ed al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Lì, 30 NOV. 2009

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L'Assessore regionale alle attività produttive
Dott. Luca Ciriani
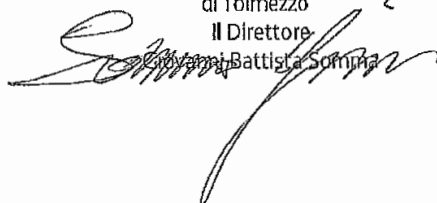
Lì, 30 NOV. 2009

Per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo
Il Direttore
Giovanni Battista Somma

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_50_1_DPR_343_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0343/Pres.

LR 11/2009, art. 22. Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici", ed in particolare l'articolo 22, il quale prevede nei casi di fine lavoro il riconoscimento di una somma, liquidata in un'unica soluzione, di entità non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente ai collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i quali soddisfino i requisiti reddituali e contributivi fissati dal medesimo articolo 22;
VISTI, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo 22, secondo cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse disponibili per l'erogazione del trattamento di cui sopra all'INPS che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento fino all'esaurimento delle risorse disponibili, e il comma 7, in base al quale con regolamento regionale sono determinati le modalità di richiesta, i criteri e le modalità di concessione del trattamento medesimo;
RITENUTO pertanto di dare attuazione alla previsione dell'articolo 22, comma 7, della legge regionale 11/2009;
SENTITA la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", che nella seduta del 16 settembre 2009 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2726, con la quale è stato approvato il "Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici";

DECRETA

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_50_1_DPR_343_2_ALL1

Regolamento per il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito ai collaboratori a progetto, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 7, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), definisce le modalità di richiesta, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un trattamento a sostegno del reddito dei collaboratori a progetto nei casi di fine lavoro.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) anno solare: il periodo intercorrente tra l'1 gennaio e il 31 dicembre;
b) anno di riferimento: l'anno solare in cui si verifica la cessazione del contratto a progetto che costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento previsto dal presente regolamento.

Art. 3 destinatari del trattamento

1. Sono destinatari del trattamento di sostegno al reddito di cui al presente regolamento, nei casi di fine lavoro, i collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), residenti nella regione Friuli Venezia Giulia e iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 4 condizioni per il riconoscimento del trattamento

1. Ai fini del riconoscimento del trattamento i collaboratori a progetto di cui all'articolo 3 devono avere cessato per fine lavoro almeno un rapporto di lavoro con contratto a progetto, con data di fine lavoro successiva al 31 dicembre 2008.
2. Qualora all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento ai quali è presentata la domanda il soggetto richiedente abbia in corso di esecuzione almeno un ulteriore rapporto di lavoro a progetto, il trattamento è riconosciuto a condizione che l'ammontare dei compensi percepiti per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento alla cessazione dei quali è presentata la domanda sia pari almeno al 30 per cento del reddito di cui al comma 4, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro a progetto cessato nell'anno di riferimento fosse l'unico sussistente per il richiedente.
4. I collaboratori a progetto di cui all'articolo 3 devono soddisfare altresì tutte le seguenti condizioni:
a) con riguardo all'anno solare precedente a quello di riferimento:
1) abbiano conseguito, con riferimento alle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui al numero 2), un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi);
2) sia stato accreditato presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 335/1995 un numero di mensilità non inferiore a tre;
3) non risultino accreditati, in loro favore, almeno due mesi presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;
b) con riguardo all'anno di riferimento:
1) sia stato accreditato, in loro favore, presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 un numero di mensilità non inferiore a tre;
c) rispettino quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Ai fini del rispetto di quanto disposto dal comma 4, lettera c), i lavoratori sottoscrivono la dichiarazione di immediata disponibilità.

Art. 5 misura del trattamento

1. L'ammontare del trattamento di cui al presente regolamento è pari al 30 per cento del reddito da lavoro derivante dalle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 4, comma 4, numero 2) percepito l'anno solare precedente a quello di riferimento.
2. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso una sola volta per ciascun anno di riferimento.

Art. 6 presentazione della domanda ed erogazione del trattamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, qualora all'atto della cessazione del rapporto di lavoro a progetto di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 3 non abbiano in corso di esecuzione altri rapporti di lavoro a progetto, il trattamento di cui al presente regolamento è concesso d'ufficio a coloro che abbiano presentato alla sede INPS territorialmente competente la domanda di trattamento statale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, e nei cui confronti l'INPS abbia ravvisato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, medesimo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la mancata tempestiva presentazione della domanda di trattamento statale è causa di decadenza dalla possibilità di richiedere il trattamento regionale.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, la domanda per il riconoscimento del trattamento di cui al presente regolamento è presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca.
4. La domanda di cui al comma 3 è presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a progetto.
5. Qualora il soddisfacimento della condizione di cui all'articolo 4, comma 2, sia stato garantito dalla cessazione di più contratti di lavoro a progetto, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 4 assume rilievo l'ultima cessazione in ordine cronologico.
6. Il trattamento è erogato dall'INPS una volta verificata con esito favorevole la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4.
7. Nell'ipotesi in cui sia stata presentata la domanda del trattamento nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 2/2009, e l'INPS non possa accoglierla esclusivamente per la mancanza della condizione di cui alla lettera a) dell'articolo 19, comma 2, medesimo, la domanda si considera validamente presentata ai sensi del comma 3 ferma restando la necessità della verifica della condizione di cui all'articolo 4, comma 2.
8. L'INPS procede alla concessione ed erogazione del trattamento fino a capienza delle risorse trasferite dall'Amministrazione regionale.
9. Una volta esaurite le risorse disponibili, l'INPS sospende i procedimenti in corso. Le modalità di trasferimento di ulteriori risorse sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 22, comma 4, della legge regionale 11/2009.
10. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

Art. 7 cumulabilità

1. Per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale 11/2009, il trattamento di cui al presente regolamento è cumulabile con il trattamento riconosciuto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.
2. In ogni caso la somma dei trattamenti liquidati complessivamente al medesimo soggetto non può comunque superare il 30 per cento del reddito da lavoro, derivante dalle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 4, comma 4, numero 2), percepito nell'anno solare precedente a quello di riferimento.

Art. 8 revoca del trattamento

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, il successivo riconoscimento del tratta-

mento di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, ad un soggetto a favore del quale sia già stato riconosciuto per lo stesso anno di riferimento il trattamento di cui al presente regolamento comporta la revoca di tale ultimo trattamento.
2. L'INPS, secondo modalità definite nella convenzione di cui all'articolo 22, comma 4, della legge regionale 11/2009, comunica il verificarsi delle ipotesi di revoca di cui al comma 1 al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, che provvede alla revoca del trattamento.

Art. 9 norme transitorie e di prima applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 7, trovano applicazione anche con riferimento alle domande del trattamento statale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, presentate alla sede INPS territorialmente competente anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I soggetti di cui all'articolo 3 che, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, siano decaduti dalla possibilità di richiedere il trattamento statale di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009, a causa della mancata tempestiva presentazione della domanda, possono presentare la domanda del trattamento di cui al presente regolamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, nei casi in cui la data di cessazione del contratto di lavoro a progetto risulti anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la domanda di cui all'articolo 6 è presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2010.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_50_1_DAS_ATT PROD 2833

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 12 novembre 2009, n. 2833/IND/28-D/8

LR 47/78 capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Kaires Srl di Udine.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il Regolamento d'attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare l'articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;
CONSIDERATO che l'impresa KAIRES SRL con sede in UDINE ha inoltrato in data 8 luglio 2008 la richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nelle aree dei sistemi di automazione industriale, informatica avanzata per le PMI e meccanica;
CONSIDERATO che l'impresa KAIRES SRL con sede in UDINE è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento emanato con DPGR n.0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 12/10/2009 , esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2478 dd. 12/11/2009 , con la quale è stato concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa KAIRES SRL con sede in UDINE ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26;

DECRETA

1. Il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa KAIRES SRL. con sede in UDINE, viene riconosciuto quale struttura altamente qualificata, nelle aree dei sistemi di automazione industriale, informatica avanzata per le PMI e meccanica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 12 novembre 2009

CIRIANI

09_50_1_DAS_ATT PROD 2874

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 17 novembre 2009, n. 2874/IND/28-D/16

LR 47/78 capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Cybertec the Planning & Scheduling Company Srl di Trieste.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il Regolamento d'attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare l'articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;
CONSIDERATO che l'impresa CYBERTEC THE PLANNING & SCHEDULING COMPANY SRL con sede in TRIESTE ha inoltrato in data 26/8/2009 la richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nel campo della programmazione industriale, sviluppo software applicativo nei processi e organizzazione industriale;
CONSIDERATO che l'impresa CYBERTEC THE PLANNING & SCHEDULING COMPANY SRL con sede in TRIESTE è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento emanato con DPGR n.0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 12/10/2009, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2479 dd. 12/11/2009 , con la quale è stato concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa CYBERTEC THE PLANNING & SCHEDULING COMPANY SRL con sede in TRIESTE ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26;

DECRETA

1. Il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa. CYBERTEC THE PLANNING & SCHEDULING COMPANY

SRL con sede in TRIESTE, viene riconosciuto quale struttura altamente qualificata, nel campo della programmazione industriale, sviluppo software applicativo nei processi e organizzazione industriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 novembre 2009

CIRIANI

09_50_1_DAS_ATT PROD 2877

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 17 novembre 2009, n. 2877/IND/28-D/14

LR 47/78 capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Electrolux Italia Spa di Porcia (PN).

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il Regolamento d'attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare l'articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;
CONSIDERATO che l'impresa ELECTROLUX ITALIA SPA con sede in PORCIA (PN) ha inoltrato in data 4/8/2009 la richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nel campodell'elettronica meccanica chimica ed acustica;
CONSIDERATO che l'impresa ELECTROLUX ITALIA SPA. con sede in PORCIA (PN) è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento emanato con DPGR n.0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 12/10/2009 , esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2480 dd. 12/11/2009 , con la quale è stato concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa ELECTROLUX ITALIA SPA . con sede in PORCIA (PN) ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26;

DECRETA

1. Il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa ELECTROLUX ITALIA SPA . con sede in PORCIA (PN), viene riconosciuto quale struttura altamente qualificata, nel campo dell'elettronica meccanica chimica ed acustica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 17 novembre 2009

CIRIANI

09_50_1_DAS_ATT PROD 2905

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 18 novembre 2009, n. 2905/IND/28-D/13

LR 47/78 capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Microglass Srl di San Quirino (PN).

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il Regolamento d'attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare l'articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;
CONSIDERATO che l'impresa MICROGLASS SRL con sede in SAN QUIRINO (PN) ha inoltrato in data 3/6/2009 la richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nelle aree di essiccazione vernici e materiali, tecnologia alimentare e trattamento del legno e del vetro;
CONSIDERATO che l'impresa MICROGLASS SRL . con sede in SAN QUIRINO (PN) è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del regolamento emanato con DPGR n.0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 21/9/2009, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2481 dd. 12/11/2009 , con la quale è stato concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa MICROGLASS SRL con sede in SAN QUIRINO (PN) ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26;

DECRETA

1. Il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa MICROGLASS SRL con sede in SAN QUIRINO (PN), viene riconosciuto quale struttura altamente qualificata, nelle aree di essiccazione vernici e materiali, tecnologia alimentare e trattamento del legno e del vetro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 novembre 2009

CIRIANI

09_50_1_DAS_ATT PROD 2954

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 19 novembre 2009, n. 2954/IND/28-D/17

LR 47/78 capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.R.A. Est - Società italiana farmaceutici Ravizza Est Spa di Trieste.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il Regolamento d'attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare l'articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;
VISTO il decreto dell'Assessore alle Attività produttive n. 150/1992, con il quale il laboratorio di ricerca applicata della ditta S.I.F.R.A. EST-Società Italiana Farmaceutici Ravizza EST SPA con sede in Trieste via Caboto 19/8, è stato riconosciuto quale altamente qualificato nel settore relativo all'uso di materiali plastici medicali alternativi;
PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo 9 del citato regolamento prevede che "il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento dello stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo;"
VISTI i successivi decreti dell'Assessore competente n . 459/1994, n.15/1997, n, 118/1998, n. 1225/2000, n. 1057/2003 e n. 2666/2006, con ciascuno dei quali si è provveduto al rinnovo del riconoscimento del laboratorio suddetto;
CONSIDERATO che l'impresa S.I.F.R.A. EST -Società Italiana Farmaceutici Ravizza EST SPA. con sede in TRIESTE ha inoltrato in data 21/9/2009 la richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nel campo delle ricerche applicate su nuove formulazioni e/o sull'uso di materiali plastici medicali alternativi;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 5/10/2009, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2484 dd. 12/11/2009 , con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.R.A. EST-Società Italiana Farmaceutici Ravizza EST SPA con sede in TRIESTE ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;

DECRETA

1. Si rinnova il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa S.I.F.R.A. EST- Società Italiana Farmaceutici Ravizza EST SPA con sede in TRIESTE quale struttura altamente qualificata, nel campo delle ricerche applicate su nuove formulazioni e/o sull'uso di materiali plastici medicali alternativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il rinnovo del riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 19 novembre 2009

CIRIANI

09_50_1_DAS_ATT PROD 3027

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 23 novembre 2009, n. 3027/IND/28-D/9

LR 47/78 capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Hydrotech Srl di Trieste.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il Regolamento d'attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare l'articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;
CONSIDERATO che l'impresa HYDROTECH SRL con sede in TRIESTE ha inoltrato in data 14/10/2008 (prot.24847 di data 14 ottobre 2008 N. 24847/2311 28D)la richiesta diretta ad ottenere il riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nelle aree di tecnologie di bonifica, indagini ambientali e chimica analitica e ambientale;
CONSIDERATO che l'impresa HYDROTECH S.R.L. è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg n.0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 24/9/2009, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2482 dd. 12/11/2009 , con la quale è stato concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa HYDROTECH SRL con sede in TRIESTE ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26;

DECRETA

1. Il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa HYDROTECH SRL con sede in TRIESTE , viene riconosciuto quale struttura altamente qualificata, nelle aree di tecnologie di bonifica, indagini ambientali e chimica analitica e ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 novembre 2009

CIRIANI

09_50_1_DAS_ATT PROD 3058

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 24 novembre 2009, n. 3058/IND/28-D/11

LR 47/78 capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa GME Srl di Pordenone.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della

ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il Regolamento d'attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare l'articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;
VISTO il decreto dell'Assessore alle Attività produttive n. 661 del 24/3/2006,con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa GME SRL con sede in PORDENONE è stato riconosciuto quale altamente qualificato per la ricerca applicata diretta alla progettazione elettronico-informatica;
PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo 9 del citato regolamento prevede che "il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3". Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo";
CONSIDERATO che l'impresa GME SRL con sede in PORDENONE ha inoltrato in data 13/2/2009 (prot. di data 13 febbraio 2009 N. 3611/2311 28D) la richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata diretta alla progettazione elettronico-informatica;
CONSIDERATO che l'impresa GME SRL è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg n.0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 28/9/2009, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2485 dd. 12/11/2009 , con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa GME SRL con sede in PORDENONE ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26;

DECRETA

1. Si rinnova il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa GME SRL con sede in PORDENONE quale struttura altamente qualificata, nel campo della ricerca applicata diretta alla progettazione elettronico-informatica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il rinnovo del riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 novembre 2009

CIRIANI

09_50_1_DAS_ATT PROD 3059

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive 24 novembre 2009, n. 3059/IND/28-D/12

LR 47/78 capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Lncib - Laboratorio nazionale del Consorzio interuniversitario per le biotecnologie di Trieste.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1 del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;

VISTO il Regolamento d'attuazione approvato con delibera della Giunta regionale n. 1938 del 6/08/2007 ed emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 20/08/2007 ed in particolare l'articolo 9, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione;
VISTO il decreto dell'Assessore alle Attività produttive n. 660 del 24/3/2006,con il quale il laboratorio di ricerca applicata LNCIB-LABORATORIO NAZIONALE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE con sede in TRIESTE presso Area Science Park è stato riconosciuto quale altamente qualificato nel campo della ricerca applicata per la genomica funzionale dei tumori;
PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo 9 del citato regolamento prevede che "il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo";
CONSIDERATO che l'impresa LNCIB-LABORATORIO NAZIONALE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE con sede in TRIESTE ha inoltrato in data 23/3/2009(prot. di data 23 marzo 2009 N. 6837/2311 28D) la richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nel campo della genomica funzionale dei tumori;
CONSIDERATO che l'impresa LNCIB-LABORATORIO NAZIONALE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg n.0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 28/9/2009, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2483 dd. 12/11/2009 , con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa LNCIB-LABORATORIO NAZIONALE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE con sede in TRIESTE ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art.9 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26;

DECRETA

1. Si rinnova il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa LNCIB-LABORATORIO NAZIONALE DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LE BIOTECNOLOGIE con sede in TRIESTE quale struttura altamente qualificata, nel campo della ricerca applicata per la genomica funzionale dei tumori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della LR 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della LR 26/2005.
2. Il rinnovo del riconoscimento viene concesso per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 novembre 2009

CIRIANI

09_50_1_DDC_ISTR FORM 5071

Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione e cultura 27 novembre 2009, n. 5071/Cult

Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il DPReg. n. 219/Pres. del 27 agosto 2008, che delega l'Assessore regionale all'istruzione, formazione e cultura a trattare gli affari di competenza del Servizio politiche per la famiglia ;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e, in particolare, l' articolo 9, comma 3, recante disposizioni concernenti la dipendenza funzionale dei Servizi delegati dal Presidente della

Regione agli Assessori regionali;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni;
RICHIAMATO in particolare l'articolo 7 bis della legge regionale 11/2006, secondo cui "l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità promosse dai consultori familiari e da soggetti pubblici e privati";
VISTO il "Regolamento di cui all'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), concernente i criteri e le modalità del sostegno alle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità" approvato con D.P.Reg. 285/Pres. dd. 16 ottobre 2009;
RICHIAMATO in particolare l'articolo 2, comma 3, del Regolamento medesimo che rinvia ad una deliberazione di Giunta regionale la definizione annuale degli ambiti prioritari di intervento in relazione alle risorse disponibili, da attuarsi sulla base dell'emanazione di un bando;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2981 dd. 30/12/2008 "L.R. 21/2007, art. 28. Approvazione del programma operativo di gestione 2009" e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che per le finalità di cui trattasi risultano disponibili Euro 500.000,00 sul cap. 8469 - U.B.I. 8.2.1.1140 del programma operativo di gestione, conto competenza 2009;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2567 del 19 novembre 2009, con la quale per l'anno 2009 sono stati individuati i seguenti ambiti di intervento per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento approvato con D.P.Reg. 285/Pres. dd. 16 ottobre 2009:
- l'organizzazione e attuazione di attività formative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del regolamento, considerata prioritaria dedicando a tale tipologia il 60 per cento delle risorse disponibili pari ad euro 300.000,00;
- l'organizzazione di servizi informativi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) del regolamento, previa valutazione delle esigenze del territorio di riferimento, finanziata con euro 200.000,00 pari al 40 per cento delle risorse complessivamente disponibili.

VISTO lo schema del bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di nominare con atto successivo la Commissione per la valutazione delle domande di cui all'articolo 7 dello schema stesso;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18;

DECRETA

1. È approvato, per i motivi di cui in premessa, il bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. È autorizzata, per i motivi e con le modalità indicati in premessa, la spesa di Euro 500.000,00, con imputazione al cap. 8469 U.B. 8.2.1.1140, del Programma Operativo di Gestione 2009, in conto competenza.
3. È disposta la pubblicazione del bando di cui al punto 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 27 novembre 2009

ABATE

09_50_1_DDC_ISTR FORM 5071_ALL1_BANDO

Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità (articolo 7 bis legge regionale 7 luglio 2006, n. 11)

Art. 1 finalità e oggetto dell'intervento

1. Al fine di sostenere la famiglia nella sua funzione sociale ed educativa o nella fase della sua costituzione, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove il finanziamento di attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), in applicazione delle disposizioni regolamentari emanate con decreto del Presidente della Regione del 16 ottobre 2009, n. 285/Pres. (d'ora in poi Regolamento) e sulla base degli

ambiti prioritari di intervento definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2567 del 19 novembre 2009.
2. Le attività di formazione e informazione di cui al punto 1., come da articolo 2, comma 1, del Regolamento, sono poste in essere in favore di:
a) Persone o coppie che intendono costituire un nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) o l'hanno costituito da meno di cinque anni;
b) Persone o coppie in attesa di figli o che intendono procedere ad adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
c) Genitori con figli minori.

Art. 2 progetti finanziabili

1. Le attività di formazione e informazione di cui all'articolo 1 sono realizzate sulla base di uno specifico progetto secondo le modalità indicate all'articolo 7.
2. Il progetto di cui al punto 1. deve essere relativo esclusivamente ad una delle tipologie di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento e precisamente:
a) Organizzazione e attuazione di attività formative della durata minima di dodici ore inerenti i diversi aspetti relativi alla vita di coppia e familiare, ovvero a sostegno della funzione genitoriale, rivolte a un numero di partecipanti non inferiore a quindici;
b) Organizzazione di servizi informativi a sostegno della coppia e della famiglia, previa valutazione delle esigenze del territorio di riferimento, rivolti a un numero di utenti non inferiore a quindici.

Art. 3 soggetti legittimati a presentare la domanda

1. La domanda può essere presentata, con le modalità di cui all'articolo 7, dai seguenti soggetti:
a) Consultori familiari pubblici e privati convenzionati;
b) Altri soggetti pubblici;
c) Soggetti privati senza scopo di lucro.
2. I soggetti di cui al punto 1 devono avere la sede legale e operativa nel territorio regionale e non devono svolgere attività commerciale.
3. Ciascun soggetto di cui al punto 1. può presentare una sola domanda di finanziamento corredata da un progetto finanziabile ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4 misura del finanziamento

1. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili è pari ad euro 500.000,00 e, in relazione alle disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n° 2567 del 19 novembre 2009, tale importo risulta suddiviso come segue:
a) euro 300.000,00 a favore dell'organizzazione e attuazione di attività formative inerenti i diversi aspetti della vita di coppia e familiare, ovvero a sostegno della funzione genitoriale;
b) euro 200.000,00 a favore dell'organizzazione di servizi informativi a sostegno della coppia e della famiglia, previa valutazione delle esigenze del territorio di riferimento.
2. Sulla base delle domande ammissibili e degli importi dei progetti finanziabili, l'eventuale disponibilità residua di una delle quote definite al punto 1. può essere trasferita all'altra tipologia di interventi.
3. Il contributo regionale è concesso ai soggetti che hanno regolarmente presentato domanda ai sensi dell'articolo 7 sulla base della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili approvata dalla Commissione per ciascuna tipologia di intervento ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 6.
4. L'entità del contributo regionale attribuibile a ciascun progetto è determinata proporzionalmente alla dimensione dei progetti risultante dalla domanda presentata, nei limiti di cui al punto 5.
5. Il contributo regionale non può in ogni caso essere superiore all'80 per cento della spesa complessiva indicata nella domanda per la realizzazione del progetto e può essere concesso fino ad un importo massimo di euro 30.000,00 se attinente le attività formative di cui alla tipologia di intervento a) dell'articolo 2, punto 2, e fino ad un massimo di euro 20.000,00 se attinente i servizi informativi di cui alla tipologia di intervento b) di cui all'articolo 2, punto 2.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento, può integrare i fondi di cui al punto 1 per finanziare ulteriori progetti ammissibili, a scorrimento parziale o totale della graduatoria approvata per ciascuna di tipologia di intervento, con le modalità di cui all'articolo 6, punto 5.

Art. 5 spese ammissibili

1. Sono ammesse le spese direttamente ed esclusivamente riferibili all'attuazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie:
a) Costi del personale interno del beneficiario da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa e nelle cor-

relate attività di progettazione, organizzazione, documentazione e verifica;
b) consulenze o collaborazioni esterne per lo svolgimento delle medesime attività;
c) affitto di locali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature e materiali, specificamente utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa.
2. Sono comunque escluse dalle spese ammissibili le spese per l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili e le spese per l'acquisto di beni mobili registrati.

Art. 6 Commissione per la valutazione delle domande

1. Con decreto del Direttore centrale della Direzione Istruzione, formazione e cultura è nominata una Commissione per la valutazione delle domande, formata da almeno cinque componenti di cui due dipendenti regionali del Servizio politiche per la famiglia e tre esperti tecnici interni od esterni all'Amministrazione regionale.
2. La Commissione di cui al punto 1:
- accerta la completezza della documentazione e verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande, disponendo eventuali esclusioni;
- verifica l'ammissibilità delle spese indicate per la realizzazione del progetto, disponendo l'eventuale rideterminazione della spesa da ammettere a finanziamento;
- procede alla valutazione del merito tecnico dei progetti ammissibili attribuendo un punteggio complessivo calcolato con riferimento a ciascuno dei seguenti elementi, secondo le modalità del punto 3:
    1. coerenza del progetto con le finalità del bando;
    2. grado di rispondenza a bisogni rilevanti o riconosciuti per il territorio di riferimento, anche in relazione all'analisi del fabbisogno rilevato;
    3. impiego efficiente delle risorse anche in rapporto al numero di destinatari del progetto e dei costi di realizzazione;
    4. grado di autonomia finanziaria del progetto in relazione alla percentuale di contribuzione regionale richiesta sul totale del costo;
    5. grado di estensione territoriale e temporale del progetto;
    6. grado di coinvolgimento di altri soggetti del territorio di riferimento del progetto anche con il ricorso a forme di partenariato sociale e/o istituzionale;

3. Il punteggio attribuibile a ciascuno degli elementi precedentemente individuati è espresso insindacabilmente dalla Commissione, mediante attribuzione di un punteggio variabile da 0 a 5, secondo la seguente gradazione di merito:
0 = insoddisfacente,
1 = poco soddisfacente,
2 = abbastanza soddisfacente,
3 = pienamente soddisfacente,
4 = molto soddisfacente,
5 = eccellente
4. Il punteggio complessivo di merito attribuito a ciascun progetto ammissibile è dato dalla somma del punteggio ottenuto con riferimento ad ogni singolo elemento oggetto di valutazione di cui al punto 2.
5. A seguito delle valutazioni di cui al presente articolo, la Commissione approva, per ciascuna tipologia di intervento di cui all'articolo 2, punto 2, una graduatoria in ordine decrescente di punteggio complessivo ottenuto con le modalità indicate al punto 4. A parità di merito è data precedenza al progetto che richiede il finanziamento regionale di importo inferiore.

Art. 7 presentazione delle domande e cause di esclusione

1. La domanda di partecipazione, redatta in conformità allo schema allegato "A" e completa della scheda progetto di cui all'allegato "B" e di ogni altra documentazione prevista dal bando, deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato a rappresentare il soggetto richiedente, e deve essere trasmessa o presentata entro il 1° marzo 2010, pena la non ammissione, al seguente indirizzo:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura
Servizio politiche per la famiglia
Via del Lavatoio 1 - 34132 TRIESTE.
2. La domanda può essere *consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - 2° piano* (orario di apertura da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) - Via del Lavatoio, 1 - 34132 Trieste o spedita a mezzo *raccomandata A.R.* entro il termine precedentemente indicato, per il quale farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
3. Ogni soggetto di cui all'articolo 3 può presentare *una sola domanda di finanziamento*. Se la domanda è spedita a mezzo posta, all'esterno della busta va riportata la dicitura "*Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale*

della maternità e della paternità".
4. Costituisce causa di esclusione della domanda di finanziamento la mancata sottoscrizione della stessa da parte del soggetto legittimato a rappresentare il soggetto richiedente, la consegna o l'invio oltre il termine indicato al punto 1. e la mancanza della scheda progetto di cui all'Allegato "B".
5. Si ricorda di allegare, in relazione alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, fotocopia non autenticata di un documento di identità , in corso di validità, del sottoscrittore.
6. I richiedenti, salvi i casi di esenzione, sono tenute ad assolvere l'imposta di bollo sulla domanda .
7. Tutta la documentazione relativa al presente bando è scaricabile dal sito internet regionale dedicato alle politiche della famiglia www.famiglia.fvg.it.

Art. 8 concessione e rendicontazione del finanziamento.

1. Contestualmente alla concessione del contributo, può essere disposta la liquidazione di un acconto pari al 60 per cento dell'importo spettante.
2. Il saldo viene erogato a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, della rendicontazione della spesa e della documentazione prevista al punto 4.
3. Sono consentite variazioni di singoli elementi progettuali o variazioni compensative delle singole voci di spesa indicate nel preventivo presentato a corredo della domanda, purchè rimangano inalterate le caratteristiche fondamentali del progetto originario e la conformità alle disposizioni del Regolamento e del presente bando.
4. Entro il termine e con le modalità stabiliti dall'atto di concessione del contributo i beneficiari presentano, a titolo di rendiconto, la documentazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché una relazione finale sui risultati raggiunti e le schede di valutazione sulla qualità del servizio erogato compilate da tutti gli utenti.
5. Sono ammesse a rendicontazione, ai sensi del punto 4, esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di concessione del contributo
6. Eventuali richieste di proroga, per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere accolte su istanza debitamente motivata.
7. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, lo stesso viene corrispondentemente rideterminato comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire l'eventuale eccedenza rispetto alla quota già erogata.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni o delucidazioni in merito al presente bando, si prega di contattare:
- Maria Vittoria Mattei - 040/3773461-mariavittoria.mattei@regione.fvg.it.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e giuridiche, previa informativa agli interessati. Si forniscono pertanto le seguenti informazioni.
Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto i dati personali riportati nella domanda e negli allegati ed ha come finalità la concessione di contributi per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità, ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11.
Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva elaborazione informatica e archiviazione a cura del Servizio Politiche per la famiglia della Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura.
Il conferimento dei dati è necessario al fine di identificare i beneficiari dei contributi e di determinare gli importi unitari dei contributi stessi.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, mentre il responsabile è il Servizio Politiche per la famiglia, via del Lavatoio, 1, Trieste, telefono 040 3773461.

09_50_1_DDC_ISTR FORM 5071_ALL2_DOMANDA CONTRIBUTO REGIONALE

ALLEGATO A

Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità

(articolo 7 bis legge regionale 11/2006)

DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONALE

MARCA da BOLLO
€ 14,62
(in caso di esclusione, indicare gli estremi di esenzione)

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Servizio politiche per la famiglia
Via del Lavatoio, 1 - 34132 Trieste

Il sottoscritto/a ____________________________________legittimato a rappresentare l'ente

____

CHIEDE

un contributo regionale per la realizzazione di un progetto inerente attività di formazione e informazione ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) nella sottoindicata area di intervento (*barrare una sola voce*), tra quelle previste ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 285/Pres. del 16 ottobre 2009 e articolo 2, punto 2 del bando:

- ☐ Attività formative della durata minima di dodici ore inerenti i diversi aspetti della vita di coppia e familiare ovvero a sostegno della funzione genitoriale rivolte ad un numero di partecipanti non inferiore a quindici
- ☐ Servizi informativi a sostegno della coppia e della famiglia rivolti ad un numero di utenti non inferiore a quindici

DICHIARA

consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente domanda, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000

SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Denominazione ente			prov.
Sede legale- indirizzo	n.	Comune	cap
Sede operativa- indirizzo (indicare se diverso dalla sede legale)	n.	Comune	cap

Codice fiscale ente	tel.	fax.	e-mail

Tipologia soggetto richiedente, legittimato a presentare la domanda ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento:

- ☐ Consultorio familiare pubblico - Azienda servizi sanitari______________________________
- ☐ Consultorio familiare privato convenzionato - Azienda servizi sanitari______________________
- ☐ Altro soggetto pubblico
- ☐ Altro soggetto privato senza scopo di lucro (se ONLUS allegare la relativa attestazione)

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE PER L'ACCREDITAMENTO E COORDINATE CONTO CORRENTE
(intestato all'ente richiedente)

Istituto	Comune

codice IBAN *(riempire tutte le caselle)*	Cod. paese	Cod. controllo	CIN	ABI	CAB	N° conto corrente
	I T					

ALLEGATO A

Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità

(articolo 7 bis legge regionale 11/2006)

SEZIONE B - DATI QUANTITATIVI E QUALITATIVI SUL PROGETTO PRESENTATO

Compilare la sezione B.1 o B.2 a seconda dell'area di intervento indicata

B.1. ATTIVITA' FORMATIVE INERENTI I DIVERSI ASPETTI DELLA VITA DI COPPIA E FAMILIARE O A SOSTEGNO DELLA FUNZIONE GENITORIALE

TITOLO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE (nel caso vengano proposte più iniziative indicare i dati per ciascuna di esse)	NUMERO ORE PREVISTE (minimo 12 ore per ciascuna attività indicata)	NUMERO SOGGETTI PARTECIPANTI PREISCRITTI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE (minimo 15 per ciascuna attività indicata)
1. 2. ….		

TIPOLOGIA UTENZA DELL'ATTIVITA' FORMATIVA N°____	PERCENTUALE DI RAPPRESENZA DELLA TIPOLOGIA SUL TOTALE
a) Persone e coppie che intendono costituire un nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) o l'hanno costituito da meno di cinque anni;	
b) Persone o coppie in attesa di figli o che intendono procedere ad adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);	
c) genitori con figli minori	
TOTALE	**100%**

(nel caso di più attività formative proposte ripetere per ciascuna di esse)

ALLEGATO A

Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità

(articolo 7 bis legge regionale 11/2006)

B.2. SERVIZI INFORMATIV A SOSTEGNO DELLA COPPIA O DELLA FAMIGLIA

TITOLO O DESCRIZIONE DEL SERVIZIO (nel caso vengano proposte più iniziative indicare i dati per ciascuna di esse)

SOGGETTI DESTINATARI – RILEVAZIONE BACINO DI UTENZA POTENZIALE E TIPOLOGIA DI APPARTENENZA (nel caso vengano proposte più iniziative indicare i dati per ciascuna di esse)

N° ________

TIPOLOGIA (segnare con una crocetta la voce o le voci che interessano)

- o Persone e coppie che intendono costituire un nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) o l'hanno costituito da meno di cinque anni;
- o Persone o coppie in attesa di figli o che intendono procedere ad adozione ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);
- o genitori con figli minori

METODOLOGIA E RISULTATI RELATIVI ALL'ANALISI DEL FABBISOGNO INFORMATIVO DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO (nel caso vengano proposte più iniziative indicare i dati per ciascuna di esse)

DATI RELATIVI ALLA PRESENZA E ALL'IMPATTO DI ANALOGHI SERVIZI GIA' ESISTENTI (nel caso vengano proposte più iniziative indicare i dati per ciascuna di esse)

ALLEGATO A

Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità

(articolo 7 bis legge regionale 11/2006)

SEZIONE C – PIANO ECONOMICO DEL PROGETTO

Spese (indicare solo le tipologie di spesa ammissibile direttamente riferibili al progetto ai sensi all'articolo ….del bando*)	**Entrate**
a. Costi per personale interno (specificare le singole voci)	**Importo del contributo regionale richiesto (massimo 80% del totale delle spese indicate)**
b. Acquisti di beni (specificare le singole voci) **- beni di consumo** **- strumenti e attrezzature** -______________________	**Altri contributi pubblici (specificare)** -______________________
c. Prestazioni di servizi (specificare le singole voci) **- consulenze e collaborazioni esterne** **- spese di trasporto** -______________ -______________	**Altre fonti di finanziamento (specificare)** -______________________
d. Costi per locazioni e noleggi (specificare le singole voci) -______________ -______________	

* Le spese dovranno essere comprovate da idonea documentazione intestata al soggetto richiedente il contributo

SEZIONE D–AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO E DURATA DEL PROGETTO

Ambito territoriale di riferimento del progetto

☐ un comune
☐ due o più comuni (specificare____)
☐ più di una provincia (specificare____)

Durata del progetto

☐ inferiore a tre mesi
☐ da tre a sei mesi
☐ superiore ai sei mesi

SEZIONE E – GRADO DI COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO ISTITUZIONALE E SOCIALE

Il progetto prevede forme di convenzionamento con soggetti istituzionali o del privato sociale? SI ☐ NO ☐

Se SI, specificare:

SOGGETTI: ____

RUOLO SVOLTO: ____

ESTREMI DELLA CONVENZIONE*______________________________Data__________________

ALLEGATO A

Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità

(articolo 7 bis legge regionale 11/2006)

*Si ricorda che copia della convenzione va allegata alla domanda.

Dichiara, inoltre:

- che l'ente richiedente rientra tra i soggetti legittimati a presentare la domanda ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento in quanto rispetta tutti i requisiti previsti;
- che le attività per cui si chiede il finanziamento saranno realizzate conformente alle disposizioni del regolamento e del bando e si svolgeranno secondo il progetto riportato nell'Allegato B;
- di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003;
- di esonerare l'amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori conseguenti ad inesatte indicazioni fornite e per effetto della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive

ALLEGA

1) la scheda progetto di cui all'**Allegato B** del bando;
2) copia dell'eventuale convenzione con soggetti istituzionali o del privato sociale riportata alla Sezione E;
3) fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, secondo le disposizioni del DPR 445/2000

____
Luogo e data

____
firma leggibile

09_50_1_DDC_ISTR FORM 5071_ALL3_SCHEDA PROGETTO

ALLEGATO B

Bando per il finanziamento delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare, nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità

(articolo 7 bis legge regionale 11/2006)

SCHEDA PROGETTO - ALLEGATA ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

DENOMINAZIONE PROGETTO ____

TIPOLOGIA DI INTERVENTO DEL PROGETTO

(articolo 2 del bando)

- o Attività formative della durata minima di dodici ore inerenti i diversi aspetti della vita di coppia e familiare ovvero a sostegno della funzione genitoriale rivolte ad un numero di partecipanti non inferiore a quindici
- o Servizi informativi a sostegno della coppia e della famiglia rivolti ad un numero di utenti non inferiore a quindici

REFERENTE DEL PROGETTO Nome e cognome ______________________ Telefono ______________________________e-mail_________________________

DATI SUL PROGETTO

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO

(indicazione sintetica di finalità, obiettivi e rispondenza ai bisogni, articolazione in fasi, modalità operative, risultati attesi, ambito territoriale, ecc.)

1 – FINALITA' DEL PROGETTO, OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

____

____

____

2 – DESTINATARI (numero e tipologia ai sensi articolo 1, comma 3, del Bando)

____

____

3 – RISPONDENZA AI FABBISOGNI RILEVATI E PRESENZA DI SERVIZI ANALOGHI O ASSIMILABILI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
(indicare le analisi effettuate e le metodologie utilizzate)

____

____

____

____

4 – BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PROPOSTE E RISORSE PREVISTE
(indicare eventuali articolazioni in fasi e modalità di attuazione con specificazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali che si prevede di impiegare)

____

____

____

____

5 – ESTENSIONE TERRITORIALE E TEMPORALE DEL PROGETTO, COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO (FORME DI PARTERNARIATO SOCIALE E/O ISTITUZIONALE)

____

____

Luogo e data

____

firma del legale rappresentante

09_50_1_DDC_ORG PERS 2638

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 12 novembre 2009, n. 2638

Sostituzione componente Commissione giudicatrice della progressione verticale per esami per la copertura di n. 32 posti di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il proprio decreto n. 1446/DR del 15 giugno 2009, con il quale è stato approvato il bando di progressione verticale per esami per la copertura di n. 32 posti di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1;
VISTO il proprio decreto n. 2061/DR dd. 24 agosto 2009, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di progressione verticale di cui trattasi;
PRESO ATTO che il dott. Giorgio DE ROSA, con nota del 2 novembre 2009, ha comunicato e motivato la propria impossibilità di continuare a svolgere le funzioni di componente della Commissione di cui trattasi;
RITENUTO che il dott. Ennio NIGRIS, già dipendente regionale di qualifica dirigenziale, con incarico di Direttore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato, sia in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte della Commissione stessa, quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;
RITENUTO di nominare il medesimo componente della Commissione di cui trattasi in sostituzione del dott. Giorgio DE ROSA;
VISTA la dichiarazione resa dal dott. NIGRIS ai sensi dell'art. 7 bis ante della L.R. 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'art. 55 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
RITENUTO di riportare la composizione dell'intera Commissione giudicatrice della procedura di progressione verticale per esami per la copertura di n. 32 posti di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1;

DECRETA

1. Il dott. Ennio NIGRIS è nominato componente della Commissione giudicatrice della procedura di progressione verticale per esami per la copertura di n. 32 posti di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, in sostituzione del dott. Giorgio DE ROSA.
2. La commissione di cui trattasi è pertanto così composta:
- dott.ssa Saveria SGRO, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore del Servizio programmazione e affari generali della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Raffaella DI MARTINO, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore del Servizio affari generali della Segreteria generale del Consiglio regionale, con funzioni di componente;
- dott. Ennio NIGRIS, già dipendente regionale di qualifica dirigenziale, con incarico di Direttore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato, con funzioni di componente esterno all'Amministrazione regionale esperto nelle materie d'esame;
- Marina ZUCCHI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, con funzioni di segretario.

Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento della titolare, Manuela VISINTIN, dipendente regionale appartenente alla categoria C.
2. Al componente esterno all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza già stabilito dal bando della procedura in Euro 92,97, già ridotto del 10% come previsto ai sensi dell'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (legge finanziaria 2007).
3. Al medesimo compete inoltre il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. A tal fine il componente esterno è equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale.
5. La relativa spesa graverà, nell'ambito del Bilancio di previsione regionale triennio 2009/2011 e per l'anno 2009, sulla U.Bi n. 10.1.1.1162, capitolo 597 del Bilancio e del P.O.G. della Regione, adottato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 2981, e successive modificazioni e integrazioni.

VIOLA

09_50_1_DDC_REL INT 671

Decreto del Vice Direttore centrale relazioni internazionali e comunitarie 9 dicembre 2009, n. 671

Adozione del procedimento di evidenza pubblica per l'affidamento di sei incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la costituzione del Segretariato tecnico congiunto del Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il Regolamento (CE) n. 1164/94;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;

VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

VISTO il Regolamento (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTA la Decisione C (2007) 6584 def. della Commissione delle Comunità Europee del 20 dicembre 2007 che ha adottato il "Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013" ai fini dell'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" in Italia e in Slovenia - codice CCI 2007 CB 163 PO 036;

RICHIAMATA la deliberazione n. 389 dell'11 febbraio 2008, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del "Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013" da parte della Commissione Europea;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 656 del 21 marzo 2008;

ATTESO che, ai sensi dell''articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 ed in attuazione delle previsioni di cui al capitolo 6 - "Disposizioni per l'attuazione" - del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, l'Autorità di Gestione, previa consultazione con gli Stati Membri rappresentati nell'area-Programma, istituisce un Segretariato Tecnico Congiunto, al fine di supportare l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Audit ed il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento dei propri compiti;

ATTESO CHE l'Asse prioritario n. 4 " Assistenza tecnica" del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, contempla, tra gli obiettivi operativi, quello di garantire il corretto funzionamento dei sistemi di gestione, sorveglianza e controllo del Programma e quello di promuovere il Programma e i progetti finanziati attraverso attività di disseminazione;

E CHE per il citato Asse prioritario n. 4 sono stati stanziati, a livello di Programma, risorse complessive per il settennio di programmazione pari ad Euro 8.202.842,00= di cui Euro 6.972.416,00= di contributo FESR ed Euro 1.230.426,00= quale cofinanziamento nazionale;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 3160 del 14 novembre 2007, avente ad og-

getto “Costituzione lista finalizzata alla selezione dei candidati per la costituzione del Segretariato tecnico Congiunto e dell’Info-Point del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. del 1269 del 29 giugno 2008, avente ad oggetto “DGR n. 3160/2006: Annullamento in via di autotutela”;
ATTESO che i Partner del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, a seguito dell’incontro con la Commissione Europea tenutosi a Bruxelles in data 22 aprile 2009 e delle relative decisioni ivi assunte, nel corso della riunione tecnica occorsa a Trieste in data 30 giugno 2009, hanno preso atto della proposta per la selezione di n. 6 esperti per il Segretariato Tecnico Congiunto, con il relativo budget di spesa a carico dell’Asse Prioritario n. 4 “Assistenza Tecnica” del Programma, e confermato il mandato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione, quale Autorità di Gestione, di avviare il relativo procedimento di evidenza pubblica per la selezione di n. 6 esperti che, nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma, ricopriranno i seguenti ruoli professionali: A) Chief Manager; B) Management Officer; C) Financial and Monitoring Senior Officer; D) Financial and Monitoring Officer; E) Information Officer; F) Office Assistant;
ATTESO che il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie ha preliminarmente accertato, in relazione al conferimento di tali incarichi correlati ad attività non rientranti nelle funzioni ordinarie dello stesso, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione regionale;
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 15 della Legge regionale 23.07.2009, n. 12, le prestazioni oggetto di conferimento d’incarico a soggetti esterni all’Amministrazione regionale saranno di natura temporanea e altamente qualificata;
ATTESO che l’affidamento degli incarichi in questione rientra tra quelli finalizzati a potenziare gli interventi per l’attuazione dei programmi comunitari, ammessi alle condizioni di cui all’articolo 15 della Legge regionale 23.07.2009, n. 12;
ATTESO che tali ruoli nell’ambito del Segretariato Tecnico Congiunto saranno conferiti mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a figure professionali esterne all’Amministrazione regionale, in possesso di particolare e comprovata esperienza selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica;
CONSIDERATO che il competente Servizio rapporti comunitari e integrazione europea ha ravvisato l’opportunità di chiedere all’Avvocatura della regione un parere preventivo sull’Avviso di selezione ed i relativi Allegati 1 e 2, e che la stessa ha formulato parere favorevole, unitamente ad alcune proposte migliorative che sono state recepite;
ATTESO che gli oneri finanziari derivanti dall’avviso pubblico di selezione saranno imputati sul pertinente capitolo di bilancio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e rimborsati a valere sull’Asse Prioritario n. 4, “Assistenza Tecnica”, secondo le modalità e le procedure stabilite dal Programma Operativo e dai relativi documenti di attuazione;
VISTE le Leggi Regionali n. 17 e n. 18 del 30 dicembre 2008;
RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. di adottare la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di sei incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, secondo le modalità e mediante i modelli previsti, rispettivamente, negli Allegati 1, 2 e 3 al presente decreto;
2. di autorizzare il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione, nel suo ruolo di Autorità di Gestione del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, all’avvio della procedura di evidenza pubblica di cui trattasi, nonché di tutti i correlati atti amministrativi necessari ai fini della costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto, in ossequio alle disposizioni previste ai fini dell’approvazione delle operazione cofinanziate dal Programma;
3. di pubblicare il presente decreto, unitamente agli Allegati 1, 2 e 3, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sul sito internet regionale nonché, ai fini di assicurare al procedimento la massima diffusione nell’ambito dell’area eleggibile al Programma, nel sito internet del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e locale.
Trieste, 9 dicembre 2009

NAPOLI

09_50_1_DDC_REL INT 671_ALL1_BANDO

Presidenza della Regione - Relazioni internazionali e comunitarie - Servizio rapporti comunitari e integrazione europea. Avviso pubblico per la selezione di n. 6 esperti per il Segretariato tecnico congiunto del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
VISTO il Regolamento (CE) n. 397/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTA la Decisione C (2007) 6584/def. della Commissione delle Comunità Europee del 20 dicembre 2007 che ha adottato il "Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013" ai fini dell'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" in Italia e in Slovenia - codice CCI 2007 CB 163 PO 036;
ATTESO che, ai sensi dell''articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1080/2006 ed in attuazione delle previsioni di cui al capitolo 6 - "Disposizioni per l'attuazione" - del Programma di cui trattasi, l'Autorità di Gestione, previa consultazione con gli Stati Membri rappresentati nell'area-Programma, istituisce un Segretariato Tecnico Congiunto, al fine di supportare l'Autorità Unica di Gestione, l'Autorità Unica di Audit ed il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento dei propri compiti:
a) predisporre delle proposte di decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alle operazioni da finanziare e fungere da segretariato per l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Audit;
b) supportare i potenziali beneficiari e fornire loro informazioni, in collaborazione con l'Info Point situato in Slovenia;
c) supportare l'Autorità di Gestione nella definizione ed attuazione delle attività di comunicazione, in collaborazione con le Regioni Partner italiane e l'Info Point sloveno;
d) affiancare l'Autorità di Gestione nelle sue funzioni amministrative;
e) fornire assistenza tecnica ed amministrativa per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito del Programma, con riferimento alla ricezione, istruttoria e valutazione delle proposte progettuali, al monitoraggio, controllo e reporting dei progetti finanziati;
f) istituire, mantenere e aggiornare periodicamente il sistema di monitoraggio del Programma;
ATTESO che i Partner del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, a seguito dell'incontro con la Commissione Europea tenutosi a Bruxelles in data 22 aprile 2009 e delle relative decisioni ivi assunte, nel corso della riunione tecnica occorsa a Trieste in data 30 giugno 2009, hanno preso atto della proposta per la selezione di n. 6 esperti per il Segretariato Tecnico Congiunto, con il relativo budget di spesa a carico dell'Asse Prioritario n. 4 "Assistenza Tecnica" del Programma, e confermato il mandato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione, quale Autorità di Gestione, di avviare il relativo procedimento di evidenza pubblica per la selezione di n. 6 esperti che, nell'ambito del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma, ricopriranno i seguenti ruoli professionali:
A) Chief Manager;
B) Management Officer;

C) Financial and Monitoring Senior Officer;
D) Financial and Monitoring Officer;
E) Information Officer;
F) Office Assistant;
ATTESO che il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea della Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie ha preliminarmente accertato, in relazione al conferimento di tali incarichi correlati ad attività non rientranti nelle funzioni ordinarie dello stesso, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione regionale;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 15 della Legge regionale 23.07.2009, n. 12, le prestazioni oggetto di conferimento d'incarico a soggetti esterni all'Amministrazione regionale saranno di natura temporanea e altamente qualificata;
ATTESO che l'affidamento degli incarichi in questione rientra tra quelli finalizzati a potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, ammessi alle condizioni di cui all'articolo 15 della Legge regionale 23.07.2009, n. 12;
ATTESO che tali ruoli nell'ambito del Segretariato Tecnico Congiunto saranno conferiti mediante incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a figure professionali esterne all'Amministrazione regionale, in possesso di particolare e comprovata esperienza da selezionare mediante procedura di evidenza pubblica;
ATTESO che gli oneri finanziari derivanti dall'avviso pubblico di selezione saranno imputati sul pertinente capitolo di bilancio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e rimborsati a valere sull'Asse Prioritario n. 4, "Assistenza Tecnica", secondo le modalità e le procedure stabilite dal Programma Operativo e dai relativi documenti di attuazione;
RITENUTO pertanto di avviare la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione e la selezione delle professionalità sopra descritte;
RICHIAMATO il Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres di data 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni

È INDETTA

una selezione pubblica per il conferimento di n. 6 (sei) incarichi di collaborazione a soggetti esperti per la costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013.

Art. 1 oggetto

1. La selezione è volta ad acquisire, nel rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra donne e uomini ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni, n. 6 (sei) figure professionali rispondenti ai seguenti profili:
a) Profilo (A): CHIEF MANAGER
L'esperto di cui al presente profilo è chiamato a svolgere le seguenti attività principali:
1) sostituzione del Coordinatore del Segretariato in occasione di eventi interni ed esterni;
2) organizzazione efficiente del Segretariato e dei gruppi di lavoro tematici transfrontalieri, in accordo con il Coordinatore;
3) coordinamento del Management officer nei suoi compiti specifici.
b) Profilo (B): MANAGEMENT OFFICER
L'esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) supporto al Coordinatore e al Vice coordinatore sotto il profilo amministrativo, nell'organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza e nella preparazione di tutti i documenti allo scopo necessari;
2) stesura e consegna al Coordinatore delle bozze dei Rapporti richiesti dai Regolamenti comunitari;
3) ricezione delle proposte progettuali, organizzazione e partecipazione alla fase di istruttoria delle proposte progettuali;
4) controllo del rispetto del cronoprogramma di attuazione dei progetti finanziati.
c) Profilo (C): FINANCIAL AND MONITORING SENIOR OFFICER
L'esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) assistenza e consulenza ai potenziali beneficiari e pre-valutazione degli aspetti finanziari dei progetto;
2) messa in opera del sistema di monitoraggio ed aggiornamento costante a livello di progetto;
3) fornitura di dati a tutte le Autorità coinvolte nel Programma e al Valutatore indipendente;
4) preparazione di decisioni del Comitato di Sorveglianza inerenti aspetti di carattere finanziario (ad esempio modifiche del piano finanziario);
5) supporto in caso di richieste di modifiche di natura finanziaria dei progetti approvati.
d) Profilo (D): FINANCIAL AND MONITORING OFFICER

L'esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) assistenza e consulenza ai potenziali beneficiari e pre-valutazione degli aspetti finanziari dei progetto;
2) messa in opera del sistema di monitoraggio ed aggiornamento costante a livello di progetto;
3) fornitura di dati a tutte le Autorità coinvolte nel Programma e al Valutatore indipendente;
4) preparazione di decisioni del Comitato di Sorveglianza inerenti aspetti di carattere finanziario;
5) raccolta delle informazioni sulle irregolarità rilevanti ai fini del monitoraggio;
6) controllo, dal punto di vista finanziario dei progetti approvati.
e) Profilo (E): INFORMATION OFFICER
L'esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) informazione nei confronti dei beneficiari finali in merito alle opportunità offerte dal Programma;
2) stesura della bozza del Piano di comunicazione del Programma, di intesa con il Coordinatore;
3) partecipazione alla stesura del Rapporto annuale di esecuzione, nonché di eventuali altri documenti necessari.
f) Profilo (F): OFFICE ASSISTANT
L'esperto di cui al presente profilo svolge le seguenti attività principali:
1) gestione delle attività quotidiane del Segretariato (archiviazione, preparazione di fascicoli in occasione di incontri, raccolta della documentazione di progetto, etc.);
2) assistenza al Coordinatore e agli altri componenti del Segretariato, nell'espletamento delle rispettive attività;
3) primo "contact point" nei confronti dei potenziali beneficiari;
4) supporto nell'organizzazione di eventi.

Art. 2 requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti generali di ammissione:
1) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati a cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana in base alle norme di legge vigenti. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere alla selezione purchè abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
3) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
4) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare, di non essere decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5) non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o possa comportare limiti alla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. I candidati risultati idonei alla selezione dovranno produrre la documentazione comprovante i requisiti generali di ammissione dichiarati nel curriculum vitae prima della stipula del contratto.

Art. 3 requisiti specifici di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei requisiti specifici di ammissione, prescritti per i diversi profili professionali di cui all'art. 1, come di seguito elencati:

PROFILO	REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(A) CHIEF MANAGER	1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma; 2) aver maturato un'esperienza professionale pari ad almeno cinque anni maturati nel contesto di Programmi di Cooperazione Transfrontaliera, transnazionale o interregionale, di cui almeno quattro maturati nell'ambito della gestione di Programmi di Iniziativa Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A - e/o di Cooperazione Territoriale 2007-2013 (Obiettivo 3); 3) esperienza nel drafting e gestione dei documenti di programmazione maturata negli ambiti di cui al punto 2); 4) esperienza nella gestione delle attività di istruttoria e del "Project- cycle management", maturata negli ambiti di cui al punto 2); 5) esperienza nella gestione di gruppi di lavoro; 6) esperienza nell'ambito della comunicazione interna ed esterna; 7) conoscenza approfondita delle norme comunitarie, con particolare riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 8) buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto; 9) buona padronanza nell'uso del computer, in particolare degli applicativi Microsoft: word, powerpoint, excel; 10) buona padronanza nell'uso di Internet; 11) possesso della patente di guida; 12) disponibilità ad effettuare missioni frequenti nell'area eleggibile del Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna), in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).
(B) MANAGEMENT OFFICER	1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma; 2) esperienza professionale pari ad almeno quattro anni maturati nel contesto di Programmi di Iniziativa Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A- e/o di Cooperazione Territoriale 2007-2013 (Obiettivo 3); 3) esperienza nell'istruttoria e gestione di proposte progettuali, nonché nella predisposizione di documentazione a supporto dell'attuazione, maturata negli ambiti di cui al punto 2); 4) buona conoscenza delle norme comunitarie, con particolare riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 5) ottime abilità nell'uso del computer, in particolare degli applicativi Microsoft: word, powerpoint, excel; 6) buona padronanza nell'uso di Internet; 7) buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto; 8) possesso della patente di guida; 9) disponibilità ad effettuare missioni nell'area eleggibile del Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna), in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).
(C) FINANCIAL AND MONITORING SENIOR OFFICER	1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma; 2) esperienza professionale pari ad almeno cinque anni, maturata nel monitoraggio e nell'istruttoria di progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali, inclusa la verifica di ammissibilità della spesa, di cui almeno tre maturati nell'ambito dei Programmi di Iniziativa Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A - e/o di Cooperazione Territoriale 2007-2013 (Obiettivo 3); 3) conoscenza approfondita delle norme comunitarie, con particolare riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 4) ottime abilità nell'uso del computer, in particolare degli applicativi Microsoft Office, e nella gestione di banche dati; 5) ottime abilità nell'uso di Internet; 6) buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto; 7) possesso della patente di guida; 8) disponibilità ad effettuare missioni nell'area eleggibile del Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna), in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).
(D) FINANCIAL AND MONITORING OFFICER	1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma; 2) esperienza professionale pari ad almeno quattro anni, maturati nel contesto di Programmi di Iniziativa Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A- e/o di Cooperazione Territoriale 2007-2013 (Obiettivo 3) nell'ambito dell'istruttoria di progetti, inclusa la verifica di ammissibilità della spesa e del monitoraggio; 3) buona conoscenza delle norme comunitarie, con particolare riferimento a quelle relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 4) ottime abilità nell'uso del computer, in particolare degli applicativi Microsoft Office, e familiarità nella gestione di banche dati; 5) ottime abilità nell'uso di Internet; 6) buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto; 7) possesso della patente di guida; 8) disponibilità ad effettuare missioni nell'area eleggibile del Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna), in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška)

PROFILO	REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(E) INFORMATION OFFICER	1) Aver portato a termine un ciclo completo di studi universitari della durata minima di quattro anni, sanciti da un diploma; 2) esperienza professionale pari ad almeno due anni maturati nel contesto di Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, di cui almeno uno maturato nell'ambito dei Programmi di Iniziativa Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A - e/o di Cooperazione Territoriale 2007-2013 (Obiettivo 3); 3) buona conoscenza delle norme comunitarie in materia di informazione e pubblicità; 4) esperienza nelle attività di informazione e comunicazione, maturata negli ambiti di cui al punto 2); 5) esperienza nell'organizzazione di eventi; 6) esperienza nella gestione delle attività di promozione; 7) ottima padronanza nell'uso del computer, in particolare nell'utilizzo degli applicativi Microsoft: word, publisher e powerpoint; 8) ottima padronanza nell'uso di Internet e nella gestione dei contenuti web; 9) buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto; 10) possesso della patente di guida; 11) disponibilità ad effettuare missioni nell'area eleggibile del Programma (in Italia: regione autonoma Friuli Venezia Giulia, regione del Veneto, regione Emilia-Romagna (province di Ferrara e Ravenna); in Slovenia: regioni statistiche di Goriška, Obalno-Kraška, Gorenjska, Osrednjeslovenska, Notranjsko Kraška).
(F) OFFICE ASSISTANT	1) Aver portato a termine un ciclo di studi universitari della durata minima di tre anni, sanciti da un diploma; 2) esperienza professionale pari ad almeno sei mesi maturati nel contesto di Programmi e/o progetti cofinanziati dai Fondi strutturali, preferibilmente nell'ambito dei Programmi e/o progetti di Iniziativa Comunitaria transfrontalieri - INTERREG A - e/o di Cooperazione Territoriale 2007-2013 (Obiettivo 3); 3) esperienza nella gestione delle attività di segreteria; 4) buona conoscenza della gestione di procedimenti amministrativi di spesa, maturata negli ambiti di cui al punto 2); 5) buona padronanza nell'uso del computer, in particolare degli applicativi Microsoft: word, publisher e powerpoint; 6) buona padronanza nell'uso di Internet; 7) buona conoscenza dell'inglese, parlato e scritto.

2. Ai fini dell'ammissione alla selezione, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda, come stabilito al successivo articolo 5. Tali requisiti devono essere posseduti altresì al momento della stipulazione del contratto nonché durante tutta la durata del rapporto contrattuale.
3. È ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche.
4. Il candidato può partecipare alla selezione per uno o più profili professionali del presente avviso. Nel caso di domanda riferita a più profili, la mancanza dei requisiti specifici di ammissione per un profilo non pregiudica l'ammissione ai restanti profili.
5. Qualora un candidato risulti idoneo per più profili deve operare una scelta per uno di essi prima di assumere l'incarico.
6. I candidati risultati idonei alla selezione dovranno produrre la documentazione comprovante i requisiti specifici di ammissione dichiarati nel curriculum vitae prima della stipula del contratto.

Art. 4 incompatibilità

1. Lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di proponenti e beneficiari di progetti finanziati nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 costituisce motivo di incompatibilità.
2. Tale motivo di incompatibilità va rimosso, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine indicato dall'Amministrazione e comunque prima del conferimento dell'incarico.

Art. 5 domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato A del presente avviso.
2. A pena di esclusione, alla domanda è allegato il curriculum vitae in lingua italiana e inglese, redatto utilizzando il formato europeo di cui all'allegato B del presente avviso (rinvenibile, congiuntamente alle istruzioni per la compilazione, all'indirizzo internet: http://europass.cedefop.europa.eu).
3. Il curriculum vitae dovrà recare esplicitamente la durata in anni di ciascuna esperienza lavorativa maturata, e per la parte inferiore all'anno in mesi, dove per mese intero si considera l'esperienza lavorativa pari ad ameno 16 giorni; la mancata indicazione di tale informazione costituisce motivo di esclusione.
4. La domanda di partecipazione e il curriculum vitae dovranno essere redatti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti in forma autografa e corredati di fotocopia di entrambe le facciate di un idoneo documento di identità del firmatario, in corso di validità. La mancata apposizione della firma autografa del candidato in calce alla domanda di partecipazione ed al curriculum, nonché la mancanza di fotocopia di entrambe le facciate di un idoneo documento di identità del firmatario ed in corso di validità costituiscono ragioni di esclusione della domanda.
5. A pena di esclusione, la domanda, inoltrata in busta chiusa recante l'indicazione "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 ESPERTI DEL SEGRETARIATO TECNICO CONGIUNTO DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013", deve essere indirizzata a "Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Presidenza della Regione, Struttura relazioni internazionali e comunitarie, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, via Udine n. 9 - 34132 Trieste".
6. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio del 18 gennaio 2010, a prescindere dalla modalità di invio della medesima. L'Ufficio protocollo della Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, via Udine n. 9 - 34132 Trieste, effettua i seguenti orari: nelle giornate lavorative, da lunedì a giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30; il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
7. Ai fini del rispetto del termine di cui al punto 6 la data di arrivo sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto sulle domande a cura dell'Ufficio competente.
8. Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
9. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

Art. 6 Commissione di selezione

1. La Commissione di selezione è nominata con decreto del Vice direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia successivamente alla data fissata per la presentazione delle domande, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet del Programma (http://www.ita-slo.eu) ed è composta da un Presidente e da due componenti, individuati tra dipendenti con qualifica non inferiore a D e con adeguata conoscenza delle materie oggetto delle prove. Funge da segretario verbalizzante un dipendente di ruolo dell'Amministrazione regionale di categoria non inferiore alla C.

2. Per lo svolgimento della prova orale di cui all'art. 9, la Commissione di selezione è integrata da componenti esperti incaricati dell'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese e dell'accertamento delle conoscenze informatiche, nominati con decreto del Vice direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione successivamente alla data fissata per la presentazione delle domande, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet del Programma (http://www.ita-slo.eu).

Art. 7 adempimenti della Commissione e procedura di selezione

1. La Commissione di selezione, nominata in conformità all'art. 6 del presente avviso, provvede agli adempimenti relativi alla selezione e a tutti gli adempimenti previsti dal presente avviso, fino alla trasmissione della graduatoria al Vice direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La Commissione di selezione, nella sua prima seduta e prima di procedere con l'apertura dei plichi di cui all'art. 5, fissa i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi all'esperienza professionale di cui all'art. 8, punto 1, lettera c).
3. La Commissione di selezione procede con l'apertura dei plichi e con la verifica dei requisiti generali di ammissione di cui all'art. 2 del presente avviso.
4. La Commissione di selezione, conclusa la verifica di cui al punto 3. del presente articolo, procede con la verifica dei requisiti specifici di ammissione di cui all'art. 3 dell'avviso.
5. La Commissione di selezione, sulla base dei criteri fissati per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli ed all'esperienza professionale di cui all'art. 8., procede alla valutazione dei curriculum vitae.
6. Il Segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione di selezione sino alle determinazioni assunte dalla Commissione medesima. Ogni verbale è sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.
7. La Commissione di selezione predispone gli elenchi dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva alla prova orale, suddivisi per profilo e trasmette tutti gli atti al Vice Direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione, ai fini della loro pubblicazione, unitamente alle indicazioni relative allo svolgimento della prova orale di cui all'art. 9.
8. Con proprio decreto, il Vice Direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie approva gli elenchi dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva alla prova orale e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, unitamente alla data di svolgimento della prova orale, con l'indicazione della sede e degli orari.

Art. 8 criteri di valutazione dei curriculum vitae

1. Ad ogni curriculum vitae viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) voto di laurea: attribuzione di 0,5 punti per ogni punto di votazione di laurea superiore a 90 e fino a 110, fino ad un massimo di 10 punti;
b) titoli post-lauream della durata di almeno un anno di studio accademico e con superamento di un esame(es: dottorato di ricerca, master, scuola di specializzazione, assegno di ricerca, corsi di perfezionamento, ecc…): attribuzione di 2 punti per ogni titolo fino ad un massimo di 10 punti;
c) esperienza professionale - anche non retribuita - strettamente attinente allo specifico profilo per il quale il candidato concorre: attribuzione di 4 punti per ogni anno di esperienza professionale e 0,33 punti per ciascun mese, fino ad un massimo di 30.
2. I criteri per l'attribuzione dei punteggi di cui al punto 1, lettera c) del presente articolo sono fissati dalla Commissione di selezione nei termini previsti all'articolo 7, punto 2.

Art. 9 prova orale e valutazione finale

1. I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti verranno considerati rinunciatari alla selezione di cui al presente avviso.
2. I candidati che fossero impossibilitati a sostenere la prova orale alla data ed all'ora stabilite per infortunio, malattia o altra causa di forza maggiore dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione al Servizio rapporti comunitari e integrazione europea entro la data stabilita per la prova, recapitando al medesimo idonea documentazione probatoria. Il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova.
3. La prova orale, a cura della Commissione di selezione di cui all'art. 6, è volta all'accertamento delle competenze professionali, della conoscenza della normativa comunitaria, delle conoscenze linguistiche ed informatiche in relazione ai diversi profili indicati nella domanda di partecipazione.
4. La Commissione, prima dell'inizio della prova orale, al fine di garantire pari opportunità a tutti i candidati, decide la modalità di svolgimento della prova medesima, il numero di quesiti da porre ai candidati in relazione ai diversi profili professionali di cui all'art. 1 del presente avviso, fissa i criteri per l'attribuzione dei relativi punteggi e stabilisce i punteggi minimi per il superamento della prova orale in relazione ai diversi profili.
5. Nel corso della prova orale viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri su:

a) la verifica delle conoscenze relative alla normativa comunitaria richieste per il profilo per il quale il candidato concorre (massimo 30 punti);
b) la verifica della conoscenza della lingua richiesta dal profilo per il quale il candidato concorre (massimo 15 punti);
c) la verifica delle conoscenze informatiche richieste per il profilo per il quale il candidato concorre (massimo 5 punti).
6. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione di selezione assegna immediatamente il relativo punteggio.
7. La valutazione dei candidati è effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di punti 100 (cento), di cui punti 50 (cinquanta) attribuiti secondo le modalità previste all'art. 8, e punti 50 (cinquanta) sulla base della prova orale di cui al presente articolo.
8. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum vitae con il punteggio della prova orale.
9. In caso di parità di punteggio per uno stesso profilo, sarà preferito il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio per il criterio di cui all' art. 8, punto 1, lettera c).
10. Sulla base dei punteggi finali attribuiti ai sensi dell'art. 8 e del presente articolo, la Commissione di selezione forma la graduatoria dei candidati esaminati, sulla base dei diversi profili, con l'indicazione della votazione complessiva di ciascun candidato e trasmette tutti gli atti al Vice Direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione, ai fini dell'approvazione della graduatoria finale.
11. Con proprio decreto, il Vice Direttore centrale della Struttura relazioni internazionali e comunitarie approva la graduatoria finale, suddivisa per profili e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 10 pubblicità, notifica, durata della graduatoria

1. Sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 (http://www.ita-slo.eu) sono pubblicati:
a) gli elenchi dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva alla prova orale, suddivisi per profilo;
b) la data di svolgimento della prova orale, con l'indicazione della sede e degli orari;
c) la graduatoria finale del procedimento di selezione, suddivisa per profili.
2. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet del Programma (http://www.ita-slo.eu) di tutte le comunicazioni previste dal presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
3. La graduatoria finale del procedimento di selezione, suddivisa per profili e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, avrà una durata fino al 31.12.2013.

Art. 11 durata degli incarichi, corrispettivo, sede di lavoro

1. Gli incarichi per tutti i profili elencati all'art. 1 del presente avviso, caratterizzati da temporaneità - connessa alla durata del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 - e alta qualificazione professionale, saranno affidati mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, in nessun caso, costituiranno rapporto di lavoro subordinato.
2. Al fine di garantire l'efficiente gestione del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 fino alla sua conclusione, prevista per il 31 dicembre 2015, e la continuità del lavoro del Segretariato Tecnico Congiunto per tutta la durata dello stesso, gli incarichi di cui al punto 1 del presente articolo verranno affidati fino al 31 dicembre 2015 e potranno essere prorogati per consentire la chiusura del Programma, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia.
3. Gli incarichi per tutti i profili elencati all'art. 1 del presente avviso richiedono una presenza di 150 (centocinquanta) giornate annue nei luoghi di lavoro, a fronte di un impegno individuale di 220 (duecentoventi) giornate.
4. I compensi annuali, al lordo di oneri previdenziali, assicurativi e fiscali a carico dei collaboratori, sono fissati nella seguente tabella:

PROFILO	COMPENSO ANNUO LORDO €
(A) Chief Manager	42.000,00=
(B) Management Officer	37.000,00=
(C) Financial and Monitoring Senior Officer	40.000,00=
(D) Financial and Monitoring Officer	37.000,00=
(E) Information Officer	33.000,00=
(F) Office Assistant	25.000,00=

5. I compensi di cui al punto 4 del presente articolo sono spesati nell'ambito dell'Asse Prioritario n. 4 "Assistenza Tecnica" del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e, previa decisione del competente organo di Programma, potranno essere rivalutati, anche annualmente. I compensi per singolo incarico professionale sono stati concordati dai partner del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 e risultano essere proporzionati all'utilità che tali incarichi rivestono nell'ambito degli obiettivi fissati dal Programma e dall'Amministrazione regionale.
6. I compensi di cui al punto 4. non includono le spese di trasferta. Tali spese, sostenute unicamente ai fini dell'espletamento delle attività previste all'art. 1 del presente avviso e nel rispetto della vigente normativa in materia, saranno oggetto di rimborso a valere sulle risorse stanziate nell'ambito del progetto di Assistenza Tecnica del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013.
7. Salvo diverse determinazioni amministrative, il pagamento dei compensi avverrà con cadenza bimestrale.
8. La sede di lavoro è individuata presso la sede dell'Autorità di Gestione del Programma, Servizio rapporti comunitari e integrazione europea, Struttura relazioni internazionali e comunitarie della Presidenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Via Udine 9, Trieste.

Art. 12 clausole di salvaguardia

1. Il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la presente procedura di selezione qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art. 13 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio rapporti comunitari e integrazione europea per le finalità di gestione della procedura selettiva e sono trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Art. 14 responsabile del procedimento e informazioni

1. Per la presente procedura selettiva, il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore ad interim del Servizio rapporti comunitari e integrazione europea dott. Giuseppe Napoli.
2. Per informazioni riguardanti la presente procedura è possibile rivolgersi al Servizio rapporti comunitari e integrazione europea scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail: direttore.relint@regione.fvg.it - giuseppe.napoli@regione.fvg.it.
3. Il presente avviso è disponibile sui seguenti siti internet: http://www.regione.fvg.it e http://www.ita-slo.eu.

SERVIZIO RAPPORTI COMUNITARI E INTEGRAZIONE EUROPEA:
Il Direttore ad interim

09_50_1_DDC_REL INT 671_ALL2_DOMANDA

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Struttura relazioni internazionali e comunitarie
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea

Allegato A - Modello di domanda

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 ESPERTI PER IL SEGRETARIATO TECNICO CONGIUNTO DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Struttura relazioni internazionali e comunitarie
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea
Via Udine, 9 34100 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a

____

nato/a a

______________________________________ il ___/___/_____

residente a

____

in via/piazza

______________________________________ *n.* ________

numero di codice fiscale

____

partita IVA

____

recapiti telefonici

____

E-mail

__________________@____________________________

presa visione dell'Avviso pubblico

CHIEDE

di essere ammessa/o a partecipare alla procedura di selezione di n. 6 esperti per il Segretariato Tecnico Congiunto del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013, con riferimento agli ambiti di competenza di seguito indicati[1]:

A) – CHIEF MANAGER ☐

B)- MANAGEMENT OFFICER ☐

C) –FINANCIAL AND MONITORING SENIOR OFFICER ☐

D) – FINANCIAL AND MONITORING OFFICER ☐

E) – INFORMATION OFFICER ☐

F) – OFFICE ASSISTANT ☐

A tal fine:

- **allega curriculum vitae, compilato utilizzando il formato *Europass* e reso ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci**;

- **dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:**

  - di essere cittadino/a del seguente Stato

    ____

  - di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________;

[1] Contrassegnare uno o più ambiti di interesse.

- in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi:____;
- di godere dei diritti civili e politici; in caso di mancato godimento indicarne i motivi:____;
- di godere dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza (solo per i cittadini non Italiani); in caso di mancato godimento indicarne i motivi:____;
- di avere un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare, di non essere decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; in caso contrario indicarne i motivi:____________________________________;
- di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
- di non aver riportato condanne penali, di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché l'inesistenza di qualsiasi precedente giudizio iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 c.p.p.; in caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che l'ha emessa, i provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudizio iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 c.p.p.____;

- di non aver procedimenti penali né procedimenti amministrativi pendenti a proprio carico; in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali e/o amministrativi eventualmente pendenti a suo carico presso l'Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o estera:____;
- di essere in possesso dei requisiti specifici di partecipazione alla selezione previsti all'art. 3 dell'Avviso, in relazione al seguente/ai seguenti profilo/i professionale/i:

  ____;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

  ____

  ____

  conseguito presso:

  ____

  in data:

  ____
- nel caso di possesso di un diploma di laurea specialistica indicare obbligatoriamente la classe di laurea:
  ____;
- nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza:
  ____;
- che la durata minima di tale ciclo di studi è fissata in anni:

  ____
- di non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che

incida sulla moralità professionale o possa comportare limiti alla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- di essere disponibile a rimuovere immediatamente, in caso di sottoscrizione dell'incarico, l'eventuale condizione di incompatibilità di cui all'art. 4 dell'Avviso;
- di prendere atto che l'eventuale incongruità, tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e dell'allegato curriculum vitae e quanto accertato dalla Commissione di Selezione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta l'immediata esclusione dal procedimento e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

*** *** ***

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega:

1) curriculum vitae in formato europeo, in lingua italiana sottoscritto in forma autografa;

2) curriculum vitae in formato europeo, in lingua inglese, sottoscritto in forma autografa;

3) copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità, fronte e retro, chiaro e leggibile

Data

____

Firma

____

09_50_1_DDC_REL INT 671_ALL3_CURRICULUM

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione
Struttura relazioni internazionali e comunitarie
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea

Allegato B - Schema di Curriculum Vitae formato Europass

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 6 ESPERTI PER IL SEGRETARIATO TECNICO CONGIUNTO DEL PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2007-2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONI
(artt. 19, 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________(Cognome) _____________________ (Nome), nato/a in ___________________________, a ____, il _____________________, attualmente residente a ______________________________, invia/piazza__________________________________n. _______; cap. _________; telefono ________________, codice fiscale ______________________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità le seguenti informazioni; di essere in possesso dei seguenti titoli professionali e/o di istruzione e formazione e di essere in possesso delle seguenti capacità e competenze personali:

Curriculum Vitae Europass	Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Informazioni personali	
Nome(i) / Cognome(i)	**Nome(i) Cognome(i)** Facoltativo (v. istruzioni)
Indirizzo(i)	Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)
Telefono(i)	Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni)
Fax	Facoltativo (v. istruzioni)
E-mail	Facoltativo (v. istruzioni)
Cittadinanza	Facoltativo (v. istruzioni)
Data di nascita	Facoltativo (v. istruzioni)
Sesso	Facoltativo (v. istruzioni)
Occupazione desiderata/Settore professionale	**Facoltativo (v. istruzioni)**
Esperienza professionale	
Date	Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)
Lavoro o posizione ricoperti	
Principali attività e responsabilità	
Nome e indirizzo del datore di lavoro	
Tipo di attività o settore	
Istruzione e formazione	
Date	Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo. Facoltativo (v. istruzioni)
Titolo della qualifica rilasciata	
Principali tematiche/competenze professionali possedute	
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Facoltativo (v. istruzioni)
Capacità e competenze personali	
Madrelingua(e)	**Precisare madrelingua(e)**
Altra(e) lingua(e)	

Autovalutazione	Comprensione				Parlato				Scritto	
Livello europeo (*)	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Lingua										
Lingua										

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze organizzative	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze tecniche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze informatiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze artistiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Altre capacità e competenze	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Patente	Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)
Ulteriori informazioni	Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni)
Allegati	Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)

Data ____________________

Firma autografa ___________________

Allegato: **copia fotostatica documento d'identità (fronte e retro) in corso di validità**

09_50_1_DDC_RIS AGR 3058

Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali 2 dicembre 2009, n. 3058

DPReg. 27 ottobre 2008, n. 0295/Pres. "Approvazione del Programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e del decreto ministeriale 7 aprile 2006", lett. a), p. 2 art. 8, lett. b), p. 2 art. 9 e p. 1 art. 12: deroga al divieto temporale dell'utilizzazione agronomica dei letami, dei liquami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);
VISTO il decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio recante "Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
VISTO il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 recante "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
VISTO il decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 1516 avente per oggetto "Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" con la quale si designa come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola l'intero territorio del Comune di Montereale Valcellina;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "d.lgs.152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2008, n. 0295/Pres. recante "Approvazione del Programma d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e del decreto ministeriale 7 aprile 2006", di seguito denominato PdA;
VISTO, in particolare, l'art. 8, p. 2 lett. a) del PdA, che prevede il divieto dell'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati dal 15 novembre al 15 febbraio, ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali il periodo di divieto va dal 1° novembre al 28 febbraio; sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto;
VISTO in particolare l'art. 9, p. 2 del PdA, che prevede il divieto dell'utilizzo agronomico dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, delle acque reflue e dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992 dal 1° novembre al 28 febbraio nei terreni non destinati a prato, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente, ad eccezione delle colture in serra, delle colture vivaistiche protette anche da tunnel e delle colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg/ha di azoto e dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni destinati a prato, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;
VISTO in particolare l'art. 12, p. 1 del PdA, che prevede l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 8 anche all'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, p. 2, lett. a), dell'art. 9, p. 2, lett. b) e dell'art. 12, p. 1 del PdA, il Direttore centrale delle risorse agricole, naturali e forestali con proprio decreto può sospendere temporaneamente e/o a determinate condizioni il divieto dell'utilizzo agronomico dei letami, dei liquami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici in conseguenza di particolari condizioni meteorologiche e/o colturali;

CONSIDERATO che le operazioni di raccolta delle colture primaverili-estive non sono iniziate prima della fine di settembre;
CONSIDERATO che nel mese di ottobre e nei primi quindici giorni di novembre, ultimo periodo utile allo spandimento prima dell'inizio del periodo di divieto invernale, si sono spesso verificate condizioni climatiche inadatte all'attività di spandimento (piogge e/o suoli saturi d'acqua) che nell'alta pianura hanno ridotto il numero di giorni utili a otto e nella bassa pianura li hanno azzerati;
CONSIDERATO pertanto ragionevole ritenere che le giacenze di effluenti zootecnici negli allevamenti sia tale da non permettere l'assorbimento delle ulteriori produzioni sino alla fine del periodo di divieto e che pertanto è opportuno concedere una deroga allo spandimento;
CONSIDERATO che, dovendosi ancora svolgere in buona parte le operazioni di semina dei cereali autunno-vernini, sia opportuno estendere la deroga anche all'impiego dei concimi azotati e degli ammendanti organici da impiegarsi in concomitanza alle operazioni di semina al fine di permettere un'appropriata gestione agronomica;

DECRETA

1. Di sospendere, per i motivi citati in premessa, il divieto dell'utilizzo agronomico dei letami, dei liquami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del presente decreto e per i successivi 30 giorni.
2. Il presente decreto verrà pubblicato sul BUR.
Udine, 2 dicembre 2009

BULFONE

09_50_1_DDS_DIS LLPP 1333

Decreto del Direttore del Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali 7 settembre 2009, n. ALP.1-P.O.11-1333 D/ESP/479. (Estratto)

Comune di Faedis. Espropriazione ed asservimento aree per interventi di sistemazione idraulica delle rete minore di scolo a Casali Presa e Cà Bertossi. Rettifica decreto fissazione indennità provvisoria aree agricole.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

omissis

DECRETA

Art. 1

Il punto 35 dell'articolo 1 del decreto n. ALP.1-1376-D/ESP/4799 dd. 06.08.2007 viene rettificato come segue:

35) foglio 52, mapp. 201 (ex 122/a), di mq. 310
superficie da espropriare: mq. 310
indennità: mq. 310 x €/mq. 3,15 = € 976,50
ditta: Poiana Solidea nata ad Attimis il 02.05.1940, proprietaria per 1/1;

Trieste, 7 settembre 2009

MARIN

09_50_1_DDS_VAL IMP 2843

Decreto del Direttore sostituto del Servizio valutazione impatto ambientale 1 dicembre 2009, n. 2843/VIA 384

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di amplia-

mento e di miglioramento degli interventi di riassetto ambientale della cava di ghiaia denominata "Parussini", sita in località Casali Loreto, in Comune di Codroipo. Proponente: Friulcave Srl - Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del precitato D.Lgs. 152/2006;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8.7.1996;
VISTA l'istanza depositata in data 12 novembre 2009 con la quale la ditta Friulcave srl ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di VIA relativamente al progetto di ampliamento e di miglioramento degli interventi di riassetto ambientale della cava di ghiaia denominata "Parussini", sita in località Casali Loreto, in Comune di Codroipo;
VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" in data 11 novembre 2009, pervenuto al Servizio VIA in data 12 novembre 2009;
RICORDATO che con decreto n. 660 dd. 10 aprile 2006 era stato stabilito che l'iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, di cui alla predetta L.R. 43/90, deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che il progetto ricade nel territorio dei Comuni di Codroipo e di Sedegliano;
RILEVATO pertanto che risultano Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento i Comuni di Codroipo e Sedegliano, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica, la Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine competente per quanto attiene alla autorizzazione di carattere idraulico;
VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

In base all'art.13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto sito nel Comune di Codroipo e di Sedegliano, presentato da Friulcave srl, gli Enti di seguito indicati:
- Comune di Codroipo;
- Comune di Sedegliano
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio tutela beni paesaggistici;
- Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine.

A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (via Giulia 75/1, Trieste) e presso la Segreteria dei Comuni di Codroipo e di Sedegliano sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 1 dicembre 2009

CARTAGINE

09_50_1_DDS_VAL IMP 2868/VIA 382

Decreto del Direttore sostituto del Servizio valutazione impatto ambientale 1 dicembre 2009, n. 2868

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di sfruttamento di fluidi geotermici per riscaldamento-condizionamento di un fabbricato ad uso civile abitazione e annessi rustici in località Pertegada - I Picchi, in Comune di Latisana. Proponente: Sig.ri Vignaduzzo Roberto e Valerio Nicoletta - Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8.7.1996;
VISTA l'istanza depositata in data 26 ottobre 2009 con la quale i Sig.ri Vignaduzzo Roberto e Valerio Nicoletta hanno chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di VIA relativamente al progetto "Sfruttamento di fluidi geotermici per riscaldamento/condizionamento di un fabbricato ad uso civile abitazione e annessi rustici in Comune di Latisana Loc. Pertegada - I Picchi";
VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano "Messaggero Veneto" in data 22 ottobre 2009, pervenuto al Servizio VIA in data 26 ottobre 2009;
VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Latisana;
RILEVATO pertanto che risultano Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Latisana e la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica;
VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

In base all'art.13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto di sfruttamento di fluidi geotermici per riscaldamento/ condizionamento di un fabbricato ad uso civile abitazione e annessi rustici in Loc. Pertegada - I Picchi" in Comune di Latisana, presentato dai Sig.ri Vignaduzzo Roberto e Valerio Nicoletta, gli Enti di seguito indicati:
- Comune di Latisana;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana";
- Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza.

A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (via Giulia 75/1, Trieste) e presso la Segreteria del Comune di Latisana sarà depositata copia degli elaborati e chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
La documentazione del progetto è inoltre consultabile sulla pagina internet della Regione (www.regione.fvg.it) sezione ambiente e territorio/procedure autorizzative ambientali/Pratiche VIA on line e chiunque può prenderne visione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 1 dicembre 2009

CARTAGINE

9_50_1_DGR_2699_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2699

Art. 2545 terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Mosart Studio - Società Cooperativa" con sede in Spilimbergo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 21.09.2009 alla cooperativa "Mosart Studio - Società Cooperativa" con sede in Spilimbergo, dal quale si evince che la società si trova in stato d'insolvenza, atteso il patrimonio netto negativo siccome risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008;

RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 ottobre 2009, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;

RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa il dott. Andrea Missana, con studio in Pordenone, Vicolo del Forno n. 11, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone;

VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO, altresì, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Mosart Studio - Società Cooperativa" con sede in Spilimbergo, costituita addì 12.12.1988, per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Andrea Missana, con studio in Pordenone, Vicolo del Forno n. 11, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_50_1_DGR_2700_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2700

Art. 2545 septiesdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa "Chakra Società Cooperativa" con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la relazione di mancata revisione dd.03.09.2009 concernente la cooperativa "Chakra Società Cooperativa" con sede in Udine;
RILEVATO che, dall'esame dell'atto in questione, ricorrono per la predetta società le fattispecie previste dall'articolo 2545-septiesdecies c.c., stante l'omesso deposito del bilancio per gli esercizi 2005, 2006, 2007 e 2008;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di sciogliere la cooperativa per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., e di nominare un commissario liquidatore in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 26 ottobre 2009, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-septiesdecies c.c. e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO, altresì, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Chakra Società Cooperativa" con sede in Udine, costituita addì 24.03.1998, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-septiesdecies c.c. ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_50_1_DGR_2701_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2701

Art. 2545 septiesdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'autorità della "Società Cooperativa Agricola Verde" con sede in Travesio, senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell'autorità di società cooperative;
VISTO, altresì, il verbale di revisione ordinaria ultimato il giorno 04.02.2009 alla "Società Cooperativa Agricola Verde" con sede in Travesio, dal quale si rileva che l'ente non persegue lo scopo mutualistico essendo inattivo dalla data di costituzione;
VISTA la successiva nota dell'Ufficio prot. n. 15241/PROD/COOP dd.22.06.2009, ricevuta addì 07.07.2009, con cui si è diffidato il presidente del consiglio di amministrazione dell'ente a porre rimedio alla irregolarità acclarata entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della medesima, a pena dell'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.;

ATTESO che il legale rappresentante della società non ha ottemperato a quanto intimato;
RAVVISATA, conseguentemente, la necessità di procedere allo scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;
RILEVATA, inoltre, l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 26 ottobre 2009;
VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO, vieppiù, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., la "Società Cooperativa Agricola Verde" con sede in Travesio, costituita addì 02.05.2007 per rogito notaio dott. Paolo Valvo di Conegliano, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400.
- È fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_50_1_DGR_2705_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2705

LR 6/2003 , art. 2 , comma 1 , lett. b) e art. 4. Prenotazione fondi domande Ater per interventi in Comune di Martignacco, Colloredo di Montalbano e Palmanova (euro 67.500,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 6/2003, che in particolare agli artt. 2 e 4, regolamenta, in materia di edilizia residenziale pubblica, gli interventi a favore dell'edilizia convenzionata;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. e successive modifiche ed integrazioni che regolamenta l'esecuzione dell'art. 4 della L.R. n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata;
ATTESO che ai sensi dell'art. 22 del succitato Regolamento l'Amministrazione regionale ha ammesso a finanziamento tre domande presentate dall'ATER di Udine in data 12 febbraio 2009 per la concessione di un contributo ai sensi dell'art. 4 e 10 della L.R. n. 6/2003 finalizzate all'acquisto da destinare alla locazione rispettivamente di nove alloggi in Comune di Martignacco per un importo massimo complessivo ammesso di euro 22.500,00, sette alloggi in Comune di Colloredo di Montalbano per un importo massimo complessivo ammesso di euro 17.500,00 e di undici alloggi in Comune di Palmanova per un importo massimo complessivo di euro 27.500,00;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2981 del 30 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del Piano Operativo di Gestione 2009 che comprende tra l'altro il programma per l'edilizia abitativa di competenza del Servizio Edilizia Residenziale della Direzione centrale Ambiente e Lavori pubblici;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1544 del 3 luglio 2009 con cui sono state apportate allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e al bilancio per l'anno 2009, nonché dell'allegato POG le variazioni per l'anno 2009 e per l'anno 2011 sulle corrispondenti unità di bilancio e sui pertinenti capitoli operativi ed è stata attivata la procedura per il trasferimento di complessivi euro 67.000,00 dal 2009 al 2018, sulla base delle richieste contributive prodotte alla data del provvedimento, attribuendo le risorse per il programma per l'edilizia abitativa di competenza della Direzione provinciale Lavori Pubblici di Udine al capitolo n. 776/s U.B. 8.4.2.1144 -edilizia residenziale spese d'investimento;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
RITENUTO pertanto di ammettere a finanziamento le domande sopra citate per le finalità di cui agli artt. 2 comma 1 lettera b) e 4 della L.R. n. 6/2003 e di prenotare la spesa relativa alle stesse;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente Lavori pubblici e delegato alle Attività ricreative e sportive;
all'unanimità,

DELIBERA

1. A seguito di quanto in premessa indicato, sono ammesse a finanziamento, per l'assegnazione dei contributi ai sensi della L.R. 6/2003 artt. 2 e 4 le tre domande presentate dall'ATER di Udine in data 12 febbraio 2009 finalizzate all'acquisto da destinare alla locazione rispettivamente di nove alloggi in Comune di Martignacco per un importo massimo complessivo ammesso di euro 22.500,00, sette alloggi in Comune di Colloredo di Montalbano per un importo massimo complessivo ammesso di euro 17.500,00 e di undici alloggi in Comune di Palmanova per un importo massimo complessivo di euro 27.500,00.
2. È prenotata la spesa di complessivi euro 67.500,00 di cui al precedente articolo. Alla stessa si farà fronte con le risorse attribuite dalla deliberazione giuntale n. 1544 di data 3 luglio 2009 dell'approvazione della variazione al P.O.G. al capitolo 776/s U.B. 8.4.2.1144 per il programma per l'edilizia abitativa di competenza del Direttore provinciale Lavori Pubblici di Udine dal 2009 al 2018.
3. La gestione degli stanziamenti prenotati sul capitolo di spesa di cui all'art. 2 è affidata al Direttore provinciale Lavori Pubblici competente per territorio.
4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_50_1_DGR_2730_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2730. (Estratto)

Comune di Ovaro: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 2 del 16.02.2009, di approvazione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 66 del 15.1.2009 in merito alla variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale del comune di OVARO, superata dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 2 del 16.2.2009;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 2 del 16.2.2009, di approvazione della variante n. 52 al Piano regolatore generale comunale del comune di Ovaro;
3. omissis

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_50_1_DGR_2732_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2732

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma FVG: misura 311 - azione 3 "Impianti per energia da fonti alternative". Rideterminazione delle disponibilità finanziarie relative al bando approvato con decreto n. 975/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come approvato dalla Commissione Europea (di seguito denominato PSR) ed in particolare le disposizioni relative alla "misura 311- Diversificazione verso attività non agricole, azione 3 Impianti per energia da fonti alternative" (di seguito denominata "misura 311-azione 3");

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007 (con la quale si prende atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione europea del PSR) e la successiva delibera della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008, con la quale si prende atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione europea della Versione 2 del PSR;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2007, n. 32 ed il Programma operativo di gestione 2008 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3301 dd. 28 ottobre 2007 con i quali sono stati attribuiti finanziamenti integrativi al PSR;

VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e s.m.i;

VISTO il decreto n. 975 del 23 maggio 2008 del direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie/Autorità di gestione del PSR avente per oggetto "Bando per la presentazione delle "domande di aiuto" di accesso individuale a valere sulla "misura 311 Diversificazione in attività non agricole / azione 3 - Impianti per energie da fonti alternative" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

ATTESO che la dotazione finanziaria complessiva per il primo bando della misura 311-azione 3, determinato con il decreto 975/2008 dell'Autorità di gestione, ammonta ad € 4.000.000,00;

ATTESO che, sulla base dei dati delle domande di aiuto presentate a valere sulla misura alla misura 311 - azione 3 presentate a valere sul bando citato, determinate preventivamente al completamento dell'istruttoria delle domande, l'entità del fabbisogno finanziario richiesto risulta stimato in € 4.450.000,00;

RILEVATO pertanto che il fabbisogno finanziario richiesto è superiore alla disponibilità finanziaria stabilita e che pertanto dovrebbero attivarsi i criteri di selezione delle domande previste dall'art. 10 del regolamento di misura;

ATTESO che il maggior fabbisogno finanziario può essere soddisfatto con le disponibilità finanziarie ancora disponibili sulla misura 311;

RITENUTO pertanto utile, al fine dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, non attivare le procedure di selezione delle domande, incrementando la disponibilità finanziaria del bando dell'Autorità

di Gestione n. 975/2008;
VISTO lo Statuto di autonomia;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", approvato con DPReg. 27 agosto 2007, n. 0277/Pres., e successive modifiche;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. La disponibilità finanziaria complessiva del bando dell'Autorità di Gestione n. 975 del 23 maggio 2008 per la misura 311- azione 3 è rideterminta in euro 4.450.000,00;
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_50_1_DGR_2735_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2735

LR 28/2002, art 17 - Nomina del Presidente, di un membro effettivo e di un supplente del Collegio dei revisori contabili del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica;
VISTO in particolare l'articolo 17 della legge regionale 28/2002, che stabilisce che il Collegio dei revisori contabili è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti e che il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura;
VISTO altresì l'articolo 12 della legge regionale 28/2002, che stabilisce che il Collegio dei revisori contabili dura in carica cinque anni;
VISTA la nota di data 31 luglio 2009 con cui il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento ha comunicato l'avvenuta proclamazione dei risultati delle elezioni tenutesi in data 6 e 7 giugno 2009 (Assemblea dei consorziati) e 7 luglio 2009 (adunanza dei Sindaci) e ha richiesto l'attivazione della procedura di nomina dei membri del Collegio dei revisori contabili;
VISTA la nota dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna di data 2 ottobre 2009 prot. n. SP. 09/270 con cui vengono indicati il Rag. Colonna Felice, in qualità di Presidente, il dott. D'Alì Giovanni in qualità di membro effettivo e il dott. Leita Lucio in qualità di membro supplente del Collegio dei revisori contabili del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento;
VISTO l'articolo 16 dello Statuto del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento in cui si prevede che non possano essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati, anche se cessati dalla carica, ed analogamente i dipendenti del Consorzio di bonifica, anche se cessati dal servizio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado;
VISTI i curricula professionali presentati dai medesimi soggetti comprovanti l'adeguatezza dei titoli professionali posseduti e l'esperienza maturata in qualità di revisore contabile;
CONSIDERATO che i sunnominati Colonna Felice, D'Alì Giovanni e Leita Lucio sono iscritti al Registro dei Revisori contabili come risultante dalle dichiarazioni rese;
VISTE le dichiarazioni rese dai medesimi in merito all'assenza di cause di incompatibilità relative alla nomina a revisore contabile presso il Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese ai sensi dall'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici);
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna
all'unanimità,

DELIBERA

1) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa,
- Colonna Felice, nato a Udine il 31 gennaio 1950 - Presidente
- D'Alì Giovanni, nato a Palmanova il 4 luglio 1962 - membro effettivo
- Leita Lucio, nato a Palmanova il 19 dicembre 1959 - membro supplente

del Collegio dei revisori contabili del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento;
2) la presente delibera verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_50_1_DGR_2744_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2009, n. 2744

Art. 2545 terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Pragma Service - Soc. Coop. a r.l." in liquidazione, con sede in San Pietro al Natisone.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il giorno 13.10.2009 alla cooperativa "Pragma Service - soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in San Pietro al Natisone, dal quale si evince che la società si trova in stato d'insolvenza, attesa l'acclarata intervenuta inesigibilità dell'unica posta creditoria indicata nell'attivo patrimoniale del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008, comportante di conseguenza una situazione complessiva di deficit patrimoniale;
RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 ottobre 2009, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa il dott. Pierluigi Sergio, con studio in Udine, Via Gorghi n. 5, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO, altresì, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Pragma Service - soc. coop. a r.l." in liquidazione, con sede in San Pietro al Natisone, costituita addì 18.10.1990, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Pierluigi Sergio, con studio in Udine, Via Gorghi n. 5, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_50_1_ADC_AMB LLPP TS CONS BPI

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Consorzio di Bonifica pianura isontina.

Con decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa della Direzione provinciale dei lavori pubblici di Trieste n. 238 rep. 18 TS/IPD/56 emesso il 3.12.2009 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015 al CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA il diritto a derivare 0,1 moduli d'acqua da tre pozzi siti entro le pp.cc.nn. 1/177 F.M. 12 e 1/177 e 1/176 F.M. 17 del C.C. di Bagnoli della Rosandra, comune di San Dorligo della Valle, ad uso irriguo.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
geom. Oscar Abbondanza

09_50_1_ADC_AMB LLPP UD AGRICOLA CHITTARO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16, di estratto di provvedimento di riconoscimento all'uso di acque pubbliche per utilizzatori vari.

Con decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa n. ALP UD /B / 994/ RIC, emesso il 19.11.2009, è stato riconosciuto ai concessionari di seguito elencati il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, per gli usi e nei luoghi di seguito descritti, fino alla data del 31.12.2013.

Udine 4 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

ELENCO DELLE DERIVAZIONI OGGETTO DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO N. ALPUD/B 0994 LPU RIC DEL 19.11.2009

N. DOM 1	RICHIEDENTE 2	CODICE FISCALE 3	INDIRIZZO SEDE 4	UBICAZIONE CATASTALE DELLE DERIVAZIONI 5	UTILIZZO 6	PORTATA MODULI 7
4130	Agricola Chittaro di Bruno Chittaro C. snc	01672310300	Via Trieste 24; 33050 Villa Vicentina	Villa Vicentina, F.7, p.c.171/22	servizi igienici, pulizie	0,003 (0,3 l/sec)
4159	Ponta Emanuela - Acconciature Emanuela	PNTMNL61R41D962G	Via Aquileia, 13; 33052 Cervignano del Friuli	Cervignano del Friuli 19, p.c. 380/24	igienico-sanitario	0,01 (1 l/sec)
5020	Az. Agr. Sgubin Daniele	SGBDNL67P22G284L	Via Isonzo 2/A; 33050 Fiumicello	Fiumicello, F.11, p.c. 210/3	lavaggio verdure	0,01 (1 l/sec)
5020 -1	Az. Agr. Sgubin Daniele	SGBDNL67P22G284L	Via Isonzo 2/A; 33050 Fiumicello	Fiumicello, F.11 p.c. 221/2, portata 20 l/sec ; F.11, p.c. 195/1 portata 15 l/sec	irriguo	totale 0,35 (15 l/sec)
5023	Az. Agr. Soldà Augusto e Gianni	00485540306	Via dal Var 17; 33030 Varmo	Varmo, F.3, M.193, (2 pz); F.3, M.14 (2 pz); F.3, M.197; portata 50 l/sec; F.3, M.39; F.3, M.14; F.3, M.28; F.3, M.35; portata 30 l/sec	irriguo	totale 0,80 (80 l/sec
5057	Staffus Carlo az. agr.	STFCRL42E21E473K	Via Jacopo Tomadini 27; 33053 Latisana	Latisana, F.17, Mapp. 110,	irriguo	0,025 (2,5 l/sec)
5069	Tubaro Pietro az. agr.	TBRPTR45H26C817A	Via Belvedere 12; 33030 Varmo	Varmo, F.10, Mapp. 469 (2 pozzi); F.19, Mapp. 479; F.10, Mapp. 48	irriguo	0,267 (26,66 l/sec)
5090	Toneatto Salvatore az. agr.	TNTSVT42B27L039Y	Via Bini 27; 33030 Talmassons	Talmassons, F.16, Mapp. 81, F.16, Mapp. 16, Mapp. 49	irriguo	0,22 (22 l/sec)
5093	Tonizzo Corrado	TNZCRD50P13C813W	Via San Pietro 1; 33033 Codroipo	Codroipo, F.87, Mapp. 99; F.79, Mapp. 100	irriguo	0,167 (16,66)
5097	Tuppin Albino az. agr.	TPPLBN39S23C817C	Via Crescentia 8; 33030 Camino al Tagliamento	Camino al Tagliamento, F.83, Mapp. 130; F.84, Mapp. 215; F.84, Mapp. 162; F.84, Mapp. 125	irriguo	0,167 (16,66 l/sec)
5233	Di Luca Giuliano	DLCGLN55R27H352L	Via 8° Bersaglieri, 103; 33050 Rivignano	Rivignano, F. 19, Mapp. 27	igienico-sanitario	0,02 (2 l/sec)
5480 5492	Fresco Luigina	FRSLGN48S48C817Q	Via Ippolito Nievo 1/a; 33030 Camino al Tagliamento	Camino al Tagliamento, F74, Mapp. 81; F.85, Mapp. 150; e Codroipo, F.64, Mapp. 390	irriguo	1,25 (125 l/sec)
5498	Autotrasporti Dreosso srl	00162890305	Via Palmata 3; 33057 Palmanova	Palmanova, F.13, Mapp. 277	antincendio	0,12 (12 l/sec)
5545	Az. Agr. Marzuttini Paolo	MRZPLA53L03L483J	Via Pradamano 11, fr. Cerneglons; 33047 Ramanzacco	Remanzacco, F.23, Mapp. 237	irriguo	0,167 (16,66)
5549	Made in Friuli di Zanchin O. e C. snc - Allevamento cani Il Girasole	01400250302	Località Fontanis; 33050 Porpetto	F.16, Mapp. 121; F.16, Mapp. 128; F.16, Mapp. 45, portata 1 l/sec ciascuno	zootecnico	totale 0,03 (3 l/sec)
5550	Zanin Guglielmo	ZNNGLL60R06B483K	Via Magredi 16; 33030 Camino al Tagliamento	Camino al Tagliamento, F.60, Mapp. 55; F.60, Mapp. 124; F.60, Mapp. 915; pompa mobile	irriguo	0,18 (18 l/sec)
5555	Autoservice snc	00249550302	Località Campo 7; 33040 Premariacco	Premariacco, F.1, Mapp. 21	autolavaggio	0,116 (11,6 l/sec)

Udine 4 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

09_50_1_ADC_AMB LLPP UD TOMASIN_2_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 03.07.2002, n. 16, di estratto di provvedimento di riconoscimento all'uso di acque pubbliche per utilizzatori vari.

Con decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa n. ALP UD /B / 995/ RIC, emesso il 19.11.2009, è stato riconosciuto ai concessionari di seguito elencati il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, per gli usi e nei luoghi di seguito descritti, fino alla data del 31.12.2013.

Udine 4 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

ELENCO DELLE DERIVAZIONI OGGETTO DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO N. ALPUD/B 0995 LPU RIC DEL 19.11.2009

N. DOM 1	RICHIEDENTE 2	CODICE FISCALE 3	INDIRIZZO SEDE 4	UBICAZIONE CATASTALE DELLE DERIVAZIONI 5	UTILIZZO 6	PORTATA MODULI 7
5080	Tomasin Virginio az. agr.	TMSVGN34T11C327L	Via Moretto 5; 33050 Castions di Strada	Castions di Strada, F.9, Mapp. 373; F.9, Mapp. 63; F.12, Mapp. 210	irriguo	0,25 (25 l/sec)
5088 5089	Tonutti Luigino az. agr.	TNTLGN58A06A810I	Via Virco 2/a; 33032 Bertiolo	Bertiolo, F.15, Mapp. 14; F.11, Mapp. 144; F.20, Mapp. 236; F.20, Mapp. 237; Talmassons, F.5, Mapp. 807	irriguo	0,167 (16,66 l/sec)
5091	Tuan Guglielmo az. agr.	TNUGLL25S29A553E	Via Roma 16; 33050 Bagnaria Arsa	Bagnaria Arsa, F.2, Mapp. 292, F.2, Mapp. 240	irriguo	0,167 (16,66 l/sec)
5102	Tribos Paolo az. agr.	TRBPLA60B21G284R	Via Paradiso 1; 33050 Gonars	Gonars, F.7, Mapp. 128-130; F.7, Mapp. 253; F.7/15, Mapp. 203/2	irriguo	0,167 (16,66 l/sec)
5123	Ermacora Regina az. agr.	RMCRGN39M67E083R	Via Udine 8; 33050 Bagnaria Arsa	Bgnaria Arsa, F.5, Mapp. 45; F.5, Mapp. 37; F.5, Mapp. 267; F.5, Mapp. 396; F.5, Mapp. 613	irriguo	0,15 (15 l/sec)
5129	Tavagna Claudio az. agr.	TVGCLD47M07D627R	Via G. Matteotti 16; 33050 Fiumicello	Fiumicello, F.10, p.c. 35/3	irriguo	0,074 (7,42 l/sec)
5144	Vilotti Angela az. agr.	VLTNGL21S55A810B	Via Zorutti 4; 33032 Bertiolo	Bertiolo, F.13, Mapp. 278; F.13, Mapp. 256	irriguo	0,083 (8,3 l/sec)
5195	Zanello Romeo Zanello & Giovanni ss	00627770308	Via Diaz 4/1; 33030 Talmassons	Talmassons, F.19, Mapp. 41-487; F.25, Mapp. 28; F.25, Mapp. 48; F.32, Mapp. 60; F.17, Mapp. 48	irriguo	0,40 (40 l/sec)
5217	Zoratti Luigino e Masotti Lina az. agr.	017100203034	Via Selva 65; 33033 Codroipo	Codroipo, F.20, Mapp. 134	zootecnico	0,01 (1 l/sec)
5225 5225-1	Az. Agr. Aizza Pietro	ZZAPTR61E14E083U	Via Gorizia 89; 33050 Gonars	Gonars, F.13, Mapp. 103; Castions di Strada F.13, Mapp. 171	irriguo	0,30 (30 l/sec)
5481	ENI spa - Divisione Refining & Marketing	00484960588	Corso Stati Uniti d'America 29; 35127 Padova	Gonars, F.18, Mapp. 19	antincendio, servizi igienici ed irrigazione aree verdi	0,04 (4 l/sec)
5482	ENI spa - Divisione Refining & Marketing	00484960588	Corso Stati Uniti d'America 29; 35127 Padova	Cervignano del Friuli , F.3 p.c. 585/10	autolavaggio, servizi igie-nici, irrigazione aree verdi, potabile	0,02 (2 l/sec)
5483	ENI spa - Divisione Refining & Marketing	00484960588	Corso Stati Uniti d'America 29; 35127 Padova	Rivignano F.18, Mapp. 102	servizi igienici, autolavaggio ed irrigazione aree verdi	0,02 (2 l/sec)
5544	MICEM srl	00540620309	Via Chiozza 18, località La Fredda; 33050 Ruda	Ruda C.C. Perteole, F.11, p.c. 330/17,	servizi igienici ed irrigazione aree verdi aziendali, abita-zione custode	0,007 (0,7 l/sec)
5613	Azienda Agricola Brunner sas di Buccino Michele Andrea & C. Soc. Agr.	01671080305	Piazza De Senibus 5, Chiopris; 33040 Chiopris Viscone	Chiopris Viscone, F.2, p.c. 573/1, F.5, p.c. 310,	irriguo	0,30 (30 l/sec)
6048	De Franzoni Franco az. agr.	DFRFNC49E11D014L	Via Marconi 1; 33040 Campolongo al Torre	Cervignano del Friuli, C.C. Scodavacca, F.1, p.c. 265/2	irriguo	0,016 (1,6 l/sec)

Udine 4 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

09_50_1_ADC_LAV UNIV TESTO COORD DPREG 206-09_336-09_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, università e ricerca

Testo coordinato del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di lavori socialmente utili ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici)", emanato con DPReg. 16 luglio 2009, n. 206, con le modifiche introdotte dal DPReg. 1 dicembre 2009, n. 336.

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavoro pubblici), la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno alle Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) Amministrazioni pubbliche: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e gli enti pubblici economici;

b) Attività socialmente utili: tutte le attività che l'Amministrazione pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità di vita, dell'ambiente e degli spazi urbani e del territorio, nonché le attività poste in essere per migliorare la qualità delle prestazioni offerte;

c) Lavoratori percettori di trattamenti previdenziali:

1) i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento;

2) i lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento;

3) i lavoratori titolari di altro trattamento speciali di disoccupazione.

Art. 3 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo le Amministrazioni pubbliche, aventi sede o uffici periferici nella regione, che, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, promuovono progetti che prevedono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 4, mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali.

Art. 4 progetti di attività socialmente utili

1. I progetti di attività socialmente utili sono redatti dalle Amministrazioni pubbliche per l'impiego di lavoratori, percettori di trattamenti previdenziali, residenti nel comune o nell'area territoriale di competenza del Centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni.

2. I progetti di attività socialmente utili devono contenere:

a) l'oggetto della prestazione;
b) il numero massimo dei lavoratori richiesti per la prestazione;
c) la durata della prestazione;
d) le ore di impegno settimanale della prestazione richiesta a ogni lavoratore;
e) il livello di inquadramento e la retribuzione oraria, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, secondo quanto previsto dal comma 6;
f) la previsione della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché il rimborso delle spese di trasporto sostenute dal lavoratore per raggiungere il luogo della prestazione;
g) il costo complessivo del progetto.
3. La durata dei progetti di attività socialmente utili non può essere superiore a 12 mesi.
4. L'utilizzo dei lavoratori nei progetti di attività socialmente utili non può comunque superare il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, percepito dal medesimo lavoratore.
5. Le ore di impegno della prestazione di lavori socialmente utili fino alla durata di 20 ore settimanali non sono retribuite e sono coperte esclusivamente dal trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, comunque spettante.
6. Le ore di impegno della prestazione di lavori socialmente eccedenti il limite di 20 ore settimanali, non superiore comunque al normale orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro dell'Amministrazione pubblica, sono retribuite da un importo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso l'Amministrazione pubblica.
7. Le prestazioni di attività socialmente utili non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e Amministrazione pubblica.
8. I progetti di cui al comma 1 possono essere redatti anche con l'assistenza tecnica dell'Agenzia regionale del lavoro.

Art. 5 spese ammissibili e ammontare del contributo

1. Per i progetti di attività socialmente utili è riconosciuto:
a) un contributo pari all'80% dell'importo di cui all'articolo 4, comma 6, a carico delle risorse regionali, rimanendo carico dell'Amministrazione che ha presentato il progetto il restante 20%;
b) un contributo fisso di euro 200, interamente a carico delle risorse regionali, per ogni lavoratore impegnato nel progetto, a copertura delle spese assicurative e di trasporto.

Art. 6 presentazione della domanda

1. Per richiedere il contributo le Amministrazioni pubbliche presentano la domanda al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione.
2. Alla domanda di contributo deve essere allegato il progetto di lavori socialmente utili.
3. Le domande vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3 bis. La domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2009. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 7 concessione ed erogazione parziale del contributo

1. Conclusa l'istruttoria, l'Ufficio competente concede il contributo nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e procede contestualmente all'erogazione del 50% del contributo.

Art. 7 bis attivazione e conclusione dei progetti

1. I progetti di attività socialmente utili per i quali è presentata la domanda di contributo devono essere attivati entro il termine perentorio del 31 maggio 2010.
2. La mancata attivazione del progetto entro il termine di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione della quota di contributo già erogata.
3. L'attivazione dei progetti di attività socialmente utili deve essere espressamente comunicata al Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di attivazione.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione della parte di contributo già erogata.
5. In ogni caso, ai fini della concessione del contributo, tutti i lavoratori impiegati nei progetti di attività socialmente utili per i quali è presentata la domanda devono concludere improrogabilmente la loro atti-

vità entro il termine del 31 maggio 2011.
6. La richiesta del saldo del contributo ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 deve essere accompagnata da un prospetto che indica le spese effettivamente sostenute da parte dell'Amministrazione pubblica per il progetto approvato, fermo restando il limite del contributo concesso per il sostegno delle medesime prestazioni di attività socialmente utili.

Art. 8 erogazione del saldo del contributo

1. Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione del progetto, l'Amministrazione pubblica presenta all'Ufficio competente la richiesta del saldo del contributo utilizzando il modello approvato con decreto di cui all'articolo 6, comma 1.
2. L'Ufficio eroga il saldo del contributo nei limiti del contributo concesso.

Art. 9 rendicontazione

1. I soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione del contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il termine perentorio indicato dal decreto di concessione.

Art. 10 revoca e restituzione del contributo

1. La mancata presentazione della richiesta del saldo del contributo nei termini indicati dall'articolo 8, comma 1, comporta la revoca del contributo già erogato.
2. La mancata presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 10 nei termini indicati dal decreto di concessione comporta la revoca del contributo.
3. Il contributo revocato ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere restituito con le procedure previste dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 11 monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di lavori socialmente utili è svolto dall'Agenzia regionale del lavoro.

09_50_1_ADC_LAV UNIV TESTO COORD DPREG 325-04_299-09_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, università e ricerca

Testo coordinato del "Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca", emanato con DPReg. 8 ottobre 2004, n. 325, con le modifiche introdotte dal DPReg. 23 ottobre 2009, n. 299.

Art. 1 finalità

1. Al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, le Province, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), concedono incentivi per l'assunzione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente regolamento, in applicazione dell'articolo 7, comma 120, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001), per assunzione a tempo indeterminato si intende anche l'inserimento di un socio lavoratore nella compagine societaria di una cooperativa.

Art. 3 regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti de minimis ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti:
a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;
b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007;
c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 20 dicembre 2007.
2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento i settori economici e le tipologie di aiuto di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4 soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente regolamento i seguenti datori di lavoro:
a) imprese;
b) associazioni e fondazioni che perseguano una o più delle seguenti finalità:
   1) promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilità e di tutta la comunità regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo;
   2) favorire l'inserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;
   3) avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;
   4) incentivare la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;
   5) rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per i servizi di pubblica utilità nei settori della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione;
   6) valorizzare il capitale umano presente in regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione;
   7) promuovere realtà imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistemica.

Art. 5 condizioni di ammissibilità relative ai soggetti ed al personale da assumere

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi per l'assunzione esclusivamente di:
a) soggetti ad elevata qualificazione;
b) personale da impiegare in attività di ricerca.
2. Ai fini del presente regolamento, i soggetti di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
   1) laurea triennale afferente ad una delle classi di laurea di cui all'allegato B);

2) laurea specialistica afferente ad una delle classi di laurea di cui all'allegato C);
3) laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento universitario individuata tra quelle di cui all'allegato D) o equipollenti;
4) laurea diversa da quelle individuate nei punti 1), 2) e 3), purché i soggetti medesimi, oltre al possesso di uno dei predetti titoli di studio, dimostrino di avere frequentato un corso concernente il trasferimento tecnologico, la diffusione dell'innovazione, la trasmissione della conoscenza e dell'informazione;
b) i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché essere effettivamente impiegati in concrete attività di ricerca;
c) essere inoccupati o disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni;
d) essere residenti in Friuli Venezia Giulia;
e) essere cittadini italiani o di paesi membri della UE, nonché di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 6 condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1. Al fine dell'ottenimento dei benefici, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:
a) devono avere la sede, ovvero sedi secondarie o unità locali, nel Friuli Venezia Giulia;
b) le imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4:
1) devono essere iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;
2) qualora l'attività d'impresa sia esercitata in forma cooperativa, devono risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;
3) qualora siano qualificate come artigiane, devono risultare iscritte all'Albo delle imprese artigiane;
4) non devono svolgere la propria attività principale nei settori elencati nell'Allegato A;
c) non devono avere in atto procedure di sospensione ovvero di riduzione di personale avente le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 1, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;
d) devono osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
e) le cooperative devono corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 7 condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro

1. I benefici di cui al presente regolamento sono concessi esclusivamente per l'assunzione di soggetti e personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 cui siano attribuite mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.
2. Sono ammessi a contributo:
a) i rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno;
b) i rapporti di lavoro a tempo determinato pieno, la cui durata, quale risultante dal contratto di assunzione, sia pari almeno a due anni.
3. Le assunzioni sono ammissibili qualora:
a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 6 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
b) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 codice civile;
c) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;
d) se effettuate da ditte individuali, non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;
e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.
4. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa, equiparati ad assunzioni a tempo indeterminato, sono ammissibili a contributo qualora:

a) il rapporto di lavoro, anche se autonomo o di qualsiasi altra forma, purché non occasionale, comunque preveda l'espletamento di attività lavorativa in misura tale da potere essere equiparato ad un'assunzione a tempo pieno;
b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 6 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;
c) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei 12 mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;
d) non vengano effettuati per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.
5. Non sono ammessi a contributo:
a) i rapporti di lavoro non rientranti nella disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
b) le assunzioni effettuate dalle società di lavoro interinale non destinate alle società medesime.

Art. 8 requisiti

1. Le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5,6 e 7 devono essere possedute alla data di assunzione del lavoratore.
2. Devono permanere per tutta la durata del periodo contributivo:
a) i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e);
b) i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

Art. 9 periodo contributivo

1. Il periodo contributivo ha la durata di un anno dal giorno dell'assunzione.

Art. 10 ammontare dei benefici

1. Per i soggetti ad elevata qualificazione il contributo spettante è:
a) di euro 10.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato;
b) di euro 9.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo determinato.
2. Per il personale da impiegare in attività di ricerca il contributo spettante è:
a) di euro 10.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato;
b) di euro 9.000,00 per ciascun soggetto assunto a tempo determinato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2:
a) sono aumentati del 20 per cento qualora i soggetti ed il personale assunti siano donne;
b) sono da intendersi al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale;
c) non possono in ogni caso superare la retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

Art. 11 cumulo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, i benefici sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con diverse provvidenze. In ogni caso la somma degli interventi non può superare l'importo di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 10.

Art. 11 bis riparto delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 12 disposizioni procedurali per la presentazione della domanda

1. Per richiedere i contributi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, devono presentare domanda, alla Provincia competente per territorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'assunzione.
2. Per Provincia competente si intende quella nel cui territorio, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, hanno la sede principale, la sede secondaria ovvero l'unità locale presso la quale effettuano l'assunzione.
3. Le domande, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, possono essere presentate direttamente ovvero a mezzo raccomandata A.R; in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi la scadenza indicata al comma 1.
4. Unitamente alla domanda di contributo i richiedenti devono produrre:
a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 6 e all'articolo 7, nonché il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
b) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5.

5. Nel caso di domande incomplete ovvero di documentazione mancante o incompleta, le Province richiedono per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni devono essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata A.R., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi.

Art. 13 concessione del contributo

1. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Le Province comunicano al richiedente la concessione o meno del contributo.
3. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il superamento dei massimali previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, impedisce la concessione degli incentivi.
4. L'autocertificazione di cui al comma 3, può essere presentata direttamente ovvero a mezzo raccomandata A.R; in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi la scadenza indicata.

Art. 14 erogazione del contributo

1. Per l'erogazione del contributo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del periodo contributivo, i richiedenti devono produrre apposita domanda, alla Provincia competente, corredata dalla seguente documentazione:
a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
b) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a).
2. Nel caso di domande incomplete ovvero di documentazione mancante o incompleta, le Province richiedono, ai fini dell'ammissibilità, per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni dovranno essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata A.R., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi.

Art. 15 erogazione dei contributi in via anticipata

1. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.
2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo spettante.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere la relativa copertura fino alla data di ricevimento della comunicazione, da parte della Provincia competente, di autorizzazione allo svincolo dalla garanzia stessa.
4. La fideiussione deve prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
5. I soggetti beneficiari devono presentare, unitamente alla domanda di contributo, l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione regionale.

Art. 16 erogazione del saldo del contributo

1. Nel caso di erogazione anticipata del contributo, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza del periodo contributivo, i richiedenti devono produrre apposita domanda, alla Provincia competente, corredata dalla documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 14.
2. Nel caso in cui la documentazione risulti mancante o incompleta, le Province richiedono per una sola volta le necessarie integrazioni da presentarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta.
3. Le integrazioni di cui al comma 2 possono essere presentate direttamente ovvero a mezzo raccomandata A.R; in tal caso fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga entro i 15 giorni successivi la scadenza indicata.

Art. 17 decadenza e revoca

1. I contributi vengono revocati al verificarsi di una o più delle seguenti cause di decadenza:
a) sopravvenuto difetto delle condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7;
b) possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 8 per un periodo inferiore a quello previsto;
c) durata effettiva del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, inferiore a quella prevista;
d) cancellazione, liquidazione o scioglimento dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1;
e) instaurarsi di procedure concorsuali a carico dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1;
f) violazione delle vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive;
g) mancato rispetto di termini perentori.

Art. 18 variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi vengono concessi o erogati al nuovo soggetto a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Art. 19 computo dei termini

1. Per il computo dei termini di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile e dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 20 ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento le Province dispongono ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, la veridicità delle dichiarazioni rese, l'effettivo impiego del personale e dei soggetti nelle attività e nei progetti di cui all'articolo 7, comma 1, nonché l'attribuzione agli stessi di mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

Art. 21 norma transitoria

1. Il regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0343/Pres. del 01 ottobre 2003, esplica i suoi effetti nei confronti delle domande presentate entro il 30 giugno 2004.

Art. 22 norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 23 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Regime di aiuto de minimis (articolo 3 del Regolamento)

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 - APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO CE AGLI AIUTI DI IMPORTANZA MINORE - SETTORI ESCLUSI:

1. aiuti alle attività connesse all'esportazione
2. aiuti concessi a imprese in difficoltà

ULTERIORI SETTORI ESCLUSI (Regolamento ce n. 1998/2006)

Codice ATECO 2007	
05	Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione)
07.1 07.29	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo) Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe)
08.92	Estrazione di torba (tutta la classe)
09.9	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo)
20.14 20.6	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe) Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)

49.4	Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (tutto il gruppo) per il solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada

REGOLAMENTO (CE) N. 875/2007 - APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO CE AGLI AIUTI DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PESCA - SETTORI ESCLUSI:

1. aiuti a favore di attività connesse all'esportazione
2. aiuti concessi a imprese in difficoltà

REGOLAMENTO (CE) N. 1535/2007 - APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO CE AGLI AIUTI DE MINIMIS NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - SETTORI ESCLUSI:

1. aiuti a favore di attività connesse all'esportazione
2. aiuti concessi a imprese in difficoltà

Allegato B
Classi delle lauree triennali (articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1)

N° CLASSE E DENOMINAZIONE

1	Classe delle lauree in biotecnologie
4	Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
7	Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
8	Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
9	Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
10	Classe delle lauree in ingegneria industriale
12	Classe delle lauree in scienze biologiche
16	Classe delle lauree in scienze della Terra
20	Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
21	Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche
22	Classe delle lauree in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea
24	Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche
25	Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche
26	Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche
27	Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
32	Classe delle lauree in scienze matematiche
40	Classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali
42	Classe delle lauree in disegno industriale

Allegato C
Classi delle lauree specialistiche (articolo 5, comma 2, lettera a), punto 2)

N° CLASSE E DENOMINAZIONE

3/S	Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio
4/S	Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
6/S	Classe delle lauree specialistiche in biologia
7/S	Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie agrarie
8/S	Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie industriali
9/S	Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
10/S	Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali
11/S	Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale
14/S	Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale
20/S	Classe delle lauree specialistiche in fisica
23/S	Classe delle lauree specialistiche in informatica
25/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica
26/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica
27/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica

28/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile
29/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell’automazione
30/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni
31/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica
32/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica
33/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare
34/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale
35/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica
36/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica
37/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale
38/S	Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l’ambiente e il territorio
45/S	Classe delle lauree specialistiche in matematica
46/S	Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia
47/S	Classe delle lauree specialistiche in medicina veterinaria
50/S	Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l’ingegneria
52/S	Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria
54/S	Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
61/S	Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali
62/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche
66/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze dell’universo
68/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura
69/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze della nutrizione umana
74/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
76/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative
77/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie
78/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari
79/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrozootecniche
80/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione
81/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie della chimica industriale
82/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
85/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze geofisiche
86/S	Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche
92/S	Classe delle lauree specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale
103/S	Classe delle lauree specialistiche in teorie e metodi del disegno industriale

Allegato D
Lauree del vecchio ordinamento (articolo 5, comma 2, lettera a), punto 3)

1. biotecnologie agro industriali;
2. architettura;
3. ingegneria aeronautica;
4. ingegneria chimica;
5. ingegneria civile;
6. ingegneria dei materiali;
7. ingegneria delle telecomunicazioni;
8. ingegneria edile;
9. ingegneria elettrica;
10. ingegneria elettronica;
11. ingegneria gestionale;
12. ingegneria informatica;
13. ingegneria meccanica;
14. ingegneria navale;
15. ingegneria nucleare;
16. ingegneria per l’ambiente e il territorio;
17. scienze biologiche;
18. astronomia;

19. scienze naturali;
20. scienze geologiche;
21. scienze e tecnologie alimentari;
22. scienze agrarie;
23. scienze agrarie tropicali e subtropicali ;
24. scienze forestali;
25. chimica;
26. chimica industriale;
27. chimica e tecnologie farmaceutiche;
28. farmacia;
29. fisica;
30. informatica;
31. scienze matematiche;
32. matematica ;
33. medicina veterinaria;
34. medicina e chirurgia;
35. odontoiatria e protesi dentaria .

09_50_1_ADC_PIAN TERR UDINE 179_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 179 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Udine, con deliberazione consiliare n. 90 del 26 ottobre 2009, ha adottato la variante n. 179 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 179 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

09_50_1_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4927 presentato il 10.10.2007
GN 4928 presentato il 10.10.2007
GN 4929 presentato il 10.10.2007
GN 4943 presentato il 10.10.2007
GN 4944 presentato il 10.10.2007
GN 4945 presentato il 10.10.2007
GN 4946 presentato il 10.10.2007
GN 4947 presentato il 10.10.2007
GN 4953 presentato il 10.10.2007
GN 4978 presentato il 11.10.2007
GN 4991 presentato il 12.10.2007
GN 4993 presentato il 12.10.2007
GN 4997 presentato il 12.10.2007
GN 4998 presentato il 12.10.2007
GN 4999 presentato il 12.10.2007
GN 5000 presentato il 12.10.2007
GN 5001 presentato il 12.10.2007
GN 5003 presentato il 12.10.2007
GN 5006 presentato il 12.10.2007
GN 5013 presentato il 15.10.2007
GN 5014 presentato il 15.10.2007
GN 5017 presentato il 15.10.2007
GN 5021 presentato il 16.10.2007
GN 5025 presentato il 16.10.2007
GN 5026 presentato il 16.10.2007
GN 5030 presentato il 16.10.2007
GN 5032 presentato il 16.10.2007
GN 5034 presentato il 16.10.2007

GN 5044 presentato il 17.10.2007
GN 5046 presentato il 17.10.2007
GN 5062 presentato il 19.10.2007
GN 5063 presentato il 19.10.2007
GN 5095 presentato il 22.10.2007
GN 5098 presentato il 22.10.2007
GN 5099 presentato il 22.10.2007
GN 5100 presentato il 22.10.2007
GN 5101 presentato il 22.10.2007
GN 5122 presentato il 22.10.2007
GN 5125 presentato il 22.10.2007
GN 5126 presentato il 22.10.2007
GN 5127 presentato il 22.10.2007
GN 5138 presentato il 23.10.2007
GN 5139 presentato il 23.10.2007
GN 5144 presentato il 23.10.2007
GN 5145 presentato il 23.10.2007
GN 5147 presentato il 23.10.2007
GN 5148 presentato il 23.10.2007
GN 5150 presentato il 23.10.2007
GN 5159 presentato il 23.10.2007
GN 5182 presentato il 25.10.2007
GN 5183 presentato il 25.10.2007
GN 5187 presentato il 25.10.2007
GN 5192 presentato il 25.10.2007
GN 5193 presentato il 25.10.2007
GN 5224 presentato il 29.10.2007
GN 5225 presentato il 29.10.2007
GN 5228 presentato il 29.10.2007
GN 5239 presentato il 30.10.2007
GN 5247 presentato il 30.10.2007
GN 5253 presentato il 30.10.2007
GN 5255 presentato il 31.10.2007
GN 5257 presentato il 31.10.2007
GN 5258 presentato il 31.10.2007
GN 5259 presentato il 31.10.2007
GN 5260 presentato il 31.10.2007
GN 5261 presentato il 31.10.2007
GN 5264 presentato il 31.10.2007
GN 5265 presentato il 31.10.2007
GN 5266 presentato il 31.10.2007
GN 5268 presentato il 31.10.2007
GN 5274 presentato il 31.10.2007
GN 5286 presentato il 02.11.2007
GN 5292 presentato il 05.11.2007
GN 5314 presentato il 05.11.2007
GN 5315 presentato il 05.11.2007
GN 5322 presentato il 05.11.2007
GN 5323 presentato il 05.11.2007
GN 5324 presentato il 05.11.2007
GN 5331presentato il 05.11.2007
GN 5337 presentato il 05.11.2007
GN 5342 presentato il 05.11.2007
GN 5347 presentato il 06.11.2007
GN 5351 presentato il 06.11.2007
GN 5354 presentato il 06.11.2007
GN 5355 presentato il 06.11.2007
GN 5356 presentato il 07.11.2007
GN 5357 presentato il 07.11.2007
GN 5362 presentato il 07.11.2007
GN 5363 presentato il 07.11.2007
GN 5368 presentato il 07.11.2007
GN 5369 presentato il 07.11.2007
GN 5374 presentato il 08.11.2007
GN 5378 presentato il 08.11.2007
GN 5393 presentato il 09.11.2007
GN 5394 presentato il 09.11.2007
GN 5413 presentato il 12.11.2007
GN 5414 presentato il 12.11.2007
GN 5417 presentato il 12.11.2007
GN 5419 presentato il 12.11.2007
GN 5422 presentato il 12.11.2007
GN 5423 presentato il 12.11.2007
GN 5424 presentato il 12.11.2007
GN 5425 presentato il 12.11.2007
GN 5426 presentato il 12.11.2007
GN 5466 presentato il 13.11.2007
GN 5469 presentato il 12.11.2007
GN 5470 presentato il 12.11.2007
GN 5473 presentato il 12.11.2007
GN 5487 presentato il 14.11.2007
GN 5488 presentato il 14.11.2007
GN 5517 presentato il 15.11.2007
GN 5519 presentato il 15.11.2007
GN 5524 presentato il 15.11.2007
GN 5529 presentato il 15.11.2007
GN 5530 presentato il 15.11.2007
GN 5535 presentato il 16.11.2007
GN 5536 presentato il 16.11.2007
GN 5540 presentato il 16.11.2007
GN 5542 presentato il 16.11.2007
GN 5552 presentato il 19.11.2007
GN 5554 presentato il 19.11.2007
GN 5556 presentato il 19.11.2007
GN 5557 presentato il 19.11.2007
GN 5578 presentato il 20.11.2007
GN 5583 presentato il 22.11.2007
GN 5594 presentato il 22.11.2007
GN 5595 presentato il 22.11.2007
GN 5596 presentato il 22.11.2007
GN 5600 presentato il 22.11.2007
GN 5602 presentato il 22.11.2007
GN 5613 presentato il 23.11.2007
GN 5614 presentato il 23.11.2007
GN 5625 presentato il 23.11.2007
GN 5640 presentato il 27.11.2007
GN 5641 presentato il 27.11.2007
GN 5642 presentato il 27.11.2007
GN 5671 presentato il 28.11.2007
GN 5675 presentato il 28.11.2007
GN 5676 presentato il 28.11.2007
GN 5688 presentato il 28.11.2007
GN 5689 presentato il 28.11.2007
GN 5690 presentato il 28.11.2007
GN 5691 presentato il 28.11.2007
GN 5692 presentato il 28.11.2007
GN 5722 presentato il 29.11.2007
GN 5723 presentato il 29.11.2007
GN 5737 presentato il 30.11.2007
GN 5747 presentato il 30.11.2007
GN 5751 presentato il 30.11.2007
GN 5752 presentato il 30.11.2007

GN 5756 presentato il 30.11.2007
GN 5757 presentato il 30.11.2007
GN 5769 presentato il 03.12.2007
GN 5779 presentato il 03.12.2007
GN 5782 presentato il 03.12.2007
GN 5783 presentato il 03.12.2007
GN 5784 presentato il 03.12.2007
GN 5785 presentato il 03.12.2007
GN 5786 presentato il 03.12.2007
GN 5787 presentato il 03.12.2007
GN 5790 presentato il 03.12.2007
GN 5791 presentato il 03.12.2007
GN 5793 presentato il 03.12.2007
GN 5796 presentato il 04.12.2007
GN 5797 presentato il 04.12.2007
GN 5805 presentato il 04.12.2007
GN 5806 presentato il 04.12.2007
GN 5807 presentato il 04.12.2007
GN 5819 presentato il 04.12.2007
GN 5820 presentato il 04.12.2007
GN 5823 presentato il 05.12.2007
GN 5839 presentato il 05.12.2007
GN 5845 presentato il 05.12.2007
GN 5850 presentato il 06.12.2007
GN 5851 presentato il 06.12.2007
GN 5852 presentato il 06.12.2007
GN 5853 presentato il 06.12.2007
GN 5855 presentato il 06.12.2007
GN 5866 presentato il 06.12.2007
GN 5891 presentato il 07.12.2007
GN 5906 presentato il 07.12.2007
GN 5912 presentato il 10.12.2007
GN 5913 presentato il 10.12.2007
GN 5914 presentato il 10.12.2007
GN 5915 presentato il 10.12.2007
GN 5920 presentato il 10.12.2007
GN 5925 presentato il 10.12.2007
GN 5926 presentato il 10.12.2007
GN 5941 presentato il 11.12.2007
GN 5942 presentato il 11.12.2007
GN 5944 presentato il 11.12.2007
GN 5945 presentato il 11.12.2007
GN 5960 presentato il 12.12.2007
GN 5961 presentato il 12.12.2007
GN 5969 presentato il 12.12.2007
GN 5970 presentato il 12.12.2007
GN 5980 presentato il 12.12.2007
GN 5981 presentato il 12.12.2007
GN 5985 presentato il 13.12.2007
GN 5986 presentato il 13.12.2007
GN 5989 presentato il 13.12.2007
GN 5990 presentato il 13.12.2007
GN 5999 presentato il 13.12.2007
GN 6013 presentato il 14.12.2007
GN 6014 presentato il 14.12.2007
GN 6022 presentato il 14.12.2007
GN 6025 presentato il 14.12.2007
GN 6030 presentato il 14.12.2007
GN 6034 presentato il 17.12.2007
GN 6035 presentato il 17.12.2007
GN 6036 presentato il 17.12.2007
GN 6037 presentato il 17.12.2007
GN 6038 presentato il 17.12.2007
GN 6041 presentato il 17.12.2007
GN 6042 presentato il 17.12.2007
GN 6046 presentato il 17.12.2007
GN 6047 presentato il 17.12.2007
GN 6049 presentato il 17.12.2007
GN 6050 presentato il 17.12.2007
GN 6051 presentato il 17.12.2007
GN 6052 presentato il 17.12.2007
GN 6054 presentato il 17.12.2007
GN 6055 presentato il 17.12.2007
GN 6056 presentato il 17.12.2007
GN 6057 presentato il 17.12.2007
GN 6061 presentato il 17.12.2007
GN 6062 presentato il 17.12.2007
GN 6063 presentato il 17.12.2007
GN 6065 presentato il 17.12.2007
GN 6066 presentato il 17.12.2007
GN 6070 presentato il 17.12.2007
GN 6073 presentato il 17.12.2007
GN 6074 presentato il 17.12.2007
GN 6078 presentato il 18.12.2007
GN 6079 presentato il 18.12.2007
GN 6083 presentato il 18.12.2007
GN 6084 presentato il 18.12.2007
GN 6085 presentato il 18.12.2007
GN 6087 presentato il 18.12.2007
GN 6088 presentato il 18.12.2007
GN 6089 presentato il 18.12.2007
GN 6090 presentato il 18.12.2007
GN 6097 presentato il 18.12.2007
GN 6098 presentato il 18.12.2007
GN 6099 presentato il 18.12.2007
GN 6100 presentato il 18.12.2007
GN 6102 presentato il 18.12.2007
GN 6137 presentato il 19.12.2007
GN 6160 presentato il 20.12.2007
GN 6161 presentato il 20.12.2007
GN 6165 presentato il 20.12.2007
GN 6175 presentato il 20.12.2007
GN 6176 presentato il 20.12.2007
GN 6177 presentato il 20.12.2007
GN 6179 presentato il 20.12.2007
GN 6181 presentato il 20.12.2007
GN 6192 presentato il 21.12.2007
GN 6196 presentato il 21.12.2007
GN 6197 presentato il 21.12.2007
GN 6198 presentato il 21.12.2007
GN 6199 presentato il 21.12.2007
GN 6200 presentato il 21.12.2007
GN 6201 presentato il 21.12.2007
GN 6202 presentato il 21.12.2007
GN 6203 presentato il 21.12.2007
GN 6204 presentato il 21.12.2007
GN 6205 presentato il 21.12.2007
GN 6209 presentato il 21.12.2007
GN 6210 presentato il 21.12.2007
GN 6220 presentato il 21.12.2007
GN 6221 presentato il 21.12.2007
GN 6222 presentato il 21.12.2007

GN 6228 presentato il 24.12.2007
GN 6229 presentato il 24.12.2007
GN 6232 presentato il 27.12.2007
GN 6235 presentato il 27.12.2007
GN 6243 presentato il 27.12.2007
GN 6244 presentato il 27.12.2007
GN 6246 presentato il 27.12.2007
GN 6247 presentato il 27.12.2007
GN 6275 presentato il 27.12.2007
GN 6276 presentato il 27.12.2007
GN 6277 presentato il 27.12.2007
GN 6278 presentato il 27.12.2007
GN 6279 presentato il 27.12.2007
GN 6280 presentato il 27.12.2007
GN 6281 presentato il 27.12.2007
GN 6285 presentato il 28.12.2007
GN 6286 presentato il 28.12.2007
GN 6287 presentato il 28.12.2007
GN 6292 presentato il 28.12.2007
GN 6294 presentato il 28.12.2007
GN 6295 presentato il 28.12.2007
GN 6297 presentato il 28.12.2007
GN 6298 presentato il 28.12.2007
GN 6299 presentato il 28.12.2007
GN 6303 presentato il 28.12.2007
GN 6304 presentato il 28.12.2007
GN 6306 presentato il 28.12.2007
GN 6320 presentato il 28.12.2007
GN 6325 presentato il 28.12.2007
GN 6326 presentato il 28.12.2007
GN 4009 presentato il 01/07/2008
GN 4010 presentato il 01/07/2008
GN 2026 presentato il 04/05/2009
GN 2027 presentato il 04/05/2009
GN 2047 presentato il 05/05/2009
GN 2048 presentato il 05/05/2009
GN 2054 presentato il 05/05/2009
GN 2132 presentato il 08/05/2009
GN 2133 presentato il 08/05/2009
GN 2134 presentato il 08/05/2009
GN 2135 presentato il 08/05/2009
GN 2161 presentato il 11/05/2009
GN 2162 presentato il 11/05/2009
GN 2164 presentato il 11/05/2009
GN 2165 presentato il 11/05/2009
GN 2166 presentato il 11/05/2009
GN 2167 presentato il 11/05/2009
GN 2171 presentato il 11/05/2009
GN 2179 presentato il 12/05/2009
GN 2194 presentato il 13/05/2009
GN 2195 presentato il 13/05/2009
GN 2201 presentato il 13/05/2009
GN 2202 presentato il 13/05/2009
GN 2204 presentato il 13/05/2009
GN 2205 presentato il 13/05/2009
GN 2212 presentato il 13/05/2009
GN 2213 presentato il 13/05/2009
GN 2214 presentato il 13/05/2009
GN 2215 presentato il 13/05/2009
GN 2319 presentato il 20/05/2009
GN 2470 presentato il 27/05/2009
GN 2471 presentato il 27/05/2009
GN 2472 presentato il 27/05/2009
GN 2473 presentato il 27/05/2009
GN 2629 presentato il 04/06/2009
GN 2630 presentato il 04/06/2009
GN 2684 presentato il 09/06/2009
GN 2746 presentato il 11/06/2009
GN 2786 presentato il 12/06/2009
GN 2801 presentato il 15/06/2009
GN 2806 presentato il 15/06/2009
GN 2813 presentato il 15/06/2009
GN 2814 presentato il 15/06/2009
GN 2820 presentato il 15/06/2009
GN 2829 presentato il 16/06/2009
GN 2832 presentato il 16/06/2009
GN 2833 presentato il 16/06/2009
GN 2861 presentato il 17/06/2009
GN 2887 presentato il 17/06/2009
GN 2888 presentato il 17/06/2009
GN 2894 presentato il 18/06/2009
GN 2896 presentato il 18/06/2009
GN 2937 presentato il 19/06/2009
GN 2938 presentato il 19/06/2009
GN 2943 presentato il 19/06/2009
GN 2953 presentato il 22/06/2009
GN 2954 presentato il 22/06/2009
GN 2961 presentato il 22/06/2009
GN 2965 presentato il 22/06/2009
GN 2966 presentato il 22/06/2009
GN 2967 presentato il 22/06/2009
GN 2972 presentato il 22/06/2009
GN 2977 presentato il 22/06/2009
GN 2978 presentato il 22/06/2009
GN 2980 presentato il 22/06/2009
GN 2981 presentato il 22/06/2009
GN 2982 presentato il 22/06/2009
GN 2983 presentato il 22/06/2009
GN 3031 presentato il 24/06/2009
GN 3033 presentato il 24/06/2009
GN 3036 presentato il 24/06/2009
GN 3037 presentato il 24/06/2009
GN 3038 presentato il 24/06/2009
GN 3079 presentato il 26/06/2009
GN 3080 presentato il 26/06/2009
GN 3105 presentato il 26/06/2009
GN 3215 presentato il 02/07/2009
GN 3216 presentato il 02/07/2009
GN 3226 presentato il 03/07/2009
GN 3239 presentato il 06/07/2009
GN 3294 presentato il 07/07/2009
GN 3295 presentato il 07/07/2009
GN 3297 presentato il 07/07/2009
GN 3300 presentato il 07/07/2009
GN 3301 presentato il 07/07/2009
GN 3331 presentato il 08/07/2009
GN 3352 presentato il 09/07/2009
GN 3353 presentato il 09/07/2009
GN 3354 presentato il 09/07/2009
GN 3386 presentato il 10/07/2009
GN 3387 presentato il 10/07/2009
GN 3388 presentato il 10/07/2009

GN 3389 presentato il 10/07/2009
GN 3390 presentato il 10/07/2009
GN 3391 presentato il 10/07/2009
GN 3392 presentato il 10/07/2009
GN 3396 presentato il 10/07/2009
GN 3399 presentato il 10/07/2009
GN 3400 presentato il 10/07/2009
GN 3452 presentato il 14/07/2009
GN 3453 presentato il 14/07/2009
GN 3454 presentato il 14/07/2009
GN 3458 presentato il 14/07/2009
GN 3459 presentato il 14/07/2009
GN 3460 presentato il 14/07/2009
GN 3467 presentato il 15/07/2009
GN 3487 presentato il 16/07/2009
GN 3488 presentato il 16/07/2009
GN 3489 presentato il 16/07/2009
GN 3490 presentato il 16/07/2009
GN 3589 presentato il 21/07/2009
GN 3648 presentato il 23/07/2009
GN 3649 presentato il 23/07/2009
GN 3650 presentato il 23/07/2009
GN 3651 presentato il 23/07/2009
GN 3653 presentato il 23/07/2009
GN 3654 presentato il 23/07/2009
GN 3659 presentato il 23/07/2009
GN 3667 presentato il 24/07/2009
GN 3675 presentato il 27/07/2009
GN 3676 presentato il 27/07/2009
GN 3696 presentato il 28/07/2009
GN 3698 presentato il 28/07/2009
GN 3700 presentato il 28/07/2009
GN 3709 presentato il 28/07/2009
GN 3807 presentato il 04/08/2009
GN 3806 presentato il 04/08/2009
GN 3808 presentato il 04/08/2009
GN 3809 presentato il 04/08/2009
GN 3810 presentato il 04/08/2009
GN 3842 presentato il 05/08/2009
GN 3843 presentato il 05/08/2009
GN 3954 presentato il 07/08/2009
GN 4019 presentato il 12/08/2009
GN 4063 presentato il 13/08/2009
GN 4064 presentato il 13/08/2009
GN 4065 presentato il 13/08/2009
GN 4067 presentato il 13/08/2009
GN 4071 presentato il 14/08/2009
GN 4476 presentato il 04/09/2009
GN 4645 presentato il 15/09/2009
GN 4671 presentato il 17/09/2009
GN 4672 presentato il 17/09/2009
GN 4696 presentato il 18/09/2009
GN 4776 presentato il 24/09/2009
GN 4801 presentato il 25/09/2009
GN 5156 presentato il 14/10/2009
GN 5278 presentato il 20/10/2009
GN 5279 presentato il 20/10/2009
GN 5282 presentato il 20/10/2009
GN 5386 presentato il 23/10/2009
GN 5593 presentato il 05/11/2009
GN 5623 presentato il 06/11/2009
GN 5641 presentato il 09/11/2009
GN 5663 presentato il 10/11/2009
GN 5664 presentato il 10/11/2009
GN 5854 presentato il 17/11/2009
GN 5855 presentato il 17/11/2009
GN 5856 presentato il 17/11/2009

09_50_1_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 10370/06 presentato il 10.07.2006
GN 10467/06 presentato il 11.07.2006
GN 10851/06 presentato il 19.07.2006
GN 11965/06 presentato il 09.08.2006
GN 13408/06 presentato il 15.09.2006
GN 507/07 presentato il 12.01.2007
GN 1118/07 presentato il 29.01.2007
GN 2234/07 presentato il 21.02.2007
GN 3146/07 presentato il 13.03.2007
GN 4839/07 presentato il 19.04.2007
GN 6475/07 presentato il 28.05.2007
GN 6758/07 presentato il 01.06.2007
GN 8280/07 presentato il 03.07.2007
GN 8284/07 presentato il 03.07.2007
GN 9980/07 presentato il 01.08.2007
GN 9981/07 presentato il 01.08.2007
GN 11218/07 presentato il 05.09.2007
GN 11219/07 presentato il 05.09.2007
GN 11220/07 presentato il 05.09.2007
GN 12868/07 presentato il 10.10.2007
GN 12900/07 presentato il 11.10.2007
GN 12956/07 presentato il 12.10.2007
GN 13245/07 presentato il 19.10.2007
GN 13246/07 presentato il 19.10.2007
GN 14365/07 presentato il 12.11.2007
GN 14884/07 presentato il 21.11.2007
GN 14888/07 presentato il 21.11.2007
GN 15395/07 presentato il 29.11.2007
GN 542/08 presentato il 14.01.2008
GN 2606/08 presentato il 21.02.2008
GN 2789/08 presentato il 26.02.2008
GN 2790/08 presentato il 26.02.2008
GN 2847/08 presentato il 27.02.2008
GN 2849/08 presentato il 27.02.2008

GN 3221/08 presentato il 05.03.2008
GN 3259/08 presentato il 05.03.2008
GN 3261/08 presentato il 05.03.2008
GN 3307/08 presentato il 06.03.2008
GN 3308/08 presentato il 06.03.2008
GN 3560/08 presentato il 12.03.2008
GN 3815/08 presentato il 18.03.2008
GN 4085/08 presentato il 26.03.2008
GN 4530/08 presentato il 03.04.2008
GN 4534/08 presentato il 03.04.2008
GN 5153/08 presentato il 16.04.2008
GN 5468/08 presentato il 23.04.2008
GN 5582/08 presentato il 24.04.2008
GN 5847/08 presentato il 30.04.2008
GN 6503/08 presentato il 15.05.2008
GN 6881/08 presentato il 21.05.2008
GN 7254/08 presentato il 28.05.2008
GN 7914/08 presentato il 11.06.2008
GN 8056/08 presentato il 13.06.2008
GN 8057/08 presentato il 13.06.2008
GN 8058/08 presentato il 13.06.2008
GN 8060/08 presentato il 13.06.2008
GN 9797/08 presentato il 17.07.2008
GN 9799/08 presentato il 17.07.2008
GN 9896/08 presentato il 21.07.2008
GN 10884/08 presentato il 13.08.2008
GN 10885/08 presentato il 13.08.2008
GN 10896/08 presentato il 14.08.2008
GN 10965/08 presentato il 19.08.2008
GN 11673/08 presentato il 08.09.2008
GN 11675/08 presentato il 08.09.2008
GN 12431/08 presentato il 26.09.2008
GN 12433/08 presentato il 26.09.2008
GN 12435/08 presentato il 26.09.2008
GN 13347/08 presentato il 16.10.2008
GN 13348/08 presentato il 16.10.2008
GN 13349/08 presentato il 16.10.2008
GN 13350/08 presentato il 16.10.2008
GN 13351/08 presentato il 16.10.2008
GN 13352/08 presentato il 16.10.2008
GN 13966/08 presentato il 30.10.2008
GN 13967/08 presentato il 30.10.2008
GN 14162/08 presentato il 04.11.2008
GN 14166/08 presentato il 04.11.2008
GN 14391/08 presentato il 07.11.2008
GN 14393/08 presentato il 07.11.2008
GN 14457/08 presentato il 10.11.2008
GN 14458/08 presentato il 10.11.2008
GN 14737/08 presentato il 14.11.2008
GN 14738/08 presentato il 14.11.2008
GN 14842/08 presentato il 18.11.2008
GN 14864/08 presentato il 18.11.2008
GN 15429/08 presentato il 27.11.2008
GN 784/09 presentato il 22.01.2009
GN 2361/09 presentato il 27.02.2009
GN 2501/09 presentato il 03.03.2009
GN 2852/09 presentato il 11.03.2009
GN 3061/09 presentato il 16.03.2009
GN 4031/09 presentato il 03.04.2009
GN 4897/09 presentato il 21.04.2009
GN 4899/09 presentato il 21.04.2009
GN 5018/09 presentato il 23.04.2009
GN 5235/09 presentato il 27.04.2009
GN 5767/09 presentato il 07.05.2009
GN 5859/09 presentato il 08.05.2009
GN 5860/09 presentato il 08.05.2009
GN 6188/09 presentato il 15.05.2009
GN 7113/09 presentato il 05.06.2009
GN 7225/09 presentato il 09.06.2009
GN 7414/09 presentato il 12.06.2009
GN 7491/09 presentato il 15.06.2009
GN 9015/09 presentato il 15.07.2009
GN 9594/09 presentato il 28.07.2009
GN 9596/09 presentato il 28.07.2009
GN 9923/09 presentato il 03.08.2009
GN 11977/09 presentato il 24.09.2009

09_50_1_SEGR GEN_1_UTMONF COMPLETAMENTO LFOND CC SCANZIAN 5

Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Monfalcone

LR 19.02.1990 n. 8 - Completamento del Libro fondiario del CC di San Canzian D'Isonzo n. 5/COMPL/09.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Monfalcone, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 26/4 e 26/5, mai prima d'ora censite nelle pubbliche tavole del C.C. di SAN CANZIAN D'ISONZO.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone, in Monfalcone, p.le Salvo d'Acquisto n. 3 da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, e venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal giorno 16 dicembre 2009.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone:
dott. Nicola Musian

Parte Terza Concorsi e avvisi

09_50_3_GAR_CONS BIM ASTA TESORERIA_020

Consorzio BIM del Piave dei Comuni dell'Alta Valcellina - Province di Pordenone e di Udine - Cimolais (PN)

Avviso d'asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria quinquennale 01.01.2010/31.12.2014.

Si rende noto che questo Consorzio procederà all'appalto del servizio di Tesoreria mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n° 163/2006 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del medesimo decreto.
Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12,00 del 21 dicembre 2009.
Il pubblico incanto si terrà presso la sede municipale alle ore 11,00 del 22 dicembre 2009.
La documentazione per partecipare all'asta è depositata presso gli Uffici- telefono 042787019, e-mail: ragioneria@com-cimolais.regione.it, pubblicata sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia.
Cimolais, 3 dicembre 2009

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO:
Federico Protti

09_50_3_GAR_DIR RIS AGR BANDO AVVISO FEC FAUNA

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio gestione forestale e antincendio boschivo - Udine

Avviso di selezione per il conferimento di un incarico individuale per uno studio sulla valorizzazione della "Foresta di Tarvisio" relativamente agli aspetti naturalistici e turistico-ricreativi nell'ipotesi di una sua gestione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il presente avviso di selezione riguarda il conferimento di un incarico individuale per uno studio sulla valorizzazione della proprietà silvo-pastorale del Fondo Edifici di Culto (FEC), di seguito definita sinteticamente "Foresta di Tarvisio", relativamente agli aspetti naturalistici e turistico - ricreativi, nell'ipotesi di una sua gestione da parte delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Al conferimento dell'incarico si procederà previa valutazione comparata e motivata dei curriculum presentati da esperti di comprovata esperienza nel settore ai sensi dell'art. 15, commi dal 15 al 23 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 e del regolamento approvato con D.G.R. 2608 del 26.11.2008, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati dal presente bando di selezione.

OGGETTO DELL' INCARICO

Studio sulla valorizzazione della Foresta di Tarvisio relativamente agli aspetti naturalistici e turistico - ricreativi nell'ipotesi di una sua gestione da parte delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con analisi dello stato di fatto e ipotesi di un nuovo assetto gestionale. Lo studio sarà articolato secondo il seguente schema:
FASE 1 - Analisi dello stato di fatto della Foresta di Tarvisio

- raccolta dati statistici e socio-economici della Foresta di Tarvisio e del comprensorio montano ove è ubicata relativamente agli aspetti faunistici-venatori, naturalistici, storico-paesaggistico e turistico - ricreativi;
- esame dei prodotti non legnosi e delle funzioni naturalistiche, paesaggistiche, turistico - ricreative della Foresta;
- analisi della componente faunistica e della sua gestione;
- analisi del patrimonio immobiliare e della relativa gestione;
- analisi economico-finanziaria della gestione attuale relativamente agli aspetti faunistici, naturalistici, storico-paesaggistico e turistico - ricreativi

FASE 2 Bozza di proposte gestionali nell'ipotesi di un passaggio amministrativo-gestionale alla Regione

- ipotesi di valorizzazione del patrimonio faunistico, del patrimonio edilizio, delle funzioni ambientali, didattico-naturalistiche e di fruizione turistica, comprese le connessioni con il territorio circostante con esame delle relative criticità e problematiche;
- ipotesi di assetto gestionale;
- costi e benefici socio-economici e ambientali delle varie ipotesi prospettate.

FASE 3 Proposte gestionali definitive nell'ipotesi di un passaggio amministrativo-gestionale alla Regione, con i contenuti della Fase 2 integrati ed aggiornati in seguito alle osservazioni formulate dal Servizio Gestione forestale e antincendio boschivo.

Ogni fase dell'incarico si conclude con una relazione scritta, in lingua italiana, integrata da tavole grafiche sia in forma cartacea sia in formato .pdf su supporto informatico.

L'incarico verrà svolto in accordo e curando l'integrazione con l'analogo incarico che verrà affidato relativamente agli aspetti della gestione forestale della Foresta di Tarvisio, nonché secondo le ulteriori indicazioni specifiche che verranno fornite da questo Servizio.

Il Servizio si impegna a fornire all'incaricato la documentazione in proprio possesso e quella in possesso dell'attuale Amministrazione della Foresta di Tarvisio che può risultare utile per lo svolgimento dell'incarico affidato.

INCARICO E RELATIVA TEMPISTICA PER LO SVOILGIMENTO.

L'incarico viene conferito mediante contratto di consulenza.

I termini di tempo per lo svolgimento dell'incarico in tutte le sue parti fino alla conclusione della Fase 3 è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La decorrenza dei termini di tempo verrà sospesa nel periodo intercorrente tra la consegna della bozza di proposte gestionali prevista per la fase 2 e la formulazione delle relative osservazioni da parte del Servizio. Eventuali proroghe potranno essere concesse dal Servizio gestione forestale e antincendio boschivo per cause di forza maggiore non imputabili all'incaricato e non prevedibili all'atto della stipula del contratto.

IMPORTO DELL'INCARICO E PAGAMENTI

L'importo per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo di onorari, diritti e rimborsi spese, è fissato pari a € 20.000,00 più oneri previdenziali a carico del committente e IVA.

Il compenso sarà liquidato come segue:

- 1° acconto del 40% alla ultimazione della fase 1 dell'incarico;
- 2° acconto del 40% alla ultimazione della fase 2 dell'incarico;
- saldo alla conclusione dell'incarico.

Ogni pagamento sarà preceduto dalla verifica di conformità tecnica dell'incarico svolto alle previsioni del contratto.

RITARDI E INADEMPIMENTI

In caso di ritardo nella ultimazione dell'incarico si applicherà una penale pari allo 0,1% dell'ammontare dell'importo dovuto, al netto dell'I.V.A., per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'incaricato e non prevedibili al momento del contratto, fino ad un massimo del 10% del valore totale del compenso. In caso d'inadempimento l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione della prestazione a mezzo di altro professionista e a spese del tecnico inadempiente, oppure di risolvere il contratto mediante semplice denuncia e salva l'azione civile per il risarcimento del danno.

REQUISITI GENERALI DEI CONCORRENTI

Sono ammessi a presentare domanda per partecipare alla selezione soltanto persone fisiche che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della U.E.;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

REQUISITI SPECIFICI E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'incarico verrà affidato al concorrente che presenti i migliori requisiti specifici di idoneità e capacità professionale che verranno valutati in base ai criteri qui di seguito riportati con i relativi punteggi massimi:
1. Esperienza professionale maturata nell'area del territorio dei Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba, entro il cui perimetro ricade in parte la Foresta di Tarvisio, con lo svolgimento di attività tra le seguenti:
A) Relazioni e consulenze nell'ambito di progetti di ricerca e conservazione di grandi mammiferi carnivori: punti 4 per ogni incarico max punti 10
B) Relazioni e consulenze nell'ambito di piani di gestione venatoria o piani di gestione della fauna per altre finalità: punti 4 per ogni incarico max punti 10
C) Relazioni e studi relativi alla componente faunistica nell'ambito di studi di impatto ambientale o di relazioni per la valutazione di incidenza: punti 3 per ogni incarico max punti 10
D) Relazioni e studi sullo sviluppo turistico-ricreativo di aree boscate: punti 5 per ogni incarico max punti 10
E) Attività di didattica naturalistica in aree boscate: punti 2 per ogni incarico max punti 10
I suddetti requisiti, di idoneità e di capacità professionale necessari per partecipare alla selezione, devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il professionista incaricato è vincolato alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni sull'attività della Regione e dell'amministrazione della Foresta di Tarvisio di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. La proprietà degli elaborati prodotti nello svolgimento dell'incarico spetterà all'Amministrazione regionale senza il cui benestare nulla potrà essere diffuso. Il mancato rispetto del vincolo di riservatezza si configura quale gravissima violazione degli obblighi contrattuali e comporta l'immediato recesso da parte della Regione, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Gli aspiranti al conferimento dell'incarico devono redigere, in carta semplice, la domanda di partecipazione alla presente selezione.
La domanda, debitamente sottoscritta dal candidato, secondo la schema dell'allegato A al presente bando, deve recare le seguenti indicazioni e le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
1) l'indicazione delle generalità del candidato, complete di residenza, numero di codice fiscale e numero di partita IVA,
2) l'indicazione della cittadinanza,
3) dichiarazione di godere dei diritti civili e politici e di non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
A) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, in funzione di autenticazione delle autocertificazioni incluse nella domanda;
B) curriculum con l'elenco della delle attività professionali attinenti con l'incarico svolte nell'area oggetto dello studio debitamente sottoscritto, nel quale devono essere indicati e riportati distintamente gli incarichi che possono essere presi in considerazione al fine dell'attribuzione dei punteggi riportati al precedete paragrafo "Requisiti specifici e criteri di valutazione", secondo lo schema dell'allegato B al presente bando.
Non saranno presi in considerazione i documenti privi della sottoscrizione autografa del candidato né quelli pervenuti oltre il termine di scadenza.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I documenti di partecipazione (domanda e relativi allegati) dovranno essere inseriti in un plico chiuso e pervenire al protocollo della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali **inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito internet della Regione** a:
Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali
Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
Via Sabbadini, 31
33100 Udine
Sulla busta dovranno essere riportati il mittente e la dicitura "DOMANDA PER CONFERIMENTO DI INCARICO PER UNO STUDIO SULLA VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA DI TARVISIO RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI NATURALISTICI E TURISTICO-RICREATIVI".
Considerato il carattere inderogabile della scadenza per la partecipazione, alle domande inviate a mezzo raccomandata non si applica l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), cioè devono pervenire al

protocollo entro i termini fissati per la presentazione.
Nel caso in cui la scadenza del termine di tempo avvenga nei giorni di sabato, domenica o festivi il termine di tempo medesimo viene automaticamente portato al primo giorno feriale successivo.

MODALITÀ DI SELEZIONE

La valutazione comparativa dei curriculum presentati dai candidati è affidata ad una Commissione designata dal Direttore del Servizio ed avverrà entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande. Degli esiti della procedura verrà data pubblicità sul sito istituzionale della regione.
Si procede d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
Gli esiti della procedura di selezione saranno pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma FVG.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si fa presente che:
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l'affidamento degli incarichi in oggetto.
b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.
c. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
d. I dati ed i documenti sono rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei concorrenti;
e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (accesso gratuito ai dati, richiesta di informazioni sul trattamento, richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione e, ricorrendone gli estremi, di cancellazione o blocco).

PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI

Il presente bando è pubblicato sul sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, sezione "Bandi e avvisi della Regione" e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Informazioni ulteriori sulla documentazione di gara possono essere richieste al dott. Giuseppe Vanone (tel. 0432 555866 - 331 6917033), giuseppe.vanone@regione.fvg.it.
Udine, 7 dicembre 2009

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Rinaldo Comino

Responsabile del procedimento: Rinaldo Comino
Responsabile dell'istruttoria: Giuseppe Vanone

Allegato A
DOMANDA

Spett.le
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali
Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico per uno studio sulla valorizzazione della Foresta di Tarvisio relativamente agli aspetti naturalistici e turistico - ricreativi nell'ipotesi di una sua gestione da parte delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il/la sottoscritto/a ____
nato/a a ____ il ____________
cittadinanza ____________________,
residente nel Comune di ______________________________________ (_____)
via/piazza ____
n.________
codice fiscale ___________________________ partita IVA
____
Cassa di previdenza _________________________
(dati facoltativi) telefono ________________ e-mail _________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico per uno studio sulla valorizzazione della Foresta di Tarvisio relativamente agli aspetti naturalistici e turistico - ricreativi nell'ipotesi di una sua gestione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a) che le proprie generalità sono quelle sopra riportate;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Si allega:

a. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, in funzione di autenticazione delle autocertificazioni e dichiarazioni incluse nella domanda;
b. curriculum con l'elenco degli incarichi che possono essere presi in considerazione al fine dell'attribuzione dei punteggi riportati al paragrafo "Requisiti specifici e criteri di valutazione" del bando.

_____________, lì,___________

(firma)

____

Allegato B
SCHEMA DI CURRICULUM CON ELENCO DEGLI INCARICHI RELATIVOI AGLI ASPETTI FAUNISTICI E TURISTICO – RICREATIVI CHE POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AL FINE DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DAL BANDO (aspetti naturalistici e turistico - ricreativi).

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	
Attività professionali attinenti con l'incarico nel territorio dei Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba, ultimate alla data di pubblicazione del bando.	
A) Relazioni e consulenze nell'ambito di progetti di ricerca e conservazione di grandi mammiferi carnivori:	
Committente	
Comune amministrativo interessato	
Denominazione della prestazione svolta	
Data elaborato o data prestazione	
Committente	
Comune amministrativo interessato	
Denominazione della prestazione svolta	
Data elaborato o data prestazione	
Ecc.…	
B) Relazioni e consulenze nell'ambito di piani di gestione venatoria o piani di gestione della fauna per altre finalità:	
Committente	
Comune amministrativo interessato	
Denominazione della prestazione svolta	
Data elaborato o data prestazione	
Committente	
Comune amministrativo interessato	
Denominazione della prestazione svolta	
Data elaborato o data prestazione	
Ecc.…	

C) Relazioni e studi relativi alla componente faunistica nell'ambito di studi di impatto ambientale o di relazioni per la valutazione di incidenza:	
Committente	
Comune amministrativo interessato	
Denominazione della prestazione svolta	
Data elaborato o data prestazione	
Committente	
Comune amministrativo interessato	
Denominazione della prestazione svolta	
Data elaborato o data prestazione	
Ecc.…	
D) Relazioni e studi sullo sviluppo turistico-ricreativo di aree boscate:	
Committente	
Comune amministrativo interessato	
Denominazione della prestazione svolta	
Data elaborato o data prestazione	
Committente	
Comune amministrativo interessato	
Denominazione della prestazione svolta	
Data elaborato o data prestazione	
Ecc.…	
E) Attività di didattica naturalistica in aree boscate:	
Committente	
Comune amministrativo interessato	
Denominazione della prestazione svolta	
Data elaborato o data prestazione	
Committente	
Comune amministrativo interessato	
Denominazione della prestazione svolta	

Data elaborato o data prestazione	
Ecc.…	

____________________, lì,_________________

(firma)

____

09_50_3_GAR_DIR RIS AGR BANDO AVVISO FEC FORESTE

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio gestione forestale e antincendio boschivo - Udine

Avviso di selezione per il conferimento di un incarico individuale per uno studio sulla valorizzazione della “Foresta di Tarvisio” relativamente agli aspetti della gestione forestale nell’ipotesi di una sua gestione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il presente avviso di selezione riguarda il conferimento di un incarico individuale per uno studio sulla valorizzazione della proprietà silvo-pastorale del Fondo Edifici di Culto (FEC), di seguito definita sinteticamente “Foresta di Tarvisio”, relativamente agli aspetti della gestione forestale, nell’ipotesi di una sua gestione da parte delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Al conferimento dell’incarico si procederà previa valutazione comparata e motivata dei curriculum presentati da esperti di comprovata esperienza nel settore ai sensi dell’art. 15, commi dal 15 al 23 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 e del regolamento approvato con D.G.R. 2608 del 26.11.2008, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati dal presente bando di selezione.

OGGETTO DELL’ INCARICO

Studio sulla valorizzazione della Foresta di Tarvisio, relativamente agli aspetti della gestione forestale, nell’ipotesi di una sua gestione da parte delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con analisi dello stato di fatto e ipotesi di un nuovo assetto gestionale. Lo studio sarà articolato secondo il seguente schema:

FASE 1 - Analisi dello stato di fatto della Foresta di Tarvisio

- raccolta dati statistici e socio-economici della Foresta di Tarvisio e del comprensorio montano ove è ubicata relativamente agli aspetti della gestione forestale e della produzione legnosa;
- analisi economico-finanziaria della gestione attuale relativamente alla gestione forestale e in particolare alla produzione legnosa.
- analisi dei rapporti tra gestione e territorio mediante esame delle servitù, della vendita dei lotti boschivi, dello stato del servizio viario, esame ragionato delle previsioni dei piani di gestione forestale e della loro attuazione;

FASE 2 Bozza di proposte gestionali nell’ipotesi di un passaggio amministrativo-gestionale alla Regione

- ipotesi di valorizzazione della produzione legnosa, del patrimonio agro-pastorale, comprese le connessioni con il territorio circostante con esame delle relative criticità e problematiche;
- ipotesi di assetto gestionale;
- costi e benefici socio-economici e ambientali delle varie ipotesi prospettate.

FASE 3 Proposte gestionali definitive nell’ipotesi di un passaggio amministrativo-gestionale alla Regione, con i contenuti della Fase 2 integrati ed aggiornati in seguito alle osservazioni formulate dal Servizio Gestione forestale e antincendio boschivo.

Ogni fase dell’incarico si conclude con una relazione scritta, in lingua italiana, integrata da tavole grafiche sia in forma cartacea sia in formato .pdf su supporto informatico.

L’incarico verrà svolto in accordo e curando l’integrazione con l’analogo incarico che verrà affidato relativamente alla valorizzazione delle funzioni naturalistiche e turistico - ricreative della Foresta di Tarvisio, nonché secondo le ulteriori indicazioni specifiche che verranno fornite da questo Servizio.

Il Servizio si impegna a fornire all’incaricato la documentazione in proprio possesso e quella in possesso dell’attuale Amministrazione della Foresta di Tarvisio che può risultare utile per lo svolgimento dell’incarico affidato.

INCARICO E RELATIVA TEMPISTICA PER LO SVOILGIMENTO.

L’incarico viene conferito mediante contratto di consulenza.

I termini di tempo per lo svolgimento dell’incarico in tutte le sue parti fino alla conclusione della Fase 3 è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La decorrenza dei termini di tempo verrà sospesa nel periodo intercorrente tra la consegna della bozza di proposte gestionali prevista per la fase 2 e la formulazione delle relative osservazioni da parte del Servizio. Eventuali proroghe potranno essere concesse dal Servizio gestione forestale e antincendio boschivo per cause di forza maggiore non imputabili all’incaricato e non prevedibili all’atto della stipula del contratto.

IMPORTO DELL’INCARICO E PAGAMENTI

L’importo per lo svolgimento dell’incarico, comprensivo di onorari, diritti e rimborsi spese, è fissato pari a

€ 20.000,00 più oneri previdenziali a carico del committente e IVA.
Il compenso sarà liquidato come segue:
- 1° acconto del 40% alla ultimazione della fase 1 dell'incarico;
- 2° acconto del 40% alla ultimazione della fase 2 dell'incarico;
- saldo alla conclusione dell'incarico.
Ogni pagamento sarà preceduto dalla verifica di conformità tecnica dell'incarico svolto alle previsioni del contratto.

RITARDI E INADEMPIMENTI

In caso di ritardo nella ultimazione dell'incarico si applicherà una penale pari allo 0,1% dell'ammontare dell'importo dovuto, al netto dell'I.V.A., per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'incaricato e non prevedibili al momento del contratto, fino ad un massimo del 10% del valore totale del compenso. In caso d'inadempimento l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione della prestazione a mezzo di altro professionista e a spese del tecnico inadempiente, oppure di risolvere il contratto mediante semplice denuncia e salva l'azione civile per il risarcimento del danno.

REQUISITI GENERALI DEI CONCORRENTI

Sono ammessi a presentare domanda per partecipare alla selezione soltanto persone fisiche che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della U.E.;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

REQUISITI SPECIFICI E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'incarico verrà affidato al concorrente che presenti i migliori requisiti specifici di idoneità e capacità professionale che verranno valutati in base ai criteri qui di seguito riportati con i relativi punteggi massimi:
1. Esperienza professionale maturata nell'area del territorio dei Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba, entro il cui perimetro ricade in parte la Foresta di Tarvisio, con lo svolgimento di attività tra le seguenti:
A) Piani di gestione forestale approvati: punti 5 per ogni piano max punti 10
B) Piani Integrati Particolareggiati ai sensi della L.R. 20/2000 e PFI ai sensi della L.R. 9/2007: punti 2 per ogni piano max punti 10
C) PRFA: punti 1 per ogni progetto max punti 10
D) Progettazione e direzione lavori di viabilità agro-forestale: punti 2 per ogni incarico di progettazione e direzione lavori, punti 1 per ogni incarico di sola progettazione definitiva o sola direzione lavori max punti 10
E) Progettazione e direzione lavori di opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica: punti 2 per ogni incarico di progettazione e direzione lavori, punti 1 per ogni incarico di sola progettazione definitiva o sola direzione lavori max punti 10
F) Relazioni, studi e altri lavori nel settore forestale, ambientale e paesaggistico: punti 1 per ogni relazione, studio o altro lavoro max punti 10
I suddetti requisiti, di idoneità generali e di capacità professionale necessari per partecipare alla selezione, devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il professionista incaricato è vincolato alla massima riservatezza in ordine a tutte le notizie e informazioni sull'attività della Regione e dell'amministrazione della Foresta di Tarvisio di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. La proprietà degli elaborati prodotti nello svolgimento dell'incarico spetterà all'Amministrazione regionale senza il cui benestare nulla potrà essere diffuso. Il mancato rispetto del vincolo di riservatezza si configura quale gravissima violazione degli obblighi contrattuali e comporta l'immediato recesso da parte della Regione, fatta salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni.

DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Gli aspiranti al conferimento dell'incarico devono redigere, in carta semplice, la domanda di partecipazione alla presente selezione.
La domanda, debitamente sottoscritta dal candidato, secondo la schema dell'allegato A al presente bando, deve recare le seguenti indicazioni e le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000:
1) l'indicazione delle generalità del candidato, complete di residenza, numero di codice fiscale e numero di partita IVA,
2) l'indicazione della cittadinanza,
3) dichiarazione di godere dei diritti civili e politici e di non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:

A) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, in funzione di autenticazione delle autocertificazioni incluse nella domanda;
B) curriculum con l'elenco della delle attività professionali attinenti con l'incarico svolte nell'area oggetto dello studio debitamente sottoscritto, nel quale devono essere indicati e riportati distintamente gli incarichi che possono essere presi in considerazione al fine dell'attribuzione dei punteggi riportati al precedente paragrafo "Requisiti specifici e criteri di valutazione", secondo lo schema dell'allegato B al presente bando.
Non saranno presi in considerazione i documenti privi della sottoscrizione autografa del candidato né quelli pervenuti oltre il termine di scadenza.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I documenti di partecipazione (domanda e relativi allegati) dovranno essere inseriti in un plico chiuso e pervenire al protocollo della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali **inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,30 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito internet della Regione** a:
Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali
Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
Via Sabbadini, 31
33100 Udine
Sulla busta dovranno essere riportati **il mittente** e la dicitura "DOMANDA PER CONFERIMENTO DI INCARICO PER UNO STUDIO SULLA VALORIZZAZIONE DELLA FORESTA DI TARVISIO RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA GESTIONE FORESTALE".
Considerato il carattere inderogabile della scadenza per la partecipazione, alle domande inviate a mezzo raccomandata non si applica l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), cioè devono pervenire al protocollo entro i termini fissati per la presentazione.
Nel caso in cui la scadenza del termine di tempo avvenga nei giorni di sabato, domenica o festivi il termine di tempo medesimo viene automaticamente portato al primo giorno feriale successivo.

MODALITÀ DI SELEZIONE

La valutazione comparativa dei curriculum presentati dai candidati è affidata ad una Commissione designata dal Direttore del Servizio ed avverrà entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande. Degli esiti della procedura verrà data pubblicità sul sito istituzionale della regione.
Si procede d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
Gli esiti della procedura di selezione saranno pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma FVG.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si fa presente che:
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l'affidamento degli incarichi in oggetto.
b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell'Amministrazione responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge.
c. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;
d. I dati ed i documenti sono rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei concorrenti;
e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003 (accesso gratuito ai dati, richiesta di informazioni sul trattamento, richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione e, ricorrendone gli estremi, di cancellazione o blocco).

PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI

Il presente bando è pubblicato sul sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, sezione "Bandi e avvisi della Regione" e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Informazioni ulteriori sulla documentazione di gara possono essere richieste al dott. Giuseppe Vanone (tel. 0432 555866 - 331 6917033), giuseppe.vanone@regione.fvg.it.
Udine, 7 dicembre 2009

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Rinaldo Comino

Responsabile del procedimento: Rinaldo Comino
Responsabile dell'istruttoria: Giuseppe Vanone

Allegato A
DOMANDA

Spett.le
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali
Servizio gestione forestale e antincendio boschivo
via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento dell'incarico per uno studio sulla valorizzazione della Foresta di Tarvisio relativamente agli aspetti della gestione forestale nell'ipotesi di una sua gestione da parte delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il/la sottoscritto/a ____
nato/a a ____ il ____________
cittadinanza ____________________,
residente nel Comune di ____ (_____)
via/piazza ____ n.__________
codice fiscale ___________________________ partita IVA ____________________
Cassa di previdenza ___________________________
(dati facoltativi) telefono _________________ e-mail _________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico per uno studio sulla valorizzazione della Foresta di Tarvisio relativamente agli aspetti connessi alla gestione forestale nell'ipotesi di una sua gestione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

a) che le proprie generalità sono quelle sopra riportate;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

Si allega:

a. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, in funzione di autenticazione delle autocertificazioni e dichiarazioni incluse nella domanda;
b. curriculum con l'elenco degli incarichi che possono essere presi in considerazione al fine dell'attribuzione dei punteggi riportati al paragrafo "Requisiti specifici e criteri di valutazione" del bando.

______________, lì,____________

(firma)

____

Allegato B

SCHEMA DI CURRICULUM CON ELENCO DEGLI INCARICHI RELATIVI ALLA GESTIONE FORESTALE CHE POSSONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AL FINE DELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DAL BANDO (aspetti della gestione forestale).

Cognome e Nome	
Luogo e data di nascita	
Attività professionali attinenti con l'incarico nel territorio dei Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba, ultimate alla data di pubblicazione del bando.	
A) Piani di gestione forestale approvati:	
Proprietà pianificata	
Comune interessato dal PGF	
Validità del piano	
Data del piano	
Proprietà pianificata	
Comune interessato dal PGF	
Validità del piano	
Data del piano	
Ecc….	
B) Piani Integrati Particolareggiati si sensi della L.R. 20/2000 approvati e PFI ai sensi della L.R. 9/2007 approvati:	
Proprietà	
Comune interessato dal piano	
Nome del piano	
Validità del piano	
Data del piano	
Proprietà	
Comune interessato dal piano	
Nome del piano	
Validità del piano	
Data del piano	
Ecc….	
C)PRFA approvati:	
Proprietà	
Comune amministrativo in cui ricade l'area boscata del PRFA	
Nome del PRFA	
data	
Proprietà	

Comune amministrativo in cui ricade l'area boscata del PRFA	
Nome del PRFA	
data	
Ecc….	
D)Progettazione e direzione lavori di viabilità agro-forestale:	
Committente	
Comune amministrativo in cui ricade l'opera progettata	
Denominazione dell'intervento	
Indicare se: - progettazione e direzione lavori; - sola progettazione definitiva; - sola direzione lavori	
Data progetto (per progettazione) o ultimazione lavori (per direzione lavori)	
Committente	
Comune amministrativo in cui ricade l'opera progettata	
Denominazione dell'intervento	
Indicare se: - progettazione e direzione lavori; - sola progettazione definitiva; - sola direzione lavori	
Data progetto (per progettazione) o ultimazione lavori (per direzione lavori)	
Ecc….	
E)Progettazione e direzione lavori di opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica:	
Committente	
Comune amministrativo in cui ricade l'opera progettata	
Denominazione dell'intervento	
Indicare se: - progettazione e direzione lavori; - sola progettazione definitiva; - sola direzione lavori	
Data progetto (per progettazione) o ultimazione lavori (per direzione lavori)	
Committente	
Comune amministrativo in cui ricade l'opera progettata	
Denominazione dell'intervento	
Indicare se: - progettazione e direzione lavori; - sola progettazione definitiva; - sola direzione lavori	
Data progetto (per progettazione) o ultimazione lavori (per direzione lavori)	

09_50_3_GAR_DIR RIS AGR BANDO SERVIZIO CONSULENZA TECNICA

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - Udine

Bando di gara. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza tecnica specialistica per l'adeguamento alla normativa comunitaria nel settore agricolo, forestale, pesca ed acquicoltura.

(Allegato al decreto n. 2694/257 del 12/11/2009)

1. Amministrazione aggiudicatrice

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie, Via Sabbadini, 31, 33100 Udine (Italia), telefono: 39 0432/555509; fax: 39 0432/555270; e-mail: s.affariamm.ue.agrifor@regione.fvg.it;.

2. Procedura di aggiudicazione

Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri definiti al punto 19.

3. Forma dell'appalto

Appalto di servizi

4. Luogo di prestazione dei servizi

Italia - Regione Friuli Venezia Giulia. Occasionalmente presso la Commissione europea e presso il MIPAF (Ministero politiche agricole e forestali).

5. Descrizione del servizio

Servizio di consulenza ed assistenza tecnica specialistica per l'adeguamento alla normativa comunitaria nel settore agricolo, forestale, pesca ed acquicoltura da effettuarsi secondo le prescrizioni indicate nel capitolato speciale, che forma parte integrante e sostanziale del bando di gara, a favore della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.

I concorrenti hanno l'obbligo di indicare le qualità professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio, come indicato al punto 14.

6. Durata e decorrenza del servizio

Il servizio, della durata di ventiquattro (24) mesi, decorre dalla registrazione contabile del decreto d'impegno della spesa relativa al contratto.

Nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con la presente procedura aperta, potranno essere affidati con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per il biennio successivo.

7. Documenti di gara

I documenti di gara sono costituiti dal bando di gara, dal capitolato speciale e dal modulo per l'autocertificazione dei requisiti per l'ammissione alla gara.

Tale documentazione è depositata presso l'Amministrazione aggiudicatrice _ Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie ed è reperibile sul sito Internet della Regione, www.regione.fvg.it, sezione "Bandi e avvisi della Regione".

L'affidamento del servizio, oltre che dai documenti di gara, è regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti e di contabilità pubblica, nonché nelle materie inerenti l'oggetto dell'appalto.

Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione nelle forme previste dal D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte

L'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2010.

9. Lingua in cui deve essere redatta l'offerta

L'offerta e la relativa documentazione a corredo devono essere redatte in italiano.

10. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte

I titolari, i legali rappresentanti o i procuratori speciali dei concorrenti.

11. Data, ora e luogo di apertura delle offerte

Sarà determinata dell'Amministrazione aggiudicatrice come previsto al punto 20.

12. Garanzie a corredo dell'offerta

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (1.440,00 euro) dell'importo a base di gara (72.000,00

euro), a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, prestata ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora l'offerente scelga la forma fideiussoria, si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) che richiede l'autentica notarile della sottoscrizione del fideiussore, comprensiva dell'accertamento del corretto esercizio dei poteri del sottoscrittore.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia è ridotta del 50% per il concorrente che documenta il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
13. Modalità di finanziamento e di pagamento:
Si vedano gli articoli 4 e 5 del capitolato speciale.
14. Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Possono presentare offerta imprese, individuali o associate secondo le disposizioni di cui agli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e anche persone fisiche singole o associate che prestano servizi non in forma d'impresa.
Il concorrente che partecipi ad un raggruppamento o ad un consorzio non può far parte di altri raggruppamenti o consorzi, ovvero concorrere singolarmente, pena l'esclusione dalla gara del singolo concorrente e dei raggruppamenti o consorzi nei quali lo stesso partecipa.
Il concorrente non può avere amministratori o legali rappresentanti o procuratori in comune con altri concorrenti, pena l'esclusione dalla gara di tutti tali concorrenti.
Capacità tecnica:
Sono ammessi a partecipare soggetti che vantano la presenza, all'interno dell'assetto organizzativo, di almeno tre figure professionali, tra i soggetti concretamente responsabili della prestazione oggetto della presente procedura, come di seguito indicato:
- almeno n. 1 esperto senior fascia A - capo progetto, in possesso di esperienza professionale specifica nelle materie o ambiti richiesti dalla presente gara, superiore a 10 anni e maturata successivamente al 1 gennaio 1998;
- almeno n. 2 esperti fascia B, in possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali:

- possesso di esperienza professionale specifica nelle materie o ambiti richiesti dalla presente gara, compresa tra 5 e 10 anni, maturata successivamente al 1 gennaio 1998;
- ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese o francese.

Ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 163/2006, il possesso dei suddetti requisiti è attestato mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da ciascun esperto. In sede di aggiudicazione sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
La conoscenza delle lingue straniere deve essere provata da certificati rilasciati da istituti o enti di formazione e devono fare riferimento ai livelli indicati dal CEFR (*Common European Framework of Reference for Languages:* Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).
15. Modalità di partecipazione
L'offerta, corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico sigillato, recante all'esterno la denominazione del mittente e la seguente dicitura: "Offerta per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza tecnica specialistica per l'adeguamento alla normativa comunitaria nel settore agricolo, forestale, pesca ed acquacoltura ".
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, ulteriori tre plichi sigillati, contraddistinti dalle lettere A, B, e C, recanti la seguente dicitura:
PLICO A- "Documentazione amministrativa"
PLICO B- "Offerta tecnica"
PLICO C- "Offerta economica".
16. Contenuto del Plico A "Documentazione amministrativa".
I documenti da inserire, a pena di esclusione, nel plico A sono i seguenti:
a) domanda di partecipazione, recante l'indicazione della denominazione e della sede legale del concorrente, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante; nel caso che il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non ancora costituiti, la sottoscrizione deve essere apposta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio.
Alla domanda, in funzione di autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore.
b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, in cui si attesti:
- che il dichiarante è il titolare o il legale rappresentante del concorrente;

- di aver preso visione del bando di gara e del capitolato speciale e di accettarli integralmente ed incondizionatamente in ogni loro parte e di mantenere ferma la propria offerta per centottanta giorni dalla presentazione;
- di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla prestazione del servizio, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta;
- che il concorrente assume l'obbligo di applicare al proprio personale dipendente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria;
- che il concorrente assume l'obbligo di sottoscrivere il contratto ed i relativi allegati entro la data stabilita dall'Amministrazione aggiudicatrice.
c) certificato della Camera di Commercio di data non anteriore a tre mesi rispetto al termine per la presentazione delle offerte, o dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, da cui risulti l'esatta denominazione o ragione sociale del concorrente, le generalità dei legali rappresentanti e l'attività economica esercitata, che deve essere coerente rispetto alla presente gara.
d) dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, da cui risulti:
1) l'assenza delle cause di esclusione elencate dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, ovvero:
a) che l'impresa non è stata dichiarata in stato di fallimento, o di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, né è in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o non è stato emesso decreto penale irrevocabile di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o pronunciata sentenza definitiva di condanna per reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio nei confronti di:
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio;
c) che non risulta che i soggetti elencati alla precedente lettera b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati dalla finalità di favorire associazioni criminose di stampo mafioso, non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
d) che non sussiste, nei confronti dei soggetti elencati alla precedente lettera b), la pendenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1432/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) (sorveglianza speciale, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno; divieto di rilascio o decadenza da autorizzazioni o licenze, concessioni, iscrizioni in albi o elenchi della Pubblica Amministrazione, erogazioni per attività imprenditoriali);
e) che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza né ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso grave errore nell'esercizio della propria attività professionale;
g) che il concorrente non ha commesso violazione degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
h) che il concorrente, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
i) che il concorrente non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
l) che il concorrente non ha commesso violazione alle disposizioni della legge n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili;
m) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
n) che l'azienda o società, sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
o) che il concorrente non si trova, rispetto ad altro partecipante alla presente gara, nella situazione di

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
2) Il concorrente che dichiari di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, correda la propria dichiarazione dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta e inserisce tali documenti in separata busta chiusa.
e) documentazione comprovante la capacità economica e finanziaria del concorrente, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 163/2006, costituita da dichiarazione di almeno due istituti bancari, facente espresso riferimento alla gara in oggetto.
f) dichiarazione comprovante la capacità tecnica e professionale del concorrente, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 163/2006, resa dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, da cui risulti la presenza all'interno dell'assetto organizzativo, delle figure professionali in possesso della capacità tecnica indicata al punto 14.
Al concorrente che si aggiudicherà l'appalto e al secondo in graduatoria sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
g) Qualora l'offerta sia presentata da raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, deve essere presentato, in originale o in copia autentica, il contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ad uno di essi per concorrere all'appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale mandatario per stipulare l'appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
h) Cauzione provvisoria, presentata secondo le prescrizioni di cui al punto 12 del presente bando di gara.
i) Dichiarazione di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, la documentazione e le dichiarazioni elencate dalla lettera a) alla f), comprovanti il possesso dei corrispondenti requisiti di ammissione alla gara, devono essere prodotte da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio.
La mancata produzione di anche uno dei su indicati documenti comporta l'esclusione dalla gara.

17. Contenuto del plico B - "Offerta tecnica"

Nel plico B deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta tecnica. La relativa documentazione dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso dall'offerente (nel caso che l'offerente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non ancora costituiti, la sigla su ogni pagina e la sottoscrizione finale deve essere apposta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio). L'offerta tecnica dovrà contenere:
- 1) una relazione tecnico-metodologica, costituita da non più di sei facciate (tre fogli in formato A4, scritti fronte e retro, dimensione minima del carattere:11) che dovrà illustrare, con riferimento al servizio richiesto, una metodologia di lavoro finalizzata ad organizzare le attività richieste sia dal punto di vista tecnico che amministrativo. La relazione dovrà contenere anche la simulazione di un caso reale di accompagnamento dell'Amministrazione nella fase di notifica di un aiuto di Stato e di negoziazione di modifica del PSR;
- 2) la descrizione delle scelte organizzative aggiuntive e migliorative sotto il profilo della qualità rispetto alle indicazioni fornite dal capitolato speciale e la coerenza fra servizi offerti, personale e mezzi messi a disposizione;
- 3) la previsione dell'organizzazione di giornate di approfondimento a favore dell'Amministrazione sulle tematiche degli Aiuti di Stato nel settore oggetto dell'appalto;
- 4) l'indicazione del numero, la professionalità e le modalità di coinvolgimento del personale esperto, aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal presente bando, coerente con le attività e la metodologia che l'offerente ha proposto nella relazione tecnico-metodologica per lo svolgimento del servizio richiesto.
Per ciascun esperto dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae. Ad ogni curriculum vitae, in funzione di autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Qualora l'offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio, deve specificare esattamente quali parti dell'appalto saranno eseguite dai singoli soggetti aggregati.
L'offerta tecnica non deve indicare alcun elemento dell'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara.
La mancata produzione di anche uno dei su indicati documenti comporta l'esclusione dalla gara.

18. Contenuto del plico C - "Offerta economica"

Nel plico C deve essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (nel caso che il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non ancora costituiti, la sottoscrizione deve essere apposta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio), recante l'indicazione in lettere e in cifre del prezzo proposto per

l'espletamento del servizio, al netto dell'IVA. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo (72.000,00 euro) a base di gara, pena l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.
Le offerte anomale saranno individuate e verificate ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006.

19. Criteri di aggiudicazione

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata ad opera della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti criteri:
a) attività e metodologia proposta: massimo 60 punti su 100
b) competenza del personale aggiuntivo rispetto a quello richiesto: massimo 20 punti su 100
c) disponibilità di una sede operativa a Bruxelles: 5 punti su 100
d) offerta economica: massimo 15 punti su 100
I punteggi sono così assegnati:
a) per l' attività e metodologia proposta: punteggio massimo 60/100 così dettagliati:
1) efficacia ed efficienza della proposta inerente la modalità di espletamento dell'attività di assistenza all'Amministrazione e degli adempimenti in materia di aiuti di Stato nel settore oggetto dell'appalto, con simulazione di un caso reale di accompagnamento dell'Amministrazione nella fase di notifica di un aiuto di Stato e di negoziazione di modifica del PSR: da 0 a 20 punti, così assegnati:
- bassa efficacia ed efficienza: da 0 a 6 punti
- media efficacia ed efficienza: da 7 a 13 punti
- alta efficacia ed efficienza: da 14 a 20 punti
2) completezza, chiarezza e coerenza della descrizione delle modalità di effettuazione della consulenza giuridica e del supporto tecnico-giuridico per la stesura della normativa regionale in coerenza con i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo-forestale: da 0 a 20 punti, così assegnati:
- basso livello: da 0 a 6 punti
- medio livello: da 7 a 13 punti
- alto livello: da 14 a 20 punti
3) completezza, chiarezza e coerenza del programma in cui saranno organizzate le giornate di approfondimento a favore dell'Amministrazione sulle tematiche degli aiuti di Stato nel settore oggetto dell'appalto, considerato anche il numero di giornate dedicate: da 0 a 20 punti, così assegnati:
- basso livello: da 0 a 6 punti
- medio livello: da 7 a 13 punti
- alto livello: da 14 a 20 punti
b) per la competenza del personale aggiuntivo, ulteriore rispetto al personale minimo richiesto per l'ammissione alla gara, fattivamente operante nell'espletamento del servizio richiesto, saranno assegnati fino ad un massimo di 20/100, calcolati come segue:
1) numero di esperti senior di fascia A, a tempo pieno, in più: punti 10 per ogni esperto in più;
2) numero di esperti di fascia B, a tempo pieno, in più: punti 5 per ogni esperto in più.
c) disponibilità di una sede operativa a Bruxelles: saranno assegnati fino ad un massimo di 5 punti complessivi, calcolati come segue:
- disponibilità della sede operativa a decorrere dal 1999: punti 5
- disponibilità della sede operativa a decorrere dal 2006: punti 3
- disponibilità della sede operativa a decorrere dal 2009: punti 1
Le offerte tecniche che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 50/100 non saranno ritenute idonee e quindi verranno automaticamente escluse dalla gara.
d) offerta economica: massimo 15 punti su 100. Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 15* (offerta più bassa/offerta in esame).
Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte verrà data priorità al progetto con l'offerta economica minore. Persistendo la situazione di parità prevarrà l'offerta che ha ottenuto il punteggio maggiore nel criterio di cui alla lettera a) attività e metodologia proposta.
La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica alla verifica dell'integrità dei plichi presentati dai concorrenti e all'esame della documentazione contenuta nei plichi A "Documentazione amministrativa". In una o più sedute riservate procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche (plichi B) e, solo successivamente, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche (plichi C). I lavori della Commissione giudicatrice si concludono con l'aggiudicazione provvisoria.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché valida, conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

20. Seduta pubblica per l'apertura dei plichi

Presso la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice in data e ora da destinarsi, che saranno previamente comunicate ai concorrenti, si terrà la seduta pubblica per l'apertura dei plichi A "Documentazione amministrativa". Alla seduta sono ammessi i concorrenti, i legali rappresentanti dei concorrenti o i loro pro-

curatori speciali. La procedura è regolata dal Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni.

21. Richieste di informazioni

Informazioni ulteriori sulla documentazione di gara possono essere richieste entro il termine perentorio del giorno 31 dicembre 2009 all'Amministrazione aggiudicatrice, Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie. Referenti per la procedura di gara sono:

- dott.sa Serena Cutrano, tel. 0432/555509, e-mail: serena.cutrano@regione.fvg.it
- dott.sa Elisabetta Agosto, tel. 0432/555594; e-mail:elisabetta.agosto@regione.fvg.it .

22. Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI,
AMMINISTRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE:
dott.ssa Serena Cutrano

09_50_3_GAR_DIR RIS AGR BANDO SERVIZIO CONSULENZA TECNICA_ALL1_CAPITOLATO SPECIALE

Capitolato speciale

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza tecnica specialistica per l'adeguamento alla normativa comunitaria nel settore agricolo, forestale, pesca ed acquacoltura

(Allegato al decreto n. 2694/257 del 12/11/2009)

Art. 1 oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza tecnica specialistica per l'adeguamento alla normativa comunitaria nel settore agricolo, forestale, pesca ed acquacoltura da effettuarsi secondo le prescrizioni indicate nel presente capitolato speciale, che forma parte integrante e sostanziale del bando di gara, a favore della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.

Il servizio da affidare consiste nella prestazione delle attività descritte dall'articolo 2.

Art. 2 descrizione del servizio

Il servizio comporta la prestazione delle seguenti attività:

- adempimenti in materia di aiuti di Stato e di adeguamento alle normative comunitarie nel settore agricolo, forestale, pesca ed acquacoltura;
- studio ed analisi di tutti gli strumenti comunitari vigenti, in termini di regolamenti, orientamenti ed altri atti che disciplinano gli aiuti di Stato nel settore agricolo, forestale, pesca ed acquacoltura;
- supporto tecnico in merito alla stesura delle procedure di aiuti di Stato e nella fase di negoziazione, presso la Commissione europea, del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) 2007-2013, anche nelle fasi di modifica del PSR;
- realizzazione di documenti e diffusione del materiale informativo ufficiale prodotto dalle diverse Istituzioni comunitarie;
- consulenza giuridica con riferimento ai regolamenti comunitari concernenti lo sviluppo rurale;
- assistenza presso gli uffici della Commissione europea per soddisfare particolari richieste o esigenze della Regione;
- ricerca di finanziamenti e opportunità di finanziamento (bandi, inviti, ecc.;) per gli adempimenti di Natura 2000;
- supporto tecnico-giuridico per la stesura della normativa regionale in coerenza con i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, forestale, pesca ed acquacoltura ;
- giornate di approfondimento presso la Regione e presso la Commissione europea sulle tematiche degli aiuti di Stato.

Art. 3 obblighi dell'aggiudicatario

Nello svolgimento del servizio affidato, l'aggiudicatario è tenuto a coordinarsi con la stazione appaltante. L'aggiudicatario è tenuto a prestare il servizio così come descritto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e a garantire, in particolare, che la prestazione del servizio sia svolta dal personale costituente il gruppo di lavoro.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario sostituire le persone costituenti il

gruppo di lavoro, l'aggiudicatario deve dichiarare in forma scritta che le persone che subentrano posseggono requisiti e curricula vitae non inferiori a quelli posseduti dalle persone sostituite e che sono in grado di garantire lo stesso risultato. La stazione appaltante si riserva di esprimere parere contrario vincolante.
L'aggiudicatario è tenuto a rendersi disponibile per la partecipazione a incontri, riunioni e gruppi di lavoro presso la stazione appaltante. E' tenuto altresì a predisporre, alle scadenze e secondo le modalità concordate, la documentazione ritenuta di volta in volta funzionale all'efficace realizzazione delle singole azioni (ad esempio: rapporti scritti sullo stato di avanzamento delle attività, bozze di atti, documenti tecnici).
L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire nuovamente l'attività, rifiutata perchè non conforme alle regole dell'arte, entro il termine assegnato dal committente.
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione, sono di esclusiva proprietà della Regione.
L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare al proprio personale dipendente e, nel caso di cooperativa anche ai soci, un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme in materia antinfortunistica e dovrà adottare ogni cautela atta a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione quanto di terzi, in dipendenza da omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio affidato ricadrà sull'aggiudicatario, restandone sollevata la Regione.
L'aggiudicatario non può cedere, neppure parzialmente, il contratto di servizio, a pena di nullità.

Art. 4 quadro economico dell'appalto

Le prestazioni oggetto del presente affidamento, comprese quelle per eventuali trasferte, sono finanziate con le risorse del bilancio regionale nella misura complessiva di euro 144.000,00 IVA esclusa, computata ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni al fine della soglia di rilevanza comunitaria .
L'importo a base di gara per lo svolgimento del servizio nel primo biennio dalla stipulazione del contratto è stimato in euro 72.000,00 (settantaduemila), IVA esclusa.
L'importo a base di gara per l'affidamento di nuovi servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, per il successivo biennio è stimato in euro 72.000,00 (settantaduemila), IVA esclusa.
Le spese inerenti la pubblicità del bando e degli avvisi della procedura sono a carico della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, ai sensi della circolare della medesima Direzione n. 12 del 6 dicembre 2007.

Art. 5 modalità di pagamento

Il pagamento del servizio sarà effettuato mediante corresponsione dell'importo totale, secondo l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, da erogarsi in rate semestrali, a fronte di presentazione di regolare fattura corredata dalla documentazione attestante l'attività svolta dall'aggiudicatario.
La Regione liquiderà ciascuna rata entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della relativa fattura, dopo aver accertato l'adempimento agli obblighi contrattuali mediante la regolare esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario ed aver acquisito la documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (certificazione DURC).
L'aggiudicatario è obbligato a dichiarare gli estremi e le modalità per l'effettuazione dei pagamenti e a notificare tempestivamente per iscritto alla Regione eventuali variazioni; in difetto di tale notifica la Regione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Dall'importo indicato in fattura dovranno essere dedotti gli importi pari alle eventuali penalità applicate all'aggiudicatario nel periodo di riferimento. In caso di contestazione della prestazione i tempi di liquidazione verranno sospesi e nulla l'aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

Art. 6 aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del d. lgs.163/2006, con le modalità stabilite dal bando di gara.

Art. 7 garanzia di esecuzione del contratto

A garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, l'aggiudicatario presta garanzia fideiussoria, per l'intera durata del servizio, pari al 10% dell'importo contrattuale quale risulta dal provvedimento di aggiudicazione, IVA esclusa, nelle forme e modalità previste dall'articolo 113 del d. lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) che richiede l'autentica notarile della sottoscrizione del fideiussore, comprensiva dell'accertamento del corretto esercizio dei poteri del sottoscrittore.
La garanzia è ridotta del 50% se l'aggiudicatario documenta il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

La garanzia fideiussoria è svincolata progressivamente, con le modalità dell'articolo 113, comma 3, del d. lgs. 163/2006 nel limite massimo del 75% dell'importo iniziale garantito. Il residuo 25% è svincolato al termine del servizio, a seguito della verifica di regolare espletamento dello stesso.

Art. 8 penali e risoluzione anticipata del contratto

Qualora l'aggiudicatario esegua il servizio in modo non conforme alle prescrizioni contrattuali, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 giorni per la presentazione delle contro-deduzioni, la Regione può applicare le seguenti penalità:
- fino al 5% dell'importo contrattuale, in relazione alla gravità del fatto, per difformità alle prescrizioni contrattuali, ivi comprese le violazioni all'articolo 3 del presente capitolato;
- 0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto al termine concordato con l'Autorità di gestione;
- tutte le penalità pecuniarie irrogate alla Regione dalla Commissione europea per fatti imputabili all'aggiudicatario.

Il contratto di servizio potrà essere risolto di diritto dalla Regione, con preavviso di 48 ore, mediante semplice comunicazione scritta all'aggiudicatario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 giorni per la presentazione delle contro-deduzioni, per le seguenti cause:
- reiterata presentazione di elaborati non conformi alle prescrizioni contrattuali nell'arco dello stesso semestre;
- grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, imputabile all'aggiudicatario.

In tali casi la Regione incamera la cauzione a titolo di penale. La risoluzione del contratto avviene in danno dell'aggiudicatario, cui va addebitata la responsabilità civile per i danni cagionati alla Regione, compresi quelli derivanti per l'esperimento della nuova gara e le spese sostenute fino all'aggiudicazione del nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo e di registro conseguenti alla stipulazione del contratto, mentre l'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione.

Art. 10 foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'esecuzione o l'interpretazione il presente appalto è competente il Foro di Udine.

Art. 11 obbligo di riservatezza

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del servizio, impegnandosi a rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In particolare l'aggiudicatario è tenuto a utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento del servizio, con divieto di ogni altra utilizzazione; ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza, atte ad eliminare o ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle norme.

Art. 12 facoltà di recesso

La Regione, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi riguardanti il servizio affidato, qualora ragioni di pubblico interesse lo impongano, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni, corrispondendo all'aggiudicatario soltanto gli importi dovuti per le prestazioni contrattuali già eseguite.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI,
AMMINISTRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE:
dott.ssa Serena Cutrano

09_50_3_GAR_PRES REL INT AGGIUDICAZIONE APPALTO_1_TESTO

Presidenza della Regione - Relazioni internazionali e comunitarie - Servizio politiche comunitarie

Avviso di aggiudicazione di appalto di servizi.

Denominazione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Presidenza della Regione - Relazioni interna-

zionali e comunitarie, Servizio politiche comunitarie - Via Udine, 9 - 34132 Trieste
Profilo del committente: http://www.regione.fvg.it
Oggetto dell'appalto: "Servizio di valutazione *on going* (*in itinere*) del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione"
Categoria dei servizi: 11
CPV: 79419000
Durata dell'appalto: dalla data di aggiudicazione al termine dell'attuale periodo di programmazione
Valore finale dell'appalto: € 517.500,00.- IVA esclusa
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Bando di gara pubblicato: in GUUE 2009/S 120-175270 dd. 26.06.2009
Numero di offerte pervenute: 3 (tre)
Data di aggiudicazione: 25.11.2009
Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: Ecoter srl - Via Panaro, 14, 00198 Roma.
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia
Avviso pubblicato in GUUE 2009/S 231 331249 dd. 01.12.2009

IL VICE DIRETTORE CENTRALE
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE:
dott. Giuseppe Napoli

09_50_3_AVV_AZ SS1 CONTO ECONOMICO_STATO PATRIMONIALE 2009_022

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste
Conto economico e stato patrimoniale 2009.

09_50_3_AVV_AZ SS1 CONTO ECONOMICO_STATO PATRIMONIALE 2009_022_ALL

	CONTO ECONOMICO	Bilancio d'esercizio 2008	Previsione esercizio 2009
	RICAVI		
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1	Contributi d'esercizio	393.528.744	402.925.695
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	2.493.533	2.398.212
3	Ricavi per altre prestazioni	5.422.139	4.339.093
4	Costi capitalizzati	3.283.987	3.015.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**404.728.403**	**412.678.000**
	COSTI		
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
1	Acquisti di beni	(12.216.777)	(12.468.000)
2	Acquisti di servizi	(323.527.428)	(331.079.298)
	a) Prestazioni in regime di ricovero	(145.135.865)	(146.061.838)
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(50.769.321)	(53.685.460)
	c) Farmaceutica	(55.049.386)	(56.810.000)
	d) Medicina di base	(21.213.389)	(21.737.000)
	e) Altre convenzioni	(32.139.666)	(34.162.000)
	f) servizi appaltati	(12.424.135)	(13.233.000)
	g) manutenzioni	(3.473.319)	(1.806.000)
	h) Utenze	(1.107.960)	(1.306.000)
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(2.214.387)	(2.278.000)
3	Godimento di beni di terzi	(401.137)	(494.000)
4	Costi del personale	(53.162.516)	(57.184.000)
	a) Personale sanitario	(37.091.241)	(40.389.000)
	b) Personale professionale	(404.947)	(441.000)
	c) Personale tecnico	(6.714.713)	(7.018.000)
	d) Personale amministrativo	(6.053.191)	(6.489.000)
	e) Altri costi del personale	(2.898.424)	(2.847.000)
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	(5.394.006)	(5.605.702)
6	Ammortamenti e svalutazioni	(3.287.569)	(3.176.000)
7	Variazione delle rimanenze	189.134	0
8	Accantonamenti per rischi	(1.910.471)	(2.556.000)
9	Altri accantonamenti	(4.058.458)	0
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**(403.769.228)**	**(412.563.000)**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	**959.175**	**115.000**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	51.637	(5.000)
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	0	0
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	(480.268)	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**530.544**	**110.000**
	Imposte sul reddito dell'esercizio	(88.000)	(110.000)
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**442.544**	**0**

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Rotelli

STATO PATRIMONIALE		Bilancio d'esercizio 2008	Previsione esercizio 2009
	ATTIVO		
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I.	*Immobilizzazioni immateriali nette*	108.346	55.000
II.	*Immobilizzazioni materiali nette*	52.521.421	52.041.000
1	Terreni	1.359.493	1.556.000
2	Fabbricati	42.368.020	36.610.000
3	Impianti e macchinari	2.297.741	1.534.000
4	Attrezzature sanitarie	670.152	620.000
5	Mobili e arredi	1.019.818	675.000
6	Automezzi	313.069	260.000
7	Altri beni	1.745.544	1.710.000
8	Immobilizzazioni in corso e acconti	2.747.584	9.076.000
III.	*Immobilizzazioni finanziarie*	16.515.307	11.430.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**69.145.074**	**63.526.000**
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I.	*Rimanenze*	1.407.106	1.100.000
II.	*Crediti*	62.119.332	48.600.000
III.	*Titoli*	0	0
IV.	*Disponibilità liquide*	972.606	4.780.000
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**64.499.044**	**54.480.000**
C)	**RATEI E RISCONTI**	**68.576**	**400.000**
	TOTALE ATTIVO	**133.712.694**	**118.406.000**
	PASSIVO		
A)	**PATRIMONIO NETTO**		
I.	*Fondo di dotazione*	26.821.047	27.430.000
II.	*Contributi c/capitale da Regione indistinti*	12.152.285	12.012.000
III.	*Contributi c/capitale da Regione vincolati*	0	0
IV.	*Altri contributi in c/capitale*	381.648	315.000
V.	*Contributi per ripiani perdite*	0	0
VI.	*Riserve di rivalutazione*	5.487.157	5.487.000
VII.	*Altre riserve*	10.592.806	10.575.000
VIII.	*Utili (perdite) portati a nuovo*	704.666	1.880.000
IX.	*Utile (Perdita) dell'esercizio*	442.544	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**56.582.153**	**57.699.000**
B)	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	14.369.513	9.216.000
C)	**PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	1.944.866	1.980.000
D)	**DEBITI**	60.481.272	48.911.000
E)	**RATEI E RISCONTI**	334.890	600.000
	TOTALE PASSIVO E NETTO	**133.712.694**	**118.406.000**

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Rotelli

09_50_3_AVV_COM BRUGNERA MODIFICHE STATUTO_010

Comune di Brugnera (PN)
Modifiche allo Statuto comunale.

Ai sensi della L.R. 1/2006, art. 12, co. 6, si rende noto che il Consiglio comunale di Brugnera con deliberazione n. 61 del 27 ottobre 2009 ha riapprovato delle modifiche allo Statuto comunale già approvate, in prima votazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29 Settembre 2009. Lo Statuto, nel testo risultante dalle suddette modifiche, è stato affisso all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 04 novembre 2009 al 19 novembre 2009.
Brugnera, 2 dicembre 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Domenico Ricci

09_50_3_AVV_COM CANEVA 16 PRGC_026

Comune di Caneva (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 16 al vigente PRGC.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto l'art. 17 del Regolamento di attuazione-parte I° Urbanistica della L.R. 5/2007,

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 03.12.09, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante non sostanziale n. 16 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Regolamento di attuazione-parte I° Urbanistica della L.R. 5/2007, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Entro il termine del 24.01.2010 inoltre, chiunque potrà presentare osservazioni/proposte/contributi inerenti gli aspetti ambientali riguardanti la procedura di V.A.S. trattati nell'elaborato denominato "Valutazione degli effetti sull'ambiente e degli effetti paesaggistici" facente parte integrante della variante in oggetto.
Caneva, 4 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DI AREA:
arch. Lucia Toscana

09_50_3_AVV_COM CLAUZETTO DEL 19 STATUTO_028

Comune di Clauzetto (PN)
Estratto di deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30/11/2009 "Esame ed approvazione nuovo Statuto comunale".

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis ...)

DELIBERA

1) di approvare ai sensi dell'art 12 della L.R. 1/2006, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Statuto comunale del Comune di Clauzetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 47 articoli;
2) di dare atto che il nuovo Statuto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale e che a decorrere da tale data sostituirà integralmente lo Statuto approvato con deliberazione in premessa citata;

(omissis ...)

09_50_3_AVV_COM CODROIPO PAC VENEZIA_015

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "Venezia" relativo a una zona omogenea H2 lungo la SS 13 a Codroipo.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi dell'art. 4 c.7 della L.R. 12/2008 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007"

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 30.10.09, immediatamente esecutiva, è stato approvato il P.A.C. di iniziativa privata denominato "VENEZIA" relativo a una zona omogenea H2 lungo la S.S.13 a Codroipo, ai sensi della L.R. 12/2008 e s.m.i..

Codroipo, 2 novembre 2009

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

09_50_3_AVV_COM FIUME VENETO 44 PRGC_016

Comune di Fiume Veneto (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.5 del 23 febbraio 2007 e dell'art.17 del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, approvato con D.P.Reg. n.086/Pres. del 20 marzo3.2008, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 108 del 28 novembre 2009, immediatamente eseguibile, il Comune di Fiume Veneto ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni ed ha approvato la variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale, relativa ai lavori di sistemazione idraulica di un tratto del canale Fossa Mala da parte dell'Anas.

Fiume Veneto, 3 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. PP.:
arch. Roberto Bravin

09_50_3_AVV_COM LATISANA 56 PRGC_025

Comune di Latisana (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 56 al PRGC relativa a modifiche non sostanziali, per interventi di pubblico interesse.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto la L.R. 05/2007 ed il relativo D.P.Reg. 20.05.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08;

RENDE NOTO

- che con deliberazione C.C. n. 85 del 30.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n. 56 al P.R.G.C;
- che la variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso;
- che è stata accertata la non necessità di assoggettare la variante alla procedura di valutazione ambientale strategica;

Latisana, 3 dicembre 2009.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICO:
p.i. Graziano Travaini

09_50_3_AVV_COM MALBORGHETTO VALBRUNA 34 PRGC_029

Comune di Malborghetto-Valbruna (UD)
Avviso di deposito variante n. 34 al PRGC vigente.

IL SINDACO

VISTO l'art. 22, della L.R. 23.02.2007, n. 5, come modificato dall'art. 17 del D.P.R. 20.03.2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

Che presso l'Ufficio di Segretaria Comunale, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., per trenta giorni effettivi resterà depositata copia della delibera C.C. n. 51 del 27.11.2009, relativa ad :"ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 34 AL P.R.G.C. IN VIGORE - CAMPEGGIO VALBRUNA", con i relativi elaborati progettuali, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni.
Malborghetto, 4 dicembre 2009

IL SINDACO:
dr. Alessandro Oman

09_50_3_AVV_COM PAVIA DI UDINE 36 PRGC_023

Comune di Pavia di Udine (UD)
Approvazione progetto preliminare costituente variante n. 36 al PRGC, relativo alla realizzazione di una rotatoria sulla SP 78 in località Risano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 17, comma 4°, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.10.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Pavia di Udine, 4 dicembre 2009

IL RESPONSABILE:
geom. Serena Mestroni

09_50_3_AVV_COM PAVIA DI UDINE PAC CRIMEA_024

Comune di Pavia di Udine (UD)
Avviso di approvazione PAC di iniziativa privata denominato "Crimea" interessante i terreni di proprietà dei signori Forte Roberto, Forte Roberta e Forte Cristina in Percoto - Via Crimea.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 25, comma 7°, della L.R. n° 5 dd. 23.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 7 comma 7° del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres,

RENDE NOTO

che, con Deliberazione della Giunta Comunale del 30.11.2009 n° 230, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato, ai sensi dell'art. 25, comma 1° della Legge succitata, il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "CRIMEA" interessante i terreni di proprietà dei signori Forte Roberto, Forte Roberta e Forte Cristina in Percoto - Via Crimea.
Pavia di Udine, 4 dicembre 2009

IL RESPONSABILE:
geom. Serena Mestroni

09_50_3_AVV_COM PORDENONE 122 PRGC_003

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica al PRGC n. 122 contestuale all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio multipiano nell'ambito ospedaliero S/AO di via Gemelli.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30.11.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante urbanistica al P.R.G.C. n. 122 contestuale all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un parcheggio multipiano nell'ambito ospedaliero S/AO di via Gemelli.
Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e s.m.i. la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 1° dicembre 2009 al 15 gennaio 2010 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 15 gennaio 2010, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Pordenone, 1 dicembre 2009

IL DIRIGENTE:
arch. Antonio Zofrea

09_50_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 24 PRGC_002

Comune di Reana del Rojale (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di settore del commercio e contestuale adozione della variante 24 al PRGC.

Si rende noto che con deliberazione consigliare n. 59 del 19 novembre 2009 è stata adottata la variante n. 24 al PRGC del Comune di Reana del Rojale ai sensi dell'art. 63 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e dell'art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 86/Pres., contestualmente all'adozione del piano comunale del commercio per la grande distribuzione.
Successivamente alla presente pubblicazione, la predetta variante, unitamente al piano del settore del commercio, verrà depositata presso l' Ufficio Tecnico Comunale in tutti i suoi elementi,per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Reana del Rojale, 1 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

09_50_3_AVV_COM SEDEGLIANO DECR 12391 ESPROPRIO_018

Comune dI Sedegliano (UD) - Ufficio Tecnico

Decreto di esproprio prot. 12391. Espropriazione di beni immobili per lavori di recupero ed ampliamento del fabbricato adibito a scuola materna comunale F. 19, mapp. 123-124. (DPR 327/01 art.23 - s.m.i).

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:

Con l'approvazione della Variante al P.R.G.C. n.15 approvata con decreto del presidente della Giunta Regionale n.0203/Pres del 06.08.2008 dava esecutività alla deliberazione consigliare Regionale n.16 dell' 08.05.2008, con la quale ai sensi di legge sono stati apposti i vincoli preordinati all'esproprio sui terreni inerenti i lavori di recupero ed ampliamento del fabbricato adibito a scuola materna comunale;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 07.04.2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di recupero ed ampliamento del fabbricato adibito a scuola materna comunale, con allegato piano particellare di esproprio e che ai sensi di legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità;

Non sono trascorsi i termini di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art.9 comma 2 del D.P.R. 327/2001 s.m.i;

Con determina del R.U.P. n. 225 del 05.06.2009 è stata determina l'indennità provvisoria d'esproprio offerta ai singoli proprietari;

E' stato emesso decreto d'occupazione d'urgenza degli immobili oggetto d'esproprio di prot.n 6814 del 09.06.2009 ai sensi dell'art. 22bis del D.P.R.327/2001 s.m.i;

E' stato eseguito il decreto d'occupazione d'urgenza, con l'immissione in posesso dei terreni oggetto d'esproprio, giusto verbale di prot.7296 del 22.06.2009;

VISTO il D.P.R. n.327/2001 s.m.i;

VISTA la L.R. 14/2002 s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i;

VISTO il comma 22 della tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/1972;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

A favore del Comune di Sedegliano, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti, necessari per la realizzazione dei lavori di recupero ed ampliamento del fabbricato adibito a scuola materna comunale sita in Sedegliano via Roma 9/2, di proprietà delle ditte come di seguito identificate:

Zappetti Ilario nato a Sedegliano il 08.01.1944, proprietario per 1/1, del terreno censito al F.19 mapp.124.

Zappetti Giannino nato a Sedegliano il 15.02.1955, proprietario per 6/12 del terreno censito F.19 mapp. 123.

Zappetti Maria Rosa nata a Sedegliano il 06.11.1956, proprietario per 3/12 del terreno censito F.19 mapp.123.

Zappetti Milena nata a Codroipo il 30.07.1968 proprietario per 3/12 del terreno censito F.19 mapp. 123.

Sedegliano, 10 novembre 2009

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI TECNICI:
p.i.e. Aldo Di Stefano

09_50_3_AVV_COM VENZONE 1 PRPC BORGO ROZZA_008

Comune di Venzone (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano particolareggiato di iniziativa privata denominato « Borgo Rozza ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 della L.R. 52/91 e s.m.i., si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 60 del 27 novembre 2009, il Comune di Venzone ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni /o opposizioni ed ha approvato la Variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato « Borgo

Rozza » presentato da Valent Ada, adottata con deliberazione C.C. in data 22luglio 2009, n. 40.
Venzone, 1 dicembre 2009

IL SINDACO:
Amedeo Pascolo

09_50_3_AVV_COM ZOPPOLA PAC C28 SACCONS_019

Comune di Zoppola (PN)

Avviso di adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata, relativo alla zona C 2.8 di via Saccons.

IL RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITOIRO

Visto l'articolo 25 della L.R. 5/2007

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 228 del 30.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano attuativo comunale relativo alla zona C2.8 di via Saccons, della ditta Ornello Emilio e Pagura Serafino.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 5/2007, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 16.12.2009 al 29.01.2010 compresi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal piano possono presentare opposizioni.

Zoppola, 16 dicembre 2009

IL RESPONSABILE AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO:
dott. arch. Paolo Martina

09_50_3_AVV_COMUNITA MC DECR 5787 ESPROPRIO_009

Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo (UD) - Servizio espropri associato - Associazione Intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina

Comune di Rigolato. Espropriazione immobili per i lavori di riqualificazione dei centri minori dei borghi rurali e delle piazze - Frazione Gracco in Comune di Rigolato. Decreto n. art/5787/2009 di esproprio sottoposto a condizione sospensiva (Art. 23 del DPR 8.6.2001 n. 327).

IL RESPONSABILE

(omissis,)

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 . n. 327 e successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art.23 del D.P.R. n.327/2001, è pronunciata a favore del Comune di Rigolato con sede in Rigolato in via della Repubblica n.59 - codice fiscale 84002150302 - l'espropriazione degli immobili di seguito indicati - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito nei modi e termini previsti dall'art.24 del citato D.P.R. 327/2001:

COMUNE DI RIGOLATO:

1) N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano):
Foglio 38 Mappale 229 - area urbana (F01) di mq 1 - quota da espropriare 1/1
Corrispondente al N.C.T. al foglio 38 particella 229 ente urbano di are 0.01.
Indennità depositata: € 20,00
N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni):
Foglio 38 Mappale 231 di mq 56 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 1.120,00
Indennità totale depositata: € 1.140,00
Ditta:
AGAYAN MOSHE n. in Iran il 21.03.1956
C.F. GYNMSH56C21Z224B
proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni con MENEGHELLO MANUELA nata a Casarsa Della Delizia (Pn) il 17.04.1959
c.f. MNGMNL59D57B940L

2) N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano):
Foglio 38 Mappale 228 area urbana (F01) di mq 10 - quota da espropriare 1/1
Corrispondente al N.C.T. al foglio 38 particella 228 ente urbano di are 0.10.
Indennità depositata: € 200,00
Ditta:
- MARSON LUCIANO n. a Motta Di Livenza (Tv) il 11.12.1954
C.F. MRSLCN54T11F770I
proprietà 1/2
- SIMONETTI VERA n. a San Vito Al Tagliamento (Pn) il 02.08.1956
C.F. SMNVRE56M42I403R
proprietà 1/2

3) N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni):
Foglio 38 Mappale 233 di mq 30 - quota da espropriare 1/1
Indennità depositata: € 600,00
Ditta:
- LOCATELLI VALTER n. a San Daniele Del Friuli (Ud) il 04.03.1952
C.F. LCTVTR52C04H816N
proprietà 1/2
- ZIRALDO MARIA n. a Fagagna (Ud) il 11.04.1954
C.F. ZRLMRA54D51D461H
proprietà 1/2

Art. 2

A cura della Comunità Montana della Carnia, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'at.21 della legge 6.12.1971 n.1034 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.
L'opposizione di terzi è proponibile entro i 30 (trenta giorni) successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art.2 del presente decreto; decoroso tale termine in assenza di impugnazioni anche per i terzi l'indennità rimane fissata nelle somme relative agli importi depositati.
Rigolato, 1 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Orlando Gonano

09_50_3_AVV_CONS IND PPN DET 192 ESPROPRIO_005

Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone - Maniago (PN)

Estratto della determinazione di deposito n. 192 del 23.11.2009. Ampliamento zona di agglomerazione produttiva di Meduno (PN) - Deposito indennità provvisoria esproprio presso la Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICORDATO che con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 16 del 12.12.2003 è stato adottato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 3/1999, il Piano territoriale Infraregionale relativo agli ambiti di competenza del Consorzio stesso comprendente aree poste sui Comuni di Maniago, Montereale Valcellina, Meduno, Claut, Cimolais, Erto e Casso;
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale di Meduno n. 4 del 07.03.2007 è stata approvata la variante n. 10 al P.R.G.C.;
RICORDATO che con nota prot. n. 820 del 16.02.2005 il Comune di Meduno ha espresso parere favorevole, per l'area di competenza, sui contenuti del Piano in esame;
RICORDATO che con D.P.Reg. n. 0156/Pres. del 27.05.2005 è stato approvato il Piano Territoriale Infraregionale relativo agli ambiti di competenza del Consorzio comprendente, tra le altre, aree poste sul Comune di Meduno;
RICORDATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, il Consorzio ha adottato il Piano Territoriale Infraregionale approvato con il suddetto D.P.Reg. n. 0156/Pres./05 contenente, tra le altre, il piano particellare di esproprio;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 144 del 25.10.2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione opere infrastrutturali ampliamento Z.I. Meduno-Primo lotto" che comporta la dichiarazione di pubblica utilità;

(omissis)

DETERMINA

a) di depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 14, e dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, presso la Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'importo complessivo di € 13.399,75 (euro tredicimilatrecentonovantanone/75) corrispondenti alle somme dovute ai proprietari non concordatari, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, quale indennità a titolo provvisorio determinata per l'espropriazione degli immobili interessati dalla realizzazione delle infrastrutture ed ampliamento della Zona Industriale di Meduno;

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Rino Rigutto

ELENCO DITTE

1) Ditta:
AMBRA Ennio n. a Meduno (PN) il 07.06.1935 - Comproprietario 32/36;
AMBRA Rosa n. a Meduno (PN) il 20.10.1932 - Comproprietario 32/36;
CRISTOFOLI Nello Leon n. in Belgio il 04.07.1948 - Proprietà 1/36;
CRISTOFOLI Angelo n. in Belgio il 03.08.1922 - Proprietà 2/36;
LUCAS Simonne Adriana n. in Belgio il 09.10.1919 - Proprietà 1/36;
MARALDO Edi n. a Meduno (PN) il 23.08.1922 - Comproprietario 32/36;
MARALDO Elvira fu Angelo - Comproprietario 32/36;
MARALDO Leone di Carlo - Comproprietario 32/36;
MARALDO Lucia fu Angelo - Comproprietario 32/36;
MARALDO Luigi fu Angelo - Comproprietario 32/36;
MARALDO Maria fu Angelo - Comproprietario 32/36;
MARALDO Marina fu Angelo - Comproprietario 32/36.
Per € 13.399,75

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Rino Rigutto

09_50_3_AVV_CONS IND PPN DET 193 ESPROPRIO_006

Consorzio per il Nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone - Maniago (PN)

Estratto della determinazione di deposito n. 193 del 23.11.2009. Ampliamento zona di agglomerazione produttiva di Pinedo in Comune di Cimolais (PN) - Deposito indennità provvisoria esproprio presso la Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICORDATO che con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 16 del 12.12.2003 è stato adottato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 3/1999, il Piano territoriale Infraregionale relativo agli ambiti di competenza del Consorzio stesso comprendente aree poste sui Comuni di Maniago, Montereale Valcellina, Meduno, Claut, Cimolais, Erto e Casso;
RICORDATO che con deliberazione del Consiglio Comunale di Cimolais n. 21 del 30.07.2004 è stata approvata la variante n. 9 al P.R.G.C.;
RICORDATO che con nota prot. n. 238 del 19.01.2005 il Comune di Cimolais ha espresso parere favorevole, per l'area di competenza, sui contenuti del Piano in esame;
RICORDATO che con D.P.Reg. n. 0156/Pres. del 27.05.2005 è stato approvato il Piano Territoriale Infraregionale relativo agli ambiti di competenza del Consorzio comprendente, tra le altre, aree poste sul Comune di Cimolais;
RICORDATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, il Consorzio ha adottato il Piano Territoriale Infraregionale approvato con il suddetto D.P.Reg. n. 0156/Pres./05 contenente, tra le altre, il piano particellare di esproprio;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 144 del 25.10.2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione opere infrastrutturali ampliamento Z.I. Pinedo" che comporta la dichiarazione di pubblica utilità;

(omissis)

DETERMINA

a) di depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 14, e dell'art. 26, comma 1, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, presso la Direzione Territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'importo complessivo di € 7.789,29 (euro settemilasettecentoottantanove/29) corrispondenti alle somme dovute ai proprietari non concordatari, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, quale indennità a titolo provvisorio determinata per l'espropriazione degli immobili interessati dalla realizzazione delle infrastrutture ed ampliamento della Zona Industriale di Pinedo in Comune di Cimolais;

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Rino Rigutto

ELENCO DITTE

1) Ditta:
NICOLI Maria n. a Cimolais (PN) il 05.09.1909
C.F. NCLMRA09P45C699T
Proprietà 6/168;
NICOLI Filippo n. a Cimolais (PN) il 01.02.1922
C.F. NCLFPP22B01C699Z
Proprietà 6/168;
NICOLI Adriana n. a Cimolais (PN) il 16.07.1962
C.F. NCLDRN62L56C699I
Proprietà 3/168.
Per € 1.642,86

2) Ditta:
MOROSSI Alessio n. a Cimolais (PN) il 16.06.1935
C.F. MRSLSS35H16C699Y
Proprietà 1/9
MOROSSI Silvano n. a Cimolais (PN) il 05.04.1937
C.F. MRSSVN37D05C699N
Proprietà 1/9
MOROSSI Celeste
MRSCST41M08Z118Q
Proprietà 1/9
MOROSSI Marcello Renato n. a Genova l'11.02.1952
C.F. MRSMCL52B11D969M
Proprietà 1/9
MOROSSI Osvalda fu Amedeo
MRSSLD87D67C699T
Proprietà 3/9.
Per € 2.434,44

3) Ditta:
MOROSSI Giuseppina fu Pietro
MRSGPP80E53C699C
Proprietà 72/432
MOROSSI Luigia n. a Cimolais (PN) il 19.01.1916
C.F. MRSLGU16A59C699R
Proprietà 24/432
MOROSSI Luigia n. a Cimolais (PN) il 05.01.1921
C.F. MRSLGU21A45C699I
Proprietà 18/432
MOROSSI Vittoria n. a Cimolais (PN) il 01.06.1921
C.F. MRSVTR21H41C699R
Proprietà 24/432
MOROSSI Oliva fu Pietro
MRSLVO98M71C699B
Proprietà 72/432
MOROSSI Antonio n. a Cimolais (PN) il 13.06.1917
C.F. MRSNTN17H13C699K
Proprietà 18/432
MOROSSI Giuseppe fu Pietro
MRSGPP82L01C699N
Proprietà 72/432.
Per € 3.711,99

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Rino Rigutto

09_50_3_AVV_DEMOLIZIONI FERROVIARIE AVVISO PROCEDURA VIA

Demolizioni Ferroviarie Srl - Lecce
Richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA. (Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

La proponente società Demolizioni Ferroviarie Srl, avente sede legale in via G. D'Annunzio 64, Lecce ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ricompreso nella tipologia dell'allegato IV al punto 7 lettera z.b del D.Lgs 152/2006 ricadente nel Comune di Cormons.
Gli elaborati sono depositati e disponibili per la consultazione presso:
Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici della Regione e presso il comune interessato.
Eventuali osservazioni sul progetto potranno essere presentate, in forma scritta, al Servizio VIA entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Lecce, 7 dicembre 2009

IL LEGALE RAPPRESENTANTE:
Daniele Giodice

09_50_3_AVV_ENEL MNF AUT 3 COM MONFALCONE_VIA PADOVA_011

Enel Distribuzione Spa - Zona Monfalcone (GO)
Pubblicazione estratto autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici n. 03/09 del Comune di Monfalcone.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA l'istanza presentata da ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Dipartimento Territoriale Rete Triveneto, Sviluppo Rete, Casella Postale 144, 30171 Mestre-Centro (Venezia), del 31/07/2009, prot. comunale n. 23932, corredata di relazione tecnica ed elaborati grafici, con la quale, ha chiesto:

- l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una "Linea elettrica alla tensione di 20Kv in cavo sotterraneo per allacciamento cabina via Padova nel Comune di Monfalcone", secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati;

AUTORIZZA

Art. 1

L'ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti Dipartimento Territoriale Rete Triveneto Casella postale 144, 30171 Mestre-Centro (Venezia) è autorizzato alla costruzione ed esercizio della linea elettrica alla tensione 20KV in cavo sotterraneo - allacciamento nuova cabina in via Padova - nel Comune di Monfalcone.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da arte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata dall'Unità Operativa Urbanistica e Mobilità del Servizio 4°.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del T.U. - R.D. 11-12-1933 n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;

l'atto integrale è depositato presso l'Ufficio Urbanistica e Mobilità del Comune di Monfalcone P.zza della Repubblica, 25 - 34074 - Monfalcone - Gorizia.
Monfalcone, 5 agosto 2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
arch. Maurizio Gobbato

09_50_3_AVV_ENEL MNF AUT 12053 COM GRADISCA D'ISONZO_TEATRO_011

Enel Distribuzione Spa - Zona Monfalcone (GO)
Pubblicazione autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici n. 12053/09 del Comune di Gradisca d'Isonzo. Linea elettrica alla tensione di 20 kv in cavo sotterraneo per collegamento cabina Teatro in Comune di Gradisca d'Isonzo.

VISTO il T.U. di Leggi sulle Acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e

successive modifiche ed integrazioni.
VISTO il D.P.R. 15.01.1987 n. 469 che ha trasferito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la competenza ad autorizzare la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di tensione uguale o inferiore a 150Kv.
VISTO il D.Lgs. n. 110 del 23.04.2002, con il quale sono state trasferite alla regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia.
VISTA la L.R. n. 24/2006 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport*".
VISTO l'art. 21 della medesima legge regionale che nel riordino delle funzioni in materia di "*energia*", sono state attribuite ai Comuni alcune funzioni prima di competenza regionale e precisamente:
a. promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso razionale di energia;
b. individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
c. autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
d. autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;
e. autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;
f. installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.
VISTO quindi che tra le medesime funzioni esercitate dal Comune di Gradisca d'Isonzo è prevista anche quella del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti elettrici purché gli stessi non superino la tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt e che interessino esclusivamente il territorio comunale - art. 21, lett. e).
VISTO che tra questa fattispecie rientra anche la "Linea elettrica alla tensione di 20kv in cavo sotterraneo per l'allacciamento alla cabina Teatro in Comune di Gradisca d'Isonzo".
VISTA l'istanza presentata dall'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est - Sviluppo Rete Triveneto, del 01.04.2009 - Pratica ZMN/45153, prot. comunale del 03.04.2009 n. 4604 e successiva integrazione pervenuta in data 31.07.2009 prot. comunale n. 10446, corredata di relazione tecnico-descrittiva ed elaborati grafici, con la quale, di seguito indicato ha chiesto:
- l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una "Linea elettrica alla tensione di 20kv in cavo sotterraneo per l'allacciamento alla cabina Teatro in Comune di Gradisca d'Isonzo", secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati.
VISTO il nulla osta alla costruzione di cui al R.D. 11.12.1933 n. 1775 e/o dell'art. 95 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.Lgs.·n. 259 del 01.08.2003, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale del F.V.G. Settore III - Interferenze Elettriche di Trieste con foglio del 16.04.2009, Pratica n. III/IE/20020(PM).
VISTO che con richiesta pervenuta in data 3 aprile 2009 - prot. n. 4604, è stata inoltrata denuncia al Comune di Gradisca d'Isonzo, ai fini dell'ottenimento della conformità urbanistica per la costruzione della linea in oggetto e che il Comune, ai sensi della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 2 del D.P.Reg. 17.09.2007 n. 0296/Pres., si è espresso favorevolmente in data 10 settembre 2009 prot. n. 12036.
CONSIDERATO che per gli attraversamenti ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 ha ottenuto i nulla osta e i consensi di massima da parte delle seguenti Autorità ed Enti interessati:
- Comune di Gradisca d'Isonzo, Area Servizi Tecnici, di data 11 settembre 2009 prot. n. 4605/12052;
- Comune di Gradisca d'Isonzo - parere di conformità urbanistica ai sensi della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 2 del D.P.Reg. 17.09.2007 n. 0296/Pres. di data 10 settembre 2009 prot. n. 4605/12036;
- Comune di Gradisca d'Isonzo autorizzazione di data 03.04.2009 - prot. n. 4573 per la "manomissione di suolo pubblico per la posa di una linea elettrica alla tensione di 20Kv in cavo sotterraneo per allacciamento cabina Teatro in Comune di Gradisca d'Isonzo".
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia autorizzazione di data 16 aprile 2009 prot. n. 2798/33;
VISTO l'atto di accettazione di data 28 luglio 2009 mediante il quale l'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Dipartimento territoriale Rete Triveneto - Zona Monfalcone si è impegnata ad accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni impartite dagli Enti interessati.
PRESO ATTO che l'Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gradisca d'Isonzo dal

06.04.2009 al 21.04.2009, come riportato nella nota di data 24.04.2009 - prot. n. 4606/5777, ed inserito sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio delle Inserzioni n. 77 del 07.07.2009 e nei termini previsti non sono state presentate opposizioni in merito.
CONSIDERATO che lo stesso impianto è destinato a migliorare complessivamente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di interesse locale.
RITENUTO pertanto essere giustificata e quindi accoglibile la domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio presentata.

SI AUTORIZZA

la Sociètà l'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Est - Sviluppo Rete Triveneto, di seguito indicata come "ENEL", a ravvedere alla costruzione ed all'esercizio di una linea elettrica alla tensione di 20Kv in cavo sotterraneo per l'allacciamento alla cabina Teatro in Comune di Gradisca d'Isonzo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati.

Art. 1

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata.

Art. 2

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del T.U. - R.D. 11.12.1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 3

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 4

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Art. 5

Tutti gli oneri, inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione come pure quelli a fronte del prescritto collaudo, sono a totale carico dell'Ente destinatario della presente autorizzazione.
Come previsto dall'art. 3 della Legge 241 del 07.08.1990, si precisa che il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'articolo 21 della Legge 06.12.1971 n. 1034 avanti il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla notifica e comunque dalla piena conoscenza, ovvero in via alternativa entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1979 n. 1199.
Gradisca d'Isonzo, 11 settembre 2009

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
DEI SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI:
arch. Giovanni Bressan

09_50_3_AVV_ENEL MNF AUT 30860 COM GRADO_LIDO_011

Enel Distribuzione Spa - Zona Monfalcone (GO)

Pubblicazione autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici prot. 30860 del Comune di Grado. Linea elettrica alla tensione di 20 kv in cavo sotterraneo per allacciamento nuova cabina "Lido" - Strada interpoderale adiacente il Residence Punta Spin nel Comune di Grado.

VISTO il T.U. di Leggi sulle Acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n.° 1775 e

successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 15.01.1987, n.° 469 che ha trasferito alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia la competenza ad autorizzare la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di tensione uguale o inferiore a 150 Kv;
VISTO il D.Lgs. n.° 110 del 23.04.2002, con la quale sono state, trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia;
VISTA la L.R. 24/2006 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura e sport";
VISTO l'art. 21 della medesima legge regionale che nel riordino delle funzioni in materia di "energia", sono state attribuite ai Comuni alcune funzioni prima di competenza regionale e precisamente:
a) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e diuso razionale di energia;
b) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
c) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o infèriore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
d) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;
e) autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;
f) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità .fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.
VISTO l'art. 11 comma 5 del D.P.Reg. 086/Pres. del 2008;
VISTO quindi che tra le medesime funzioni esercitate dal Comune di Grado è prevista anche quella del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti elettrici purché gli stessi non superino la tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt e che interessino esclusivamente il territorio comunale - art. 21 lettera e);
VISTO che tra questa fattispecie rientra anche la "Linea elettrica alla tensione di 20 KV in cavo sotterraneo allacciamento nuova cabina "LIDO" Comune di Grado";
VISTA l'istanza presentata da ENEL Distribuzione S.p.a. - Divisione infrastrutture e Reti, Dipartimento Territoriale Rete Triveneto, Sviluppo Rete, Casella Postale 144, 30171 Mestre - Centro (Venezia), del 17.06.2009, protocollo comunale n.° 17112, corredata di relazione tecnica ed elaborati grafici, con la quale, di seguito indicato ha chiesto:
- nulla - osta prot.n.° 2467 dd. 03.09.2009 pratica: III/IE/20081 (GL-02/09/2009) del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Friuli - Venezia Giulia di Trieste, Settore III - Interferenze Elettriche;
- nulla - osta prot.n.° 2957 dd. 18.06.2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni Archeologici del Friuli - Venezia Giulia;
- parere prot.n.° 3612 (M/Linea.el. 05/DP/az) del 23.07.2009 - Consorzio di Bonifica BASSA FRIULANA - con sede in Via Cussignacco, n.° 5 UDINE.
- autorizzazione n.° 40/2009 prot.n.° 15587/09 del 01.07.2009 Provincia di Gorizia - Direzione Lavori e Mobilità.

VISTO l'atto di accettazione del 29.09.2009 mediante il quale l'ENEL Distribuzione S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti, Dipartimento Territoriale Rete Triveneto, Sviluppo Rete, Casella Postale 144, 30171 Mestre - Centro (Venezia), si è impegnato ad accettare tutte le condizioni e prescrizioni impartite dagli Enti interessati;
PRESO ATTO che l'Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Grado dal 18.06.2009 al 02.07.2009 ed inserito sulla Gazzetta Ufficiale n.° 179 del 04.08.2009 - Foglio delle Inserzioni n.° 89, pag.65 - nei termini previsti non sono state presentate opposizioni in merito;
CONSIDERATO che lo stesso impianto è destinato a migliorare complessivamente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di interesse locale e regionale;
RITENUTO pertanto essere giustificata e quindi accoglibile la domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio presentate;
VISTA la delega sindacale prot.n. 10624 del 04.04.2008;

SI AUTORIZZA

L'ENEL Distribuzione S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti, Dipartimento Territoriale Rete Triveneto, Sviluppo Rete, Casella Postale 144, 30171 Mestre - Centro (Venezia) di seguito indicata come "ENEL", a provvedere alla costruzione ed all'esercizio di una linea elettrica alla tensione di 20 KV in cavo sotterra-

neo - allacciamento nuova cabina denominata "LIDO" nel Comune di Grado, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati;

Art. 1

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata dall'Area Urbanistica - Edilizia Privata e Porti.

Art. 2

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del T. U. - R.D. 11.12.1933, n.° 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 3

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la salute dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 4

Tutti gli oneri, inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione come pure quelli a fronte del prescritto collaudo, sono a totale carico dell'Ente destinatario della presente autorizzazione.

Art. 5

Che prima dell'inizio delle opere previste dalla presente autorizzazione, venga contattato il Comando di Polizia Comunale per l'ottenimento di eventuali permessi e/o autorizzazioni, nonché il Servizio operativo delle Opere pubbliche - Area Infrastrutture ed Ambiente.
Come prescritto dall'art. 3 della Legge n.° 241 del 07.08.1990, si precisa che il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della Legge 06.12.1971, n.° 1034 avanti il T.A.R. del Friuli - Venezia Giulia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza, ovvero in via alternativa entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1979, n.° 1199.
Grado, 29 ottobre 2009

IL DIRIGENTE D'AREA:
arch. Alessandro De Luisa

09_50_3_AVV_ENEL MNF AUT 31568 COM GRADO_TIZIANO_011

Enel Distribuzione Spa - Zona Monfalcone (GO)

Pubblicazione autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici prot. 31568 del Comune di Grado. Linea elettrica alla tensione di 20 kv in cavo sotterraneo per allacciamento nuova cabina "Tiziano" nel Comune di Grado.

VISTO il T.U. di Leggi sulle Acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n.° 1775 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 15.01.1987, n.° 469 che ha trasferito alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia la competenza ad autorizzare la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di tensione uguale o inferiore a 150 Kv;
VISTO il D.Lgs. n.° 110 del 23.04.2002, con la quale sono state, trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia;
VISTA la L.R. 24/2006 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura e sport";
VISTO l'art. 21 della medesima legge regionale che nel riordino delle funzioni in materia di "energia", sono state attribuite ai Comuni alcune funzioni prima di competenza regionale e precisamente:

a) promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e diuso razionale di energia;
b) individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
c) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o infèriore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
d) autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;
e) autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;
f) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità .fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.
VISTO l'art. 11 comma 5 del D.P.Reg. 086/Pres. del 2008;
VISTO quindi che tra le medesime funzioni esercitate dal Comune di Grado è prevista anche quella del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti elettrici purché gli stessi non superino la tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt e che interessino esclusivamente il territorio comunale - art. 21 lettera e);
VISTO che tra questa fattispecie rientra anche la "Linea elettrica alla tensione di 20 KV in cavo sotterraneo allacciamento nuova cabina "Tiziano" Comune di Grado";
VISTA l'istanza presentata da ENEL Distribuzione S.p.a. - Divisione infrastrutture e Reti, Dipartimento Territoriale Rete Triveneto, Sviluppo Rete, Casella Postale 144, 30171 Mestre - Centro (Venezia), del 31.07.2009, protocollo comunale n.° 22142, corredata di relazione tecnica ed elaborati grafici, con la quale, di seguito indicato ha chiesto:
- nulla - osta prot.n.° 5624 dd. 11.05.2009 pratica: III/IE/19994 (GAN) del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Friuli - Venezia Giulia di Trieste, Settore III - Interferenze Elettriche;
- nulla - osta prot.n.° 781 dd. 26.02.2009 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i beni Archeologici del Friuli - Venezia Giulia;

VISTO l'atto di accettazione del 28.07.2009 mediante il quale l'ENEL Distribuzione S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti, Dipartimento Territoriale Rete Triveneto, Sviluppo Rete, Casella Postale 144, 30171 Mestre - Centro (Venezia), si è impegnato ad accettare tutte le condizioni e prescrizioni impartite dagli Enti interessati;
PRESO ATTO che l'Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Grado dal 18.02.2009 al 04.03.2009 ed inserito sulla Gazzetta Ufficiale n.° 77 del 07.07.2009 - Foglio delle Inserzioni, pag.60 - nei termini previsti non sono state presentate opposizioni in merito;
CONSIDERATO che lo stesso impianto è destinato a migliorare complessivamente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di interesse locale e regionale;
RITENUTO pertanto essere giustificata e quindi accoglibile la domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio presentate;
VISTA la delega sindacale prot.n. 10624 del 04.04.2008;

SI AUTORIZZA

L'ENEL Distribuzione S.p.a. - Divisione Infrastrutture e Reti, Dipartimento Territoriale Rete Triveneto, Sviluppo Rete, Casella Postale 144, 30171 Mestre - Centro (Venezia) di seguito indicata come "ENEL", a provvedere alla costruzione ed all'esercizio di una linea elettrica alla tensione di 20 KV in cavo sotterraneo - allacciamento nuova cabina "Tiziano" - Riva Slataper, nel Comune di Grado, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati;

Art. 1

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata dall'Area Urbanistica - Edilizia Privata e Porti.

Art. 2

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del T. U. - R.D. 11.12.1933, n.° 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 3

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la salute dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 4

Tutti gli oneri, inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione come pure quelli a fronte del prescritto collaudo, sono a totale carico dell'Ente destinatario della presente autorizzazione.

Art. 5

Che prima dell'inizio delle opere previste dalla presente autorizzazione, venga contattato il Comando di Polizia Comunale per l'ottenimento di eventuali permessi e/o autorizzazioni, nonché il Servizio operativo delle Opere pubbliche - Area Infrastrutture ed Ambiente.
Come prescritto dall'art. 3 della Legge n.° 241 del 07.08.1990, si precisa che il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della Legge 06.12.1971, n.° 1034 avanti il T.A.R. del Friuli - Venezia Giulia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza, ovvero in via alternativa entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1979, n.° 1199.
Grado, 6 novembre 2009

IL DIRIGENTE D'AREA:
arch. Alessandro De Luisa

09_50_3_AVV_ENEL MNF DECR 420 DIR MOB ENER_PONTE GIREVOLE GRADO_011

Enel Distribuzione Spa - Sviluppo Rete Triveneto - Mestre (VE)

Pubblicazione decreto n. 420 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazione. LR n. 30/2002, art. 9 e art. 13. Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un elettrodotto di carattere sovraregionale, in cavo interrato, a 20 kV - "C.P. Belvedere - Cabina Grado ponte girevole" e contestuale demolizione della linea aerea esistente e il cui tracciato interessa i Comuni di Aquileia (UD) e di Grado (GO).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DI TELECOMUNICAZIONE

VISTA la domanda del 12/12/2008 prot. 628432 presentata dalla Società Enel Distribuzione S.p.a. e pervenuta allo scrivente Servizio in data 17/12/2008 al prot. PMT/13392/EN, relativa all'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto interrato con tensione 20 kV di carattere sovraregionale e opere e infrastrutture connesse e contestuale demolizione della linea aerea esistente nei Comuni di Aquileia (UD) e Grado (GO), ai sensi della L.R. n°30/2002, art.9 e art.13;
VISTO il D.Lgs. 23 aprile 2002, n. 110 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese", con il quale sono state trasferite alla Regione le competenze in materia di energia non riservate allo Stato;
VISTO l'art. 13 della L.R. 30/2002 il quale stabilisce che la realizzazione e il potenziamento di elettrodotti di carattere sovraregionale è soggetta, esperita l'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di energia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1580 del 6 agosto 2008 con la quale, a partire dal 1 settembre 2008, le competenze in materia di energia sono state assegnate alla Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, Servizio energia e telecomunicazioni;
VISTO l'art. 9 della L.R. 30/2002 il quale prevede che l'autorizzazione unica sia rilasciata, per gli elettrodotti di carattere sovraregionale, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza dei servizi, e che tale autorizzazione

abbia efficacia di pubblica utilità e di pubblico interesse e sostituisca autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente;
VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità;
VISTA la L.R. 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" ed in particolare il capo IV, che regola la conferenza dei servizi di competenza regionale;
VISTO anche il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il progetto relativo all'istanza in oggetto, che riguarda un elettrodotto interrato con tensione 20 kV di carattere sovraregionale di collegamento tra la C.P. Belvedere e la cabina Grado ponte girevole e contestuale demolizione della linea aerea esistente e il cui tracciato interessa i comuni di Aquileia (UD) e di Grado (GO);
CONSIDERATO che nell'istanza di data 12/12/2008 Enel Distribuzione SpA comunicava di aver provveduto, ai sensi degli artt. 111 e 112 del R.D. 1775/1933, alla pubblicità dell'istanza mediante avviso in Gazzetta Ufficiale e all'Albo Pretorio dei Comuni di Aquileia e Grado;
VISTA la nota n. PMT /471/EN del 22/01/2009 dello scrivente con la quale veniva dato l'avvio del procedimento e veniva indetta la conferenza dei servizi fra i seguenti soggetti pubblici e privati:
- Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni, Ispettorato territoriale Friuli Venezia Giulia;
- Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
- Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Udine;
- Ministero dell'Interno, Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Gorizia;
- Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito «Friuli Venezia Giulia»;
- Ministero della Difesa, 12° Reparto Infrastrutture;
- Agenzia del Demanio, Filiale Friuli Venezia Giulia;
- Agenzia delle Dogane, Direzione regionale per il Friuli Venezia Giulia;
- Azienda per i servizi sanitari n. 2 - "Isontina";
- Provincia di Gorizia;
- Provincia di Udine;
- Comune di Grado;
- Comune di Aquileia;
- Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 480 del 05/03/2009 con la quale veniva nominato, ai sensi dell'art. 22 sexies della L.R. 7/2000, il Direttore del Servizio energia e telecomunicazioni della Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto quale rappresentante regionale alla conferenza dei servizi relativa all'autorizzazione unica in argomento e che con nota PMT/1951/EN del 23/03/2009 veniva convocata la relativa conferenza dei Direttori centrali composta dal Direttore centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, dal Direttore centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, dal Direttore centrale ambiente e lavori pubblici, dal Direttore centrale patrimonio e servizi generali, dal Direttore centrale salute e protezione sociale e dal Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali;
RICORDATO che con nota ALP.11-11555-11024-SIC/V di data 23/04/2009 e ALP.11-17014-11024-SIC/V di data 22/06/2009 la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio valutazione impatto ambientale ha comunicato che, in considerazione della relazione presentata dal proponente sulla "Verifica di significatività dell'incidenza dell'intervento sul sito Natura 2000 IT3320037 Laguna di Marano e Grado", non sia necessaria l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza in merito all'intervento proposto da Enel distribuzione SpA.
VISTO il parere della Regione formatosi per mezzo della Conferenza dei Direttori centrali, ai sensi dell'art. 22-sexies della LR 7/2000 e s.m.i., la quale si è riunita in data 26/03/2009, 02/04/2009, 05/06/2009 e 13/07/2009, e che detto parere è stato favorevole sul progetto, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza:
- (Servizio tutela beni paesaggistici con note 9123/1410 del 05/06/09 e 11600/1410 del 13/07/09): al fine di rendere più efficace il risultato delle operazioni di ripristino si prescrive che, qualora lo smantellamento dei sostegni non preveda anche la totale avulsione delle relative fondazioni, queste siano demolite almeno fino ad una quota inferiore al piano del fondale lagunare;

Direzione centrale patrimonio e servizi generali:
- prima dell'inizio dei lavori la società dovrà acquisire apposita concessione demaniale per tutte le occupazioni e gli attraversamenti del demanio marittimo (anche in corrispondenza o in aderenza ai ponti), ai sensi della L.R. 16/2002 e s.m.i. e della delibera della Giunta Regionale n. 2001/2005
- per quanto attiene la rimozione delle linee elettriche e sostegni già esistenti, la società concessionaria

dovrà presentare alla Direzione Patrimonio e Servizi Generali copia della concessione in essere ed apposita domanda di rinuncia;
PRESO ATTO che con nota n. 3726 del 19/03/2009 il Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito «Friuli Venezia Giulia» ha espresso parere di "nulla contro", per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'opera in oggetto, purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata;
PRESO ATTO che con nota n. 5360 del 16/03/2009 il Ministero dell'Interno - Comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine comunicava che l'opera in progetto non interferisce con attività soggette ai controlli VVF, e che con nota n. 2841 del 20/03/2009 il Ministero dell'Interno - Comando provinciale Vigili del Fuoco di Gorizia comunicava che dalla documentazione progettuale non risulta la presenza di attività soggette al controllo VVF;
TENUTO CONTO che con nota 259333 del 24/04/09 Enel Distribuzione Spa dichiarava che la linea a media tensione verrà realizzata utilizzando cavo cordato ad elica e che pertanto ad essa non si applica la metodologia di calcolo prevista dal D.M. 29 maggio 2008 per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti;
RILEVATO che la Provincia di Udine con nota n. 2009/105785 di data 19/08/2009 comunica che le opere oggetto di autorizzazione non interessano competenze, viabilità o beni in merito ai quali l'Amministrazione provinciale debba esprimersi;
VISTA la nota n. 20969/21074 di data 28/07/2009 dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina", con la quale si esprimeva parere favorevole alla realizzazione di quanto previsto;
VISTE le risultanze della Conferenza dei Servizi, riunitasi in data di 31/08/2009, la quale ha espresso all'unanimità parere favorevole sul progetto in argomento subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni, Ispettorato territoriale Friuli Venezia Giulia:
Vista l'istanza conseguente all'indizione della presente Conferenza di Servizi con la quale la Società Enel Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro area territoriale Nord Est - Sviluppo Rete Triveneto ha chiesto, a norma del T.U. di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (R.D. n. 1775 dell'11.12.1933) e/o dell'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 01.08.03), di poter costruire la "linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo per interramento della linea aerea di collegamento alla cabina Ponte Girevole, nei comuni di Aquileia e Grado",
- esaminata la documentazione di progetto prodotta dal richiedente in data 06/02/2009, 04/05/2009 e 24/06/2009,
- in esito alle risultanze dell'istruttoria di competenza dalla quale risulta che l'elettrodotto di cui trattasi INTERESSA linee di telecomunicazione preesistenti con attraversamenti e parallelismi,
- si rilascia, per quanto di competenza, il relativo NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
I. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
II. siano rispettate tutte le prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in materia nelle interferenze con linee di telecomunicazione sotterranee e/o aeree con particolare riguardo alle norme di cui al D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449 e s.m.i., alle norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402 ed alle norme C.E.I. 103-6 ed. terza del dicembre 1997 fascicolo 4091.
III. siano trasmesse formali comunicazioni scritte di inizio e fine lavori;
IV. in tutti i punti di interferenza con cavi di comunicazioni elettroniche si dovrà richiedere, in corso d'opera e con congruo anticipo, l'intervento di vigilanza e controllo che questo Ispettorato si riserva di effettuare;
V. ad opere eseguite la Società richiedente dovrà produrre allo scrivente Ispettorato la dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di interferenze con cavi di comunicazioni elettroniche.
Il presente nulla asta viene concesso in dipendenza dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dal richiedente senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D. Lgs. n. 259/2003.
Si ricorda che l'impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza di questo Ufficio, che sarà rilasciato in subordine:
a. all'esito favorevole del/i sopralluogo/hi tecnico/i di cui al punto sub IV che dovrà essere richiesto in tempo utile;
b. alla verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'elettrodotto di cui trattasi e gli impianti TLC interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I. 103-6;
c. alla presentazione della dichiarazione di cui al punto sub V (vedasi facsimile disponibile nel sito internet http://digilander.libero.it/mcispfvg);
Agenzia del Demanio, Filiale Friuli Venezia Giulia: nota n. 8004 dd 28/08/2009

- esprime parere favorevole sul progetto per le realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati grafici, in quanto opere di ampio interesse pubblico, limitatamente ai fini di tutela degli aspetti demaniali e dominicali dei beni pubblici di proprietà dello Stato, prevedendo per l'occupazione di tali aree di proprietà dello Stato la corresponsione di un regolare canone di concessione che verrà determinato dalla filiale stessa;
Comune di Grado:
- esprime parere favorevole sul progetto auspicando che i lavori inizino quanto prima e che si concludano altrettanto velocemente stante l'importanza dell'infrastruttura per una realtà turistica come l'isola di Grado;
VISTI gli atti e gli elaborati tecnici di progetto nella loro configurazione finale e definitiva, di seguito elencati e sottoscritti dal progettista dott. ing. Michele Romano iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Trieste al n. A2484, come integrati e/o sostituiti nel corso del procedimento e come esaminati dalla conferenza di servizi finale
- Relazione tecnico-descrittiva (10/12/2008) firmata da Gianluigi Trento procuratore della società;
- MO 45 233 516 del 03/11/2008 - Corografia 1:25.000;
- MO 45 233 517 del 03/11/2008 - Carta tecnica regionale 1:5.000;
- MO 45 233 518 del 03/11/2008 - Planimetria catastale 1:4.000, 1:2.000, 1:50;
- MO 45 233 520 del 03/11/2008 - Attraversamento canale Figariola 1:4.000, 1:250, 1:50;
- dis. 3 45 000 539 del 15/08/2007 - Rete cavi 20 kV - sezione tipo per cavi interrati;
- MO 45 233 524 del 16/04/2009 - Opere da realizzare ricadenti sul Demanio marittimo 1:5.000,1:1.000;
- MO 45 233 523 del 16/04/2009 (8 pagg) - Corrispondenza tra stato di fatto e situazione catastale 1:2.000;
- Elenco delle particelle di proprietà regionale interessate dall'intervento e confinanti,
- Estratti di mappa catastale (certificati) rilasciati dall'Agenzia del Territorio;
- Relazione paesaggistica (20/04/2009) timbrata e firmata dal dott. Arch. Lucia Sirocco iscritta all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trieste sez. A n. 414;
- Verifica di significatività dell'incidenza dell'intervento sul sito Natura 2000 IT3320037 Laguna di Marano e Grado timbrata e firmata dal dott. Arch. Lucia Sirocco iscritta all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trieste sez. A n. 414;
- MO 45 233 526 del 22/06/09 - Stralcio progetto 1:5.000, 1:4.000; 1:2.000, 1:50;
- MO 45 233 525 del 22/06/09 - Variante progetto 1:5.000, 1:4.000; 1:50;

DECRETA

Art. 1

La Società ENEL Distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma (RM), via Ombrone 2, P.IVA 05779711000, ai sensi degli artt. 9 e 13 della L.R. 30/2002, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto, in cavo interrato, a 20 kV "C.P. Belvedere - cabina Grado ponte girevole" e delle opere e infrastrutture connesse e previste nel progetto di cui in premesse e contestuale demolizione della linea aerea esistente e il cui tracciato interessa i comuni di Aquileia (UD) e di Grado (GO), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni come dettagliatamente riportate in premessa ed espresse rispettivamente dalla Conferenza dei Direttori centrali e dalla Conferenza dei Servizi, di seguito espresse:
1. Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza:
- (Servizio tutela beni paesaggisitici) al fine di rendere più efficace il risultato delle operazioni di ripristino si prescrive che, qualora lo smantellamento dei sostegni non preveda anche la totale avulsione delle relative fondazioni, queste siano demolite almeno fino ad una quota inferiore al piano del fondale lagunare;
2. Direzione centrale patrimonio e servizi generali:
- prima dell'inizio dei lavori la società dovrà acquisire apposita concessione demaniale per tutte le occupazioni e gli attraversamenti del demanio marittimo (anche in corrispondenza o in aderenza ai ponti), ai sensi della L.R. 16/2002 e s.m.i. e della delibera della Giunta Regionale n. 2001/2005
- per quanto attiene la rimozione delle linee elettriche e sostegni già esistenti, la società concessionaria dovrà presentare alla Direzione Patrimonio e Servizi Generali copia della concessione in essere ed apposita domanda di rinuncia;
3. Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni, Ispettorato territoriale Friuli Venezia Giulia:
Vista l'istanza conseguente all'indizione della presente Conferenza di Servizi con la quale la Società Enel Distribuzione SpA - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro area territoriale Nord Est - Sviluppo Rete Triveneto ha chiesto, a norma del T.U. di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (R.D. n. 1775 dell'11.12.1933) e/o dell'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 01.08.03), di poter costruire la "linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo per interramento della linea aerea di

collegamento alla cabina Ponte Girevole, nei comuni di Aquileia e Grado",
- esaminata la documentazione di progetto prodotta dal richiedente in data 06/02/2009, 04/05/2009 e 24/06/2009,
- in esito alle risultanze dell'istruttoria di competenza dalla quale risulta che l'elettrodotto di cui trattasi INTERESSA linee di telecomunicazione preesistenti con attraversamenti e parallelismi,
- si rilascia, per quanto di competenza, il relativo NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
I. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
II. siano rispettate tutte le prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in materia nelle interferenze con linee di telecomunicazione sotterranee e/o aeree con particolare riguardo alle norme di cui al D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449 e s.m.i., alle norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402 ed alle norme C.E.I. 103-6 ed. terza del dicembre 1997 fascicolo 4091.
III. siano trasmesse formali comunicazioni scritte di inizio e fine lavori;
IV. in tutti i punti di interferenza con cavi di comunicazioni elettroniche si dovrà richiedere, in corso d'opera e con congruo anticipo, l'intervento di vigilanza e controllo che questo Ispettorato si riserva di effettuare;
V. ad opere eseguite la Società richiedente dovrà produrre allo scrivente Ispettorato la dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme vigenti in materia di interferenze con cavi di comunicazioni elettroniche.
Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dal richiedente senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.Lgs. n. 259/2003.
Si ricorda che l'impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza di questo Ufficio, che sarà rilasciato in subordine:
a. all'esito favorevole del/i sopralluogo/hi tecnico/i di cui al punto sub IV che dovrà essere richiesto in tempo utile;
b. alla verifica di compatibilità elettromagnetica tra l'elettrodotto di cui trattasi e gli impianti TLC interessati, secondo quanto previsto dalla normativa C.C.I.T.T. serie K-L e C.E.I. 103-6;
c. alla presentazione della dichiarazione di cui al punto sub V (vedasi facsimile disponibile nel sito internet http://digilander.libero.itlmcispfvg);
4. Agenzia del Demanio, Filiale Friuli Venezia Giulia: nota n. 8004 dd 28/08/2009
- esprime parere favorevole sul progetto per le realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati grafici, in quanto opere di ampio interesse pubblico, limitatamente ai fini di tutela degli aspetti demaniali e dominicali dei beni pubblici di proprietà dello Stato, prevedendo per l'occupazione di tali aree di proprietà dello Stato la corresponsione di un regolare canone di concessione che verrà determinato dalla filiale stessa;

Art. 2

Ai sensi della L.R. 30/2002, art. 9 la presente autorizzazione unica ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse e sostituisce autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

La Società è tenuta a effettuare i lavori di cui all'art. 1 in conformità al progetto presentato e agli elaborati tecnici allegati all'istanza e successive integrazioni dettagliatamente elencati in premessa.

Art. 4

La Società, sotto pena di decadenza, è tenuta ad iniziare i lavori entro due anni a decorrere dalla data della presente autorizzazione e a ultimarli entro quattro anni dalla data di inizio dei lavori. Eventuali richieste di proroga, motivate da cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà dell'Ente titolare del provvedimento, possono essere autorizzate dallo scrivente Servizio. Eventuali volturazioni dell'autorizzazione non modificano tali termini.

Art. 5

La Società dovrà dare formale comunicazione allo scrivente Servizio e ai Comuni di Grado e Aquileia dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, nonché, dopo la fine dei lavori, dovrà trasmettere alle stesse Amministrazioni il certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori.

Art. 6

Alla fine dei lavori dovrà essere attuato ogni adempimento relativo alle verifiche e ai collaudi previsti dalla normativa vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'impianto.

Art. 7

La presente autorizzazione si intende rilasciata nella piena ed esclusiva responsabilità della Società rispetto agli eventuali danni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto che potranno comunque derivare a terzi.

Art. 8

L'efficacia della presente autorizzazione unica è comunque subordinata al rilascio, da parte degli Enti competenti, delle concessioni demaniali e degli altri atti di concessione eventualmente dovuti.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 10

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

Art. 11

La volturazione della presente autorizzazione unica dovrà essere tempestivamente comunicata al presente Servizio e ai Comuni di Aquileia e di Grado unitamente alla documentazione antimafia certificata conformemente alle disposizioni di legge, e trasferisce in ogni caso alla società subentrante tutti gli obblighi, vincoli, termini, prescrizioni e raccomandazioni di cui al presente provvedimento.

Art. 12

La presente autorizzazione unica viene redatta in un unico originale e in copie ad esso conformi. L'originale è archiviato agli atti d'ufficio assieme a una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto, come elencati in premessa, debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Una copia conforme del provvedimento viene inviata alla Società istante interessata unitamente ad una copia degli atti ed elaborati tecnici di progetto debitamente vistati dallo scrivente ufficio. Copia conforme del provvedimento stesso viene inviata agli Enti interessati dal procedimento autorizzativo.

Avverso il presente provvedimento può essere esercitato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.
Trieste, 7 ottobre 2009

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI:
Pietro Giust

09_50_3_AVV_ENEL MNF DECR 22902 PROV GORIZIA_PUIATTI_011

Enel Distribuzione Spa - Zona Monfalcone (GO)

Pubblicazione autorizzazione alla costruzione ed esercizio prot. n. 22902/09 della Provincia di Gorizia. Linea elettrica alla tensione di 20 kv in cavo interrato per allacciamento nuova cabina Puiatti in località Zuccole nei Comuni di Gradisca d'Isonzo e Romans d'Isonzo.

IL DIRIGENTE

VISTO

- il T.U. di Leggi sulle Acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 15/01/1987 n. 469 che ha trasferito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la competenza ad autorizzare la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di tensione uguale o inferiore a 150 kV;
- il D.Lgs. n. 110 del 23/04/2002, con il quale sono state, trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia;

- la L.R. 30/2002 del 19/11/2002 “Disposizioni in materia di energia”;
- la L.R. 24/2006 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport”;

VISTO

- l’art. 22 L.R. 24/2006 che con il riordino delle funzioni in materia di “energia”, attribuisce alle Province alcune funzioni prima di competenza regionale e precisamente:

a) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
b) autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti , con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici;
c) controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
d) autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia;

TENUTO CONTO

- che tra le funzioni esercitate dalla Provincia di Gorizia è prevista anche quella del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti elettrici la cui tensione sia uguale o inferiore a 150 chilovolt e che interessino più territori comunali della medesima provincia - art. 22 lettera d);
- che tra questa fattispecie rientra la “Linea elettrica alla tensione di 20 kV in cavo interrato per allacciamento della nuova cabina Puiatti in località Zuccole nei Comuni di Gradisca d’Isonzo e Romans d’Isonzo”;

VISTA

- la nota pervenuta in data 04/03/2009 ed iscritta al prot. n. 6735/09 della Provincia di Gorizia, con la quale ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti - Dipartimento territoriale rete triveneto - Zona Monfalcone, C.F. e P.I. 05779711000, ha formalizzato l’istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della linea elettrica alla tensione di 20 kV in cavo interrato per l’allacciamento della nuova cabina “Puiatti” sita in Località Zuccole nei Comuni di Gradisca d’Isonzo e Romans d’Isonzo;

PRESO ATTO

- che all’istanza è stata allegata la seguente documentazione:
Relazione Tecnico - descrittiva;
Corografia scala 1:25000;
Planimetria scala l:2000;
Rete cavi 20 kV - Sezione tipo per cavi interrati.

VISTA

- la nota pervenuta in data 03/08/2009 ed iscritta al prot. n. 19514/09 della Provincia di Gorizia, con la quale ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti - Dipartimento territoriale rete triveneto - Zona Monfalcone, C.F. e P.I. 05779711000, ha trasmesso, in originale ed in copia, i nullaosta degli Enti pubblici interessati;

VISTO

- il nulla osta alla costruzione, di cui all’art. 111 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e/o dell’art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs n. 259 del 01/08/2003, rilasciato con nota prot. n. 6548 in data 28/05/2009 dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale del Friuli - Venezia Giulia - Settore III Interferenze Elettriche con sede a Trieste;
- il nulla osta alla costruzione rilasciato con nota prot. n. 1091 in data 10/03/2009 dal Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia - Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli - Venezia Giulia;
- il nulla osta alla realizzazione della linea elettrica rilasciato con nota prot. n. 2992-4359/09 in data 31/03/2009 dal Comune di Gradisca d’Isonzo, limitatamente per la parte ricadente entro il territorio amministrativo comunale, di cui all’art. 111 e 120 del T.U. di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775;
- il nulla osta alla realizzazione della linea elettrica, di cui all’art. 111 e 120 del T.U. di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775, rilasciato con nota prot. n. 5627 in data 23/04/2009 dal Comune di Romans d’Isonzo;
- il parere favorevole sulla conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Gradisca d’Isonzo con nota prot. 2968-4360/09 dd. 31/03/2009 ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. del 17/09/2007 n. 296/Pres. - Regolamento di attuazione della L.R. n. 5/2007;

- il parere favorevole sulla conformità urbanistica rilasciato dal Comune di Romans d'Isonzo con nota prot. 2786 dd. 05/03/2009 ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. del 17/09/2007 n. 296/Pres. - Regolamento di attuazione della L.R. n. 5/2007;
- l'atto di accettazione del 27/07/2009 mediante il quale ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti - Dipartimento territoriale rete triveneto - Zona Monfalcone, C.F. e P.I. 05779711000 si impegna ad accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni contenute a termine di Legge nei nulla osta rilasciati dagli Enti interessati;

PRESO ATTO

- che l'Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gradisca d'Isonzo dal 09/03/2009 al 24/03/2009 per complessivi 15 giorni;
- che l'Avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Romans d'Isonzo dal 04/03/2009 al 19/03/2009 per complessivi 15 giorni;
- che l'Avviso è stato inserito sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 07/07/2009 - Foglio delle inserzioni (pag. 59 e seguenti);
- che nei termini previsti non sono state presentate opposizioni in merito;

CONSIDERATO

- che lo stesso impianto è destinato a migliorare complessivamente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di interesse locale;

RITENUTO

- pertanto essere giustificata e quindi accoglibile la domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio presentata,

VISTI

- il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e richiamati in particolare gli artt. 19 e 107 dello stesso;
- lo Statuto della Provincia, approvato con deliberazione consiliare n. 2/2005 prot. n. 3516/05 dd. 02/02/2005, e richiamato in particolare l'art. 43 dello stesso recante "Compiti dei dirigenti";
- l'Atto n. 19 del 08/08/2008 di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritto dal Presidente, prot. n. 23407/2008;
- l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 525/1997 prot. n. 22962 dd. 02/12/1997;

DATO ATTO

- che il presente provvedimento non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17, co. 33 della L. 15 maggio 1997, n. 127;

Ritenuto

- che non sussistano, ad avviso della Provincia, motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

DECRETA

Art. 1

La Società ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti - Dipartimento territoriale rete triveneto - Zona Monfalcone, C.F. e P.I. 05779711000, è autorizzata alla costruzione ed all'esercizio della linea elettrica alla tensione di 20 kV in cavo interrato per allacciamento della nuova cabina Puiatti in località Zuccole nei Comuni di Gradisca d'Isonzo e Romans d'Isonzo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte del richiedente. La stessa linea dovrà essere collaudata secondo le procedure esposte dal D.M. n. 449/88 del 21/03/1988;

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del T.U. - R.D. n. l775 del 11/12/1933. In conseguenza il richiedente viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione provinciale da qualsiasi responsabilità;

Art. 4

Il richiedente resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, fossero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;

Art. 5

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti al presente decreto come pure a fronte del prescritto collaudo sono a totale carico del richiedente.

Art. 6

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno a partire dalla data del presente decreto e gli stessi dovranno essere completati entro tre anni dal loro inizio.
La data di inizio e fine lavori dovrà essere comunicata alla Provincia di Gorizia entro 5 giorni.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 dd. 24/11/1979, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

Copia del presente atto viene comunicata, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 30 dd. 19/11/2002, alla Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia.
Copia viene comunicata altresì sia al Comune di Gradisca d'Isonzo sia al Comune di Romans d'Isonzo.
Gorizia, 17 settembre 2009

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Flavio Gabrielcig

09_50_3_AVV_ENEL MNF DECR 24897 COM DUINO AURISINA_EX HOTEL EUROPA_011

Enel Distribuzione Spa - Zona Monfalcone (GO)

Pubblicazione autorizzazione ai sensi della LR 24/2006 per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici prot. 24897 del Comune di Duino Aurisina. Linea elettrica 10 kv in cavo interrato per l'allacciamento della nuova cabina ex "Hotel Europa" in località Aurisina Mare in Comune di Duino Aurisina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP., SERVIZI TECNICI SUL TERRITORIO,PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11/12/1933, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 469 del 15/01/1987, che ha trasferito alla Regione Friuli Venezia Giulia la competenza ad autorizzare la costruzione e l'esercizio di linee elettriche di tensione uguale o inferiore a 150 kV;
VISTO il D.Lgs. n. 110 del 23/04/2002, con il quale sono state trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia tutte le funzioni in materia d'energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia;
VISTA la L.R. n. 24 del 27/11/2006, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport";
VISTO l'art. 21 della medesima Legge Regionale che nel riordino delle funzioni in materia di "energia" attribuisce ai Comuni alcune funzioni prima di competenza regionale;
VISTO quindi che tra le medesime funzioni esercitate dal Comune di Aurisina è prevista anche quella del rilascio dell'Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti elettrici, purché gli stessi non superino la tensione uguale o inferiore a 150 kV e che interessino esclusivamente il territorio comunale - art. 21, comma 1, lett. e);
VISTA l'istanza prot.n. 21905 del 05/08/2009 presentata dall'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti - Dipartimento Territoriale Rete Triveneto - corredata di relazione tecnica, elaborati grafico-progettuali, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della linea elettrica da 10kV in cavo interrato per l'allacciamento della nuova cabina ex "Hotel Europa" in località Aurisina Mare in Comune di Duino Aurisina le cui caratteristiche tecniche e di esercizio risultano essere quelle indicate nella tabella che segue:

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI ESERCIZIO
Tensione alternata trifase di frequenza 50 Hz

Parametro	Unità di misura	Valore
Tensione	kV	10
Lunghezza	m	360
Caratteristiche CONDUTTORI		
Numero		3
Materiale		Al
Sezione nominale	mmq	185
Densità massima corrente	A/mmq	2
Tensione di esercizio	kV	10

VISTO il nulla-osta prot. n. 658 del 18/02/2009, rilasciato ai sensi dell'art. 120 del R.D. n.1775 del 11/12/1933 dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del F.V.G. - Soprintendenza per i Beni Archeologici del F.V.G.;
VISTO il parere del 28/08/2009, rilasciato dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia del Comune di Duino Aurisina, che dichiara l'intervento conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
VISTI gli avvisi di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Duino Aurisina e sulla G.U. 7/7/2009 foglio inserzioni 77, del deposito di progetto ed accertato che non sono pervenute nei termini previsti dall'art.112 del T.U. 1775/33 opposizioni, osservazioni o richieste di prescrizioni;
VISTO il consenso di cui all'art. 111 del R.D. n 1775 del 11/12/1933, e/o all'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni - Ispettorato Territoriale del F.V.G. settore III - Interferenze Elettriche sede a Trieste, con nota prot. n. III/IE/19989(GAN) del 7/05/2009;
VISTO l'atto di accettazione del 04/08/2009 mediante il quale ENEL Divisione infrastrutture e reti - Dipartimento Territoriale Rete Triveneto, si è impegnata ad accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni impartite dai predetti Enti interessati;
CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi, è destinato a migliorare il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di interesse locale e regionale;
RITENUTO pertanto giustificata e quindi accoglibile la domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di detto impianto;

AUTORIZZA

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione infrastrutture e reti - Dipartimento Territoriale Rete Triveneto, alla costruzione della nuova linea elettrica interrata avente tensione di 10 kV di cui alle premesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

Art. 1

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e nel rispetto delle norme tecniche vigenti, di cui dovrà esser rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 2

L'Autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del T.U. R.D. n 1775 del 11/12/1933.
In conseguenza, l'ENEL Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle sue opere, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 3

L'ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 4

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente dell'autorizzazione.

Art. 5

La linea sarà collaudata da questa Amministrazione nel rispetto della vigente normativa al riguardo, previa produzione da parte dell'ENEL Distribuzione S.p.A. di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche previste in materia e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste alla base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 6

Tutti gli oneri, inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione, come pure quelli a fronte del prescritto collaudo, saranno a totale carico dell'Ente autorizzato.

Aurisina, 10 settembre 2009

SERVIZIO LL.PP., SERVIZI TECNICI SUL TERRITORIO,
PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE
IL RESPONSABILE:
ing. Gilberto Skerl

09_50_3_AVV_PROV GORIZIA DEL 200 CHIUSURA DISCARICA MOLIN NOVO_001

Provincia di Gorizia

DGp. n. 200 prot. n. 24735/2009 del 28 ottobre 2009. Sergio Sgubin Scavi. Approvazione, con prescrizioni, del progetto di chiusura della discarica di seconda categoria tipo A sita in Comune di Cormons, loc. Molin Novo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

DELIBERA

recepite le premesse,

1. di approvare il progetto di chiusura della discarica di seconda categoria tipo A di proprietà e gestita dalla ditta "Sergio Sgubin Scavi" (...)

2. di autorizzare la ditta "Sergio Sgubin Scavi" alla chiusura della discarica secondo le modalità dal progetto approvato entro 2 anni dalla data di adozione della presente deliberazione (...)

(omissis)

IL VICE PRESIDENTE:
Roberta De Martin
IL VICE_SEGRETARIO GENERALE:
dott. Renato Armaroli

09_50_3_AVV_PROV PORDENONE DET 2783 ESPROPRI_012

Provincia di Pordenone - Settore Appalti-Concessioni-Espropri (Ufficio Espropri)

Determinazione dirigenziale n. 2783 del 27.11.2009. (Estratto). Lavori di realizzazione di una pista ciclabile lungo la SP n. 64 di Villadolt in Comune di Roveredo in Piano (PN). Espropriazione per pubblica utilità: ordine di pagamento indennità accettate e deposito di quelle rifiutate. Ditte diverse.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma

7 e 26,comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento, per un totale di € 196,87 a favore della ditta:
CADELLI Celestina (c.f. CDLCST29A71H609G) n. a Roveredo in Piano (PN) il 31.01.1929 e residente in Roveredo in Piano (PN) in Via C. Colombo n. 6 - proprietaria per 1000/1000.=, per la somma complessiva di € 196,87.=, a titolo di indennità definitiva di espropriazione del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Roveredo in Piano (PN) al Fg. 16 - mapp.le 877 (ex 4/b) di Ha. 00.00.25.=;
2. di ordinare ai sensi dell'art.20, comma 14 e dell'art.26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il deposito presso la Cassa DD.PP. S.p.a. - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato- di Pordenone a favore della ditta di seguito indicata per le somme riportate a titolo d'indennità provvisoria di espropriazione delle aree di rispettiva proprietà, a seguito della mancata condivisione dell'indennità predetta, per € 446,25:
BASSAN Aida AURORA (c.f. BSSDRR41A49Z600F) n. in Argentina (EE) il 09/01/1941 e residente a WILDE - AVELLANEDA BUENOS AIRES (ARGENTINA)- 1875-, in Comodoro Rivadavia 5850- comproprietaria per la quota di ½,
PIOVESAN OSCAR (c.f. PVSSCR42P24H781D) n. a San Biagio di Callalta (TV) il 24.09.1942 e residente a WILDE - AVELLANEDA BUENOS AIRES (ARGENTINA)-1875- in Comodoro Rivadavia 5850- comproprietario per la quota di ½, a titolo di indennità provvisoria di espropriazione del fondo censito al Catasto Terreni del Comune di Roveredo in Piano (PN) al Fg. 16 - mapp.le 873 (ex 19/b) di Ha. 00.00.40.= e Fg. 16 mapp.le 875(ex 20/b) di Ha.00.00.45.=

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Maria Linda Fantetti

09_50_3_AVV_PROV UDINE DECR 7 ACQUISIZIONE SANANTE_004

Provincia di Udine - Area Tecnica - Servizio Viabilità U.O. Espropri Stime Catasto

Decreto di acquisizione sanante n. 7 del 06/11/2009. Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, art. 43 del DPR 327 del 08/06/2001. LR 63/1977, SSPP della Carnia, realizzazione opere paramassi, nello specifico la SP 40 di "Paularo" in Comune di Arta Terme.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTI gli artt. 43 e 57 del D.P.R. n.327/2001 s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

di acquisire al patrimonio indisponibile della Provincia di Udine, con sede in Piazza Patriarcato 3 - p.iva. 00400130308; i terreni individuati al N.C.T. in Comune di Arta Terme al foglio 44 particella n.308, interessata dai lavori di cui all'oggetto e che a seguito degli stessi sono stati irreversibilmente trasformati in bene provinciale;

Art. 2

che l'indennità è stabilita in complessivi €.2.270,62 di cui €.2006,56 direttamente liquidati a una parte degli utenti, mentre €.286,64 vengono depositati con le modalità già citate;

Art. 3

che gli utenti ad avere diritto alla liquidazione dell'indennità a seguito dell'utilizzazione dei propri beni per interesse pubblico da parte della Provincia di Udine sono i seguenti: Cescutti Claudio quota 9/144 importo €.143,33 -CSCCLD63M20L195F; Cescutti Elda quota 18/144 importo €.286,65 -CSCLDE40L67A447M; Cescutti Ezio quota 9/144 importo €.143,33 -CSCZEI62T07L195V; Cescutti Franca quota 9/144 importo €.143,33 - CSCFNC67B65L195Z; Cescutti Gentile quota 18/144 importo €.286,65 -CSCGTL45R65A447A; Cescutti Lina quota 18/144 importo €.286,65 -CSCLNI44D56A447H; Cescutti Tatiana quota 7/144 importo €.111,47 -CSCTTN66P66Z110Q; Della Schiava Lieta quota 4/144 importo €.63,70 -DLLLTI41M44A447W; Massarini Marisa quota 18/144 importo €.286,65 -MSSMRS57H46L195T; Urban Fernanda quota 9/144 importo €.143,33 -RBNFNN41M62A447G; Cescutti

Martina quota 7/144 importo €.111,47 -CSCMTN99E41Z110H; omissis , Cescutti Raquel quota 7/144 importo €.111,47 irreperibile; Cescutti Silvana quota 7/144 importo €.111,47 irreperibile; Juliani Anna Maria quota 4/144 importo 63,70 irreperibile;

Art. 4 - omissis;

Art. 5 - omissis;

IL DIRIGENTE VIABILITÀ:
ing. Daniele Fabbro

09_50_3_AVV_PROV UDINE DECR 10 ACQUISIZIONE SANANTE_021

Provincia di Udine - Area Tecnica - Servizio Viabilità
Decreto di acquisizione sanante n. 10 del 18/11/2009. SP "del Natisone". Variante per la costruzione di un nuovo ponte sul torrente Sossò in Comune di Manzano. Art. 43 del DPR 327/2001. Utilizzazione senza titolo di beni per interesse pubblico. Provvedimento di acquisizione di immobile.

IL DIRIGENTE

(omissis)

RICHIAMATI: gli artt. 43 e 57 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 s.m.i., (omissis)

DECRETA

Art. 1

di acquisire al patrimonio indisponibile della Provincia di Udine, (omissis) il sottoindicato immobile di proprietà della ditta:
GERVASI LUIGI Comune di Manzano Fg 13, mp 608, sup mq 189 qp 1/1 indennità €. 406,20;

Art. 2 (omissis)

Art. 3 (omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA:
ing. Daniele Fabbro
(o suo delegato)

09_50_3_AVV_PROV UDINE DECR 11 ACQUISIZIONE SANANTE_017

Provincia di Udine - Area Tecnica - Servizio Viabilità
Decreto di acquisizione sanante n. 11 del 23/11/2009. Lavori di sistemazione viaria in conseguenza della soppressione dei passaggi a livello nel Comune di Villa Vicentina - 1° stralcio. Art. 43 del DPR 327/2001 - Utilizzazione senza titolo di beni per interesse pubblico. Provvedimento di acquisizione di immobili.

IL DIRIGENTE

(omissis)

RICHIAMATI: l'art. 57 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 s.m.i., (omissis)

DECRETA

Art. 1

di acquisire al patrimonio indisponibile della Provincia di Udine, (omissis) i sottoindicati immobili di proprietà della ditta:

Scarlata Bruno, nato a Monfalcone, il 14 marzo 1969, CF SCR BRN 69C14 F356L, Comune di Villa Vicentina Fg 6, mp 200/5, sup mq 69 qp 1/1 e 200/6, sup mq 19 qp 1/1, indennità € 750,00;

Art. 2 (omissis)

Art. 3 (omissis)

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA:
ing. Daniele Fabbro
(o suo delegato)

09_50_3_AVV_PROV UDINE DECR 90 ESPROPRI_013

Provincia di Udine - Servizio Viabilità

Decreto di esproprio n. 90 data 27/11/2009. Lavori di realizzazione della strada complanare all'autostrada Venezia - Trieste, tratta Ronchis - S. Giorgio di Nogaro - 1° stralcio.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

RICHIAMATO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

DECRETA

Art. 1

Sono espropriati a favore della Provincia di Udine - omissis - gli immobili occorrenti alla realizzazione lavori di realizzazione della strada complanare all'autostrada Venezia - Trieste, tratta Ronchis - S. Giorgio di Nogaro - 1° stralcio, censiti nel comune di Palazzolo dello Stella ed identificati come di seguito:

1 Ditta proprietaria:
FAGGIANATO Franco n. a Palazzolo dello Stella il 03/07/1941, -omissis-
Foglio 3 Mappale 311 -omissis-
Indennità € 30.333,60

2 Ditta proprietaria:
FAGGIANATO Franco n. a Palazzolo dello Stella il 03/07/1941, -omissis-
Foglio 3 Mappale 315 -omissis-
Indennità € 14.493,60

3 Ditta proprietaria:
FAGGIANATO Franco n. a Palazzolo dello Stella il 03/07/1941, -omissis-
Foglio 3 Mappale 330 -omissis-
Indennità € 24.908,40

4 Ditta proprietaria:
FAGGIANATO Franco n. a Palazzolo dello Stella il 3/7/1941, -omissis-
Foglio 3 Mappale 312 -omissis-
Indennità € 2.267,10

5 Ditta proprietaria:
FAGGIANATO Franco n. a Palazzolo dello Stella il 3/7/1941, -omissis-
Foglio 3 Mappale 313 -omissis-
Indennità € 960,30

6 Ditta proprietaria:
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA -omissis-
Foglio 2 Mappale 175 -omissis-
Indennità € 224,40

7 Ditta proprietaria:
VAROTTO Francesco n. a Albignasego il 06/08/1956, prop. per ½ -omissis-;
VAROTTO Lino n. a Albignasego il 10/09/1951, prop. per ½ -omissis-
Foglio 1 Mappale 171 -omissis-
Indennità € 56.133.00

8 Ditta proprietaria:
MODEANO SAS con sede a Camisano Vicentino, -omissis-
Foglio 3 Mappale 320 -omissis-
Indennità € 7.481,00

9 Ditta proprietaria:
MODEANO SAS con sede a Camisano Vicentino, -omissis-
Foglio 3 Mappale 283 -omissis-
Indennità € 17.661,50

10 Ditta proprietaria:
MODEANO SAS con sede a Camisano Vicentino, -omissis-
Foglio 3 Mappale 286 -omissis-
Indennità € 9.848,75

11 Ditta proprietaria:
MODEANO SAS con sede a Camisano Vicentino, -omissis-
Foglio 3 Mappale 289 -omissis-
Indennità € 8.891,75

12 Ditta proprietaria:
MODEANO SAS con sede a Camisano Vicentino, -omissis-
Foglio 3 Mappale 298 -omissis-
Indennità € 22.603,25

13 Ditta proprietaria:
MODEANO SAS con sede a Camisano Vicentino, -omissis-
Foglio 3 Mappale 301 -omissis-
Indennità € 11.063,50

14 Ditta proprietaria:
VIALETTO Gabriele n. a Vicenza il 13/5/1954, -omissis-
Foglio 3 Mappale 292 -omissis-
Indennità € 946,20

15 Ditta proprietaria:
LUVATA ITALY S.r.l con sede in Pocenia (UD), -omissis-
Foglio 4 Mappale 81 -omissis-
Indennità € 26.641,80

16 Ditta proprietaria: LUVATA ITALY S.r.l con sede in Pocenia (UD), -omissis-
Foglio 4 Mappale 93 -omissis-
Indennità € 25.536,00

17 Ditta proprietaria:
MAURO Regina n. a Varmo il 16/03/1938, prop. per 1/3 -omissis-;
TURLON Luca n. a Udine il 30/01/1969, prop. per 1/3 -omissis-;
TURLON Roberto n. a Ronchis il 03/03/1962 , prop. per 1/3 -omissis-
Foglio 4 Mappale 85 -omissis-
Indennità € 21.564.87

18 Ditta proprietaria:
MAURO Regina n. a Varmo il 16/03/1938, prop. per 1/3 -omissis-;
TURLON Luca n. a Udine il 30/01/1969, prop. per 1/3 -omissis-;
TURLON Roberto n. a Ronchis il 03/03/1962 , prop. per 1/3 -omissis-
Foglio 4 Mappale 90 -omissis-
Indennità € 43.768.06

-omissis-

IL DIRIGENTE
UO ESPROPRI STIME CATASTO:
ing. Daniele Fabbro

09_50_3_AVV_PROV UDINE DET 7505 ESPROPRIO_007

Provincia di Udine

Determina: 2009/7505 del 26/10/2009. Nuova viabilità di collegamento tra le SP “del Varmo” e di “Madrisio”. Variante di Muscletto - Roveredo - Romans Di Varmo. 9^ impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con deposito delle indennità non accettate.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

1) di provvedere all’acquisto, mediante emissione del decreto di esproprio, dei terreni di proprietà delle seguenti ditte e di impegnare l’importo complessivo di € 26.386,47- a favore del Ministero dell’ Economia e delle Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro omissis a titolo di deposito delle indennità provvisorie di espropriazione delle quota di proprietà, dei seguenti immobili necessari per la realizzazione dell’opera all’oggetto indicata:

a) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Codroipo,
foglio 95 mapp. 239 ex 60b, superficie 420 m² omissis
indennità: BERNARDIS Gianfranco omissis €.777,00

b) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Codroipo,
foglio 95 mapp. 239 ex 60b, superficie 420 m² omissis
indennità: BERNARDIS Valter omissis €.777,00

c) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Codroipo,
foglio 95 mapp. 241 ex 199b, superficie 2283 m² omissis
indennità: BERNARDIS Gianfranco omissis €.4.223,55

d) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Codroipo,
foglio 95 mapp. 241 ex 199b, superficie 2283 m² omissis
indennità: BERNARDIS Valter omissis €.4.223,55

e) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Codroipo,
foglio 95 mapp. 251 ex 197a, superficie 37 m² omissis
indennità: BERNARDIS Gianfranco omissis €.68,45

f) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Codroipo,
foglio 95 mapp. 251 ex 197a, superficie 37 m² omissis
indennità: BERNARDIS Valter omissis €.68,45

g) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 10 mapp. 510 ex 36b, superficie 2920 m² omissis
indennità: BERNARDIS Gianfranco omissis €.5.840,00

h) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 10 mapp. 510 ex 36b, superficie 2920 m² omissis
indennità: BERNARDIS Valter omissis €.5.840,00

i) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 10 mapp. 511 ex 36c, superficie 730 m² omissis
indennità: BERNARDIS Gianfranco omissis €.1.460,00

j) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 10 mapp. 511 ex 36c, superficie 730 m² omissis
indennità: BERNARDIS Valter omissis €.1.460,00

k) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 10 mapp. 514 ex 37b, superficie 3 m² omissis
indennità: BERNARDIS Gianfranco omissis €.6,00

l) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 10 mapp. 514 ex 37b, superficie 3 m² omissis
indennità: BERNARDIS Valter omissis €.6,00

m) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 19 mapp. 194 ex 8b, superficie 160 m² omissis
indennità: BERNARDIS Gianfranco omissis €.320,00

n) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 19 mapp. 194 ex 8b, superficie 160 m² omissis
indennità: BERNARDIS Valter omissis €.320,00

o) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 19 mapp. 195 ex 8c, superficie 240 m² omissis
indennità: BERNARDIS Gianfranco omissis €.480,00

p) BERNARDIS Gianfranco nato a Varmo il 17/04/1958 prop. per ½;
Bernardis Valter nato a Udine il 19/02/21965 prop. per ½;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 19 mapp. 195 ex 8c, superficie 240 m² omissis
indennità: BERNARDIS Valter omissis €.480,00

q) DE APOLLONIA Luciana nata a Varmo il 07/04/1948 prop. per intero;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 11 mapp. 347 ex 143b, superficie 10 m² omissis
indennità: DE APOLLONIA Luciana omissis €.35,00

r) DE MONTE Claudio Giovanni nato a Varmo il 31/01/1961 prop. per 2/27;
De Monte Letizia nata a Varmo il 08/07/1913 prop. per 9/27;
De Monte Lorenzo nato a Varmo il 09/08/1953 prop. per 2/27;
De Monte Lorenzo nato a Varmo il 09/08/1953 prop. per 1/3 in regime di comunione legale;
De Monte Maria Ida nata a Varmo il 13/07/1958 prop. per 2/27;
Magrini Anna nata a Varmo il 10/02/1928 prop. per 3/27;
bene censito in Comune di Varmo,

foglio 19 mapp. 248 (ex 86b), superficie 7 m² omissis
indennità: DE MONTE Claudio Giovanni omissis €.0,11

s) DE MONTE Claudio Giovanni nato a Varmo il 31/01/1961 prop. per 2/27;
De Monte Letizia nata a Varmo il 08/07/1913 prop. per 9/27;
De Monte Lorenzo nato a Varmo il 09/08/1953 prop. per 2/27;
De Monte Lorenzo nato a Varmo il 09/08/1953 prop. per 1/3 in regime di comunione legale;
De Monte Maria Ida nata a Varmo il 13/07/1958 prop. per 2/27;
Magrini Anna nata a Varmo il 10/02/1928 prop. per 3/27;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 19 mapp. 248 (ex 86b), superficie 7 m² omissis
indennità: DE MONTE Letizia omissis €.0,49

t) DE MONTE Claudio Giovanni nato a Varmo il 31/01/1961 prop. per 2/27;
De Monte Letizia nata a Varmo il 08/07/1913 prop. per 9/27;
De Monte Lorenzo nato a Varmo il 09/08/1953 prop. per 2/27;
De Monte Lorenzo nato a Varmo il 09/08/1953 prop. per 1/3 in regime di comunione legale;
De Monte Maria Ida nata a Varmo il 13/07/1958 prop. per 2/27;
Magrini Anna nata a Varmo il 10/02/1928 prop. per 3/27;
bene censito in Comune di Varmo,
oglio 19 mapp. 248 (ex 86b), superficie 7 m² omissis
indennità: DE MONTE Lorenzo omissis €.0.60

u) DE MONTE Claudio Giovanni nato a Varmo il 31/01/1961 prop. per 2/27;
De Monte Letizia nata a Varmo il 08/07/1913 prop. per 9/27;
De Monte Lorenzo nato a Varmo il 09/08/1953 prop. per 2/27;
De Monte Lorenzo nato a Varmo il 09/08/1953 prop. per 1/3 in regime di comunione legale;
De Monte Maria Ida nata a Varmo il 13/07/1958 prop. per 2/27;
Magrini Anna nata a Varmo il 10/02/1928 prop. per 3/27;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 19 mapp. 248 (ex 86b), superficie 7 m² omissis
indennità: DE MONTE Maria Ida omissis €.0.11

v) DE MONTE Claudio Giovanni nato a Varmo il 31/01/1961 prop. per 2/27;
De Monte Letizia nata a Varmo il 08/07/1913 prop. per 9/27;
De Monte Lorenzo nato a Varmo il 09/08/1953 prop. per 2/27;
De Monte Lorenzo nato a Varmo il 09/08/1953 prop. per 1/3 in regime di comunione legale;
De Monte Maria Ida nata a Varmo il 13/07/1958 prop. per 2/27;
Magrini Anna nata a Varmo il 10/02/1928 prop. per 3/27;
bene censito in Comune di Varmo,
foglio 19 mapp. 248 (ex 86b), superficie 7 m² omissis
indennità: MAGRINI Anna omissis €.0.16

omissis

IL DIRIGENTE:
ing. Fabbro Daniele

09_50_3_CNC_AG TUR FVG GRADUATORIA SELEZIONE COD 109_027

Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia - TurismoFVG - Passariano di Codroipo (UD)

Assunzione con contratto a tempo indeterminato di una unità di qualifica quadro A del Ccnnl Turismo per le egienze dell'Area information technology. Cod 109 - Esito prova scritta del 03/12/2009.

N.RO	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	PUNTEGGIO
1	BIANZAN	MAURO	Udine, 18/01/1969	13,50
2	CAMPAJOLA	GIAMPIERO	Napoli, 16/05/1961	26,50
3	DELL'ANNA	MASSIMO	Brindisi, 29/12/1970	21,00
4	FABRIS	ALESSANDRA	Udine, 12/12/1973	18,50
5	FONTANA	CHRISTIAN	Gorizia, 05/07/1973	10,75
6	FRATTA	DAVIDE	Pordenone, 20/04/1969	11,00
7	GASPARUTTI	LUCA	Udine, 20/02/1970	10,25
8	LIGUORI	LAURA	Salerno, 05/04/1971	10,00
9	SARO	LINO	Udine, 13/02/1964	21,00
10	TONIUTTO	MICHELA	Cormons, 20/09/1976	12,50
11	VIRGILI	CRISTIAN	Udine, 28/07/1972	9,00

09_50_3_CNC_CENTRO CRO CONCORSO TECNICO RADIOLOGO_014

Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori - Aviano (PN)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. "D", fascia economica iniziale, a tempo indeterminato.

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 287/P in data 25.11.2009 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - cat. "D", fascia economica iniziale, a tempo indeterminato.

La Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 2335 del 22.10.2009 "LR 49/1996 - Gestione del Servizio sanitario regionale: modifica di alcuni atti di programmazione" - immediatamente esecutiva - ha dettato specifiche disposizioni di modifica della programmazione annuale 2009 del SSR approvata con la DGR n. 957/2009 prescrivendo, in particolare, la sospensione - con modalità diverse - dell'attuazione dei programmi di assunzioni 2009 di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato. A seguito del citato provvedimento il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano procederà all'assunzione dei vincitori solo dopo aver ottenuto dalla Direzione Regionale competente la prescritta autorizzazione.
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano ha compiutamente ottemperato, in via preliminare, alle disposizioni, di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, relative alla comunicazione, alla Provincia competente per territorio, dei dati relativi alla procedura di assunzione in argomento.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dall'Atto Aziendale del Centro di Riferimento Oncologico così come adeguato al Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale".
Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale non dirigente del Servizio sanitario nazionale.
Il concorso è inoltre disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (art. 7 del decreto legislativo 165/2001).
In applicazione del decreto legislativo 8.5.2001 n. 215 "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331" - come modificato dal decreto legislativo 31.7.2003 n. 236 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331" - il presente concorso prevede la riserva di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve delle tre forze armate così come disposto dall' art. 18, comma 6 e 7.
Sono applicate le disposizioni in materia previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, circolari ministeriali applicative e regolamenti attuativi della stessa.
Si applicano inoltre: in materia di trattamento dei dati personali quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; in materia di documentazione amministrativa quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per i posti a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (artt. 2 e 31 D.P.R. n. 220/2001)
- Laurea professionale specifica di primo livello per il profilo professionale a concorso (CLASSE L/SNT03 Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche) o diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i diplomi di tecnico di radiologia conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
- iscrizione all'albo del Collegio Professionale dei tecnici di radiologia medica attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME (art. 37 D.P.R. n. 220/2001 e disposizioni contenute nel presente bando, che costituisce "lex specialis"):
A) prova scritta: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica su argomenti attinenti alle seguenti materie: tecnica ed anatomia radiologica, apparecchiature radiologiche e radioterapiche, radiologia digitale, sistemi di informatizzazione nell'area radiologica, controlli di qualità, elementi di fisica delle radiazioni e di fisica nucleare.
B) prova pratica: vertente sulle seguenti tecniche specifiche: esecuzione di una indagine radiologica, acquisizione ed elaborazione di immagini digitali, controlli di qualità.
C) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta.
Si procederà inoltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria, approvata al termine delle operazioni concorsuali dall'Istituto, rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, presso l'Istituto stesso.

2. Requisiti generali di ammissione ai procedimenti concorsuali
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego;
c) titolo di studio previsto per l'accesso al posto messo a concorso;
d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto, per l'esercizio professionale; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Modalità per la compilazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) la precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del DPCM 7.2.1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) eventuali condanne penali riportate;
f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
j) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196).
La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (art. 39, DPR n. 445 del 28.12.2000).
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e h) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.
La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato dovrà produrre in allegato alla domanda:
- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33, in nessun caso rimborsabi-

le, e ciò ai sensi del D.L. 30.12.1982, n. 952, da versarsi con le seguenti modalità:
versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, se richiesto nel bando di concorso, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; relativamente a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità e di riconoscimento, leggibile in tutte le sue parti, valido. Si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovrà presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicati, altresì, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 DPR 27.3.2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 22 del D.P.R. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 958/1986, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20, comma 2 del DPR n. 220/2001.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto più avanti specificato. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco. Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo. Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate, comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo pro-

fessionale di inquadramento, eventuale disciplina di inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato, se trattasi di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto, e posizione in merito al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto ne vanno indicate esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici.
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Vanno indicati eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità all'originale. Nella dichiarazione, che di fatto vale come un'autentica di copia, vanno elencati dettagliatamente tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione, per quanto concerne la documentazione non verificabile presso altre pubbliche amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
DIRETTORE GENERALE DEL CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - Via Franco Gallini, 2 - (C.A.P. 33081) AVIANO (PN)
ovvero
– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano) direttamente all'Ufficio Protocollo del CRO di Aviano stesso, entro le ore 14.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano entro 10 giorni successivi la data di scadenza del bando.
Il Centro di Riferimento Oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di Riferimento Oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Ammissione al concorso

All'ammissione al concorso provvede il competente Organo dell'Istituto.

7. Esclusione dal concorso

All'esclusione dal concorso provvede il competente Organo dell'Istituto e la stessa è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

8. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale del CRO di Aviano nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

9. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.
L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni

prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento, valido. Si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

10. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR 220/2001 agli artt. 11, 20, 21 e 22.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale;
La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:
a) titoli di carriera: 15 punti;
b) titoli accademici e di studio: 5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

11. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

12. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della L. 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane d'età. La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

13. Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso, anche in forma di autocertificazione.
L'Istituto verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

14. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei CCNL vigenti.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro e del servizio;
c) profilo professionale e relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
L'Istituto, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

15. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell'Organo competente dell'Istituto.

16. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dai vigenti CCNL del personale non dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

17. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla Legge n. 68/1999, dall'art.18 del D.Lgs. n. 215/2001 e successive modifiche ed integrazioni, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

18. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata.
Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati richiesti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle procedure selettive e per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro.

19. Restituzione dei ocumenti

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di non inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà avviata al macero.
Sarà, comunque, possibile ritirare la documentazione personalmente o tramite altra persona munita di apposita delega trascorsi 120 giorni dall'approvazione della graduatoria.

20. Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - Ufficio del Personale (Ufficio Concorsi) telefono 0434/ 659 350 - 659 445 oppure tramite posta elettronica all'indirizzo concorsi@cro.it oppure accedere al sito internet dell'Istituto www.cro.sanita.fvg.it .
L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

firmato
per delega del Direttore Generale
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE S.O. "GESTIONE DELLE RISORSE UMANE":
dr. Claudio Colussi

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, leggibile in tutte le sue parti)

Al DIRETTORE GENERALE
del Centro di Riferimento Oncologico
Via Franco Gallini 2
33081 AVIANO PN

La/Il sottoscritt ___: ____
(Nome e Cognome)

C H I E D E

di essere ammess _ al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica - cat. “D”, fascia economica iniziale, a tempo indeterminato di codesto Istituto con scadenza il giorno ___________________________________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1. di essere nat... a ... il .. ;
2. di essere residente a ... (prov. ...), via ... n. … ;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ...) (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ...);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ... (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
   - laurea in ... conseguita in data ... presso l’Università ...;
   - iscrizione al Collegio professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica della provincia di … in data … al numero …;
7. di aver prestato servizio militare quale … presso … dal … al … (ovvero di non aver prestato servizio militare in quanto …);
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d’impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: … (c);
9. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ... (allegare documentazione probatoria; tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti);

10. di necessitare per l'espletamento delle prove dei seguenti ausili o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap ai sensi dell'art. 20 della L. 5.2.1992, n. 104 e s.m.i. : ... (solo per i portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di legge);
11. di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196 e dei propri diritti nello specifico ambito, riportati nella informativa allegata;
12. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
13. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
    – sig. (*Nome e Cognome*) ...
      via/piazza ... n. ...
      telefono n. ...; cellulare n. …
      cap. n. ... città ...
      e-mail …

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia (solo ed esclusivamente l'elenco va presentato in triplice copia) in carta semplice.

D I C H I A R A   I N O L T R E

- di essere a conoscenza che il proprio *curriculum* formativo e professionale allegato alla presente domanda, qualora *non* formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio, né costituisce autocertificazione;
- che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi degli artt. 19 e 46, 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e dall'art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data ....

____

Il/La dichiarante (firma per esteso)

- Se la domanda viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che, dovrà inoltre allegare alla domanda stessa fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido per la valutazione dei titoli.

(a) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.
(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del BUR entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word

nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**" — **CAP/E 710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)**
CAP/E 710 "NUOVO ABB.TO BUR"
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** " — **CAP/E 1710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)**
CAP/E 1710 "NUOVO ABB.TO BUR"
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste